ALLEGAZIONI SCELTE

DISSERTAZIONI GIURIDICHE IN MATERIA PENALE

ED ALTRI SCRITTI EDITI O INEDITI

DI

GIUSEPPE MARINI-SERRA

CON LA VITA DI LUI

E con l'analisi delle teorie svolte nelle allegazioni e dissertazioni suddette, poste a raffronto con le disposizioni de'nuovi codici

VOLUME SECONDO

N

Grande stabilimento

T

ALLEGAZIONI SCELTE

DISSERTAZIONI GIURIDICHE IN MATERIA PENALE

ED ALTRI SCRITTI EDITI O INEDITI

DI

GIUSEPPE MARINI-SERRA

CON LA VITA DI LUI

E con l'analisi delle teorie svolte nelle allegazioni e dissertazioni suddette, poste a raffronto con le disposizioni de'nuovi codici

VOLUME SECONDO

NAPOLI
GRANDE STABIL. TIPO-LITOGRAFICO DEI FRAT. DE ANGELIS
Vico Pellegrini 4 p. p., e Portamedina 44.
1869

SUL
CUI BONO

DI

LUCIO CASSIO

Sanabilibus aegrotamus malis; ipsaque nos in rectum natura genitos juvat.
Sen., de Ira., lib. II. Cap. XIII.

Lucio Cassio consolo e censore, caro alla plebe *non liberalitate, sed ipsa tristitia et severitate*, [1]) allorchè presedeva ai giudizii criminali era solito d'indagare a chi il reato avesse potuto recar vantaggio: *cui bono fuerit.*

Giammai pensiero umano non fu più del suo applaudito e diffuso nel Foro. Le scuole ne rimbombarono, le opere de' giureconsulti ne furon piene, e lo stesso Cicerone rispettò, nella causa di Sesto Roscio Amerino, il principio teoretico del rigido censore, ma dimostrò che fosse inapplicabile al fatto.

Fu quindi una regola di ragione e di legge presso i nostri padri, che gli uomini non si danno a delinquere, se

[1]) Cicerone nel Bruto.

non in vista di un vantaggio presente, o di qualche speranza. Crollate col tempo la religione, le leggi, i costumi, ricaduto il mondo nella barbarie, risorto poscia alla civiltà, richiamati a nuova vita gli avanzi dell'antico sapere come storia dello sviluppo dell'umana natura e come norma dell'avvenire, il detto di Cassio è sopravvivuto, come una di quelle divinità tutelari che regnano tra le rovine. La presente età ha applaudito non solo; ma fatto proprio il principio della vecchia scuola. Un grand'uomo, l'illustre Servan, ha ridotto a norma di giurisprudenza penale la formola compendiosa di Cassio, e l'ha creduta sì santa, e l'ha giudicata sì salutare, da volere che si scrivesse sulle porte dei tempii della giustizia punitrice come il primo dovere di ogni giudice, la prima ricerca di ogni istruzione, la prima base di ogni condanna. *Non vi ha delitto*, egli proclama, *senza un interesse proporzionato al delitto che si è commesso.*

Fino a che l'interesse a delinquere è stato considerato come un elemento di nuda indagine, come un primo raggio di luce atto ad indicare il punto di partenza, ma non a guarentire quello dell'arrivo, fino a che, per servirci del linguaggio della scuola, si è annoverato tra le congetture valevoli ad iniziare un'istruzione; e non tra gl'indizii valevoli a produrre condanna, la giustizia, l'umanità, la ragione sono state rispettate; ma la cieca venerazione pei grandi uomini fa spesso degenerare la prudente stima in idolatria, non fa apprezzare il valore e l'estensione dei loro detti, ma li fa sacri e servilmente rispettati come gli oracoli, smorza la fiaccola della ragione, e quindi è facile il trascorrere dall'uso all'abuso.

Si è pertanto creduto è professato un grave errore, tanto

più funesto, quanto più divulgato. Il *cui bono* di Cassio si è elevato a pruova esclusiva, o per lo meno a grave argomento di reità, si è stabilita una specie di necessità anche ne' delitti, e finalmente edificando sull' iracondia delle passioni, sul disprezzo delle leggi, e sulla niuna efficacia della religione, si è giunto a sovvertire la logica, ed a dire non già *Tizio ha ucciso*, *dunque è nemico*, ma *Tizio è nemico, dunque ha ucciso.*

Scossi da questo abuso, abbiamo non è guari elevata nel Foro la nostra debole voce a combatterlo; ma per isbarbicare gli errori che hanno presa radice, è necessario il prestigio di un gran nome, che ci manca, o l' evidenza e la notorietà della ragione. È questo il partito, al quale ci siamo appigliati, a ciò spinti e dall'interesse della scienza, e dall'occasione di una grave causa, nella quale tutta l'accusa è edificata *sul detto di Cassio.* Volgendoci all' uno ed all' altro scopo, ci proponiamo la seguente quistione:

« Un uffiziale pubblico commette un falso, dal quale « unicamente Caio trae giovamento. Questa esclusiva uti- « lità per Caio può sola farlo dichiarare colpevole, o *es-* « *ser una pruova della complicità* nel falso ai termini del- « l'art. 73 delle ll. pp. »

Sosterremo la negativa del problema proposto, e per ben risolverlo ne divideremo l' esame in tre parti.

I.

Il *cui bono* di Cassio non può essere che un sospetto, al più una presunzione di reità. Ma i delitti non si presumono; chè anzi la sola innocenza è presunta, e la reità debb' essere provata.

II.

Il *cui bono* di Cassio considerato come argomento di reità a *priori*, a *posse ad esse*, è contrario ai canoni più sacri della ragione; ai monumenti della storia, ai fatti più memorabili del Foro.

III.

Nè la reità principale, nè la complicità può sospettarsi colle presunzioni, ma dev' essere dimostrata con pruove positive, precise, dirette allo scopo, tali da eliminare il dubbio, e da indurre quella morale certezza che consiste nella quiete dell' intelletto e nel riposo dell'animo, sicuro della verità di un fatto o di una proposizione.

Sulla prima quistione.

Il sistema delle pruove giudiziarie in materia penale riducesi a tre specie. Pruove scritturali, testimoniali, ed indiziarie. Questa distinzione è più intesa ad indicare i fonti delle pruove, che il loro carattere e valore. Il giudice non vede per gli occhi del testimone, nè guarda la mano che verga la scrittura. Il giudice deve dunque indagare e scrutare la verità, sulla pertinenza dello scritto, e sulla sincerità del testimone, per la qual cosa è chiaro che, distinte pel mezzo, le pruove son tutte indiziarie nell' essenza. In altri termini, la scrittura e l' arte di dipingere la parola, per cui lo scritto è un testimone muto; per l' opposto il testimone annuncia colla parola quel pensiere che posto

in iscrittura diventa documento; dunque la pruova scritturale e la testimoniale si distinguono pei modi di trasmissione, ma si confondono pel valore. La pruova indiziaria non è che la conseguenza logica tratta da un fatto noto all'ignoto; ma così nella pruova scritta come nella testimoniale la ragione ci manoduce a scovrire se l'elemento noto è vero o pur no: e scovertane la verità, la ragione ci insegna quanta forza abbia per provare l'elemento ignoto. Dunque tutte le pruove sono indiziarie, poichè niuna ha valore esclusivo ed indipendente, ma tutte alimentano il criterio morale del magistrato che le raccoglie, le paragona e le pesa.

Oltre le pruove scritturali, testimoniali ed indiziarie, per ismania di distinzioni la scuola ha messo in campo il vocabolo presunzione. Le presunzioni non sono che le conseguenze desunte da un fatto noto, per conoscere la verità dell'ignoto; ma in ciò precisamente sta la definizione degl'indizii; dunque la distinzione tra indizio e presunzione non è che arbitraria e di nudo vocabolo. Ma la scuola ripiglia: le presunzioni che prendono il nome di pruova, son quelle che offrono un argomento necessario tra il fatto noto e la conseguenza ignota; le presunzioni semplici, son quelle che offrono una congettura insufficiente e senza certezza, per istabilire la pruova sicura della verità. Ma quali scritture provano necessariamente un fatto, quali testimoni dànno la pruova indubitata di un avvenimento? Diremo perciò che la pruova scritturale e testimoniale sono di mera congettura? Dunque filosoficamente parlando tutte le pruove sono indiziarie; le congetture non sono indizii più o meno gravi, più o meno urgenti, come possono esserlo le scritture ed i testimoni.

È vano stabilire regole sicure per graduare la forza degl'indizii, e quindi sottomettere a calçolo geometrico i gradi di probabilità. Alcuni sommi ingegni hanno considerata la certezza come un tutto, e le probabilità come parti di questo tutto; in conseguenza essi hanno creduto conoscere il giusto grado, allorchè hanno potuto dire questa probabilità vale un mezzo, un quarto, un quinto di certezza: nomenclatura bizzarra ed inesatta, poichè quantunque la certezza morale, a differenza della matematica e della fisica, non sia che la massima delle probabilità, pure essa risiede in quella quiete e riposo dell' animo, ch' è un punto indivisibile ed ingraduabile [1]. È quindi ormai un sentimento generale, dice un illustre scrittore. che il ricercare regole sicure per apprezzare gl' indizii, le congetture e le probabilità; è lo stesso che ricercare in giurisprudenza la pietra filosofale.

La pace dello Stato, la tranquillità delle famiglie, la stabilità de' dritti, hanno obbligato il legislatore nella materia civile ad elevare a verità legali alcune presunzioni. Quindi la distinzione tra le presunzioni *iuris*, che ammettono una pruova contraria, le presunzioni *iuris et de iure*, che stanno in luogo di verità sociali, e le presunzioni *hominis* soggette a calcolo, ad esame, ed a confutazione. La presunzione dell'uomo essendo tutta dipendente dal criterio del giudice, il legislatore non ne ammette lo sperimento, se non ne' casi in cuì è ammessa la pruova testimoniale, e quando le presunzioni sieno gravi, precise e concordanti.

[1]) Vedi Ars coniecturandi di Giacomo Bernoulli — Encyclopedie ed. di Parigi — Probabilità. Il Saggio sull' applicazione dell' analisi delle probabilità delle decisioni rendute a pluralità di voci. Barba: — *Voltaire Essai sur la probabilité en fait de justice.*

Se si considera il valor filosofico delle presunzioni, non ve n'è forse alcuna, diceva d'Aguessau, [1]) che non possa essere smentita da pruova contraria, e quindi che non debba cedere alla forza della verità. Ma l'esistenza sociale sarebbe compromessa dalla indefinita precarietà de' dritti, dalla incertezza delle fortune, e dal grave dubbio che potrebbe elevarsi sullo stato stesso de' cittadini; e sorge quindi il bisogno di sublimare, anche contro del fatto, le presunzioni a verità, ritenere come dogma sociale la santità della cosa giudicata, ed in vista del mistero della generazione, de' riguardi dovuti al pudore e della impossibilità di una pruova diretta, presumere la stessa paternità.

L'interesse sociale ha dunque consigliato il legislatore a stabilire nella materia civile il sistema delle presunzioni non come un bene, ma come il rimedio di un male, come un sole artificiale atto a dissipare il tenebrio delle pruove, la dubbiezza de' diritti, e la scoraggiante incertezza.

Nella materia penale non vi è sistema di presunzioni legislative, che pruovi la reità del giudicabile; chè anzi le leggi penali non ne riconoscono che una sola, generale quanto il mondo, antica quanto l'uomo, sacra quanto la ragione: l'innocenza è presunta: la colpa deve provarsi. Questa presunzione è il genio tutelare che accompagna l'uomo nell'aspro cammino della vita, che come la speranza non l'abbandona mai, che come l'egida di Minerva lo difende dalle larve de'sospetti, lo fa trionfare tra i pericoli, le persecuzioni e le calunnie; è una presunzione in fine che nobilita l'umanità, poichè la mostra virtuosa per natura e per destinazione, difettibile per accidente. Non è questa, diceva

[1]) Tomo 5. pag. 532 e seguenti.

Bentham, una di quelle belle idee di umanità che fanno più onore al cuore, che all'esperienza di chi le sostiene. È una regola fondata sopra basi solidissime e indistruttibili. [1])

Or che altro è il desumere dal *cui bono* di Cassio un argomento di reità, se non presumere la colpa, trapiantare dal codice civile nel penale il sistema delle presunzioni, trasformarne l'indole e la natura, poichè create come rassicuratrici nel sistema civile, si convertirebbero nel codice penale in elementi di distruzione, detronizzare la presunzione dell'innocenza e sostituirvi in vece quella del delitto, calunniare in fine la natura, mostrando l'uomo proclive al vizio e ribelle alla virtù?

Ma inoltre che altro sarebbe la presunzione del *cui bono* di Cassio; se non una presunzione *hominis?* Or le presunzioni di tal genere non sono ammessibili per legge civile, che ne'soli casi in cui è ammessa la pruova testimoniale, ed anche in questi limitatissimi casi debbono essere le presunzioni gravi, precise e concordanti. Or astrazion fatta dalla differenza della materia, e dallo spazio immenso che divide la contesa della fortuna, da quella dell'onore, della libertà, della vita; astrazion fatta dalla grave limitazione, che la legge civile ha stabilito, permettendone l'esercizio ne'soli ristrettissimi casi, in cui la pruova testimoniale è ammessa, debbono le presunzioni, per formar pruove, esser gravi, precise, concordanti.

Il *cui bono* di Cassio, indipendentemente dalla sua intrinseca debolezza, avrà anche la virtù di trasformarsi in plurale, e reputarsi non una, ma più presunzioni precise e concordanti? [2])

[1]) Bentham — Trattati di legislazione.

[2]) M. Duranton (Traité des contrats et des obligations, tom. IV,

Seconda quistione.

Il *cui bono* di Cassio, considerato come argomento di reità a *priori*, a *posse ad esse*, è contrario ai canoni più sacri della ragione, ai monumenti della storia civile, ai fatti più memorabili del Foro.

La gran quistione sulla eccellenza del metodo analitico in confronto del sintetico, è certamente risoluta in legislazione penale a favore dell'analisi. S'è vero che la procedura non è che la logica pratica, mercè la quale il legislatore manoduce il magistrato alla scoverta del vero, qual'è la pietra fondamentale di ogni istruzione? L'ingenere, cioè l'esistenza di un fatto materiale, fisico, certo ed indubitato, in fine il delitto flagrante.

Stabilita questa prima e solenne base alle induzioni giudiziarie, il legislatore passa ad altre ricerche non meno concludenti, nè meno utili: la ricerca de'mezzi, coi quali il reato si è commesso. Quindi i reperti tendenti ad assicurare le vestigia, o gli strumenti del reato, o il soggetto, su cui è caduto. Per essersi proceduto senza ingenere, la storia del Foro ricorda i nomi disgraziati di tante vittime giudiziarie. La Pivardière ricomparve, quando trattavasi la causa de'suoi supposti uccisori; ed i marinari di Santa Lu-

num. 1423) crede cho sebbene non sia indicato nè nel codice civile, nè nel penale quale numero di testimoni sia necessario per lo convincimento giudiziario, non è men vero che debbano esservi almeno due deposizioni concordi sullo stesso fatto, perchè il giudice possa crederlo verificato.

Il Merlin (Nov. Rep. art. Preuve, il Toullier vol. 9 pag. 305, il Locrè Esprit du code do proc. ec.) combattono questo principio, perchè la legge non indica i fonti del convincimento, nè stabilisce il numero ed il valore delle pruove.

cia dopo lungo viaggio, tornarono in patria, e videro con orrore gli avelli de' loro creduti assassini. Miserando spettacolo che distrugge la confidenza nelle leggi, ed in quella innocenza, che dovrebbe sola essere garante di sicurezza e di tranquillità!

Verificata la esistenza del reato, comincia allora il magistrato a raccogliere la pruova testimoniale, che tende alla scoverta del colpevole: ammirabile progressione, mercè la quale si passa dal fatto noto all' ignoto, dall'idea semplice del reato all'idea composta del colpevole; mercè la quale nulla si suppone, ma tutto si dimostra, nulla è in tesi, ma tutto è il risultamento spesso impreveduto di alcuni fatti elementari, che germogliano sotto la mano dell'istruttore. L' illustre Pagano ben definiva dunque l' istruzione giudiziaria: *analisi delle pruove.* [1] L'istruttore in fine non deve supporre il colpevole, e subordinare l' istruzione a questa ipotesi capricciosa e crudele, ma sotto la scorta della legge, della filosofia e della esperienza, deve percorrere un sentiero non conosciuto, dev' essere conscio della opportunità de' mezzi d' investigazione, ma spesso inconsapevole del fine, e sempre indifferente sui risultati delle stesse; può come Colombo presentire l'America, ma deve come lui percorrere regioni ignote, ed attendere dall' evento la ricompensa delle sue cure.

Or se il *cui bono* di Cassio fosse sublimato a pruova tendente a scovrire la reità del colpevole, che altro sarebbe, se non un argomento *a priori,* una illazione dal *posse al-l' esse*, cioè un capovolgimento del sistema di procedura, un' idea sintetica nell' istruzione giudiziaria che dev'essere

[1]) Pagano — Log. de' Prob.
Nicolini — Parte III. § 533. e 686.

tutta analitica, una presunzione della colpa, nn convincimento sulla reità anticipato ed arbitrario, oscuro come la notte, vano come il delirio, crudele come il sospetto?

No, la ragione, l'esperienza, la legge, l'umanità non soffrono un simile abuso. Il *cui bono* di Cassio può offrire il primo barlume per un'istruzione, ma non è pruova diretta della reità, è un possibile non un fatto, e la vita degli uomini è troppo sacra e troppo certa, per non esser vilipesa e minacciata da' possibili.

Ma a quali mostruose conseguenze non darebbe luogo l'argomento del *cui bono,* adoperato *a priori* come pruova di reità?

Menerebbe a supporre ragionevole la cagione dei delitti, a stabilire per regola fondamentale il trionfo delle passioni sulle leggi, sulla morale, sulla religione, sulla coscienza, a negare non dirò l'eroismo, ma la virtù, a stabilire in fine il trionfo della parte bestiale dell'uomo, su quell'augelica farfalla, su quella fiaccola celeste che ci riscalda e c'illumina.

Quale argomento sarebbe mai questo: Tizio è nemico di Caio, Caio è stato neciso, dunque il colpevole è Tizio — Dunque la virtù non smorza le ire, dunque la pietà non calma gli sdegni, dnnque il terrore delle pene non disarma il colpevole?

Che no, il delitto non è che un ecclissi della ragione, una follia imputabile; la legge non può elevare a principio di azione questo stato innormale dell'uomo, questa eccezione alla regola ordinaria dell'uman genere: se lo avesse fatto, avrebbe ritenuta la necessità della colpa contro ogni sistema di penalità, contro la nobiltà dell'uomo.

Se l'esistenza di un'offesa facesse necessaria la vendetta,

chi nella terra non sarebbe colpevole; poichè chi non ha sofferto il morso dell'invidia, il sarcasmo della maldicenza, la perfidia di un amico, il veleno della calunnia?

Ma qnante sono le Sirene, le Onorie, le Eudossie che chiamano i Goti, gli Unni, i Vandali in Italia, in vendetta delle loro private offese? Quanti sono gli Atrei ed i Tiesti, de'quali i delitti e le atrocità hanno riempiuto il mondo di spavento e di orrore? Quanti sono gli Aristodemi che immolano una figlia alla sete del potere, alla crudele ambizione?

La sorpresa che questi fatti destano in chi li osserva, è pruova non eqnivoca della loro infreqnenza; la notorietà secolare ch'essi hanno, è pruova non dubbia della loro rarità; il vedere la povertà dell'arte tragica che da Sofocle ed Euripide fino al sommo Astigiano è costretta a riprodurre sulle scene quasi sempre gli stessi avvenimenti, è argomento irrecusabile della loro scarsezza. Ma la virtù è forse sì rara e pellegrina nel mondo? Quanti memorabili esempii non ci offre di santa carità di famiglia, di passioni private vinte dal desiderio del pubblico bene, di martirio per la Fede, di eroismo per la patria?

Il *cui bono* di Cassio non consigliava forse il divino Socrate, a fuggire dalle prigioni, per evitare la morte? Ma Socrate volle immolarsi in olocansto alla legge, volle anche morendo insegnar la virtù, e preferì esser vittima di un assassinio legale, anzi che attentare alla inviolabilità de' giudizii.

Il *cui bono* di Cassio consigliava Attilio Regolo a non tornare tra i barbari, e non morire tra gli strazii della più inaudita ferocia; ma Regolo rispettò la santità delle promesse, servì Roma co' suoi consigli, e corse a morire tra lo stupore de' suoi carnefici.

Il *cui bono* di Cassio consigliava Bruto a salvare i suoi figli,, ma egli vinse la prepotente voce della natura, considerò solo i mali della patria, e dimenticò di esser padre, memore solo di esser cittadino.

Dopo un gran fermento popolare e le stragi della guerra civile, Pompeo ebbe la grandezza d'animo di condannare alle fiamme tutte le lettere che svelandogli i suoi nemici, avrebbero potuto prolungare la memoria degli avvenimenti passati: inspirazione eroica, ma forse non utile, poichè la generosità non sempre disanima il delitto.

Parmenione scrive ad Alessandro che diffidasse di Filippo, poichè sedotto da'doni di Dario l'avrebbe avvelenato. Alessandro legge la lettera, e poco dopo entra Filippo nella sua stanza, e gli appresta la bevanda medicinale. Alessandro con una mano consegna a Filippo la lettera di Parmenione, e coll'altra prende strettamente la coppa e ne tracanna la bevanda, guardando fiso nel volto Filippo, come per mostrargli che la confidenza onora la virtù, confonde il delitto, e che val meglio morire, anzichè regnare tra la diffidenza ed i sospetti [1]).

La Morte di Pompeo sorrideva ai progetti ambiziosi di Cesare. Alla vista però del suo capo egli pianse, ed i delitti non potevano far piangere Cesare che di dolore.

Questa virtù antica non si è spenta col tempo. Il medio evo bizzarro, fanatico, religioso, cavalleresco n'è ricco; il secolo decimottavo, la cui missione fu di sottoporre tutto ad esame, è fecondo di eroismo civile e militare; ed il se-

[1]) La politique, toujours timide et défiante, tâchera peut-être de trouver de l'imprudence dans cette action, mais l'héroïsme y reconnaîtra toujours sa marque. Plutarque comparaison d'Alex. et de Cesar. Trad. de Dacier.

colo decimonono distruttore del passato, creatore dell' avvenire, secolo di crisi sociale, tra gli abusi inseparabili dai grandi sconvolgimenti, ha offerto esempii di sì eccelsa virtù, di sì mitologico valore, e di sì indomabili passioni, di passioni da persuadere ognuno che la virtù fu e sarà sempre la regina del mondo.

Il *cui bono* di Cassio elevato dunque ad argomento *a priori* del delitto, falsifica l'indole dell'uomo, degrada l'uman genere, rende la virtù eccezione e non regola delle umane azioni, combatte la coscienza universale e si oppone ai monumenti della storia.

Se dal generale si passa al particolare, dalla storia alle memorie del Foro, si osserveranno gli abusi del sistema giudiziario, sempre che ha considerato il *cui bono* di Cassio come argomento di scoverta della reità. Il signor De Vocance, membro del Parlamento di Grenoble, sposo e padre, nell'età della sensibilità e della tenerezza accolse nella sua casa ospitale l'abate di Bouvard congiunto di sua moglie. Dopo alcuni giorni de' sintomi di veleno propinato nel caffè si appalesarono ne'teneri figli di Vocance e nell'ospite. La casa fu in lutto, e gli animi conquisi dalla sorpresa e dalla costernazione. Invano si adoperarono i soccorsi dell'arte salutare: scorsi pochi istanti il canonico di Bouvard non era più. In mezzo a tanta sventura la giustizia apparve, e quantunque sì evidente l' infortunio, sì nota la virtù del Vocance, sì inverosimile un reato che mieteva gli stessi figli del supposto colpevole, si cominciò un'istruzione giudiziaria, schiudendosi l' adito alla maldicenza, ai sospetti, alla calunnia.

Il *cui bono* di Cassio fu sublimato ad argomento dimostrativo del reato. Onore, credito, fortuna, natali, tutto fu

oscurato all'apparire di questa larva del sospetto, ed osò dirsi che Vocance, per profittare delle somme che l'abate di Bouvard portava con sè, ne avea meditàto ed eseguito l'avvelenamento. Ma la voce del più grande Oratore [1]) della Francia tuonò per Vocance, la calunnia fu smascherata, finanche il sospetto della reità sbandito, e fu provato fino all'evidenza di essersi per un accidente meramente disgraziato confuso col zucchero l'arsenico corrosivo assai simile a quello per colore e per forma.

Il *cui bono* di Cassio considerato dunque come argomento di reità *a priori* calunnia l'umanità, insidia l'innocenza, tradisce la giustizia.

Il monaco Silvano Charost priore del monastero Miseray fu imputato di complicità con la signora Margherita Chevaolier moglie del signor La Pivardière nel costui omicidio. La prima base dell'istruzione fu nna relazione scandalosa tra i complici, attestata da una provincia intera, la cni voce può esser qualche volta quella della maldicenza, ma che sovente è l'eco della verità. Si argomentava dunque sul *cui bono* di Cassio, amore adulterino, infedeltà conjugale, dunque interesse dell'adultero e della moglie a disfarsi del marito.

Accade negli errori come ne' falli, il primo apre l'adito al secondo, e da questo ha origine un terzo peggiore de'precedenti, per modo che alla più grande scelleraggine, o al più marcio assurdo dànno spesso origine o il più lieve fallo o il più inosservabile errore. Si suppose nell'istruzione che la signora La Pivardière doveva volere la morte del marito, e ciò fu sufficiente perchè dalle tenebre uscisse un complice. Arricchita l'istruzione di un altro colpevole tutto

[1]) Servan — Réflexions sur un événement important.

drammatico, monaco, adultero ed omicida nel tempo stesso, sursero le pruove dirette della reità de'colpevoli, e quindi sbucarono due testimoni che osarono sostenere essere stati presenti all'assassinio, aver distinto gli omicidi, aver vevedute le armi, e ben anco osservata la fuga de' colpevoli. L' apparizione però di La Pivardière smentì la fallacia della pruova, diroccò l' accusa dalle sue prime origini, e mostrò a quali insidie è esposta l'innocenza, a quali tradimenti la giustizia quando risuona nel suo santuario la voce del sospetto.

Ma l' uomo, quest'essere dubbioso e contradittorio che spesso ondeggia fra opposti pensieri, che incostante e leggiero, oggi abborrisce ciocchè domani ardentemente vorrà, e più tardi schernisce e disprezza l'oggetto che in lui destò l'aborrimento e il desiderio; l'uomo a cui non è guida costante l' amore della virtù, di sè stesso, del suo simile, potrà supporsi che sempre ed invariabilmente desideri e voglia l' apparente utilità del delitto?

L'hirondelle, en suivant les saisons dans les airs,
Voit, des bords qu'elle fuit, l'autre rive des mers;
Le pilote, que l'ombre entoure de ses voiles,
Suit un phare immobile au milieu des étoiles;
L'aigle vole au soleil, la colombe à son nid;
Sur l'abîme orageux que sa proue aplanit,
Sous des cienx inconnns guidé par sa boussole,
A travers l' orizon le vaisseau voit le pôle,
L' homme seul ne voit rien pour marquer son chemin,
Qu' hier et qu'aujourd'hui, semblable à demain,
Et changeant, a toute heure et de but et de route,
Marche, recule, avance et se perd dans son doute! [1])

[1]) Alphonse La Martine.

Or incostanti nel bene saremo costanti nel male, sprezzatori dell' innocenza, seguiremo sempre l' illusoria utilità della colpa, sordi qualche volta alla voce della ragione, ascolteremo sempre gli stimoli delle cieche passioni, cangeremo in fine natura, ed incerti e dubbiosi calcheremo il sentiero della virtù, sicuri, fermi e perseveranti quello del vizio?

Il *cui bono* di Cassio sublimato quindi a pruova della reità calunnia non solo l'umana natura, ma ne falsifica ancora l' indole ed il carattere.

Qual' è dunque il vero valore e l' applicazione logica e legale del *cui bono* di Cassio? Non è difficile il definirlo, prendendo a guida la ragione e l' esperienza.

Un reato non può commettersi che in due soli modi, o nella evidenza, o nel mistero. Nel primo caso alcuni giureconsulti sostengono che l'istruttore non debba investigare il fatto, ma interrogare i testimoni svelatori del delitto e del colpevole. Provato l' agguato, provato l' apparecchio delle armi, distinto l' omicida nell' atto che vibra i colpi sulla vittima designata, il Giudice, essi dicono, può, ma non deve scendere nell'esame psicologico della causale del reato. Gli atti preparatori provano la premeditazione, l'omicidio pruova il misfatto consumato. Qualunque sia la cagione che abbia determinato il colpevole a violar la legge, a bagnar la terra del sangue di un uomo, non può nè giustificare la colpa, nè mitigare la pena. L' indagine sul *cui bono* di Cassio, sull' interesse a delinquere di Servan, darebbe luogo in questo caso ad indagini di *mero lusso istruttorio.*

Tuttavia è prudente consiglio a parer nostro, anche nei casi di evidente reità, usar tutta l' industria per indagare

quale motivo abbia determinato il colpevole al delitto. Vi fu reato più evidente, solenne, flagrante della cospirazione di Catilina? Pur non dimeno Sallustio non si contenta di disporci a giudicarlo colpevole, ma ci dipinge i vizii di Catilina. Erano vizii di ferocia, di libidine, di crudeltà, di ambizione senza freno di superbia insofferente, di cupidità insaziabile. Audace, altero, animoso, fiero, di nissuno e di niuna cosa amante, Catilina aveva più bisogno che desiderio di sovvertire Roma, per ottenere salvezza dal naufragio comune.

Tutta Antiochia osservatrice delle reliquie di Germanico, giudicò la sua morte procurata dal veleno. Ma Tacito non si arresta ad additarci il colpevole in Tiberio, ma ci dice che Germanico aveva virtù, e che la virtù non vive ove regna Tiberio.

Il ricercare quindi la causale del reato anche ne'delitti di evidente pruova, ci è insegnato dai grandi maestri. Tale indagine sempre utile, è in molti casi necessaria.

Virginio trucidò alla presenza di Claudio e del popolo romano la propria figlia. Osservate le apparenze del fatto, parricidio premeditato fu il suo. All' uopo era tornato dal campo; minacce di vendetta e di morte aveva profferite, ed il meditato disegno aveva menato a compimento nell' evidente solennità di un pubblico giudizio.

Ma un padre che preferisce la morte della figlia alla schiavitù della stessa, che la immola in olocausto all'onore, alla libertà, alla patria, è un eroe, e non un omicida colpevole; e tale metamorfosi non si deve che alla intenzione dell'agente, nella quale tutta risedendo la moralità dell'azione, vi risiede ben anco la sua imputazione. [1])

[1]) Les motifs sont l'âme des actions, et ils en font tout le prix au jugement des sages—Plut. comparaison d'Alex. et de César—Trad. de Dacier.

Anche dunque ne' casi di evidente reità, l'indagine sul fine del colpevole, sulla causale del reato, è sempre utile. Ma in questi casi ognun vede che tale ricerca è successiva alla scoverta del reato, e non precedente; serve a far definire l'imputabilità, non a far discoprire il colpevole; è in fine un' elemento di dritto, non di pruova; è termine, e non principio d' istruzione.

Ne' casi di oscura reità noi dicemmo che l' interesse a delinquere deve offrire il primo barlume ad una istruzione. Ben distinta però è l' investigazione della prnova, poichè l' investigazione è una ricerca della verità, la pruova è un fatto che la dimostra; l' investigazione è una speranza che può essere ben anco delusa dall'evento, la pruova è il risultamento fortunato di una precedente ricerca. Ogni reato dà luogo ad investigazione, ma non ogni investigazione scovre il colpevole; quindi il *non consta* è la conseguenza di una investigazione improduttiva di pruova.

Circoscritto in questi confini il *cui bono* di Cassio, non può offrire che risultamenti lodevoli.

Un omicidio si consuma nelle tenebre, il più alto mistero covre la reità del colpevole. La giustizia è istruita dell' avvenimento, ed incomincia le sue ricerche. Ma in tanta oscurità l'istruttore ove troverà un raggio di luce che lo rischiari? Ecco il bisogno di ricorrere ai possibili nella inesistenza dei fatti; quindi l' utilità non solo, ma la necessità delle indagini sulla vita, sui costumi, sui rapporti dell' estinto, perchè sussistendo un' inimicizia, si vegga se questa ha germogliato l' ira, quindi la vendetta. Ritenere quindi l'inimicizia come un motivo possibile della vendetta ed avviare sulle tracce di questa ipotesi l'istruzione, è non solo un lodevole pensiero, ma una necessaria determina-

zione, ne' casi d'ignoto colpevole; l'errore sta nel voler convertire in elemento di convinzione ciò ch'è elemento d'indagine, in pruova di reità ciò che è motivo all'istruzione. La ragione consente che si dica: l'inimicizia può produrre la vendetta, dunque un' istruzione pruovi se questo possibile si è verificato. Ma è contrario all'umanità ed al buon senso di dire: l'inimicizia può produrre la vendetta, dunque l'ha prodotta; il possibile è un fatto, l'inimico è omicida.

Riassumiamo: Ne' casi di evidente reità l'indagine sulla intenzione del colpevole è sempre utile per ben valutare la moralità dell'azione. Dessa però è termine non esordio d'istruzione, è successiva non antecedente alla scoverta del colpevole, serve più alla quistion di dritto che a quella del fatto, tende per lo più non a stabilire l'imputabilità, ma bensì a graduarla. Ne'reati oscuri le prime ricerche istruttorie cadono più sui possibili, che sul fatto. L'interesse a delinquere può servire in tali casi di primo elemento istruttorio, ma non come pruova della reità, bensì come mezzo a rinvenirla; è una luce che rischiara il punto di partenza, ma che non illumina il cammino, nè guarentisce l'arrivo; è in fine un argomento di ricerca, non di condanna.

Interpretato così il *cui bono* di Cassio non offende la giustizia, l'umanità, la ragione, ma cospira al trionfo della verità, ed alla punizione del delitto.

Terza Quistione

Se l'interesse a delinquere non è pruova della reità principale, molto meno può esserlo della complicità; perchè il meno è compreso nel più, l'individuo nella specie, il particolare nel generale.

La complicità si distingue in morale, fisica, antecedente, concomitante, necessaria, accessoria, e secondo Nani anche successiva; come ne'casi di ricettazione, quando è *precostituita* alla consumazione del reato. L'artic. 74 delle leggi penali classificando i casi della complicità ne indica i costitutivi ed i caratteri.

Art. 74. Sono complici :

1. Coloro che hanno dato commessione o mandato per commetterlo.

2. Coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazione o artifizii colpevoli, lo avranno provocato o dato istruzioni per commetterlo.

3. Coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all'azione, *sapendo* che vi dovevano servire.

4. Coloro che scientemente avranno facilitato, o assistito l'autore o gli autori delle azioni ne'fatti, i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate.

Ne'primi due casi il legislatore considera la complicità morale, e la punisce colla stessa pena inflitta all'autor materiale del reato, perchè il mandato, il consiglio determinante producono il reato, e ne sono la cagione; se non unica, per lo meno efficiente. Negli altri due casi il legislatore contempla la complicità materiale, e per questa sola distingue i gradi della sua efficacia alla consumazione del reato. Se è necessaria, la pena del complice e dell'autor principale è la stessa, s'è accessoria, ossia tale che il reato si sarebbe commesso anche senza il concorso del complice, la pena in proporzione si degrada e diminuisce.

Così nella complicità morale, come nella materiale il le-

gislatore indica i caratteri che la costituiscono, a provare i quali fa d'uopo di una dimostrazione diretta, positiva, tale che indichi il fatto del mandato, e per la complicità materiale non solo il fatto del concorso materiale, ma l'idea della scienza nel complice, che il suo concorso tenda alla consumazione di un misfatto, cioè alla violazione di un dritto, al conculcamento della legge.

Or se la complicità non è che un reato complesso, se gli elementi, che la costituiscono, per essere imputabili debbono aver tutti un doppio carattere, cioè debbono esser in quanto alla loro esistenza provati, ed esistendo debbono avere i costitutivi della complicità ai sensi della legge; se la logica del sospetto è sbandita dal foro giudiziario, se la stessa presunzione non è pruova, è evidente che il *cui bono* di Cassio non potendo essere al più che una presunzione, non può da sè nè dimostrare il reato, nè offrir pruova della complicità.

Se dalla teoria passeremo al fatto, dall'astrazione al concreto, l'evidenza del nostro principio apparirà più chiara della luce meridiana.

Per esistervi mandato a delinquere, fa d'uopo che vi sia una commission precisa, categorica, assoluta che si trasfonde dall'autor morale del reato all'autor materiale, il quale ne diventa in certo modo il passivo ed automatico esecutore. In altri termini il mandante è la mente che disegna e che vuole il reato, il mandatario è la mano che lo esegue; ciocchè si verifica in un sol uomo che per cagion propria si determina a delinquere, cioè, che dapprima sente gli stimoli della passione che lo spinge al delitto, poscia lo desidera, quindi lo medita, ed in ultimo lo vuole e lo esegue, ne' casi di complicità si verifica in due distinti in-

dividui, de'quali uno rappresenta la parte morale dell' uomo, l'altro la fisica ed esecutiva. Trattandosi quindi di mandato la ragione, la legge, la giurisprudenza voglion, che si provi se i termini del mandato sieno stati positivi ed assoluti, se il mandatario lo abbia accettato, se il mandante abbia ritrattato il mandato; se ritrattandolo il mandatario ne ha avuta la partecipazione prima di mandare ad esecuzione il reato, se il mandatario ha ecceduto il solo fine del mandato, o se ha ecceduto il fine ed i mezzi a lui indicati dal mandante medesimo. Tutte queste idee debbono essere conosciute e valutate per definire l'imputabilità del mandante, poichè se il precetto non è positivo e categorico, ma vaga voce ed imprudente loquacità, non evvi mandato; se il mandato è stato ritrattato, e ad onta della nota ritrattazione il mandatario ha commesso il reato, il mandante non è imputabile; se in fine il mandante ha prescritto al mandatario di percuotere a fine di oltraggio il suo nemico con una verga; ed il mandatario ha sostituita alla verga la clave di Alcide, sotto i colpi della quale è caduto estinto l' offeso, l'eccesso del fine e de'mezzi rende esclusivamente responsabile il mandatario dell' omicidio, poichè il mandante non può essere tenuto di ciò, che non pensò, non volle, non prescrisse, e che non avrebbe potuto accadere, se il mandatario non avesse sostituito la propria all'altrui volontà.

Ne' casi di consiglio a delinquere la ragione e la giurisprudenza comandano di conoscere se fu determinante al reato, o se fu rapido come il baleno, fuggitivo come il sogno, debole come l' eco di una voce lontana, tale in fine da essere stato stimolo e non forza impellente, occasione e non causa del reato; se in fine fosse stato quel consi-

glio preveduto dalla legge romana, che quasi costringe alla consumazione del reato, che *instruit et impellit ad crimen.*

Ne' casi di complicità materiale, il magistrato dee conoscere in quali modi il complice abbia contribuito alla consumazione del reato, in quali fatti se antecedenti o concomitanti abbia prestato il suo concorso, in fine se abbia avuto la scienza colpevole, che le sue azioni tendevano alla consumazione del reato, poichè senza dolo non vi è delitto, senza malvagità non vi è pena. Or tutti questi fatti sono troppo gravi e troppo particolari, per conoscersi a via di presunzioni, le quali al più dànno indizio di ciò che ha potuto accadere, ma non di ciò ch'è accaduto, del possibile non del fatto, del verosimle non del vero. Quale gergo inesplicabile, quale sovvertimento di ogni idea primordiale di giustizia e di ragione, qual'esecranda bestemmia contro i sacri dritti dell' innocenza non offrirebbe il seguente argomento: Tizio è nemico di Caio: Mevio ha ucciso Caio; s' ignora, o se si vuole, si conosce che Mevio non aveva alcuna cagione diretta d' inimicizia contro Caio, se dunque Tizio era nemico di Caio dunque Tizio poteva aver interesse di farlo spegnere; ed avrebbe potuto dare il mandato a Mevio di ucciderlo; questo mandato sarà stato categorico e preciso; questo mandato non sarà stato disdetto dal mandante; questo mandato non avrà ecceduto nè i mezzi, nè il fine indicati dal mandante: si potrà a via di tante supposizioni creare la colpa, immaginare l'esistenza della complicità e darne per provati i costitutivi ai sensi della ragione, della legge, della giurisprudenza? Quale greco sofista non arrossirebbe di arzigogoli così puerili, e così inverecondi? Il grido universale delle genti non si eleverebbe contro un simile abuso della ragione, tendente a spogliar l'uomo di un

dritto che ha ricevuto da Dio, eterno, sacro, imprescrittibile, che la istituzione sociale deve garantire non distruggere, rassicurare non sovvertire, il prezioso dritto della innocenza? [1]) Ma se l'argomento del *cui bono* insidia la giustizia, considerato come pruova diretta della reità, non convertirebbe la terra in un gran sepolcro, in tempi di domestiche dissenzioni e di fazioni civili? S'immagini che la face della discordia abbia suscitata una inimicizia crudele tra due famiglie, che vi abbia acceso un odio implacabile ed immortale come quello di Atreo e di Tieste, di Buondelmonti e degli Amidei, o se si vuole, si supponga la terra rosseggiante del sangue delle fazioni de' Neri e de' Bianchi di Pistoia, dei Geremei e de' Lambertazzi, de' Guelfi e dei Ghibellini; tra questi odii iracondi de' partiti, tra tante passioni scatenate, come si attingerà dal *cui bono* di Cassio non dirò una pruova, ma una presunzione di reità contro un individuo piuttosto che contro un altro? Essendo in tutti radicata l'inimicizia, svegliata l'ira, desiderata la vendetta, potrà elevarsi il *cui bono* di Cassio a presunzione di reità non contro un individuo, ma contro un'ordine, una classe ed una moltitudine colpevole? Che no. L'interesse a delinquere è un sospetto di reità, ed il sospetto non è pruova; questo stesso sospetto che può dar luogo ad indagini in un reato commesso per cagioni particolari ed esclusive, è un nulla quando molti sono animati dallo stesso desiderio della vendetta, quando le capitali inimicizie dividono le famiglie,

[1]) Gli antichi scrittori di dritto penale erano di opinione che il mandato non si presume, ancorchè siasi commesso il delitto dal servo, dal figlio, dall'amico; onde è che secondo la loro opinione doveva provarsi se le parole del mandato erano imperative, o tali che indicavano mandato. E quì entra in disamina la qualità delle persone, de'costumi, delle inimicizie ec. Vedi Briganti, Prat. crim. fol. 69 num. 1819.

quando le fazioni perturbano le masse, quando le corporazioni intiere sono invase dal demone del delitto.

La corte di cassazione di Parigi ha stabilito negli arresti del 30 novembre 1810 e 13 marzo 1812 una verità conforme ai principii che abbiamo esposti. *Il ne suffit pas des simples présomptions lors même qu'elles seraient* iuris et de iure *pour faire prononcer la condamnation d'un accusé; car ce ne seraient toujours que des présomptions, et il faut une réalité bien constatée pour autoriser une application de peine.* Or se i fatti della complicità, sono descritti tassativamente dalla legge; se questi fatti debbono essere espressi nella decisione, per giustificare la condanna; se per esprimersi debbono essere discussi, e provati; se l'interesse a delinquere non è pruova che siasi delinquito, e molto meno che siasi delinquito ne' modi indicati dalla legge, è chiaro che su questa fragile base non possa elevarsi il convincimento, pronunciarsi una condanna.

MEMORIA

IN DIFESA

DELLA SIGNORA D. ROSA NIGRO

QUERELATA

di supposizion di parto e falsità nei registri dello stato civile

PRESSO LA GRAN CORTE CRIMINALE DI NAPOLI IN 1ª CAMERA

« L'intérêt de la société est, sans
« contredit, que les crimes soient
« réprimés, et que les preuves qui
« conduisent à leur répression ne
« dépérissent pas. Mais un plus
« grand intérêt commande que le re-
« pos de la société ne soit pas trou-
« blé sous pretexte de l'affermir.

LOCRÉ.

La voce pubblica ha detto che don Giuseppe Amantea nella qualità di erede per testamento del suo defunto germano don Bruno, abbia spinte due querele contro la vedova di costui donna Rosa Nigro; accusandola colla prima di supposizione di parto, e con la seconda di falsità; per aver fatto iscrivere sui registri dello stato civile il parto supposto come legittimo.

Essendo presente al giudizio, ha ella dritto di produrre innanzi alla gran corte le sue difese, ed in esercizio di tal facoltà deduce la seguente eccezione preliminare, giurisdizionale, e perentoria, sulla quale previo ogni altro esame ella espressamente domanda che la gran corte decida.

È scritto negli art. 248 e 249 delle leggi civili quanto segue:

« Art. 248 — I tribunali civili saranno i soli competenti « per pronunziare sui richiami di stato.

« Art. 249 — L'azion criminale contro il delitto di sop- « pressione di stato non potrà intraprendersi, se non dopo « la sentenza diffinitiva sopra la quistione di stato ».

Questa regola di privilegio a favor dello stato deroga al principio generale di dritto *che nel corso dell'azion civile e penale sullo stesso soggetto, l'azion penale assorbisce e comprende l'azion civile*, giusta il prescritto dell' art. 5.° delle disposizioni preliminari poste in fronte alle leggi di procedura.

« Art. 5.° L'azion civile può essere sperimentata innanzi « ai giudici stessi, e nel tempo stesso dell' esercizio del- « l'azion penale ».

« Può essere sperimentata anche separatamente presso « i giudici civili: in questo caso l' esercizio n' è sospeso « finchè non siasi pronunziato diffinitivamente sull' azione « penale ».

Qual è il motivo perchè il legislatore ha fatta eccezione a questo principio, per le sole quistioni di stato, subordinandole all' esame preventivo e diffinitivo presso i giudici civili?

Perchè tali quistioni compromettono dritti sacri, per la cui tutela il legislatore ha accuratamente sanzionato nelle

leggi civili molte regole e precetti, e per lo sperimento de'quali non riconosce quasi mai l'uso della pruova testimoniale così intrinseca ed essenziale ne'giudizii penali.

Or se avesse il legislatore autorizzato nelle quistioni di stato il procedimento penale prima che il giudizio civile si fosse espletato, quella pruova testimoniale proibita secondo le regole delle leggi civili avrebbe campeggiato nel giudizio criminale, le due parti della legislazione sarebbero state in tal modo tra loro pugnanti, e lo scopo filosofico del legislatore di non subordinare quistioni sì gravi alla malafede de'testimonii, sarebbe rimasto deluso.

Nel caso quindi che ci occupa sembra evidente che il pubblico ministero e la gran corte non dovevano accogliere la querela prodotta contro donna Rosa Nigro, e molto meno fare istruir sulla stessa, per l'espresso letteral precetto dell'art. 249 delle leggi civili in cui *è vietato di intraprendersi l'azion criminale di soppressione di stato, se non dopo il diffinitivo giudizio civile.*

Due obbiezioni potrebbero farsi a questo assunto:

1.° Donna Rosa Nigro non è imputata di soppressione di stato, ma di supposizion di parto; cioè imputata, non di aver tolto a danno di suo figlio il suo stato vero, ma bensì di aversi attribuito un figlio non suo, per dargli uno stato falso.

2.° Donna Rosa Nigro non è querelata solamente di supposizion di parto, ma benanche di falsità nell'atto dello stato civile. Or la falsità è un misfatto dell'esclusivo demanio e competenza del giudice criminale.

La prima difficoltà è insussistente; poichè la supposizion di parto consiste *nell'essersi finta una gravidanza, e dato per figlio del proprio marito un figlio di un'altra donna.*

In questo caso si vede chiaro, che dalla donna colpevole si *sopprime* il vero stato del fanciullo, per dargliene un falso. Dunque in ogni supposizion di parto vi è soppression di stato, poichè il vero stato del fanciullo è cangiato col cangiamento della maternità.

Nè ciò è tutto. Con la supposizion di parto la donna colpevole sopprime il suo stato vero di donna senza figli, e si arroga dalla maternità fittizia tutti i dritti, che la legge le addice. Ogni supposizione di parto contiene dunque una doppia ed intrinseca soppression di stato.

La seconda difficoltà è ancor più debole della prima, poichè contiene una evidente petizion di principii.

Difatti cos'altro si dice colla querela di falso contro l'atto di nascita della figlia di donna Rosa Nigro, se non che non esser lei madre, nè esserle figlia quella iscritta per tale nei registri dello stato civile? La querela di falso è dunque rivolta ad attaccare lo stato, ad oppugnare la filiazione e la legittimità: quistioni tutte civili, e sulle quali è permesso lo sperimento del giudizio penale sol quando siesi diffinitivamente pronunziato sullo stato in linea civile.

Le leggi ed i giureconsulti sono tutti uniformi nel sostenere questi principii.

Se ricorriamo al dritto romano troviamo scritto:

Si crimen aliquod inferatur ei, quam ingenuam esse dicit, ante liberalis causa suo ordine agi debet, cognitionem suam Praeside praebente: quoniam necesse est ante sciri, si delictum probatum fuerit, utrum ut in liberam et ingenuam; an ut in ancillam constitui oporteat iudicium. [1])

Si statu controversiam pateris, lite prius liberali terminata,

[1]) C. l. 3. de ord. cognit.

si pro te fuerit pronunciatum, agere etiam adversus eum, qui se dominum tuum esse contendit, non prohiberis. Quod si ideo te ab accusatione elidat, quasi servum non proprium, sed alienum, liberale quidem iudicium cessat, causae autem examinatio apud eum, qui iudicat, ostendet, utrumne accusatio iudici debeat propter statum personae, an evanescat [1]).

Ne' commentatori del diritto francese sono con maggior chiarezza svolti i principii della soggetta materia.

Il Toullier così si esprime:

« I richiami di stato non avendo per oggetto, che un « interesse civile, egli è evidente ch'essi sono della com- « petenza dei tribunali civili; ma possono per altro esser « cagionati da un delitto conosciuto sotto la denominazio- « ne generale di *soppressione di stato.* Or chiunque vien « leso da un misfatto o delitto, può domandare la ripara- « zione del danno che glien'è derivato, e sperimentare nel « tempo stesso ed innanzi gli stessi giudici e l'azion civile « e la criminale, ch'è di necessità portata innanzi i Tri- « bunali criminali o correzionali.

« Può egualmente sperimentarsi la propria azione sepa- « ratamente, ma in questo caso l'esercizio dell'azion civile « è sospeso, fino a che non siesi diffinitivamente pronun- « ziato sull'azion pubblica intentata innanzi o nel corso « dello sperimento dell'azion civile.

« D'altra banda, essendo la pruova testimoniale sempre « accolta nelle procedure criminali senza alcun principio « di pruova scritta, egli era a temersi che per eludere le « disposizioni della legge relativamente all'ammissione di « questa pruova in materia di filiazione, non si cominciasse

[1]) C. l. 4 ibid.

« dalla via criminale formando querela di soppressione o
« di falso contro l'atto di nascita.

« La vecchia giurisprudenza permetteva a colui che pre-
« tendeva d'esserglisi soppresso lo stato di figlio del tale
« o della tale, di scegliere o l'azion civile o la criminale.
« Reclamanti adunque che non avevano alcun principio di
« pruova, non mancavano giammai di percorrere la via cri-
« minale, onde procurarsi per via d'istruzione la pruova,
« che non si permetteva loro di acquistare con domanda.

« È questo abuso che il codice ha irrevocabilmente pro-
« scritto cogli art. 326 e 327, i cui principii furono os-
« servati con tanto rigore che la gran corte di cassazione
« ha opinato essere eziandio applicabili quando il ministe-
« ro pubblico proceda di uffizio. I motivi del suo arresto
« diffondono una gran luce sul disposto dell'art. 327.

« Il nominato Houel ebbe l'impudenza di far iscrivere
« sui registri dello stato civile sotto il nome di sua moglie
« tre fanciulli adulterini, che avea procreati con una con-
« cubina. Il ministero pubblico lo tradusse innanzi la corte
« criminale speciale del dipartimento dell'Eure come col-
« pevole di falso, la quale si dichiarò competente, poichè
« trattandosi di reato di falso; ma questo arresto fu cas-
« sato per la ragione che se il fatto imputato a Houel co-
« stituisce un falso specifico, di cui le corti speciali deb-
« bono giudicare: questo falso però avea per oggetto e per
« risultato di operare una filiazione diversa da quella della
« legge e della natura, e per conseguente una *soppressione*
« *di stato.*

« Che da questa falsità debbono nascere due azioni, ci-
« vile l'una, perchè si decidesse dai tribunali civili sulla
« rettificazione degli atti e la restituzione della vera filia-

« zione, l'altra criminale perchè si pronunziasse la pena
« sanzionata dalla legge contro gli autori ed i complici
« della falsità che ha dato origine alla soppressione di
« stato.

« Ma per l'art. 327 del codice civile, questa seconda
« azione non può essere esercitata se non dopo il defini-
« tivo giudizio sulla prima; che quest'articolo *è generale*
« *ed assoluto* così per il Ministero pubblico che per la parte
« civile.

« Che s'egli è fuori del dritto comune, e può sembrar
« pericoloso che l'azion criminale sia in tal modo sospesa
« ed anche eventualmente nulla, in riguardo a reati che
« così essenzialmente interessano l'ordine sociale; il riposo
« però delle famiglie ha potuto offrire al legislatore delle
« considerazioni di un più alto interesse [1]).

Il Merlin nel suo Repertorio di giurisprudenza, sotto il titolo *Supposizion di parto*, così ragiona:

« Ne' casi di supposizion di parto l'azion civile appar-
« tiene come nell'antico dritto a tutti quelli, che vi hanno
« un interesse attuale.

« Ma l'azion criminale appartiene essenzialmente al
« pubblico ministero. Osservate però che l'azion criminale
« non può in questa materia *esser intentata* che dopo il
« giudizio sull'azion civile. Con molti arresti la corte di
« cassazione ha stabilito questo principio, da noi citato
« sotto la rubrica *Quistioni di stato* [2]).

Il Locrè nella sua opera *Conferenze del Consiglio di Stato ec.*

[1]) Toullier t. 2 pag. 129, 130, 131.
Ved. Carnot. sull'art. 1 e 3 de l'Inst. Crim. e sull'art. 345 Comm. del Cod. pen.

[2]) Merlin Rep. t. XII. art. supp. de part.

riporta un discorso pronunziato sulla soggetta materia dal signor Duveyrier, di cui trascriviamo il seguente squarcio:

« Io ho detto che un delitto, la soppression dello stato, « era spesso la origine di questi reclami. Numerosi esem- « pii, sopratutto in questi ultimi tempi, han palesato un « abuso, che il carattere criminoso del fatto originario « sembrava giustificare.

« Il reclamante privo presso i tribunali civili di procu- « rarsi una pruova con testimonii, poichè egli non avea « nè titoli, nè possesso, nè principio di pruova, portava il « fatto originario sotto la qualifica di delitto innanzi i tri- « bunali criminali, e rimpiazzava così una citazione inam- « messibile con una querela criminale.

« Era un sovvertimento di tutti gli ordini giudiziarii, ed « un istromento fatale messo nelle mani di tutti, per iscuo- « tere dalle loro fondamenta le famiglie più oneste e più « rispettabili.

« D'altronde il fatto che dà luogo al richiamo, può « senza dubbio essere un fatto colpevole; ma l'oggetto « del richiamo è puramente civile, e la parte civile non « può avere l'azion penale.

« L'interesse della società dimanda che i delitti sieno « repressi, e che le pruove che tendono a reprimerli non « vadano perdute; ma un più grande interesse vuole, che « il riposo della società non sia turbato sotto il pretesto « di renderlo più stabile.

« La riforma di questo abuso era desiderabile; ella era « generalmente desiderata. Quindi dopo di essersi stabilito « che i tribunali civili sono i soli competenti a pronun- « ziare sui richiami di stato, il progetto di legge con una « disposizione contraria al dritto comune, ma unicamente

« applicabile a questo caso, ed evidentemente utile, san-
« ziona che l'azion penale contro un delitto di soppression
« di stato non potrà sperimentarsi che dopo il giudizio
« diffinitivo della quistion civile [1]).

Ma chi il crederebbe che una specie precisamente identica alla presente è riportata dal Merlin?

« Maria Anna Jourdain aveva fatto iscrivere come suo
« figlio sui registri dello stato civile un fanciullo che do-
« veva il giorno ad altra donna. Una querela di falso fu
« dedotta contro di lei innanti la corte criminale di Cal-
« vados, e con arresto del 10 novembre 1808 questa corte
« si è dichiarata competente.

« Questo arresto fu denunziato alla corte di cassazione
« e fu annullato a rapporto del Consigliere Carnot, con
« la seguente decisione:

« Attesochè se il fatto imputato a Maria Anna Jourdain
« di aver fatto iscrivere sui registri dello stato civile un
« fanciullo straniero come proprio figlio costituisce il mis-
« fatto di falso perchè ha per oggetto e per risultato di
« operare una filiazione diversa da quella della natura e
« conseguentemente una soppressione di stato, non ne ri-
« sulta però che la persecuzione di un simile delitto possa
« essere portata alla conoscenza della corte speciale senza
« un preliminare esperimento. Che in effetti risulta dagli
« art. 326 e 327 del codice Napoleone, che l'azion pub-
« blica in materia di soppression di stato non può essere
« esercitata, se non quando è stato civilmente preliminar-
« mente, e diffinitivamente pronunziato sulla quistione di
« stato. Che essendo concepiti questi articoli in termini

[1]) Locré t. 6 pag. 308.

« generali ed assoluti, sono applicabili così al pubblico
« ministero come alla parte civile, e che particolarmente
« si applicano al pubblico ministero, il quale ha solo il
« dritto di promuovere ed esercitare l'azion criminale. Che
« non essendosi dunque decisa nella materia civile la qui-
« stion di stato che nasceva naturalmente dall'atto arguito
« di falso, la gran corte criminale di Calvados doveva allo
« stato dichiararsi incompetente. Che essendosi per lo con-
« trario ritenuta dalla stessa gran corte la conoscenza, la
« istruzione, ed il giudizio della causa, ha apertamente
« violate le disposizioni degli articoli enunciati del codice
« civile, ed ha commesso un eccesso di potere. [1]

In Sirey son riportati moltiplici arresti della gran corte di cassazione, de' quali è l'ultimo quello del 24 luglio 1823, che a modo di massima ha ritenuto il seguente principio.

« Colui che avrà fatto iscrivere un fanciullo sui registri
« dello stato civile, attribuendolo a genitori non suoi, non
« va soggetto a procedimento penale se non dopo di es-
« sersi giudicato dai tribunali civili sulla quistion di stato.
« Qui si applica l'art. 367 del codice civile prescrivente
« che l'azion penale per la soppression di stato non po-
« trà principiare che dopo la sentenza diffinitiva sulla qui-
« stion di stato.

Finalmente i patrii scrittori Magliano e Carrillo fan le seguenti osservazioni sull'art. 249 delle leggi civili.

« La massima contenuta in questo articolo è di sì stretta
« osservanza che il pubblico ministero senza il reclamo
« della parte interessata non potrà prender iniziativa per
« far punire l'autore della soppression di stato. L'art. 249

[1] Merlin rep. Univ. t. X. art. Quest. d'état pag. 419.

« e tutti i motivi che lo fecero sanzionare, non metton di-
« vario fra le procedure della parte pubblica e quelle della
« civile: La proibizione d'intentare l'azion criminale prima
« della civile *è generale ed assoluta*, in guisa che i tribu-
« nali *non debbono prestarvi ascolto ad istanza di chi che*
« *sia*: e non potendosi ne' tribunali civili spingere veruna
« azione di tal fatta senza istanza di parti, ne segue che
« il ministero pubblico criminale è di necessità impedito ad
« agire, ma dopo compiuta la lite avanti al giudice civile,
« se la soppression di stato fu riconosciuta, potrà allora il
« pubblico ministero in via criminale agire di uffizio. [1])

Ma potrebbe opporsi che ove l'azion penale non potesse intraprendersi, se non già dopo il diffinitivo giudizio sulla quistion di stato, ne deriverebbero i seguenti gravi inconvenienti alla giustizia ed all' ordine pubblico:

1.° Che non potendo per le disposizioni delle leggi civili impugnarsi lo stato, se non dagli stretti congiunti, l'azion penale sarebbe subordinata alla volontà delle parti private dal cui arbitrio dipende il promuovere o pur no il giudizio civile.

2.° Che attese le dilazioni indispensabili in un giudizio civile, che deve giungere al suo compimento per dare origine all'azion penale sulla quistion di stato, spesso la pruova generica, base di ogni procedimento penale, sarebbe distrutta, le pruove della reità o dell'innocenza oscurate o disperse, e quindi mancherebbero alla giustizia penale i mezzi, per conoscer la colpa o la innocenza.

Dal che deriverebbero alla società due gravi danni; quello cioè preveduto nel primo dei casi di porre la giu-

[1]) Magliano e Carrillo t. 1. pag. 463.

stizia penale come tributaria della volontà delle parti; quello preveduto nel secondo di farne inefficace lo sperimento. Per lo che si crede da taluno che sia giusto e legale il permettere alla giustizia penale di raccogliere la pruova generica e specifica ne' reati di soppression di stato, per quindi sospendere le procedure in materia penale, ed attendere l'esito diffinitivo del giudizio civile.

Ma queste obbiezioni non reggono; poichè sono smentite dalla lettera della legge, dalla costante giurisprudenza garantita dalla opinione dei più illustri scrittori, ed infine dalla ragione ch' è la più augusta autorità.

1.° Dalla lettera della legge: perchè è scritto nell'articolo 249 delle leggi civili che l'azion criminale contro il delitto di soppression di stato non possa *intraprendersi*, se non dopo la sentenza diffinitiva sulla quistion di stato. Or niuno può e deve reputarsi più sapiente della legge. La parola *intraprendersi* è voce d'iniziativa, d'incominciamento. E se la legge dunque proibisce che il giudizio criminale ne' reati di soppression di stato cominci, prima che il civile sia compiuto, noi non possiamo capovolgere le disposizioni del dritto ed invertirne i precetti, dando al giudizio penale la preferenza sul civile.

Vano è poi il dire che per la precedenza del giudizio civile sul penale la pruova generica e specifica del reato di soppression di stato potrebb'essere o distrutta o dispersa, poichè quando la legge ha detto che i tribunali civili sono i soli a procedere sui richiami di stato; quando la legge ha detto che deve diffinitivamente compiersi il giudizio civile su tali controversie, prima che il penale abbia principio; quando si conosce ciò che ognun sa, che il giudizio sullo stato è un giudizio *di qualità*, per modo che

quando si è definito con un competitore legittimo, costituisce una verità legale, sacra ed inattaccabile; si vede bene che ne' giudizi sulle quistioni di stato le gran corti criminali sono chiamate semplicemente ad applicar la pena, ma non possono nè cagionare nè modificare gli effetti del giudicato civile. Se quindi sia stato diffinitivamente giudicato al civile che Tizio non sia figlio di Sempronio, non può la gran corte criminale, quando è chiamata a decidere sul reato di soppression di stato, dichiarare all' opposto di ciò che fu giudicato dal magistrato civile, cioè dichiarar legittima la prole che fu dichiarata illegittima, perchè questo sarebbe un attentare alla cosa giudicata, un distruggere gli effetti di un giudizio di qualità, un esporre i dritti più sacri degli uomini agli eventi di una possibile contraddizione di due diversi giudizi. Quando dunque la quistion di stato si è irrevocabilmente decisa al civile, il giudice penale non può ritornare sullo stesso esame, e tutte le sue attribuzioni si circoscrivono a definire il reato, ed applicare la pena, o anche nella permanenza del reato pronunziare l' assoluzione ove manchi il dolo, ch'è l'elemento costitutivo di ogni imputabilità.

2.° La giurisprudenza e l'opinione di sommi scrittori confermano questo nostro pensiere.

In Francia un uomo rivestito di grande autorità per carica giudiziaria, fu sì acciecato dall'affetto paterno, che osò dare stato di suoi figli legittimi a due fanciulli nati da condannato legame, falsificando i loro atti di nascita, e l' atto stesso del suo matrimonio.

Il Procuratore generale Merlin disse in questo rincontro:
« Io consento che quando la quistione di stato è inten-
« tata al civile aspetti il pubblico Ministero l'esito del ci-

« vile giudizio, per intentare la sua azione penale di fal-
« so. Ma voi non dovete legar le mani al pubblico accu-
« satore, voi non potete lasciare impunito uno scandaloso
« misfatto quando non può esservi chi reclami al civile,
« quando non può verificarsi mai che un tribunale civile
« sia nella circostanza di decidere la pregiudiziale quistion
« di stato. Chi volete che nella causa di questo magistrato
« reclami al civile? Non egli, perchè è il reo del fatto.
« Non i figli, perchè hanno un interesse opposto; non sua
« moglie perchè non ne ha mai avuta, e con un atto falso
« di matrimonio dà a sè stesso una moglie che non ha mai
« esistito.

Malgrado però di queste ragioni e del potente ingegno che le metteva in campo, la gran corte di cassazione di Parigi a camere riunite rigettò le sue conclusioni.

La sola considerazione che quando la legge non distingue non è dato al magistrato di farlo, e che avendo la legge stabilita la regola generale che le qnistioni di stato debbono essere giudicate al civile prima d'intraprendersi il giudizio criminale, era un abuso di potere l'andar contro al principio assoluto del dritto, determinò la gran corte di cassazione a rigettare le conclusioni di Merlin, ed a fermare il principio *che ogni procedimento penale, benchè semplicemente istruttorio, compreso l'arresto dell'imputato, fatto in pendenza del giudizio civile sullo stato, dovesse dichiararsi nullo.* [1])

Se a così solenne autorità fosse utile aggiungerne altra, citeremmo quella del Duranton.

[1]) Arr. de' 20 pratile e 10 messidoro an. 12 Sirey — XII. pag. 366. — Merlin quest. de droit all'art. quest. d'état. §. 1.

Egli così si esprime:

« Il canone stabilito dall'art. 227. codice civile è di così
« grave momento che non applicasi solo a chi volesse in-
« tentare da principio in linea criminale per via di que-
« rela un' azione di reclamo di stato, ma sibbene al pub-
« blico ministero che credesse dover procedere di uffizio
« contra il misfatto di soppression di stato o quello di
« supposizion di parto, il quale comprende il primo,
« giacchè il vero stato del supposto figlio si trova per
« questo medesimo motivo soppresso. Tale dottrina che
« prima era controversa ora è inconcussa, ed ammessa che
« siasi la regola non conviene eliminarne le conseguenze,
« tuttochè potesse così il misfatto rimanere impunito per
« effetto della morte o fuga del reo, della prescrizione
« dell' azion criminale o del silenzio del figlio [1]).

3. Nè deve far la menoma impressione il pensiero che essendo il giudizio civile non solo preventivo al penale ma facultativo delle parti interessate, potrebbe esser pregiudicata l'azion pubblica dal silenzio o dalla acquiescenza delle parti, poichè non è questo il primo caso in cui la legge per gravi motivi di ordine pubblico o modifica o subordina o estingne l'azion penale, per volontà de' privati. E non è forse importantissimo alla pubblica morale la punizione de' reati che attaccano l'onore delle donzelle, e la inviolabilità del talamo coniugale? Eppure la legge non apre l'adito all'azione del pnbblico ministero, se non quando ne' primi vi è l'istanza privata per la punizione del reo, e nei secondi la querela del marito. E nei reati relativi alla proprietà non si toglie intera l'azion penale contro i pa-

[1]) Duranton t. 3. n.° 165.

dri, i figli, i fratelli, ed i coniugi? E nei reati in uffizio non si differisce l'esercizio dell'azion penale fino a tanto che non se ne faccia e compia il giudizio di scioglimento di garentia? Ed in tutti i reati correzionali e di polizia l'azione del pubblico ministero non è forse sospesa per lo più, e perenta a volontà delle parti? Nella società civile la legge è obbligata spesso a librare in equa lance opposti interessi, e non è raro che un reato debba rimanere impunito, per salvare un dritto o una considerazione di maggior momento.

Qual è dunque la conseguenza degli esposti principii? È che la gran corte non ha giurisdizione, per giudicare; che il procurator generale non aveva facoltà, per ricever la querela; che il giudice istruttore non avea poteri, per istruire il processo.

Dalla ricezion della querela fino all'ultimo atto istruttorio tutto è illegale, tutto è fatto *contra ordinem iurisdictionis*, e per conseguenza debbe aversi tutto per nullo ed inesistente per la espressa disposizione dell'art. 485 delle leggi di procedura penale così concepito:

« Ogni giudice a pena di nullità è tenuto di rimettere « al giudice competente per ragion di materia tutte le pro- « cedure degli affari che appartengono alla di lui giuris- « dizione, e ciò quando anche non vi sia richiamo di parte.

La nostra corte suprema di giustizia nella causa di Fortunata Candelucci imputata di falsità nell'atto di nascita di Adelaide Stornelli, sulle dottissime conclusioni dell'avvocato generale cavalier Nicolini, annullò non solo la decisione della gran corte criminale di Napoli che avea proceduto senza attendere che il giudizio civile sulla quistion di stato fosse compiuto, ma annullò benanche tutti gli atti istrut-

torii che furono la conseguenza di così illegale procedere [1]).

Per le esposte ragioni la signora donna Rosa Nigro domanda dalla ginstizia della gran corte e del pubblico ministero presso la stessa:

1.° Che la gran corte pronunzii la sua temporanea incompetenza fino a che da chi ne ha dritto e ne' modi di legge non siasi intentato un giudizio civile contro lo stato di sua figlia, e questo giudizio non abbia avuto il suo diffinitivo compimento.

2.° Che dichiari nulla e come non avvenuta la querela prodotta da don Giuseppe Amantea, sotto il doppio rapporto di supposizion di parto e di falsità dell' atto dello stato civile comprovante la filiazion legittima di sua figlia.

3.° Che dichiari nulli e come non avvenuti tutti gli atti istruttorii fatti in conseguenza di una querela inammessibile e nel difetto tassativo di giurisdizione.

4.° Che non potendo, allo stato, esservi giudizio criminale nè per la pretesa supposizion di parto, nè per la pretesa falsità, la gran corte debba sciogliere la signora Nigro dal modo di custodia cui l' ha sottoposta.

([1] Arr. de' 9 febbraio 1838.

DISCORSO

PRONUNZIATO

NELLA GRAN CORTE CRIMINALE DI BASILICATA

IN DIFESA

DI GAETANO LAURINO

Distrugger l'altrui vita è grave reato; ma quale orrore non desta questo misfatto, se un vile interesse n'è causa, se si esegue con la perfidia del tradimento, se si commette a danno di un uomo d'indole virtuosa, di costumi incontaminati, caritatevole co'miseri, e quindi benedétto e compianto dai suoi concittadini?

La morte di un tal uomo offende meno il potere e la sicurezza sociale, che la intera umanità; è nel tempo stesso un oltraggio alla legge ed alla coscienza universale; muove un compianto comune a tutt' i cuori sensibili, e solleva sin negli animi più generosi una preoccupazione fatale contro il supposto colpevole, ch'è di già segno all'odio pubblico, ch'è maledetto da tutti, ed è gridato reo, anche prima di essere con calma, con indifferenza, con imparzialità giudicato.

Questa tendenza del nostro animo deve avere però i suoi prudenti confini; noi non dobbiamo, per esser pietosi cogli estinti, esser crudeli coi vivi; non dobbiamo per inconsiderata virtù, essere ingiusti; noi non dobbiamo dimenticare, che in questo asilo sacro alle leggi è tanto ingiurioso alla giustizia l'odio, quanto la compassione; e che noi tutti abbiamo un grave dovere a compiere, un solo: la ricerca ed il trionfo della verità.

Se le mormorazioni dell'odio pubblico taceranno per pochi istanti; se la vostra onorevole bontà m'inspirerà fiducia e coraggio, vi sentirete forse nell'animo una più profonda pietà, quella cioè, ch'è cagionata dallo spettacolo di un imputato, che non solo ha contro di sè la società potente ed armata, ma è circondato dal furore de'suoi nemici, è segno ad una crociata municipale, è insidiato da falsi testimonî, ed è vittima infelice di una spaventevole calunnia.

Io vi mostrerò, o almeno spero di farlo, con argomenti irrepugnabili, di quante falsità è affastellato questo processo, di quanta impudenza sono le testimonianze più ferali contro di Laurino, in quali misteriosi conciliaboli è stata giurata la sua morte: e se raggiungerò la meta che mi ho prefissa, sarà per me memorabile questo giorno, in cui avrò potuto esser utile ad un uomo, e concorrere alla salvezza di un misero.

Se domando per l'accusato la vostra giustizia, invoco per me la vostra e la pubblica benevolenza. Io non apporto nulla di nuovo a questo foro splendente per ingegni luminosi e per cospicue virtù. Del rispetto per voi, dell'amore, della stima pe' miei confratelli, del zelo per la difesa, ecco tutto il corredo de' miei morali requisiti per rendermi

accetto, e per farmi reputare, meno un vostro ospite, che un vostro concittadino. Io lo desidero, lo ambisco, lo spero; ed è in questa fiducia che comincio l'adempimento de' miei doveri.

Verso un'ora e mezzo della sera de' 3 marzo 1839 nella piazza di Tito fu vibrato un colpo d'arme da fuoco contro Antonio Manzione che ne restò mortalmente ferito. Le voci lamentevoli del vulnerato ed il rimbombo dell'arme ne avvertirono i vicini, i quali accorsi in quel sito, rinvennero Manzione giacente sul suolo, immerso nel sangue, e con una bajonetta impugnata nella destra mano. Alzarono quel morente, e portatolo in casa di tale Canio Catenaccio, gli domandavano chi gli avesse insidiata la vita; ma sia genorosa virtù, sia disdegno di loquacità, nutrendo il segreto pensiere di futura personale vendetta, sia sfinimento di forze che gli soffocava le parole, dopo aver ripetuto per due o tre volte *niente-niente*, scorsi appena pochi istanti, Manzione morì.

Chi ne fu l'uccisore?

Esaminata nel 5 marzo la vedova dell'estinto, disse: che nella sera della domenica, mentre il marito si ritirava, giunto verso la metà della piazza, s'intese scaricare da parte destra un colpo di fucile: che in quanto agli autori del premeditato omicidio, aveva fondati *tutti i suoi sospetti* sopra Gaetano Laurino, e 'l cognato di lui, Pasquale Spera, entrambi come mandanti, e ciò perchè questi due gli erano nemici, e come tali li considerava: che cagione di questa inimicizia era stato un mulino che si possedeva in comune tra Laurino e Maria Manzione, figlia di Antonio, che divenuta vedova di tale Mancinelli, passò a coabitare col padre: che questa inimicizia si era appalesata in parecchi rincontri, e special-

mente nel mese di settembre, quando volendo Laurino prendere un oggetto dal mulino comune, venne *alle mani* con Manzione; che pochi mesi prima dell'omicidio, procedendo il marito in qualità di primo eletto all' abbattimento di un muro vacillante della casa del minore Giosa, affidato alla tutela di Laurino, si rissò questi violentemente con Manzione, e ricambiatesi parecchie ingiurie, Pasquale Spera, che aveva preso parte a quella briga, proruppe nelle minacce, *che cento pezze non le curava*, e che egli o Manzione *dovevano partire da questo mondo.*

Poscia passando la vedova dall'enunciazione dei fatti a quella delle pruove, indicò come testimonii una tale Angela Buonarriccio, un Pasquale Busiello, tal Antonio Pentolillo, una certa Carmela d'Auria. Chiudeva il suo racconto dicendo di aver poggiato i suoi sospetti in quanto all'autore e mandatario, *o sopra il nominato Laviero Laurino, nipote del mandante Gaetano, o sopra Laviero Ostuni alias Iardella, garzone dello stesso mandante.*

Ma de' quattro testimonii indicati dalla querelante, come quelli che conoscevano gli appostamenti de' malfattori, la sola Carmela d' Auria depose di aver veduto ad un'ora di notte più persone alla soglia di un'abbandonata fucina, che concertavano l' omicidio; tra le quali disse aver distinto Gaetano Laurino e Pasquale Spera. Pasquale Busiello, uomo misero ed accattone, depose aver veduto verso un'ora di notte nella sera dell' omicidio, un uomo che esplorava innanzi la casa di Canio Catenaccio, ove in quel momento si trovava Manzione; ma protestò, che quantunque gli fosse passato molto da vicino, pure non lo conobbe. Antonio Pentolillo disse aver veduto un uomo aggirarsi in andamenti sospettosi per innanzi la fucina abbandonata; ma

soggiunse non aver potuto conoscere nè chi era, nè come vestiva.

Ed infine Angela Buonariccio, contraddicendo la querelante, depose, che non poche sere, ma circa due mesi prima dell' omicidio, trovò vicino la sua casa, contigua a quella di Manzione, un uomo avvolto in un mantello ed in andamenti sospettosi, che ella conobbe per Laviero D'Amato, nemico capitale di Manzione, come da qui a poco sentirete.

Tutto dunque il cumulo delle imputazioni, di cui la vedova di Manzione gravava la sorte di Laurino, Spera e dei pretesi mandatarî, non poggiava che sopra dell' unica dichiarazione di Carmela d' Auria, donna miserabile, anzi mendica, facile a sedursi per la debolezza del sesso e per la gravezza degli anni, più facile a corrompersi per la squallida miseria in cui languiva. Ma questa testimonianza stessa era implicata in tante contraddizioni, era avviluppata in tanti inverosimili, e contradetta da tanti impossibili, che tutti prevedevano che nessuno le avrebbe prestato fede. E perciò in mezzo a tante incertezze, ed al fitto bujo in cui restava l'avvenimento, la vedova stessa di Manzione diceva, non aver che *de' sospetti* contro di Laurino e Spera.

Ma intorno a quest' epoca si erano verificati due fatti degni di seria considerazione. Nel giorno successivo all'omicidio, la gendarmeria aveva arrestato per misura di polizia Gaetano Laurino ed il suo domestico Laviero Ostuni Iardella. Alla notizia di questo arresto, Pasquale Spera, che sentiva anche contro di se delle maligne vociferazioni, si rese latitante.

Or l' arresto di Laurino, e la fuga di Spera fecero sì

che i sospetti della vedova di Manzione crescessero di numero, prendessero corpo, divenissero giganti. Quella credenza popolare, spesso smentita, ma sempre costante, che la giustizia umana non mai s'inganna, che dov'è la forza è il dritto, e che chi fugge è colpevole, servì a confermare in certa tal guisa ciò che in sul principio non era che un sospetto, un'incertezza, un dubbio timido, equivoco, contraddetto e smentito. Che anzi l'arresto di Laurino animò i suoi nemici a perderlo del tutto; e siccome era egli salito ad un tratto da povero stato a ricca condizione, la qual cosa ne' piccoli paesi suole ordinariamente ingenerare invidia, da cui si passa ben tosto all' odio, tutti gridavano contro quello sgraziato; ed i nomi di uomo *pessimo*, *perduto*, *iniquo*, *usurpatore*, *scellerato*, non vennero risparmiati nè a lui nè al fuggitivo Spera. Pareva che una crociata pubblica si fosse collegata per distruggerli: e con questa prevenzione che li perseguitava, sotto i colpi di quest' Idra a cento bocche che li lacerava, fu istruito il processo contro di loro, che imprigionati o fuggitivi non potevano far valere alcun rapporto, alcuna amicizia, alcuna difesa.

Nulladimeno in mezzo a questa prevenzion pubblica, che spaventava, non si raccolse altro contro gl' imputati che semplici sospetti: cento e diciotto testimonî furono ascoltati dal 5 marzo al 16 maggio: sette fogli di lumi furono in tal tempo presentati da Candida Scudieri vedova, e Maria Manzione figlia dell' ucciso. Eppure tra tante ricerche, tanti sforzi, e così ripetuti tentativi, alcuni testimonî deposero conoscere le inimicizie tra Manzione, Laurino e Spera; alcuni dissero aver ascoltate le minacce profferite contro del primo; ma sul mandato ad uccidere, sulla

consumazione dell'omicidio, tutte le pruove fino allora raccolte, tranne la testimonianza di Carmela d'Auria, si riducevano ad un *aver inteso dire*, ad un *han dovuto essere*, ad un *si è detto che sieno stati*: ad un rumor pubblico, insomma, vago ed indeterminato, che partiva dalle querelanti, e da Carmela d'Auria, echeggiava indistinto nel paese, e ritornava alle querelanti ed a Carmela d'Auria.

Nè quì si rimasero le cose. Nel mentre i ripetuti sforzi della parte civile riuscivano tanto infruttuosi a chiarire la reità de'giudicabili, la pruova chiara, indubitata, manifesta della loro innocenza sorgeva dal processo stesso di accusa: trenta, o quaranta testimoni descrivevano partitamente le operazioni che ciascuno di essi, e particolarmente Laurino e Iardella, avevan fatte nel giorno, nella sera, nell'ora del reato, e smentivano così la calunnia.

Il giudice istruttore, rinnovando in questa causa le condannate tradizioni del processo inquisitorio, presumeva mendaci i testimonii che non deponevano contro gl'imputati; e ritenendo sol per veridici i testimonii che gli offendevano, cacciava in prigione chiunque osava parlare in loro favore o deporre alcun fatto da cui prevedeva poter sorgere la loro difesa. E così tutte le prigioni de' diversi circondarii della provincia furono riempite di testimonii. Chi di questi infelici fu mandato in Acerenza, chi in Tolvi, chi in Vigiano, chi in Montemurro, chi in Avigliano, chi a Calvello, chi a Triviglio, chi a Potenza, chi in altri luoghi, e là que' miseri, vittime del più puro ma non del più considerato zelo che invasava l'istruttore, di scovrire ad ogni costo colpevoli Laurino e Spera, languirono per uno, per due, e fin per tre mesi continui. Eppure nè l'imprigionamento prolungato, nè quell'orribile tortura morale, cui fu-

rono per più mesi, soggetti, bastarono a rimuoverli dal vero. Ad eccezione di Pasquale Busiello, che dopo un mese di duro carcere, vergognosamente mentì, tutti gli altri testimonii perseverarono ne' loro primi detti, e dimostrarono in tal modo, anzi sanzionarono con la perseverante rassegnazione al tormento, la innocenza degl' imputati.

In questa guisa, nel 16 maggio il processo non offriva a carico di Laurino, se non una voce pubblica vaga, incerta, indeterminata, la inverosimile testimonianza di Carmela d'Auria, e l' invereconda testimonianza di Pasquale Busiello ottenuta dopo un mese di carcere; le quali prove erano state giustamente definite dalla vedova di Manzione per semplici sospetti. Ed al contrario offriva a suo favore una pruova chiara d'innocenza, sostenuta da trenta e più testimonii. In tale stato rimase il processo per circa quattro mesi: sospesa ogni istruzione, paralizzata ogni indagine, quasi si fosse deposto il pensiere di ogni ulteriore ricerca.

Ma quei quattro mesi in cui stette sospeso ogni procedimento contro gl' imputati, non furono perduti per la parte civile. Durante quest' epoca si affrettò essa di raccogliere indizii e testimonii che dessero qualche consistenza all'idea ch' ella aveva in mente, e con un' incredibile operosità cercò di accumulare notizia a notizia, picchiare a tutti gli usci, e saggiare tutte le coscienze. Al termine del 1. vol. del processo si legge un elaborato foglio di lumi della parte civile, senza data di presentazione, e nel giorno 9 di settembre si vede confermato da Maria Manzione e da Candida Scudieri.

Questo foglio di lumi si vede colmo di ogni genere di pruove: al fitto tenebrìo che avvolgeva l' avvenimento del

3 marzo, si vede nel sistema della parte civile succedere una improvvisa e sfolgorante luce: testimonii di minacce terribili, precise, ripetute; testimonii di concerti tra' malfattori; testimonii di corruzione del mandatario, comprato, come immaginò la parte civile, per poca farina; testimonii di appostamenti ripetuti e continui; testimonii di confessioni stragiudiziali; testimonii d'incontro de' malfattori dopo consumato l'omicidio . . . . . di tutto ciò abbonda quel foglio. Tutte queste pruove indica, tutti questi fatti pretende mostrare. Nè quì si arrestò la calda immaginazione di quelle donne addolorate. Dissero che alcuni testimonii avevano sentito i segnali e i fischi che si scambiarono gli assassini all'apparir di Manzione, quasi che fosse un dramma popolare che doveva rappresentarsi, o una manovra di marina che doveva dirigersi. Dissero, passando dall'inverosimile istorico all'esagerato romantico, che Pasquale Spera nella mattina successiva all'omicidio calpestò pubblicamente il sangue di Manzione. Dissero, per arricchire il poema di una tinta morale e religiosa, che Laurino in quella mattina, prima del giorno, fosse ito pallido, taciturno, tristo, e quasi privo di sentimento in campagna per confidare a quelle solitudini la sua reità. Che più? Aggiungendo al nostro codice, o per meglio dire invertendo e scambiando il metodo della istruzione penale, che rende occulta ogni compilazione di processo sino al giudizio di accusa, si mostrano istruite di ogni atto, conscie d'ogni prova in quello raccolta, ed insorgono con delle eccezioni di ripulsa a combattere la fede de'testimonii che avevano deposto a favore di Laurino. Questo foglio di lumi, tanto abbondevole di prove, non fu confermato che nel 3 settembre 1839. Ed appena due giorni dopo, negli 11 di settembre, si vede

presentato un nuovo foglio di lumi, col quale s' indicano due fabri di caldaie di non so qual comune di Sanseverino, come testimonii di veduta dell'omicidio. Su queste tracce fu eseguita la nuova istruzione, la quale durò fino al 27 novembre, e nella quale vennero esaminati 147, o 148 nuovi testimonii. Eppure tutta quella gravidanza di pruove che minacciava il foglio di lumi dei 3 settembre, non partorì che un solenne e mostruoso aborto. Perocchè tra tutti questi testimonii, alcuni deposero, è vero, ostilmente contro Laurino, me vennero immediatamente contradetti da altri testimonii, o smentiti dalle leggi immutabili dello spazio e del tempo; altri si mantennero nel vago e nell' indeterminato linguaggio della prima istruzione; altri disdissero solennemente le assertive della parte civile.

Ma ciò non iscoraggiava le querelanti; che anzi ogni tentativo fallito era stimolo per imprese novelle. Nel 27 ottobre 1839, quando il processo era già passato dall'istruttore alla gran corte, fu presentato un novello foglio di lumi; e confermato nel 27 novembre innanzi al diligente giudice commessario, fu impinguato colla indicazione di due altri testimonii e colla sostituzione di un testimone ad un altro, perchè forse il primo era stato più saldo alla verità, il secondo più facile alla corruzione. E questo stesso foglio di lumi tardivo, cambiato, e per ciò solo sospetto, non venne confermato che dalla deposizione di una sola testimone, bruttata da tante inverosimiglianze, inviluppata in tante contradizioni, smentita da tanti impossibili, che non si può non riconoscerla come il prodotto di una perduta coscienza.

Intanto alle fine di questa terza istruzione, il processo offriva cinque imputati dell' omicidio di Antonio Manzione,

tre come mandanti, due come mandatarii. Gaetano Laurino era uno de' mandanti, e perchè? perchè per un mulino che godeva in comunione con Maria Manzione, vedova di Primo Mancinelli, aveva avuto de' disgusti col padre di lei. Gaetano Spera era un secondo mandante indicato nel foglio di lumi dei 17 marzo, e perchè? perchè Giuseppe Antonio Mancinelli, cinque anni prima, aveva donato i suoi beni a' figli nascituri da Maria Manzione maritata al fratello Primo. Pasquale Spera era un terzo mandante, e perchè? perchè era fratello di Gaetano Spera, e cognato di Laurino. Laviero Ostuni Iardella era il mandatario esecutore, e perchè? perchè era domestico di Laurino, e perchè era un miserabile, vagabondo, vizioso. Laviero Laurino era un altro complice esecutore, e perchè? unicamente perchè era nipote di Gaetano Laurino. Di questi cinque imputati però, Pasquale Spera era morto nelle prigioni, protestando la sua innocenza; Gaetano Spera e Laviero Laurino erano assenti; Gaetano Laurino, e Laviero Ostuni Iardella erano nelle prigioni. Per lo che la gran corte confermò l'arresto di Laurino e Iardella; dichiarò estinta l'azion penale per Pasquale Spera; ordinò conservarsi gli atti in archivio per Laviero Laurino; e per Gaetano Spera, contro cui il pubblico ministero aveva domandato di spedirsi mandato di arresto, si riserbò dare le opportune provvidenze in ogni stato del giudizio.

Confermato l'arresto di Iardella e Laurino, il procuratore generale, nel 14 febbrajo 1840, accusò il primo di omicidio premeditato per altrui mandato, ed il secondo di complicità nel suddetto misfatto, per avere scientemente facilitato ed assistito l'autore dell'azione criminosa ne' fatti che l'avevan preparata e consumata. E le pruove di que-

sta accusa sono state dall'onorevole magistrato cavate dalla triplice istruzione che offre il processo. L'una laboriosamente fatta in 3 mesi di tempo, dal 5 marzo al 17 maggio; la seconda nata improvvisamente nel 9 settembre, e condotta a termine in due sole settimane: la terza infine surta nel 27 di ottobre, e compiuta non prima del 29 gennaio. La prima poverissima di pruove credibili di reità, abbondevole di pruove d'innocenza; la seconda e la terza zeppe di ogni sorta di testimonianze a carico de' giudicabili, che ripianano tutti i vuoti, che provvedono a tutti i dubbii, che sormontano tutte le difficoltà, che svelano i segreti stessi delle famiglie, che sorgono in un baleno, che non crescono per gradi, ma nascono come Minerva, bella, perfetta ed armata.

La difesa ripudierà tutte e tre le istruzioni, l'una come insufficiente, le altre due come evidentemente false. Essa combatterà successivamente, e le incredibili pruove che vogliono trarsi dal primo processo, e gl' impudentissimi mendacii affastellati negli altri due. E verrà facilmente a capo di questa impresa seguendo con fedeltà la serie cronologica delle varie prove raccolte, ed assistendo quasi alla loro genesi.

Sarete così, o giudici, per la sapienza delle nostre leggi che ci guarentiscono la solennità dei giudizii e la libertà della difesa, non obbligati a condannare, ma indotti ad assolvere, ed eserciterete, salvando con la vita l'onore di un cittadino e di un padre, la più bella, la più nobile, la più augusta delle vostre attribuzioni.

1.

Signori, è principio inconcusso di dritto, che in ogni reato di dubbia pruova si debba dal giudice conoscere quale sia stata la cagione che abbia determinato il colpevole a delinquere. Che anzi i buoni giureconsulti ed i magistrati filosofi han costantemente voluto, che s'indagasse se la causa a delinquere sia proporzionata al misfatto che si è commesso. L'immortale Servan voleva che questo principio logico e legale fosse scritto sulla soglia delle sale della giustizia punitrice, acciò e i difensori, ed i giudici, ed il pubblico ne avessero avvertito il precetto. Questo canone di dritto prende la sua origine e la sua forza dall'umana natura; poichè gli uomini sono naturalmente buoni, socievoli, proclivi alla pietà, nemici del sangue. Il delitto non è regola, ma è eccezione dell' umana natura; ed ecco perchè la legge presume l' innocenza e vuole provata la reità. Se dunque il delitto è una eccezione, a misura che il delitto è maggiore, maggiori sono gli ostacoli che il delinquente deve superare, le affezioni che deve reprimere, gl' impulsi filantropici che deve conculcare, il grido della propria coscienza che deve vincere, e però maggiori debbono essere le pruove, e più evidenti e luminose per chiarire un fatto così straordinario e remoto. Diceva quindi con eloquenza quasi divina il grande oratore di Roma nel difendere Sesto Roscio imputato di parricidio, misfatto esecrando ed empio, che la pruova di questa anomalia della umanità, doveva essere con argomenti tali dimostrata, da rendere il giudice quasi spettatore delle sacrileghe mani filiali nello spargere il sangue paterno, da

renderlo quasi osservatore dell'orrenda tragedia, da dovere infine con tanta luce meridiana conoscere la colpa ed il colpevole, che potesse dire a se stesso, o il reato non è accaduto, o l'imputato n'è l'autore. Feroce e stolta era dunque la massima degli antichi forensi, combattuta dall'immortal Beccaria, che cioè in *atrocissimis laeviores conjecturae sufficiunt et licet judici jure transgredi.*

Or noi in questa causa di qual reato ci occupiamo a rintracciar le origini e le pruove? Di un omicidio premeditato e per mandato; val dire di uno dei più atroci misfatti, che svela nel colpevole una coscienza perduta, un'animo feroce, e per soprappiù una viltà infame, perchè si prevale di un'altra mano come ministra della sua vendetta, e perchè con sacrilego proponimento compra il braccio della miseria per compiere gli empii disegni della sua scelleratezza. Per sì enorme attentato si richieggono dunque causali gravi e potenti, che trasformino l'uomo in un mostro, e lo rendano una eccezione dell'umanità.

Quali sono queste causali di cui l'accusa ha fatto parola nella causa presente? Esaminiamole partitamente:

1.° Eredità de' fratelli Mancinelli pervenuta a Maria Manzione, e non a Carmèla Mancinelli moglie di Gaetano Spera.

2.° Gelosia di professione di Farmacista tra Gaetano Spera ed Antonio Manzione.

3.° Mulino appartenente a Maria Manzione, e tenuto in comune con Gaetano Laurino.

4.° Abbattimento del muro del minore Giosa fatto eseguire da Antonio Manzione nella qualità di primo eletto.

La difesa mostrerà che delle quattro allegate cause d'inimicizia, le prime due non appartengono a Laurino, le altre due non sono, e non possono esser cagione di un'ini-

micizia capitale; tutte e quattro in fine sono insufficienti in fatto, ed inefficaci in dritto, per costituire un motivo proporzionato ad un omicidio per mandato.

Una delle gravi confusioni di questa causa è di accumulare sul capo di Laurino tutte le pruove che si sono raccolte contro di Spera; quasichè una solidalità colpevole esistesse tra questi individui. Distinti per nome, per cognome, per beni, per famiglia, per professione, si è creduto che fossero una sola persona nel pensiere, nel disegno e concerto per un mandato di morte. Sì, si è giudicato che le inimicizie, le minacce, le vendette non fossero proprie agl' individui, ma alle parentele, alle stirpi ed alle generazioni. Ma la civiltà presente è ben lunge da questi odii profondi, ereditarii e di famiglia. Leggonsi nelle favole gli odii delle famiglie di Atreo e di Tieste, e son già divenute memorie le prolungate vendette de'Geremei e dei Lambertazzi, de' Negri e de' Bianchi di Pistoja, degli Amedei e de'Buondelmonti. La moderna civiltà, la supremazìa delle leggi, i nostri miti costumi hanno sbarbicato dal seno della società presente questi odii delle fazioni, delle masse, delle parentele; le virtù e i delitti sono ormai individuali. Nelle stesse mura domestiche quanti opposti desiderii, quante diverse opinioni si racchiudono. Nè io posso riconoscere in Tito, ed in due modeste famiglie questa avidità di una vendetta comune; non posso riguardar due uomini come una sola persona, rendendo proprie di Spera le offese di Laurino, e di Laurino quelle di Spera; le minacce dell' uno come profferite dall'altro, identici gl' interessi, gli animi, le passioni, i costumi. Io non lo posso, perchè di due esseri distinti non può farsene un solo, perchè non possonsi confondere interessi diversi, perchè i delitti ed i giudizii sono

individuali, perchè la fisonomia del secolo XIX non è quella del secolo XV.

Le due prime causali dunque, non son proprie di Gaetano Laurino.

Che se dovessi esaminare il valore di queste causali, ricorderei alla vostra giustizia, che la eredità de' Mancinelli sarebbe spettata alla moglie di Gaetano Spera, e non a Gaetano Laurino. Ed intanto si vuole che Laurino se ne offenda, se ne corrucci sino a meditare un progetto di morte!

Della stessa tempra, anzi più debole è la seconda causale, cioè la rivalità di mestiere farmaceutico tra Gaetano Spera ed Antonio Manzione. Ma un bajocco di più e di meno che un farmacista può guadagnare a preferenza dell' altro in miserissimo paese, può mai far sorgere il pensiere di una inimicizia mortale, ed il progetto di un' atroce vendetta? La rivalità di questi due omicciattoli di Tito cosa ha di comune con quelle rivalità ambiziose e crudeli che accendevano gli animi pel consolato e per la dittatura, e che quindi produssero le fazioni di Mario e di Silla, di Cesare e di Pompeo? Vi ha tanta differenza tra il nostro caso e quello di cui abbiam fatto parola, per quanta ve n'è tra Tito e Roma antica, tra Manzione e Spera, e Cesare e Pompeo, tra la Dittatura di Roma, ch' era Dittatura del Mondo, e la vendita fortunata di due o tre grani di camomilla.

Sia però quel che si voglia; il farmacista era Spera, e non Laurino; e se per questo motivo Laurino non avea rivalità, non avea nè odii a sentire, nè vendette a meditare.

Ma tra gli altri immobili pervenuti dalla eredità Mancinelli a Maria Manzione, eravi un mulino, una gualchiera,

ed alcune terre che si possedevano in comune con Gaetano Laurino. Dietro parere di un consiglio di famiglia venne deciso e convenuto tra le parti, che i terreni si fossero divisi, e che il mulino e la gualchiera si fossero goduti un anno dalla vedova Mancinelli, come tutrice della minore ed un anno da Gaetano Laurino. L'anno di Laurino era per terminare ai 31 agosto 1838. Intanto essendo Laurino affittatore di altri quattro mulini, gli dispiaceva di abbandonar quello che aveva in comune con Manzione, ed a tale oggetto gli offrì 60 tomoli di grano per ritenere il mulino di suo conto anche nell'anno 1839. Manzione non volle a ciò consentire, e nel 1 settembre entrò in possesso del mulino. Laurino in ciò vedere volea toglier la croce della gualchiera. Manzione vi si oppose. Laurino prese un maglio per colpire Manzione; e questi prese il fucile per scaricarlo contro di lui. Si frapposero delle persone; la rissa finì.

Si soggiunse dall'accusa, sull'appoggio di molti testimoni, che da quel giorno in poi rimasero dispiaciuti e nemici tra loro Manzione e Laurino. Che Laurino per interesse non solo, ma per far onta a Manzione incaricò i suoi dipendenti d'indurre tutte le persone che andavano a macinare il grano, di farlo ne' suoi mulini e non in quello di Manzione. Che Manzione d'altra banda per attirar gente al suo mulino minorò della metà il prezzo della macina, e protestò che avrebbe fatto macinar *gratis* nel tempo successivo. Ecco la tremenda cagione che si mette in campo per sostenersi che un uom dabbene che ha mezzo secolo di vita, ch'è padre di numerosa famiglia, che da modeste origini si è sollevato ad una agiata fortuna, avesse obliato ed onore, e religione, e famiglia, e vita per consumare un omicidio premeditato.

Ma la difesa non si rimarrà a questa considerazione generale per mostrare la inefficacia di questa causale, ma per molte ragioni mostrerà che non poteva esser determinatrice al misfatto di cui è accusato Laurino.

Se il Consiglio di famiglia avea deliberato che il mulino si possedesse un anno da Manzione ed un anno da Laurino; se Laurino avea goduto del mulino per l'anno a lui spettante, come poteva costui dolersi che Manzione volesse godere dei dritti che gli venivano dal giudicato e dalla precedente convenzione? Che si odii colui che commette un abuso, una violenza, un'ingiustizia io l'intendo, ma io non posso concepire come possa sorger l'odio e la vendetta contro di un uomo che gode di un dritto garentito dal patto e sanzionato dal giudicato. Questo sarebbe un delirio, non un odio verosimile.

Ma la briga tra Manzione e Laurino quando accadde? in settembre dell'anno 1838: quando Manzione entrò nel possesso e nel godimento del mulino. Quando è morto Manzione? In marzo 1839, val dire dopo scorsi sei mesi dalla briga, e dal possesso pacifico che Manzione teneva del mulino. E come questi odii per tanto tempo sopiti, fan germogliare dopo sei mesi il desiderio della vendetta? E come, quando l'anno di godimento di Manzione era già quasi per spirare, e Laurino dovea rientrare nel possesso del mulino, si determina questi allora a disfarsi di Manzione col mandato ad ucciderlo?

L'accusa ripiglia: gli odii tra Manzione e Laurino, risvegliati dalla rissa del 1839, si mantennero vivi e flagranti tra loro; perchè Laurino impediva ai naturali del paese di andare a macinare il grano nel mulino di Manzione, perchè Manzione diminuì il prezzo della molitura,

e disse benanche di voler far macinare gratis. Ecco l'argomento sussidiario con cui l'accusa rinvigorisce il precedente, per mostrare come gli odii erano successivamente alimentati, per lo che fu facile che degenerassero in ira e quindi in vendetta.

Ed invero più testimonii depongono le insistenze di Laurino e de' suoi seguaci per obbligare la gente a sfarinare ne' suoi mulini; nè io dimentico le deposizioni di Giuseppe Ceccaro, di Grazia Gentile e di Olimpia Laurino che tali fatti contestano. Ma quale conseguenza potrà desumersi dai fatti cennati, se non di una accattoneria che ne' mercati, nelle fiere, nelle botteghe ogni giorno si pratica, cercando con arti e con modi inurbani ed incivili di togliere agli altri gli affari, i commercii ed i guadagni? Ma se il mondo è popolato di simili brutture, se anche il santo sacerdozio dell'avvocheria ha i suoi conquistatori di cause, nè il mondo nè il foro è popolato di mandanti e di omicidi.

Anche vere le deposizioni de'testimoni, chi era l'offeso, Laurino o Manzione? Laurino impediva alla gente di andare al mulino di Manzione: o con violenza o con arte i naturali di Tito eran tratti ad andare al mulino di Laurino. Se dunque il danneggiato era Manzione, ed il danneggiatore Laurino, il desiderio della vendetta dovea sorgere in Manzione e non in Laurino, perchè suo era il danno, suo l'oltraggio, sua l'invendicata offesa.

La parte civile tra gl'innumerevoli suoi fogli di lumi avea cercato di provare, che Laurino nello stringere la società dei quattro mulini, che avea con Ginzio ed altri, si era obbligato di far rimanere nella società suddetta il mulino ch'egli avea in comune con Manzione; per lo che i socii giustamente si rivolgevano contro Laurino acciò stesse

ai patti coi quali avea stretta la società. Ma Francesco Giuzio non parla di quest'obbligo contratto da Laurino; e se Luigi Gentile lo afferma, soggiunge però che Laurino gli diceva che avrebbe combinato l'affare con Manzione; il che esclude il progetto di ucciderlo, poichè non si conviene coi morti.

4.° La parte civile ha asserito nel suo foglio di lumi de' 3 settembre, che Laurino si doleva e minacciava Manzione perchè si perdevano sull'affitto dei mulini 70 tomola di cereali. Ma Laurino aveva i mulini in società con Francesco Giuzio e Luigi Gentile. Dunque divisa in tre la perdita de' 70 tomoli annuali, si ridurrebbe a tomoli 23 per ciascuno. E come? mentre Giuzio e Gentile, non ricchi nè agiati, sopportavano chetamente la perdita, Laurino ricco, Laurino padre designava una vendetta, ed una vendetta di morte; si determinava a scegliere un sicario, ed a morire su di un palco in mezzo al grido della maledizione degli uomini?

5.° Dacchè è sorto il mondo, la comunione de' beni è stata sempre fonte di dissidj e di domestiche discordie. Papiniano diceva: *materia comunionis solet excitare discordias propinquorum.* Ma queste brighe, ma queste discordie dei socii e de' condomini, i quali or vogliono che amministri Tizio, ora Sempronio, ora in un modo ed ora in un altro, son cause di liti civili e di momentanei disturbi, e non possono per ciò nè produrre, nè far pensare ad una vendetta capitale.

6.° Ma sia vero tutto ciò che sostiene l'accusa; vera la rissa, veri i danni che soffriva Laurino, vera la sua compromissione verso i socii, qual pro ricavava Laurino dall'uccidere Manzione che non era nè l' amministratore, nè

il tutore di sua nipote? La morte dunque di Manzione raddoppiava e non diminuiva il danno e se il motivo a delinquere per parte di Laurino era l'interesse, di qual vantaggio poteva essergli quell'omicidio, se la figlia di lui era viva, viva la nipote e crescente, e ferma ed inalterabile la deliberazione del consiglio di famiglia che loro accordava il godimento del mulino?

La terza causa a delinquere si è dunque mostrata insufficiente nel fatto ed inefficace nel dritto.

Passo alla quarta ed ultima pretesa causale del reato.

Gaetano Laurino era tutore di un tal Giosa. Tra' beni di questo minore era una casa che avea un muro cadente. Nel settembre, o ottobre del 1838, D. Antonio Manzione, nella qualità di Primo Eletto del comune, ordinò che si fosse demolito quel muro che minacciava rovina. Laurino, come tutore di quel fanciullo, credè doversi opporre a tale determinazione. La proposta di Manzione, la risposta di Laurino cagionarono tra essi una briga. Laurino chiamò *pezzente* Manzione, questi chiamò lui *ladro*. Si accesero gli animi: eran prossimi ad azzuffarsi, quando sopraggiunse nella briga Pasquale Spera, che prese una pietra per lanciarla a Manzione, ma frappostasi della gente, lo sdegno de'contendenti si evaporò in vane parole, vuote come il luogo in cui si profferivano, leggere come il vento che le portò via, inutili come il muro cadente che le aveva fatte nascere. E come finì la contesa? Con una disfida *omerica* fatta da Manzione a Laurino e Spera, poichè Manzione disse loro: *io non porto armi, ma usciamo fuori il paese e ce la vedremo a pugni;* al quale invito i due prepotenti, i due sanguinarii, Spera e Laurino, non risposero. Ecco il fatto che si eleva a quarta causale di un omicidio premeditato.

Ma gl' interessi altrui, ed il misero riguardo che può aversi ad un muro cadente son tali da potersi credere cagione di un atroce misfatto? Se una momentanea collera per l'accalorato diverbio surse tra Laurino e Manzione, la memoria ne dovè rimaner distrutta, poichè leggero, inetto, insignificante era il motivo che l'avea risvegliata. Aggiungi a ciò, se l'odio e la vendetta fervevano nell'animo di Spera e Laurino, se atroci e sanguinarii essi fossero, come l'accusa li dipinge, perchè, provocati da Manzione in quel giorno, non proruppero in violenze contro di lui; perchè non accettarono quella disfida, perchè non profittarono di quella circostanza per dar l'impronta di rissa al vecchio disegno di vendetta concepito contro *il loro nemico?*

Io dunque non dissento che tra Laurino e Manzione sienvi stati dei disgusti, dirò anche delle inimicizie, ma non posso nè debbo supporle capitali, senza vilipendere l'umana natura, rinunziare alle leggi dell'esperienza, sconoscere i principii di tutte le scuole e della sana giurisprudenza. Io non potrei farlo senza convertire gratuitamente ed ingiustamente Laurino in un mostro di crudeltà, Tito in foresta di Cannibali, ed il secolo decimonono nei barbari e sanguinosi tempi del medio evo.

2.

Il secondo argomento di reità che si eleva contro D. Gaetano Laurino vuolsi ricavare dalle minacce proferite contro Manzione.

Intorno a ciò si avvera la stessa confusione tra Spera e Laurino, come l' abbiamo osservato poc' anzi per le causali.

Le minacce multiplici e ferali pronunziate da Spera ripiombano sul capo di Laurino, e dall' altra banda quelle di Laurino, se non compromettono la vita di Spera, già trapassato, ne turbano almeno la memoria.

Per procedere con ordine in questo secondo esame, lo dividerò in tre parti.

1.° Mostrerò nella prima, come sieno indegne di fede le deposizioni de' testimonii.

2.° Nella seconda, come la pruova delle minacce è contaminata da manifesti argomenti di falsità.

3.° Nella terza, come le minacce, se anche sussistessero, non solo non proverebbero nulla, ma escluderebbero il reato.

Fra le molte regole che la scienza del dritto e la buona logica c' insegnano per conoscere la verità o la falsità de' detti di un testimone, avvi quella di esaminarne la concordanza e l'armonia, poichè la verità è una ed indivisibile, come diceva Beccaria, ed il solo mendacio è vario e proteiforme. L'illustre Pagano ben dunque diceva che tanto più cresce la fede di un testimone per quanto più crescono i rapporti de' suoi detti con quelli degli altri. La concordanza de' detti di più testimonii è la pietra di paragone della verità; poichè meritando ogni testimone integro e di buona fede di esser creduto, tanto valore si accresce alla fede del primo deponente, per quanta ne meritano coloro che ne comprovano i detti. Per la ragion de'contrarii, conchiude lo stesso autore, ogni testimone che contraddice il primo tanta fede gli toglie, per quanta egli stesso ne merita. Or se mi riuscirà dimostrare che coloro che si dichiarano testimonii dello stesso fatto, lo depongono in modi diversi, e la diversità non è nelle circostanze ma nell'essenza, io avrò provata la incredibilità dei loro detti.

Ventotto o trenta testimonii sono stati intesi nella istruzione, in quanto alle minacce profferite da Gaetano Laurino e da Pasquale Spera, e tra questi 28 o 30 voi non ne troverete due che concordino tra loro nella narrazione dello stesso fatto.

Rocco Petrone, che si dichiara testimone del fatto, dice che Laurino chiamò *pezzente* Manzione, e Manzione lo chiamò *ladro;* e che in ciò sentire Laurino pieno di rabbia proruppe nelle espressioni — *O io, o tu.*

Laviero Giuzio, presente allo stesso fatto, dice, che le ultime parole di Laurino non furono solamente *o io o tu*, ma bensì, *o io o tu la dobbiamo contare.* E così quel monosillabo deposto dal primo testimone, vago ed incerto, suscettivo di molte interpetrazioni, vien colorito e specificato dal secondo deponente.

Vincenzo Busiello, dichiara invece che l'accusato mordendosi il dito disse — *Si possa perdere il mio nome se non te la farò piangere.*

Giuseppe Tucci depone, che Laurino diceva a Manzione, *che doveva farlo portare come Giuseppe di Petracco il quale ucciso fu portato sopra di un asino.*

Maria Pizzichiello sostiene al contrario, che il giudicabile minacciava Manzione col dire — *Tu fai chiacchiere ed io farò fatti.*

Michele Guida pretende che Laurino dicesse — *Qua non ti posso far niente, ma pure sopra una sedia ti farò portare.*

Oh gran Dio della Verità! e come non dubitare della buona fede de' testimonii, come anzi non esser certi della loro falsità, se lo stesso fatto vien deposto in modi così varii? Con quale sicurezza credereste al detto di un testimone piuttosto che a quello dell' altro? Con quale religio-

ne potreste tranquillare le vostre coscienze in mezzo a questo caos di detti multiformi e scomposti?

Che se dalle minacce attribuite a Laurino, voi passate a quelle che diconsi profferite da Pasquale Spera nella stessa circostanza dell'abbattimento del muro del minore Giosa, voi troverete ne' testimonii, non solo uguali, ma maggiori difformità.

Che se aggiungete a queste varietà, a queste contraddizioni, l'interesse che avevano i testimonii a mentire, voi avrete la pruova più compiuta della loro falsità.

Chi è Laviero Giuzio? Uno de' debitori di Laurino, chiamato molte volte in giudizio da costui; uno cui fu sequestrata dal Laurino l'incudine, unico oggetto del suo mestiere.

Chi è Giuseppe Spera? Un uomo al quale Laurino avea sequestrato casa, vigna e bottega.

Chi è Gerardo Giuzio? Un debitore di Laurino, e come tale messo in prigione ad istanza di lui.

Chi è Vincenzo Busiello? Un uomo ch' era stato più volte querelato da Laurino per danni prodotti nelle sue selve e castagneti.

Son questi, signori, i diplomi de' testimonii che depongono contro Laurino. Non ve n' ha uno che sia indifferente contro di lui; per lo che se da un lato voi considerate l'interesse ch' essi avevano a mentire, e dall'altro la contraddizione de' loro detti, voi avete la dimostrazione compiuta della loro patente falsità.

Ma io ho promesso, signori, di provarvi con due fatti registrati nel processo, la manifesta falsità de' testimonii, in quanto alle minacce che si attribuiscono a D. Gaetano Laurino contro D. Antonio Manzione, ed eccomi all'opera.

La parte civile, sette mesi dopo la consumazione dell'omicidio, dedusse in data del 9 Settembre una posizione espressa ne' seguenti termini: « *Giuseppe Biferale il mattino* « *seguente all'avvenimento si rese in* Picerno, e veduta la « sua compaesana colà maritata, Caterina Picarone, le rac« contò la disgrazia successa nella sera precedente. Allo« ra la Picarone disse: *Ah! Gaetano Laurino l'ha detto e* « *l'ha fatto*. E richiesta come ciò sapeva, rispose: *Che re-* « *catasi pochi giorni prima in Tito*, vide che Laurino, Pa« squale Spera e Luigi Gentile, stando in crocchio pres« so S. Mattia, discorrevano secretamente, ed avendo po« scia Laurino alzata la voce, disse: *Santo diavolo, lo spe-* « *ziale mi fa trovare 70 tomoli in sotto coi mulini. A Pasqua* « *non lo farò trovar vivo*.

Ai 12 settembre venne ascoltato Luigi Gentile sul contenuto del foglio di lumi, e rispose, che diverse volte Laurino, gli avea tenuto discorso della perdita che la società faceva nel fitto de' mulini, tanto a cagione dell'annata penuriosa, quanto per lo mulino di Manzione; ma non ricordava le minacce di cui si parla nel foglio di lumi.

In tal modo Luigi Gentile smentiva le deduzioni della parte civile; e quel Luigi Gentile che si è mostrato così severo verso dell'imputato nelle sue diverse deposizioni, non può essere certamente sospetto di parzialità o di favore.

La posizione del foglio di lumi rimaneva dunque smentita per la deposizione di Gentile: ma sentite a quali arti si ricorse per sostenerla.

Fu sentita nello stesso giorno, 12 settembre, Caterina Picarone. Questa depose, che nel mese di febbrajo venne in Tito per suoi affari, e nella strada prossima alla casa

di D. Cesare Lacaldani vide che vi erano *i soli* Laurino e Spera, che a voce bassa parlavano, e Spera sdegnato per ben due volte disse—*Mi possa pigliare il santo diavolo se gli faccio passare questo mese.* Dopo ciò Laurino e Spera avvedutisi dell'arrivo della dichiarante, la guardarono con attenzione e tacquero. Dopo alcuni giorni, essendosi incontrata la Picarone con Giuseppe Biferale a Picerno, seppe da costui la morte di Manzione, e fu allora che disse: *L'han detto e l'hanno fatto.*

Esaminato il testimone Biferale, si uniformò ai detti della Picarone, e così scomparve dal dialogo Luigi Gentile, sol perchè questi l'avea negato.

Esaminiamo attentamente questo fatto.

Secondo i detti della Picarone, quando accadde questo dialogo tra Laurino e Spera? In febbrajo 1839.

Secondo i detti della Picarone, quando ella confidò a Biferale il dialogo suddetto? il giorno dopo la consumazione dell'omicidio, val dire nel 4 marzo 1839.

Quando la parte civile lo deduce nel suo foglio di lumi? nel 9 settembre dello stesso anno, val dire 7 mesi dopo dell'avvenimento.

E come ad una parte civile così instancabile, così accesa di sdegno e di odio contro il preteso uccisore di Antonio Manzione, così inesauribile nel dar fogli di lumi, guarentita da una coorte di nemici di Laurino, che spiavano tutte le porte e saggiavano tutte le coscienze, come le giunse all'orecchio così tardi un fatto sì grave?

Ma le sia pur giunto tardi: chi ha potuto riferirglielo? non altri che Biferale o Picarone. Dunque la parte civile ha trascritto nel suo foglio di lumi come posizioni di accusa ciò che Picarone o Biferale le han detto. Ma la parte ci-

vile scrive nel suo foglio di lumi che quelle minacce furon profferite da Laurino, e Picarone e Biferale dicono che furon profferite da Spera; dunque una cosa han detto alla parte civile, un'altra alla giustizia. Ma la parte civile scrive nel suo foglio di lumi, che la minaccia fu profferita in un crocchio di tre persone, cioè Laurino, Spera e Luigi Gentile, e la Picarone e Biferale n'escludono Gentile; dunque una cosa dissero alla parte civile, ed un'altra alla giustizia.

E riflettete, o giudici, al modo come è scritta la deposizione di Caterina Picarone. Esaminata nel processo, dopo che Gentile avea negate le minacce, ella depose che a S. Mattia ella vide discorrere *i soli* Gaetano Laurino e Pasquale Spera. Riflettete a questa parola *soli*, più eloquente di qualunque dimostrazione, che disvela l'accorgimento con cui è stato scritto questo processo, e con cui si è cercato con delle parole di colmare le voragini della istruzione.

Ma ciò è nulla. Guardate queste deposizioni sotto il rapporto della verosimiglianza.

Laurino e Spera erano amici, congiunti, viveano nella massima strettezza fra loro. Ebbene, essi che aveano tant'agio di parlare nel segreto delle pareti domestiche, divenuti in un tratto nemici de' luoghi chiusi, smaniosi dell'aperto, non solo van manifestando per le pubbliche strade i proprii pensieri, ma van diffondendo e gridando i loro progetti di morte; e non contento Spera di aver profferita una volta questa minaccia fatale, per farla meglio sentire alla testimone la ripete e conferma due volte.

E il caso fa che nè prima nè dopo, ma giusto quando profferisce queste minacce di morte, si trovi a passare Maria Picarone e le ascolti.

E il caso fa che nè Laurino nè Spera veggano la Picarone prima o nell'atto di profferir le minacce, ma sibbene dopo di averle pronunziate.

E il caso fa che questa donna, ch'è di un paese diverso, cioè di Picerno, si trovi in Tito in quel giorno ed in quell'ora per ascoltare le minacce.

E il caso fa che questa donna che sente una minaccia così grave, sia giusto una nemica di Laurino, perchè sua debitrice, ed avea sofferto un pegnoramento ad istanza di lui.

E il caso fa che Bifcrale il giorno dopo dell'omicidio di Manzione va in Picerno, e s'incontra giusto con quella Picarone, dalla quale riceve la suddetta confidenza.

E il caso fa che Bifcrale e Picarone, dopo sette mesi ricordino il luogo, il tempo, le circostanze dei rispettivi dialoghi, mostrandosi più ricchi di memoria che non eran Ciro e Mitridate.

Ma pure se fosse vero quel che dice la Picarone, cioè di aver narrato quel fatto due giorni dopo l'omicidio di Manzione a Bifcrale, come Bifcrale se lo tenne celato per sei mesi; perchè riferirlo così tardivamente alla parte civile?

Non è evidente signori, il mendacio, l'intrigo e la falsità di questi testimonii? Non vedete la deferenza e la parzialità della istruzione?

Ma non son questi i soli miracoli di questa causa — *paulo majora canamus.*

Al fol. 200 vol. 2, è sentito un tal Gerardo Russo, il più impudente tra i falsi testimoni di cui abbonda l'attuale processo. Questi fu anche annunciato nel foglio di lumi de' 9 settembre, e fu ascoltato nel giorno 10 dello stesso mese. Egli depone, che due giorni prima dell'omicidio si

recava nel monistero per prendere un poco d' acqua per la famiglia dell'arciprete. L'imputato Pasquale Spera camminava pel largo medesimo, e forse non si accorse che il testimone lo seguiva. Spera guardò Manzione e si morsicò il dito, e disse: *Passeggia come vuoi speziale che tra poco ti mancheranno i piedi.* Che nell'uscire il testimone dal monistero, il Manzione, che si era accorto del morso al dito di Spera, gli domandò cosa questi avesse detto contro di lui, ed avendoglielo il Russo riferito, Manzione rispose, che non lo temeva. Soggiunse il testimone che non ricordava se vi erano altre persone presenti al fatto nel largo del monastero.

Or qual fede potete prestare ad uomini, i cui detti sconvolgono il corso ordinario degli avvenimenti, le leggi di verosimiglianza, i canoni dell'esperienza?

Il pubblico ministero per rendere più efficace la sua accusa contro i colpevoli, li ha dipinti sanguinarii e feroci, dediti alla violenza ed al sangue. Ebbene, uomini così accorti, così destri, così invecchiati nella carriera del delitto sarebbero stati così balordi, così insensati da manifestare ad uomini e donne, a vecchi e fanciulli, ad amici e nemici, gridando per le strade, conclamando per le piazze, mordendosi le dita alla presenza del popolo, il fiero disegno di un omicidio premeditato?

Che no; queste divulgazioni son più della commedia che della santità di un giudizio; sono la derisione, non il ritratto dell' umana natura; e contro le deposizioni di fallaci, inverosimili e contradittorii testimoni, la ragione e l'esperienza elevano la loro voce possente per disperderne i detti.

Ma chi è questo impudente testimone?

È un dipendente della famiglia Manzione, è un misero fino all'indigenza. Quale guarentia vi può dunque offrire un'uomo sedotto dall'amicizia ed insidiato dalla fame?

La fame che per la sapienza Romana rendeva indegni di fede i testimoni.

Testium fides diligenter examinanda est utrum quis decurio an plebejus, locuples an egens sit ut lucri causa quid facile admittat.

La fame che lo stesso Farinacio credeva sovvertisse ogni più puro costume. *Egentes reputantur omnino inhabiles et in hoc cessat arbitrium judicis.*

La fame che il cantor Mantovano chiama turpe consigliera di ree azioni.

La fame di cui il grande Astigiano diceva essere:

« *Al male oprar grande incentivo*
« *E al ben oprar gran freno.*

Il ciel mi guardi però dall'insultar la sventura, dal far plauso ai ciechi capricci della fortuna, dal dimenticare che tra i cenci ha palpitato il cuore di Mario e di Temistocle.

La miseria congiunta con la virtù è veneranda, perchè segna l'ultimo confine dell'umana prudenza, è sacra perchè è fiamma celeste che sfavilla di luce più chiara quando la tempesta della sciagura la involve e circonda, sorprende e commuove ad un tratto perchè è una guerra tra l'uomo ed il fato, e del fato stesso l'uomo trionfa.

Io fremo di pietà e di sdegno pensando alle miserie di Milton, che comprendeva con la sua mente l'immensità del cielo; alla mendicità di Camoens e del nostro gran Tor-

quato. Io mi prostro innanzi alle sventure del genio che sprezza le sciagure come la rupe lo imperversare dei venti, le venero e le adoro senza esser empio. Chè quanto più bella è questa virtù, tanto n'è più raro l'esempio; ed io dispregio con tutti la debolezza dei molti che si piegano al soffio della disgrazia, che si strisciano vilmente innanzi al vizio fortunato, che si vendono qual merce di bottega al danaro, a quel danaro che si dice il comune rappresentante di tutto, ma non lo è sempre della morale.

Ma siano vere le minacce, evangeliche le deposizioni dei testimoni, sien questi indifferenti, uniformi, probi io imprendo non per tanto a dimostrare che per questa natura di reato su cui versiamo, le minacce escludono, non provano la reità.

E questo principio che imprendo a dimostrare non è nuovo, ma è antico quanto l'uomo, universale quanto la ragione. Io mi compiaccio però di avvalorarlo con due solenni autorità di scrittori viventi; intendo dire del Carmignani, e del Pellegrino Rossi.

La minaccia è pruova di animo iracondo e violento; l'omicidio per mandato è pruova di animo artifiziosamente scellerato. Chi minaccia cede ad un subitaneo ed inconsiderato accesso d'ira; chi premeditatamente delinque, dorme sul progetto del reato, vi riflette, vi ragiona, ne calcola le conseguenze, ne allontana gli ostacoli, prepara per sè l'impunità. Il carattere dunque dell'iracondo che minaccia è così differente da quello del colpevole con premeditazione, per quanto lo è l'ira violenta dalla fredda scelleratezza, l'imprudenza dalla riflessione, l'istante fuggitivo dalla prolungazione del tempo, l'animo perturbato dall'animo perverso. Non vi può essere premeditazione senza il desiderio

d'impunità, non vi può essere desiderio d'impunità quando si manifestano le minacce di morte. Chi dunque minaccia di uccidere non disegna di farlo, poichè colla minaccia si scopre il pensiero, e con la premeditazione si ha il disegno di occultarlo.

Il Carmignani così ragiona sull' assunto. » Le violenti « scosse dell'ira si manifestano con segni esteriori, i quali « includono la causa impulsiva ed escludono la causa ra- « gionatrice. Essi annunziano l'interno turbamento dell'ani- « mo, e mostrano che chi n' è acceso ha una volontà ra- « pida, violenta, imprudente e sconsigliata. Per l' opposto « i meditati e nascosti passi della vendetta annunziano ed « esigono una volontà riflessiva, una volontà in supremo « grado padrona di sè nella scelta de'mezzi più proprii a « consumare il delitto.

Non men chiara è su questo soggetto l'autorità di Pellegrino Rossi.

« Le minacce sono così poco pericolose e così poco se- « rie, e specialmente se sono verbali, da non meritare la « menoma attenzione dal legislatore. La minaccia non è « già un atto preparatorio del reato, che anzi lo allonta- « na, perchè chi minaccia svela il progetto e ne rende dif- « ficile la esecuzione.

Ed invero, signori, apriamo la storia, ch' è la maestra della vita, e vediamo se in questo specchio, in cui si riflette l' immagine dell' umanità, vi sia un solo esempio di alcuno, che premeditando un reato, lo sveli colle minacce.

Salviati che congiurava coi Pazzi la distruzione de'Medici di Firenze, tenne aguzzato il pugnale con cui disegnava spegnere Lorenzo; ma per giungere a capo del reo disegno, docile e sommesso era ne' modi verso di coloro che egli non voleva oltraggiare, ma distruggere.

Filippo non insultava Isabella pei di lei fervidi amori con Carlo suo figlio, ma tra le lusinghe dell'amore e le simulate confidenze dell'imeneo, cercava di strapparle dal labro, o di leggerle nello spirito quella fatale rivelazione di affetto che dovea costarle la vita.

Pierluigi Fieschi che diseguava di uccidere il Doge di Genova, teneva apprestati ed armi e congiurati per sconvolgere la patria, incenerir la città, e tra il ferro e le fiamme distruggere Doria e la sua discendenza. Ma mentre nella notte scoppiar dovea la fatale congiura, Pierluigi si reca al palagio de' Doria, si mostra più ossequioso e reverente col Doge, affettuoso con Giannettino figlio di lui, tenerissimo coi nipoti, e gli abbraccia, e li carezza, e li stringe al cuore, quasi per allontanare dal suo capo ogni sospetto di reità, per rendere più certa ed inevitabile la sua vendetta.

Gli empii uccidono non minacciano. È de' volgari colpevoli la imprudenza e la loquacità. L'atroce vendetta si circonda di tenebre di mistero e di silenzio; ed il sommo Astigiano, racchiudendo in un verso ciò che gli scrittori e l'esperienza c' insegnano, diceva:

« *Feroce ei t' odia, e quel ch' è peggio ei tace* ».

Se dunque anche le minacce fossero vere, ben lungi di provare la reità di Laurino, la escluderebbero, perchè non sarebbero proprie di un profondo scellerato, quale l'accusa lo dipinge, perchè non si addicono ad un omicidio premeditato, per consumare il quale il colpevole accarezza, non oltraggia la vittima che deve immolare, e molto meno palesa con vani detti l'interno pensiere.

3.

Ma s' immagini una causa proporzionata al delitto.

S' immagini, che i testimonii sieno stati uniformi e veritieri nel deporre quelle minacce di morte.

S' immagini, che Laurino, acceso d' odio e desideroso di vendetta, avesse cercato tempo e persona per consumare questo pravo disegno.

L' ha poi scelta questa persona, cui dovea confidare la consumazione del reato? Con quali mezzi l'ha sedotta per renderla un infame sicario, per farle correre i gravi rischi di un giudizio capitale?

Il processo tace da capo a fondo sul mandato che si attribuisce a D. Gaetano Laurino. Percorrete tutte e tre le istruzioni, leggete le 300 e più deposizioni di cui si compone questo processo: voi non troverete nè un fatto, nè una deposizione, nè un indizio che dimostri il mandato: voi non troverete se non una vaga voce che Laurino abbia fatto uccidere Manzione dal suo domestico Jardella. Ma questa voce o prende origine dai sospetti della querelante, ed è un nulla, o deriva dai sospetti del pubblico, ed è anche meno del nulla, poichè non è della santità de' giudizii il giudicar sui sospetti, ma sibbene sulle pruove chiare ed indubitate. Nè la logica consente che si creda ad una voce senza origine, e senza autore, come un eco senza grido, come un riflesso senza luce. La logica de' sospetti fu dei tempi di Tiberio. Nella patria di Filangieri e di Pagano, nel secolo illuminato in cui viviamo, le pruove della reità debbono essere splendenti come la luce del meriggio. Se il pubblico ministero non prova la reità, la scure del

carnefice deve rimaner sospesa. È troppo sacra la vita e la libertà degli uomini per abbandonarla alle intemperanti e scomposte malignazioni del sospetto, contro del quale non vi è innocenza che basti, non vi è grande riputazione sufficiente a farlo tacere: quel sospetto che disprezzò la fama di Demostene e di Bacone, che sorrise all' esilio di Cicerone, che il Segneri diceva familiare all'uomo per propria indole, più deferente alla maldicenza che alla lode.

Io dunque potrei conchiudere che se non vi esiste prova di mandato, se il pubblico ministero non ha saputo indicarne neppure una sola, se il romor pubblico che l'annunzia non ha nè origine nè fonte sicura, è giusto è umano assolvere l'imputato da questa odiosa e capitale imputazione; salvar la sua testa ed il suo onor vilipeso.

Ben si avvide la parte civile sul finire della istruzione di questo immenso vuoto ch' era nel processo, e procurò di riempirlo con un' apposita *posizione* esistente in quel famoso foglio di lumi de' 9 settembre. Quivi si legge quanto siegue:

« Saverio Guiscardi seppe da Michele Guarriglia, detto « il zoppo di Bisaccia, che D. Gaetano Laurino per asso- « ciare al misfatto il suo garzone Jardella gli diede molti « tomoli di mischia.

Saverio Guiscardi era già stato esaminato dall'istruttore fin dal dì 19 marzo, ed aveva deposto, che il mattino di lunedì, cioè il giorno dopo l'omicidio di Manzione, andando in campagna, seppe la di costui morte, e nel giorno medesimo parlò con Michele Guarriglia zoppo di Bisaccia, da cui apprese, che quali autori del misfatto erano stati arrestati Gaetano Laurino ed il suo domestico Jardella, il quale n' era stato l'esecutore, perchè eragli stata promessa

della mischia, cioè grano con altri cereali. Soggiunse però il testimone Guiscardi che il detto zoppo non ispiegò come avesse ciò saputo.

Nel dì 11 settembre in virtù del foglio di lumi presentato dalla parte civile, venne esaminato Michele Guarriglia, il zoppo. Questi depose che in una mattina del mese di marzo seppe la morte di Manzione, e fin d'allora il misfatto veniva imputato a Laurino e Spera per causa d'inimicizia; che nel giorno stesso Laurino fu arrestato insieme con Jardella, ed in quella stessa mattina andando in campagna intese che Laurino l'avea fatto uccidere da Jardella, promettendo a costui grano e mischia. Soggiunse il testimone che non ricordava i bracciali che tanto gli dicevano, e che con lui vi era un tale Emilio Grieco di Girardantonio. Il giudice diresse al testimone la seguente domanda — *se Laurino avesse promesso a lui danaro per far uccidere Manzione* — ed il testimone rispose, che Laurino poteva essere il più depravato uomo della terra, ma ch'egli non era capace di commettere omicidii. A che dunque si riduce quest' altra escogitazione della parte civile? Non ad altro che ad un detto di detto; poichè Michele Guarriglia non sa indicare i bracciali da cui avea avuta la notizia del grano e della mischia. Son dunque voci vaghe, vane ed indeterminate, che non meritano nè ascolto nè discussione.

E per tali le difinì il giudice istruttore, perchè non volle sentire nemmeno quell' Emilio Grieco ch' era chiamato in contesto da Michele Guarriglia.

In che dunque consiste la pruova del mandato tutta riposta nei soli detti del zoppo di Bisaccia? All'aver sentito dire da alcuni bracciali che Laurino avea fatto uccidere Manzione da Jardella, dando a costui grano e mischia. Ma

chi sono quei bracciali? S'ignora. Ma come lo sapevano? S'ignora. Erano amici o nemici di Laurino? S'ignora. Erano salariati o dipendenti da Manzione? S'ignora.

Ed in mezzo a questo bujo, a queste incertezze, a questa non presenza, non indicazione delle persone che deposero il fatto, come può la difesa combatterlo, come può la giustizia valutarlo? I giudizii sono de' combattimenti leali ed equilibrati, nei quali sono a tenzone con armi eguali l'accusa e la difesa. Or dove sarebbe l'eguaglianza giudiziaria se l'accusa potesse prevalersi di pruove che nascondono la loro testa nelle nubi, e che quindi perdendosi nell'oscurità non possono essere nè valutate nè combattute? Ma indipendentemente da ciò, non è indegna della santità di un giudizio la dichiarazione del zoppo di Bisaccia?

E come, nel giorno successivo al reato, quando la morte di Manzione avea destato il pubblico lutto, gli si faceva una confidenza così grave relativa al mandante ed al mandatario del misfatto, ed egli non rammentava chi gliela avesse fatta?

E come nel giorno stesso egli ne parlava con Saverio Guiscardi, e non ricordava i nomi dei bracciali?

E se la sua memoria è così debole da dimenticare in un giorno le impressioni ricevute, come poi dopo sette mesi ha ricordato le parole precise che gli dissero quei villani, come si è ricordato che vi era presente Emilio Grieco di Gerardantonio?

È una strana memoria questa del zoppo di Bisaccia, che dimentica i fatti vicini e ricorda i lontani, ricorda le cose inutili, ed oblìa le essenziali.

La sua deposizione è dunque smentita dalla ragione e dalle leggi che regolano l'umana intelligenza; per lo che

non solo non merita fede, ma non è degna di ulteriore esame.

In mezzo a questa penuria, anzi inesistenza di pruove sul mandato, volgiamo lo sguardo alle leggi ed alla giurisprudenza per conoscere quali requisiti si richieggano per la pruova giudiziaria del mandato a delinquere.

Era massima dell' antico dritto, seguìta dalla moderna giurisprudenza, che i magistrati dovessero conoscere le parole precise con cui si è dato al sicario l'iniquo comandamento. Le vaghe voci, il nudo consiglio, una leggera instigazione al delitto non costituiscono il mandato nel senso della legge. Il mandato dev' essere l' elemento generatore del reato; il mandato dev' essere la causa efficiente, non la occasionale del reato. Con una frase enfatica i francesi esprimono benissimo questa idea. Il mandato, essi dicono, *doit enfanter le crime.*

Questo pensiere moderno non è che l'eco della sapienza romana, di quella dei nostri patrii giureconsulti, della concorde opinione dei più autorevoli scrittori, e di tutte le scuole. Ulpiano nel definire quando il consiglio era assimilabile al mandato ne stabilisce gli essenziali caratteri:

« *Consilium dare videtur qui persuadet et impellit atque in-*
« *struit consilio ad furtum faciendum.*

Ed il sommo Papiniano così ragionava sulla soggetta materia.

« *Certe qui nullam rem ad furtum faciendum adhibuit, sed*
« *tantum consilium dedit, atque hortatus est ad furtum facien-*
« *dum non tenetur furti.*

I nostri Forensi rispettavano questi principii come risulta dalle opere del Maradei, del de Angelis, del Briganti.

Se dai forensi passate ai giureconsulti, troverete in tutti

concorde una tale opinione. Percorrete le opere del Cremani, del Renazzi, del Nani, del Carmignani, del Carnot, e voi ne resterete convinti.

Queste massime di dritto se non sono ora letteralmente scolpite ne' nostri codici, sono scolpite nelle nostre coscienze, esistono come canoni logici, se non come precetti legislativi. Libero è tra noi il criterio morale, ma questa libertà non deve degenerare in licenza; non può questo criterio correre come un cavallo senza freno, o precipitare come un mare senza fondo. La scienza e la umanità de' giudici lo circoscrivono, e se è nella coscienza universale che l'innocenza si presume e la reità deve provarsi, voi assolverete Laurino dalla imputazione di mandante dell'omicidio, perchè contro di lui non si son raccolte nè pruove nè indizii di reità.

Ma fosse almen provato che Laviero Iardella sia stato l' autore dell' omicidio di Manzione. Si potrebbe in questo caso, quantunque con ben poca ragione, dire:—se Jardella ha ucciso Manzione; se niun motivo particolare d'inimicizia passava tra questi due: Iardella lo ha dovuto uccidere per commissione di Laurino. Questo mandato *per necesse*, sarebbe nuovo nella scuola del dritto e farebbe raccapricciare l'umanità. Ma noi ben lunge di combattere quest' argomento colle regole del dritto e della ragione, lo combatteremo con argomenti trionfanti di fatto, perchè Iardella è innocente dell' omicidio, perchè il processo non offre nè pruove, nè sospetti contro di lui, perchè rifulge dagli atti luminosa la pruova non solo di non aver egli commesso il misfatto, ma di non averlo potuto commettere. Per lo che io son sorpreso, anzi meravigliato nel veder quest' infelice sottoposto ai perigli di un giudizio capitale.

Ho letto ripetute volte tutte le deposizioni di questo voluminoso processo: ho ricercato scrupolosamente gl' indizii, gli argomenti, le presunzioni che avessero potuto indurre l'animo, anche il più facile, a credere che questo Jardella fosse stato veramente l'uccisore di Manzione, e non ho potuto mai trovare nè esistenza nè traccia conducente ad acquistare alcun indizio per mostrare la sua reità.

Molte volte nel leggere questa parte del processo e dell'accusa, sono stato tentato a preferire l'antico sistema del *criterio legale* al nuovo del *criterio morale*; perocchè quando le regole di credibilità erano fissate dalla legge, quando per procedersi alla spedizione di un mandato di arresto vi era bisogno di certe determinate condizioni dalla legge stessa stabilite, quando non si poteva nè accusare nè condannare se non con certe determinate pruove, sicuramente non avrebbe potuto verificarsi lo scandalo che in questa causa si è contro di questo infelice avverato.

Infatti, signori, tra le pruove che offre il processo, voi trovate due testimonii, Carmela d'Auria e Pasquale Busiello, i quali, sebbene mendacemente, come a lungo dimostrerò, sostengono aver conosciuto i malfattori nell' atto che nella fucina cadente concertavano l'omicidio di Manzione: ma nè l'uno nè l'altro di costoro osa affermare di aver veduto tra quelli Laviero Jardella: voi trovate sette, otto testimonî, i quali pretendono aver veduto nelle sere precedenti all'omicidio, delle persone in agguato contro Manzione, ma niuno di questi dice aver distinto tra quelle Jardella: voi trovate qualche testimone che dice aver incontrato i malfattori quando si ritiravano dalla scena del reato, ma nessuno ha osato affermare esservi tra questi il giudicabile Jardella. Gli stessi Giuseppe Nicola Laurino e Diamante

Laurino, testimonii sorti dopo sei mesi, per comprovare, secondo le vedute delle querelanti, la reità di Laurino, non parlano di Laviero Jardella. Essi depongono, che nella sera del reato, verso un'ora e mezzo di notte, incontrarono vicino al luogo detto Madonna delle Grazie, due persone coverte con cappotto, le quali si dirigevano lungo la strada che mena ai Calanconi, e che essi supposero essere gli autori dell'omicidio di Manzione, ma di questi due essi sostengono non aver conosciuto che il solo Gaetano Laurino.

Tutte dunque le prove che gravitano contro l'accusato Laviero non si riducono che alla voce pubblica. Si è gridato che Gaetano Laurino e Pasquale Spera erano stati i mandanti dell'omicidio di Manzione; si è gridato che Laviero Jardella era stato il mandatario di questo reato, perchè domestico di Laurino.

Ma basta forse l'esser domestico di Laurino per poter esser creduto uccisore di Manzione? Basta forse l'esser entrato nella casa di quello per dirsi contagiato dalla peste dell'odio e della vendetta, e per poter esser creduto il suo mandatario? Non è forse troppo l'umiliazione e la bassezza del grado e del pesante servaggio per renderlo misero, che gli si vuole anche aggiungere una condanna di morte? Tutti adunque si avvedevano che questa era un'imputazione per quanto calunniosa altrettanto strana; tutti conoscevano che l'edifizio della calunnia era questa volta senz'ombra di fondamento, e che però come la statua di Nabucco dovea necessariamente crollare per mancanza di base. Si cercò in conseguenza da'più inveleniti testimonii, di dare qualche peso a questa strana imputazione. E però taluni tra essi, per confermare ciò che calunniosamente, o

per meglio dire stoltamente contro quell' infelice dicevano, lo sopraccaricavano degli epiteti di uomo *pessimo* e *perduto*, coi quali avean definito puranche Gaetano Laurino e Pasquale Spera.

Ma queste qualifiche erano delle gratuite ingiustizie e degli abusi di vocaboli. Le fedi di perquisizione, questo monumento della vita civile di ogni uomo, lo mostravano semplicemente imputato negli anni innanzi di qualche rissa e di leggera briga; reati giovanili, comuni a molti, inefficaci a provare un' indole sanguinaria e crudele. Fu perciò necessario che si fusse da' testimoni indicato per qual motivo pretendevano con que' titoli condannare quell' infelice alla pubblica esecrazione. Due testimoni presero questo assunto, ed ascoltate come lo disimpegnarono.

Laviero Gaeta si esprime ne' seguenti termini « Jardel- « la viene pure imputato dell'omicidio, faceva sempre il « guappo, in guisa che da una cantina usciva ed in altra « entrava, mostrando sempre attività ed ilarità.

Adunque, signori, secondo la logica de' testimonii di questa causa, entrare ed uscire da una bettola è indizio non di gola, ma di bravura! Il mostrare attività ed ilarità significa esser sanguinario ed assassino!! E così voi vedete rinnovare tra gli omicciattoli di questo processo, ciò che il grande storico dell' antichità, Cornelio Tacito, diceva di un principe potente, sprezzatore di ogni legge e di ogni costume, di vita, di morte, di memoria infame; cioè che l'allegrezza e la mestizia stessa possono essere da uomini perduti tramutate in delitti capitali. *Vultaque compositi ne laeti excessum principis, neu tristiores primordio, lacrymas, gaudium, quaestus adulatione miscebant.*

Il secondo testimone che assunse l' incarico di tratteg-

giare il carattere di Jardella, fu *Gaetano Vitacca*. Questi così si esprime: « Il pubblico fece pure sospetti contro « Ostuni Jardella, il quale non solo è domestico di Lau- « rino, ma è ladro e sanguinario, tanto che anni dietro fu « qui ucciso il sacerdote D. Pietro Cappellano, e si disse « che Ostuni n' era stato l'omicida ».

Intanto, siccome Laviero Jardella non solo non fu condannato per quell'omicidio, ma non ne fu neanche imputato ne' registri di perquisizione, così ci è lecito il conchiudere, che il testimone è un calunniatore.

Abortito in così strana maniera il primo tentativo diretto a provare la reità di Ostuni Iardella, si ricorse ad un altro nel quale si pretese farla risultare dal contegno serbato da lui dopo la consumazione dell' omicidio. Anche quì due testimonii furono destinati a deporlo, Giuseppe Petrone, e l'antico Laviero Gaeta.

Il primo, disse, che « nel lunedì 4 del mese andò in « piazza, dove una moltitudine guardava il sangue di Man- « zione caduto a terra, e tra la folla vide Iardella agitato « e pensieroso, che tenendo una mano sul petto, guardan- « do il sangue, bassò ed alzò diverse volte il capo ed an- « dò via. »

Il secondo, Laviero Gaeta, dopo aver data quella strana spiegazione sul carattere di Iardella, di cui avete inteso parlare, soggiunse, che « nella mattina seguente all' omi- « cidio, egli vide Iardella che portava un cesto, e cam- « minava sommamente rammaricato, pensieroso e guardin- « go, e dopo alcune ore seppe che Laurino e Iardella era- « no stati arrestati.

Ma ciascun vede che questo secondo tentativo è assai più meschino del primo. Ed in vero è mai credibile che in mez-

zo alla folla che guardava il sangue di Manzione, avesse il testimone distinto Laviero Jardella, avesse avvertito che costui era *agitato* e *pensieroso*, si fosse accorto della *mano sul petto*, dell'*abbassare e rialzar più volte del capo prima di andar via*? E poi perchè mai avrebbe Jardella fatte quelle ridevoli mosse? Forse perchè lo spaventava la vista di quel sangue cotanto omogenea alla sua *sanguinaria natura*? Forse perchè colpevole, secondo lo suppone il testimone, ne sentiva il rimorso a quello spettacolo, quasichè i sicarii, che non hanno coscienza, possano aver rimorsi! Ma niuno il chiamava in quel luogo, ed a meno che non fosse invaso da follia non vi si dovea condurre. Il fatto dunque narrato dai testimoni, è un fatto intrinsecamente inverosimile; e senza dubbio un sogno, una visione, un parto d'immaginazione preoccupata, che fece loro vedere ciò non era; l'è insomma l'asino col dente d'oro di cui parla il Leibnitzio.

Ma quand'anche il fatto che narrano i testimoni fosse vero, con qual logica può cavarsi da esso un argomento di reità? E che! il mostrar compassione per un uomo estinto, il contristarsi alla vista del sangue umano, l'obbedire a questo bisogno degli animi gentili ed a questo istinto dell'umanità, sarà tramutato in pruova di delitto capitale? La commiserazione, la pietà, la virtù stessa saran creduti misfatti o pruove di misfatti? Nò certamente; che anzi se questo fosse vero, proverebbe l'innocenza di Jardella, perchè l'esser pietoso benigno ed umano, son caratteri ch'escludono l'atroce e perfida missione che l'accusa gl'imputa.

Ma qual bisogno abbiamo di combattere quest'indizii e questa voce pubblica, se dal processo stesso di accusa sorge chiara, manifesta, indubitata la innocenza di Ostuni Jardella? Ed in vero, rammentate, signori, che Carmela d'Auria,

della cui fede sentirete a lungo ragionare, pretende aver veduto i malfattori ad un' ora di notte nell' atto che concertavano l'omicidio di Manzione nella fucina cadente.

Rammentate che Antonio Manzione venne ucciso ad un'ora e mezza di notte; ovvero, tutto al più, come dicono alcuni testimonii, fra un'ora e mezzo ed un' ora e tre quarti di notte.

Or ascoltate le azioni eseguite da Iardella nel giorno e nella sera del 3 marzo, confermate da una quantità di testimonii indifferenti e veridici, e vedete se è possibile supporne la reità.

Carmela Ruggiero domestica di Laurino, ascoltata nel giorno 19 marzo, tra l'altro depose, che nel « giorno del- « l'omicidio Laviero Iardella domestico di Laurino girò per « i forni, ond' esigere la gabella a conto del padrone, e « quindi ritiratosi, verso un' ora e mezzo di notte, prese « la lanterna ed uscì per trovare D. Gaetano Laurino; « poco dopo ritornò assieme col mulattiere Francesco Sa- « pienza, che veniva dalla stalla ove erasi trattenuto a fare « de' servizi. Che arrivato in casa, Laurino subito diè or- « dine a Iardella di andare a comprare una caraffa di vi- « no, perchè essendo la moglie ammalata, non le piaceva « il vino di cui si faceva uso in casa. Che Iardella con « una bottiglia andò, non sapeva dove, a comprarlo, e ri- « tornato col vino, Laurino lo licenziò, e quindi si ritirò « solo ». Il giudice istruttore credè mendace la testimone e la mandò in esperimento nelle prigioni di Montemurro.

Francesco Sapienza ascoltato nel 18 marzo, aveva già narrato le medesime cose, e specialmente, che « Iardella « ritiratosi in casa di Laurino, verso un' ora e mezzo di « notte, con la lanterna andò a prendere il padrone nel

« caffè di Francesco Giuzio, e che dopo pochi minuti Iar-
« della e Laurino ritornarono, poichè quegli lo avea in-
« contrato poco lontano dalla casa nell' atto che si riti-
« rava ».

E di questo testimone il giudice avea anche ordinato lo sperimento. Rimase costui in carcere fino al 17 maggio. La miseria lo incalzava; tra le angosce del carcere soffriva anche lo strazio della fame; per modo che nel 2 aprile il padre di lui ricorse al procurator generale, affinchè avesse almeno ordinato che si fossero dati gli alimenti al figlio nelle prigioni.

Nondimeno la verità trionfò, ed il testimone Francesco Sapienza rimase fermo ne' suoi detti fino al 17 di maggio in cui venne finalmente escarcerato.

Similmente Carmela Ruggiero rimase nelle prigioni fino allo stesso giorno 18 di maggio, in cui il pubblico ministero ordinò all' istruttore di far cessare quella tortura, e non per tanto ella perseverò in ciò che avea precedentemente deposto nella dichiarazione del 10 di aprile.

In questa guisa due testimonii sostengono una coartata a beneficio di Iardella, che rende assolutamente impossibile il supporlo reo, e che smentisce da capo a fondo il sistema dell' accusa. Ma non solamente Carmela Ruggiero e Francesco Sapienza proclamano l'innocenza del giudicabile; essa viene contestata ancora da dodici o tredici altri testimoni, i quali tuttochè sentissero nell'animo, come rilevasi dalle loro deposizioni, il desiderio di mostrar reo Iardella, pure furon costretti dalla forza della verità di comprovare i fatti da' quali apparisce innocente.

Non è dunque Iardella il mandatario di Laurino; Iardella non fu l'uccisore di Manzione; il mandato manca di

prnova; il sospetto che avesse dovuto sussistere il mandato, essendo colpevole Iardella, è smentito anche dalla pruova incontrastabile della sua innocenza. L'accusa è dunque pienamente combattuta fin ne' suoi nltimi trinceramenti.

4.

Il pubblico ministero nella sua nota saggezza si avvide, che la pruova del mandato era non solo monca ma inesistente, e che l'accusa sotto di questo rapporto non potea meritare il suffragio della gran corte. Ricorse dunque ad un'altra escogitazione, cioè che Laurino fosse stato non solo il mandante dell'omicidio, ma ne fosse stato il complice materiale, per aver facilitato ed assistito l'autore nell'atto della consumazione del reato.

Ed à creduto di comprovare questo suo assunto coll'appoggio di varii fatti, che possonsi ridurre a tre classi.

1. Ai tanti agguati tesi da Laurino a Manzione prima della sera fatale in cui questi cadde estinto.

2. Alle azioni eseguite da Laurino nella sera stessa del reato prima dell'omicidio.

Prima però di discendere a questo esame mi si permetta una osservazion generale di diritto.

Parmi che vi sia nna contraddizione ostativa tra le due imputazioni che l'accusa riunisce sul capo di Laurino. La ragione e la legge non ammettono il simultaneo concorso del mandato a delinquere e della complicità per assistenza materiale. Il mandato al delitto presuppone nel mandante la volontà di rimanere ignoto ed occulto, di non comparire nella scena del reato, di confidare la esecuzion dello stesso alla pravità del mandatario che deve correrne tutti

i rischi, superarne tutte le difficoltà, provvedere infine a tutti i mezzi di esecuzione per compiere l'iniquo disegno. Un mandante, che dopo aver data la commissione del delitto agevola il mandatario colla sua fisica presenza e coi suoi consigli, è un essere inverosimile e contradittorio, o per dir meglio è un essere moralmente impossibile, perchè invece di rimanere occulto si disvela, perchè tradisce colla sua materiale presenza il concetto inerente al mandato, cioè di rimanere inosservato ed impunito, perchè è un sicario da farsa, non un provetto scellerato quel mandatario che ha bisogno di sentir ripetere la lezione del come e del quando deve eseguire il misfatto, mentre la sua astuzia, la sua ferocia, in fine la sua idoneità al delitto lo hanno fatto prescegliere a così tristo ed infame uffizio.

Per ciò solo io potrei di già con armi vittoriose combattere l'accusa, perchè poggia sopra elementi esclusivi e contradittorii, perchè edificata sopra idee inconciliabili, perchè combattuta dall'umana natura, dalla ragione e dall'esperienza.

Tuttavia forte del buon dritto, e fiducioso nella vostra imparzialità, esaminerò partitamente gli esposti fatti sui quali l'accusa poggia il suo sistema della complicità materiale di Laurino.

La prima testimone che parla de'pretesi agguati di Gaetano Laurino prima della consumazione del misfatto, è una tale Arcangela Durante, testimone della seconda istruzione, ascoltata nel giorno 17 settembre.

Questa depose « che essendo la sua casa prossima alla « farmacia di Manzione, giorni prima dell'omicidio, alcune « volte ad un' ora e mezzo di notte, ed alle volte più tar- « di, per tre o quattro sere sussecutivamente, vide una per-

« sona coperta di cappotto, con coppola con visiera, che
« esplorava in quel punto della strada ch'è tra la farma-
« cia e la casa di Catenaccio: e quell'uomo per non farsi
« conoscere avea l'accortezza di muoversi in modo che si
« manteneva sempre all'ombra allorchè Manzione muove-
« vasi col lume della farmacia.

Io non parlerò del valore di questa deposizione, perchè non riguarda l'imputato, non avendo Arcangela Durante conosciuto la persona che spiava nella farmacia di Manzione. Io non ne parlo perchè è ridevole il modo con cui è espressa, cioè di quel mimico ballo che facea la persona ignota, nascondendosi all'ombra del lume. Io non ne parlo perchè è stranamente inverosimile che un uomo che mediti un omicidio scelga per luogo di agguato una pubblica piazza. Io non ne parlo perchè la deposizione di Arcangela Durante ben lunge di provare l'agguato, l'esclude, perchè chi premedita un misfatto non si fa vedere per tre o quattro sere successivamente alla scoperta nello stesso sito. Io non ne parlo perchè se Gaetano Laurino fosse stato quell'uomo ignoto, essendo stato veduto da Arcangela Durante, avrebbe cangiato il progetto di consumare in quel luogo stesso l'omicidio premeditato. Ed infine io non ne parlo perchè non si può senza sovvertir la ragione dire che quell'ignoto sia stato Gaetano Laurino, convertendo il dubbio in certezza, ed un fatto negativo in realità.

Che anzi non solo quest' indizio non colpisce in modo veruno Gaetano Laurino, ma sorgono dal processo pruove assai chiare che lo mostrano a lui straniero.

Rammentate in fatti la deposizione di Angela Buonariccio, indicata dalla querelante nella sua prima dichiarazione, ed ascoltata due giorni dopo la consumazione dell'omicidio.

Questa testimone depose « che in una sera degli ultimi « giorni di gennaio, venendo dalla piazza, e giunta vicino « alla sua casa, che non è molto lontana da quella di Man- « zione, vide fermato un uomo avvolto in un mantello che « *procurava di non farsi conoscere*. Essa si avvicinò al me- « desimo domandandogli chi fosse, ed allora conobbe ch'era « *Laviero d'Amato*. Gli domandò per qual motivo si fosse « fermato, e quegli rispose che volea qualche cosa. Essa « entrò dentro e prese un pezzo di pane per darglielo in « elemosina, ma sortita fuori non più lo trovò.

E chi è questo Laviero d'Amato? Si è detto da alcuni che fosse un capitale nemico di Antonio Manzione. Si è detto che Manzione avesse avuto commercio colla di lui moglie, e che dopo avergli fatto vender la casa, si avesse appropriato il danaro ritrattone; per cui e per l'onor vilipeso, e per i fraudati interessi, erasi il d'Amato determinato a spegnerlo.

Ma noi, abituati al sistema della difesa non insisteremo su questo argomento, poichè il nostro scopo è di mostrare Laurino innocente, non altri colpevole.

Abbiamo però voluto ricordare questo fatto per dimostrare che la deposizione di Arcangela Durante non offende l'imputato, così perchè costei non distingue la ignota persona, così perchè risulta dal processo che altri e non Laurino era stato veduto in quel luogo, e quel ch'è più di esservi in Tito altri nemici di Manzione, che disegnavano non solo, ma gli tendevano insidie per spegnerlo.

Passiamo agli appostamenti delle persone note.

Due sono i principali appostamenti contro Manzione che si attribuiscono a Gaetano Laurino prima della consumazione del misfatto. Il primo è deposto da Donato Palese, da Pasquale Palese, Michele Giuzio e Lodovico Carbone.

Il secondo è deposto da Maria Spera.

Donato Palese depose: « Che egli credeva ben fondati i « sospetti del pubblico, perchè 4 sere prima di avvenire « l'omicidio a circa due ore di notte ritiravasi dal moni- « stero, e giunto nella piazza incontrò nello stesso luogo « dove fu commesso l'omicidio un uomo coverto con un « cappotto e con coppola con visiera. Che egli passando « per vicino a quell'uomo lo conobbe per Gaetano Lau- « rino, malgrado che questi avesse abbassato il capo come « se avesse voluto nascondere il volto; che salutò Lauri- « no, e costui credendo non farsi conoscere dal dichia- « rante fece una finta voce, ed accelerò i passi. »

Il testimone Donato Palese dunque sostenne nella sua dichiarazione, che quantunque nel giorno avea fatigato col fratello Pasquale nel monastero, pure la sera si ritirava *solo*, e *solo* incontrò Laurino.

Intanto la parte civile nel foglio di lumi del 9 settembre dedusse una *posizione* concepita ne'seguenti termini. « Pochi « giorni prima dell'avvenimento, Donato Palese e Ludovico « Carbone ritirandosi dalla campagna verso un'ora e mezzo « di notte, videro che Gaetano Laurino avvolto nella sua « pellegrina *ed armato* saliva dalla via che dalla Nunziata « conduce alla casa di Manzione.

Esaminato in conseguenza di queste deduzioni Pasquale Palese, ripetè alla lettera la deposizione del fratello Donato, e sentito nello stesso giorno Ludovico Carbone, ripetè la stessa lezione de' fratelli Palese.

Credendo la parte civile di aver assodato questo primo fatto, nello stesso foglio di lumi, con un'apposita *posizione* cercò di mostrare, che Concetta Natiello familiare della casa di Laurino aveva detto a Donato Palese che la moglie di Laurino gli era nemica per le rivelazioni che aveva fatte.

Ascoltato Donato Palese sopra queste manifestazioni della Natiello, non solo le dichiarò vere, ma sorpassando gli stessi desiderii della parte civile, disse che l'imputato Laurino l'avea fatto minacciare per mezzo di Nicola Laurenzano.

Chiamati tanto Concetta Natiello quanto Nicola Laurenzano in contraddizione di Donato Palese, lo smentirono perfettamente.

Premessi questi fatti, dimostrerò che le deposizioni dei Palese, e di Ludovico Carbone sono evidentemente false.

Chi è Donato Palese? È un debitore di Laurino chiamato in giudizio per la restituzione di certo grano, Palese glielo negò; Laurino lo diffamò come spergiuro.

Pasquale Palese è fratello di Donato. Ludovico Carbone è loro aderente; per lo che la inimicizia del primo ha potuto estendersi ai secondi.

Donato Palese nel 14 marzo disse, ch'egli era solo quando incontrò Laurino. Dopo sette mesi, e dopo una deduzione della parte civile, sono usciti in campo il fratello e Ludovico Carbone. Perchè Donato Palese non rafforzò la sua prima deposizione colla fede di questi altri due testimoni? Come lo ha conosciuto la parte civile? Essa è dunque in confabulazione coi testimoni.

Laurino è imputato come mandante nell'omicidio. Il mandante che era in agguato o che spiava le operazioni del suo mandatario, è un essere inverosimile e contradittorio.

Il fatto stesso come è deposto dai Palese non proverebbe nulla, se anche fosse vero, poichè essi dicono, che Laurino camminava per una pubblica strada. Ora non è nè in agguato nè in nessuna condizione colpevole chi esercita uno degli usi e de' dritti ordinari della vita.

La deposizione de'Palese è inattendibile, poichè dicono che dopo l'omicidio corse voce che quando incontrarono Laurino, questi spionava le operazioni del Manzione. Ma l'autore di questa voce e il fonte di questi detti è ignoto, nè viene da essi indicato.

Le deposizioni dei Palese e di Ludovico Carbone sono inattendibili, perchè dovevano essere troppo note a Laurino le abitudini di Manzione per doverle andare spiando, e per più sere successivamente.

Inattendibili sono le deposizioni de' Palese, perchè Pasquale Palese e Ludovico Carbone ricalcano, dopo sette mesi, le orme di Donato Palese, ne ripetono le parole, non ne obliano una sillàba, mostrando una memoria prodigiosissima.

Le deposizioni de' Palese sono evidentemente false, perchè smentite da Concetta Natiello e da Nicola Laurenzano.

Tutto dunque dimostra che le deposizioni de' Palese e di Ludovico Carbone sono una favola arhitettata. Se anche fossero vere non proverebbero nulla, fino a che non sarà dimostrato che chi passeggia per una strada è colpevole, e chi non saluta il suo nemico è reo di morte.

Ma che si dirà quando si sarà conosciuto che questi testimoni sotto la santità del giuramento han rivocate nella pubblica discussione tutti e tre le deposizioni scritte!

Così i mendacii si dileguarono innanzi la luce della solennità giudiziaria, e si ebbe una pruova novella della utilità dei dibattimenti, detti da un valoroso ingegno: *Esperimenti chimico-legali*, mercè dei quali il falso precipita ed il vero va a galla.

Il terzo degli agguati attribuiti a Gaetano Laurino, prima della consumazione del reato, sorge dalla deposizione di Maria Spera, e del di lei nipote Giuseppe Spera.

Nel dì 16 settembre fu esaminata per la prima volta dall'istruttore Maria Spera. Questa testimone depose, che posteriormente all' omicidio si conferì in sua casa il nipote Giuseppe Spera, e le narrò che una volta andando in campagna avea trovato Laurino dietro le *Orre* al di là de'Martiri, e Laurino gli avea domandato se avea veduto lo speziale Manzione, ed egli avea risposto che no.

Volle in seguito la testimone descrivere ove questo immaginato appostamento ebbe luogo, e quindi soggiunse, che *le Orre* sono luoghi macchiosi alla riva del fiume, per dove Manzione dovea passare andando al mulino, e che dietro *le Orre* il nipote le disse che Laurino stava nascosto.

Intanto questo Giuseppe Spera era stato già inteso fin dagli 11 di marzo, e quantunque avesse deposto contro Laurino per ciò che riguardava le inimicizie e le minacce, pure non avea fatto la benchè minima menzione di questo avvenimento. Credette perciò l'istruttore esser necessario ascoltarlo di nuovo, ed essendosi trovato, non so per quale armonia prestabilita, presente nel luogo in cui i testimoni si esaminavano, venne inteso nel giorno stesso, in cui la zia Maria Spera l'avea per la prima volta indicato.

Il testimone confermò la sua prima dichiarazione; e fu allora che il giudice l'interrogò sull'appostamento delle *Orre*. Il testimone depose, *che non avea mai veduto Laurino impostato dietro le Orre nè mai lo avea detto alla zia.*

Nel dì 25 settembre il giudice istruttore mette in contraddizione le zia ed il nipote su ciò che la prima avea detto.

Allora il nipote, quasi colpito da un subitaneo sbocco di luce, disse che la zia avea ragione, e che egli avea per lo innanzi dimenticato il fatto. Depose quindi, che prima

dell'omicidio, Manzione di mattina si diresse al molino. Recatovisi il dichiarante per la stessa strada, vide Gaetano Laurino che stava dietro le *Orre* prossime alla strada, per cui sospettando che attendesse Manzione, gli disse di quietarsi e di troncare ogni quistione; ma che Laurino minaccioso rispose — *Santo diavolo, o isso o io.*

Questa è la storia di questo chimerico appostamento. Vediamo se merita fede.

Giuseppe Spera conosce questo fatto ch' era così rilevante, e perchè lo tace nella sua prima dichiarazione?

La zia lo narra dopo molti mesi alla giustizia. Il giudice interroga il nipote su questa circostanza, ed egli non dice già di non ricordarsela, ma spiattellatamente la smentisce.

Il giudice mette in contraddizione la zia ed il nipote, ed allora il nipote seconda il desiderio della zia, ma non si uniforma ai suoi detti, perchè la zia diceva, che Laurino, sortito da dietro le *Orre*, domandava al nipote se avesse veduto Manzione; ed il nipote dice per l'opposto, che egli distinse Laurino che stava nascosto dietro le *Orre*, e che insinuò a costui pensieri di pace. La zia non dice che Laurino impose al nipote di partir subito da quel luogo, ed il nipote lo soggiunge.

Giuseppe Spera pone Laurino in agguato dietro le *Orre;* ma son nuovi veramente questi agguati dietro luoghi macchiosi e folti, i quali rendono visibile la persona a chiunque passa per la pubblica strada.

Chi è in agguato cerca di compiere il delitto nel mistero e nel segreto, ed intanto Laurino esce dal suo nascondiglio, si confida con un ignoto, gli palesa il suo disegno di morte; e tutto questo perchè? per accrescere una pruova di più al suo misfatto.

L'accusa dipinge Laurino prepotente e sanguinario. Nel fatto è un uomo di civile condizione e di agiata fortuna. E ad un uomo che si dipinge come il Rodrigo del Manzoni, avrebbe osato Spera di far la predica del Bordaloue e del Massillon, senza sapere che chi cerca di leggere nell'animo degli scellerati, e di scovrire i loro disegni, è già colpevole in faccia a loro, e corre il rischio di un' atroce vendetta sol perchè essi veggono in lui un testimone che potrebbe un giorno esser fatale al loro destino?

Ma quì, come dei fratelli Palese, il dibattimento svela un'altra verità, contraddice una precedente menzogna, disveste un fatto innocente, anzi ridevole, dalle false apparenze criminose di cui lo aveva ricoperto la più impudente mala fede. Ricordatevi, o giudici, quante domande, quante dilucidazioni chiedeste al testimone sull' ora, sul sito preciso dell'appostamento e sulle attitudini dell'imputato.

In mezzo a sì moltiplici inchieste, perplesso tra la verità e la menzogna, il testimone si perturbò; la camera di un giudice istruttore è ben diversa dalla sala della giustizia, dove il pubblico accorre, dove l'imputato è spettacolo e spettatore, dove la maestà delle leggi si offre in tutta la sua pompa: e confuso allora il testimone disse, *che egli aveva veduto Laurino dietro le Orre nell'atto che soddisfaceva ad un bisogno corporale ed aveva una mazza in mano.*

Molti fremerono a sì inatteso linguaggio, molti ne risero, io ne piansi e ne piango, quasi disperando della giustizia in mezzo a tanta corruzione di costumi!

5.

Esaminiamo ora le testimonianze più gravi che presenta questa causa: le sole dal cui valore filosofico e morale dipende la vita o la morte dell'accusato.

Dall'insieme delle deposizioni di Carmela D'Auria e di Celestina Mauro, risulta, che la D'Auria andò verso le 24 ore a comprare il pane da Celestina Mauro, e questa si rifiutò di venderglielo, perchè la D'Auria volea comprarne un sol grano: che nella bottega della Mauro vi era in deposito un'altra cesta di pane, che s'ignora a chi appartenesse; e che la D'Auria non volle prendersi un pezzo di questo pane, perchè non era di suo gradimento; che ritiratasi in casa la Carmela D'Auria, e trovando la figlia che piagneva per fame, uscì nuovamente, ma ad un'ora di notte, per provvedersi di pane; che passando per la piazza, e precisamente per avanti l'abbandonata bottega di Ferraro intese lì dentro un mormorio di voci di persone che parlavano sommessamente: che ritornando dalla piazza, senza pane, per non aver trovata Celestina Mauro, vide *alla soglia* dell'abbandonata fucina tre persone, che con oggetto da lei non distinto, se mazza o fucile, lo dirigevano verso la piazza, dicendo — *da quì si può fare* — che essa era distante dalla porta della fucina cadente *due passi*; che intanto caminava radendo il muro, perchè si appoggiava allo stesso, essendo per la inedia mal ferma; che ascoltò le voci di uno de' tre che si ritrovavano nella fucina, che diceva: — *santo diavolo, se non si fa stasera non si fa più:* — che si fermò spinta da curiosità per sentire cos'altro dicessero, ed allora vide che Laurino e Spera uscirono dalla

cadente fucina, l'uno prendendo la strada di sopra, l'altro quella di basso della piazza; che entrambi s' incontrarono non solo con la testimone, ma quasi la urtarono; che in fine si ritirò in casa, e senza pane.

Son questi i fatti deposti. Cominciamo ora ad esaminarli colla guida infallibile della più imparziale ragione.

Carmela D'Auria, priva di pane, va alle 24 ore in piazza per comperarne un grano da Celestina Mauro, che ne faceva pubblico spaccio; e Celestina Mauro si rifiuta di vendergliela, sol perchè trattavasi di così piccola quantità. Ma che! una pubblica venditrice di pane può forse pretendere che gli avventori ne comperassero de'ducati? I regolamenti municipali, le abitudini del mestiere, l'interesse proprio non la obbligavano, o per lo meno non la consigliavano a vendere una merce, che il tempo non solo deteriora, ma rende quasi inutile?

Sia leggiero come si vuole questo argomento, si ritenga almeno come comprovante una inverosimiglianza.

Nella bottega di Celestina Mauro v' era un' altra cesta di pane. Carmela D' Auria la osserva e la fruga; ma si determina a non comprarlo, perchè non di suo gradimento. E come! lei barcollante per fame, lei per inedia morente, lei madre sconsolata, col cuore trafitto dalle voci lamentevoli di una piccola figlia che piangeva per mancanza di alimento, lei stessa, dimentica de'suoi e de'filiali bisogni, si mostra così difficile, così ricercata nel gusto, da non comprare un pane che serviva ad acchetare delle viscere voraci?

Si abbia di questa osservazione quel conto che si vuole. Il più accanito scettico non potrà negare di essere un secondo argomento, e non lieve, d'inverosimiglianza.

Carmela D' Auria non compra il pane per cattive ragioni, o per dir meglio per falsi pretesti; e quantunque ella conoscesse, per quello che ne dice la stessa Celestina Mauro, che questa soleva chiuder la sua bottega alle ore 24, ritornò ad un' ora di notte per rinvenire colei che conosceva di non poter ritrovare. Dunque ella non uscì di casa per comprare del pane, ma solamente per trovarsi innanzi alla fucina cadente, in quell' ora prossima al misfatto, e quando poteva con un mendacio solo colpire tre teste.

Si dirà forse che questo non è un grave argomento, ma non potrà disconvenirsi che contenga una terza inverosimiglianza.

Carmela d'Auria esce sulle 24 ore per comprare del pane, e si ritira senza farne l'acquisto. Ritorna in casa, e trova la figlia piangente per fame. E come! assiste pazientemente a questo pianto di profonda pietà fino ad un'ora di notte? Perchè non uscir prima; perchè non sedare quelle lacrime cocenti per un cuore materno; perchè in fine ritardare per un tempo così lungo la sua uscita di casa? Non ha scopo, non ha giustificazione, non ha senso di umanità questa sua prolungata dimora nella propria casa; non ha motivo la sua ritardata determinazione di risortirne ad un ora di notte. Una sola idea, un oggetto solo può chiarire il dubbio, cioè, che la testimone intanto prolunga la sua gita fino ad un' ora di notte, per dire di essere stata presente al concerto di morte che facevano i colpevoli nella diruta fucina.

Si dirà forse, che questo argomento non è irrepugnabile: noi vi conveniamo, ma per lo meno dimostra una quarta inverosimiglianza.

Carmela d'Auria esce alle ore 24 per comprare del pa-

ne. Non lo compra e rientra in casa. Scossa dal pianto filiale, va, ma ad un'ora di notte per farne l'acquisto. Trova chiusa la bottega di Celestina Mauro, e ritornando per la via già battuta ascolta nella fucina cadente il dialogo de' malfattori; si ferma con imprudente ed inopportuna curiosità, per impossessarsi di ogni detto, di ogni sillaba che uscisse dal labbro dei colpevoli: è presente quando Laurino e Spera escono dalla fucina cadente e prendono direzioni diverse; e dopo aver tanto esaminato e veduto, e dopo aver dimostrato tanto interesse pei fatti altrui oblìa i proprii e ritorna in casa, senza comprare quel pane ch'era stato il motivo impellente a tante escursioni, e l'occasione fortunata per l'accusa, di farla trovar presente alla scoverta de'colpevoli? E come! ella sapeva che la figlia piangeva, e permise che quel pianto durasse la intera notte? E come! perchè trovava chiusa la bottega di Celestina Mauro, doveva essa abbandonare il pensiere di rivolgersi ad altri? Mancavano forse in Tito uomini di animo pietoso, di cristiana virtù, d'indole benigna da soccorrere quella misera, da calmare il suo dolore, da concedere un tozzo di pane alla indigenza?

Che no: non mancavano. La pietà non è estinta nel mondo. Fu la donna infernale che non la invocò; e non la invocò, perchè il pianto della figlia è un sogno, perchè la compra del pane è una favola, e sì l'uno che l'altra sono state messe in campo per giustificare la permanenza della testimone nella pubblica piazza; senza avvertire che la deformità di questo romanzo sorgeva dal suo stesso racconto, essendo non solo inverosimile, ma moralmente impossibile, che la testimone non facesse nulla di quel che voleva, e per l'opposto si trovasse presente non solo, ma mostrasse

tanto interesse di conoscer quello che a lei non doveva importar di sapere.

L' autore del romanzo l' avea forse edificato sul detto comune che la donna è curiosa. Ma non avvertì che questa donna era madre, misera fino a languire per la fame, e nel tormentoso momento da scorgere nello squallido viso de' figli il suo stesso aspetto. Per questa donna la curiosità doveva sfumare a fronte della prepotente voce del sangue che le comandava di vivere e di far vivere i figli. Il morir di fame per esser curioso non è nell' umana natura, ma è un impudente delirio di volgare calunnia.

Or passiamo dalle inverosimiglianze agli argomenti maggiori che provano la falsità dei detti della D' Auria.

La testimone ascolta nella fucina cadente il dialogo tra i due mandanti ed il mandatario. Ma nel senso dell'accusa chi è il mandatario? Ostuni Jardella cittadino di Tito, conoscitore dei luoghi e delle persone, che si dice d' indole feroce e sanguinaria, vecchio nella carriera dei misfatti. E da quanto tempo nel sistema dell' accusa Gaetano Laurino e Pasquale Spera concepirono il disegno della morte di D. Antonio Manzione? Da sette e più mesi, se vuolsi rimontare all' epoca della prima causale.

E da quanto tempo questo progetto di morte si era cercato di eseguire da Laurino e Spera? Da più mesi con agguati ripetuti, in campagna, in città, e nella stessa piazza di Tito, se fossero vere le deposizioni scritte di Palese, di Spera, e di Arcangela Durante.

Or come è supponibile, che dopo tanti preparativi, tanti appostamenti, essendosi prescelto per sicario un Ostuni Jardella, i due mandanti andassero nella sera stessa del reato nella pubblica piazza, facessero mostra di sè e delle

armi, ripetessero ad alta voce il progetto di morte ed istruissero il mandatario, di che? del modo come dovea impugnare il fucile per uccider Manzione! Ad un facinoroso, ad un sicario una simile lezione! È cosa, non diremo inverosimile, ma invercconda a dirsi.

Ma Carmela D' Auria passa la prima volta per avanti la fucina cadente, ed ascolta delle voci indistinte di persone che parlavano. E di queste tre persone che concertavano un omicidio premeditato, che lo concertavano in una pubblica piazza, che lo concertavano ad un' ora di notte, quando il paese era ancora in moto, non ve n' è una sola che guardasse per la porta della fucina cadente la pubblica piazza, e che quindi non avvertisse il passar di quella donna; non ve n'è una che non ascoltasse il rumor dei suoi passi nel silenzio della notte. Eppure l'attitudine di que' tre colpevoli doveva essere tutta vigilanza, tutta circospezione, tutto interesse a rimanere inosservati, osservando. Ma no: tra gl'incomprensibili di questa causa, vi è, che l' indifferenza è vigile, ed il misfatto è sonnacchioso; che l' inedia è curiosa, e le coscienze invase dal delitto sono serene e tranquille; la testimone non veduta giunge alla piazza, e nel ritorno trova i colpevoli non più all'interno della fucina, ma alla soglia della porta, tutti e tre rivolti verso la sua persona; e la testimone dice, che essa era alla distanza di *due passi* da loro.

Ma ora il mendacio si svela in tutta la sua bruttezza.

Infatti come supporre, che la testimone in così breve distanza non fosse veduta e distinta dai tre colpevoli? Come supporre un secondo miracolo, che questa testimone vegga gli altri senza esser veduta; come trapiantare nel tempio sacro della giustizia i poetici incanti d' Ismeno, il

fatato anello di Angelica, e la misteriosa nube che involveva il carro di Solimano? Come supporre, che questa donna, con due occhi indeboliti dagli anni ed infievoliti dalla fame, distinguesse non solo i colpevoli, ma benanche le loro vesti, ed i colpevoli con sei occhi di fiamme non la vedessero a sì breve distanza?

Ciò è poco — Carmela d'Auria arriva non distinta per la seconda volta innanzi alla fucina cadente, e solo al suo arrivare si profferiscono le memorabili parole, *da quì si può fare* — le quali nel loro stretto laconismo svelano il disegno ed il concerto dei colpevoli alla consumazion del misfatto. E giusto quando ella giunse queste parole furon profferite, e non prima, e non dopo: per l'appunto allora. E queste parole pervennero tutte al suo orecchio, tutte fedelmente le raccolse; non ne obliò alcuna. Tutte; e perchè dice averle ascoltate tutte? perchè se ne togli una sola, il concetto è monco e non svela la reità. Ma chi profferiva queste voci? La testimone dice *tutti e tre.* Val dire cantavano a coro, e ripetevano lo stesso pensiero; e perchè questo cauto favoloso è messo in campo? perchè tutti e tre risultassero colpevoli in pari grado e subissero lo stesso fato!

Ma la testimone non asserisce di aver distinto tutti e tre i colpevli, ma bensì due soli.

Or s'immagini, chi de' tre ha la fortuna di riconoscere? Giusto Laurino e Spera, cioè i capitali nemici della famiglia Manzione, quelli contro di cui si era sollevato l'odio di molti, quelli appunto contro di cui eran diretti i colpi delle querelanti.

Ma quale nefanda congerie di falsità è mai questa, con cui la ragione, le leggi immutabili della natura sono de-

rise e calpestate, e con cui è vilipesa la santità de' giudizii?

Quasichè tanti mendacî non bastassero, la sfrontata donna ne aggiunge, dopo dne anni, nel pnbblico dibattimento e sotto la santità del giuramento, degli altri anche peggiori. Agginnge, che essa cadente per fame, si appoggiava al muro nell'andare e nel venir per la piazza. E perchè dice ciò? per farsi più vicina alla fncina cadente, e per essere più al caso di ascoltare qnelle fatali parole. Ma insensata! tu non vedi, che evitando Scilla incontri Cariddi; tu non vedi, che se per udir quelle voci, tu dovevi esser vicina ai malfattori, essendo tu ad essi prossima e quasi nnita non potevi non esser da loro vednta e distinta? Oh! quante volte si ha in questo mondo da benedire l'ignoranza degli empî! Se alla pravità del cuore i malvagi aggiugnessero la finezza dell'ingegno, qnanti reati impnniti, quante leggi sprezzate, quante andaci vendette soddisfatte non arricchirebbero il catalogo de' delitti!

Aggiunge che non ascoltò solamente le parole *da quì si può fare* — ma udì benanche, che uno dei tre profferì le altre — *Santo diavolo, se non si fa stasera non si fa più* —

E perchè le aggiunge la scaltra donna? Non per altro che per preoccupare il passo alla difesa, e far sorgere l'idea, che se anche i colpevoli in quella sera l'avevan distinta, era tale in essi la necessità di compiere il misfatto, da superare ogni ostacolo ed affrontare ogni periglio.

Ma stolta! tu non sai che nel sistema di accusa questo progetto di morte germogliava nell'animo di Laurino e Spera da oltre sette mesi?

Non sai che secondo le pruove offerte dalle querelanti, molti agguati, ed infruttuosamente, erano stati tesi da Lau-

rino contro Manzione? A che dunque correre al precipizio, a che ostinarsi di compiere in quella sera il già vecchio disegno? Avca forse l'Angure proclamato per questo novello Cesare l'arrivo degl'idi di marzo?

Non sai, che a misura che prolunghi il discorso de'colpevoli, a misura che ritardi la tua dimora innanzi ad essi, a misura che accresci la strana felicità del tuo udito, tu rendi a mille doppii più inverosimili i tuoi detti?

Non sai, che questa aggiunzione tardiva è per ciò solo sospetta? Tu fosti ascoltata nel giorno successivo alla consumazion del misfatto, tu nel giorno stesso raccontasti a molti ciò che avevi veduto ed osservato: e perchè tacesti alla giustizia ed ai testimoni una circostanza sì grave; e, se anche ti fosse sfuggita nel primo giorno in cui deponesti, perchè nella tua seconda deposizione non ne facesti motto?

Aggiunge la testimone, che dopo avere ascoltate tali parole, dati due o tre passi, si fermò per ascoltare cos' altro dicessero.

Ma stolta! se le parole che ascoltavi eran di morte; se i colpevoli eran forniti di armi; se tu stessa dici che i malfattori volevano in quella sera ad ogni costo consumare il misfatto; perchè non fuggivi spaventata da quel luogo; perchè, collocata dalla sorte tra la fame ed il periglio della morte, tu sprezzavi l'una e l'altro per esercitare una rischievole curiosità? E come! tu non sapevi, che quando il fiume è in piena, porta via ciò che incontra, non sapevi tu, che scoverta dai colpevoli, per togliersi l'impaccio de'tuoi detti, un giorno ad essi fatali, ti avrebbero con un soffio distrutta?

Ma tu aggiungi anche questa circostanza per giustifica-

re quel che appresso asserisci; cioè che uscendo Laurino e Spera dalla fucina cadente s'incontrarono con te e quasi ti urtarono, il che sicuramente non avrebbe potuto aver luogo, se lungi dal fermarti, avessi proseguito il cammino.

Stolta! Se tu dopo due anni immagini quest'urto per giustificare con la prossimità della distanza la conoscenza che tu facesti di Laurino e Spera, tu non avverti, che s'è inverosimile, che quando la prima volta passasti per la fucina cadente non fossi stata veduta dai malfattori; s'è doppiamente inverosimile che al tuo ritorno dalla piazza, trovando i colpevoli sulla soglia della fucina cadente, ed essendo a due passi di distanza da loro, tu li avessi veduti e distinti nella persona e negli abiti, rimanendo ad essi invisibile; a questo terzo miracolo poi di non esser veduta nè da Spera nè da Laurino, quando uscendo dalla fucina cadente s'incontrarono con te e quasi ti urtarono, non vi è uomo, non vi è giudice, che si suppone uomo privilegiato per mente o per animo, che possa prestarti fede? E non lo può, perchè i tuoi detti son contaminati dalla inverosimiglianza, e dalla impossibilità fisica e morale; perchè suppongono una serie di miracoli che non si possono credere; perchè tutte le aggiunzioni che dopo due anni hai fatto nel pubblico dibattimento, come tardive, sono sospette.

Ma quello che mette il colmo alla dimostrazione della falsità dei detti di Carmela d'Auria sta nel por mente, ch'ella coabita con Vincenzo Moscarello e Rosina d'Auria.

Or questi avean deposto nel processo scritto ed han confermato nel pubblico esame, che la d'Auria aveva ad essi fatto il racconto di ciò che avea veduto, non nella sera stessa quando si ritirò in casa, ma nella sera seguente alla notte del misfatto. E voi, o giudici, non ignorate quanto

una notte sia lunga per tessere un intrigo; e voi o giudici non ignorate il gran detto di Servan, che l'albero della calunnia è di facile vegetazione; che oggi è germe e domani è gigante, e che la mente stessa e lo sguardo del suo malvagio cultore resta sorpreso del suo istantaneo sviluppo. Ricorderete i detti di Anna Teresa Altieri, che ha deposto nella pubblica discussione di essere stata incaricata da D. Maria Manzione alla punta del giorno successivo alla notte fatale in cui il padre fu estinto, di condurre *Carmela D'Auria* nella di lei casa; che a tanto l'Altieri adempì, e che la D'Auria fece allora nella casa di D. Maria Manzione e in presenza della testimone, il racconto di ciò che avea osservato e veduto nella notte del misfatto.

E questa impudente testimone rivelatrice di tanti arcani, che tutto vede, tutto ascolta, tutto ricorda, è una nemica di Gaetano Laurino, perchè è sorella di Gerardo Giuzio Statti, imprigionato per debiti da Laurino e quindi è non solo mendace, ma interessata a mentire.

Dopo tutto ciò vi sarà uomo al mondo che le presti fede, e tanta da erigervi sopra due patiboli? Io non lo temo, perchè se così fosse i funerali di Laurino sarebbero quelli della giustizia.

Sgombrata così la scena giudiziaria da questa sinistra interlocutrice, con maggior fiducia e più speditamente seguo il mio piano.

Un' altra testimonianza assai grave contro di Laurino è quella di Pasquale Busiello. Io esporrò da prima e cronologicamente tutta la serie delle sue deposizioni, e quindi n'esaminerò l'intrinseco valore, le paragonerò tra loro, le metterò in confronto di tutte le pruove della causa, e degli stessi detti di Carmela d' Auria.

Pasquale Busiello fu esaminato la prima volta nel 6 marzo, cioè tre giorni dopo la consumazione del misfatto, ed opportunamente interrogato così depose:

« Che la sua casa è prossima alla farmacia di Mauzio-
« ne. Domenica la sera, tre del mese di marzo, dopo suo-
« nata un' ora di notte si conferì nella bottega di Madda-
« lena moglie di Domenico Schiavone per comprare una
« mezza caraffa di vino, e perchè questa disse di non aver-
« ne se ne ritornò a casa, ed allora nella strada vide fer-
« mato un uomo con cappotto corto e pellegrina, e con
« coppola con visiera, di giusta statura. Siccome nel muro
« della casa di Catenaccio evvi una fessura, così dalla me-
« desima usciva un debole lume. La farmacia è sita dirim-
« petto la casa di Catenaccio, e tanto quella che la porta
« di Catenaccio erano chiuse. L' uomo fermato in quella
« strada esplorava per quella fessura ed ascoltava le voci
« che venivano da persone che parlavano nell'interno della
« casa Catenaccio. L'uomo medesimo, nell'avviciuarsi il di-
« chiarante, per non farsi conoscere piegò il capo nel cap-
« potto, per cui quantunque gli fosse passato vicino non
« lo conobbe. Non sapendo per qual motivo quegli esplo-
« rava, si ritirò il dichiarante nella propria casa; e scorsa
« meno di mezz' ora intese un colpo di fucile nella dire-
« zione della vicina piazza, e dopo intese forti gridi; per-
« ciò subito uscì di casa, ed allora, non innanzi la casa
« Catenaccio, ma lungo la strada e più basso vide quel-
« l' uomo che si dirigeva verso la strada Fontanelle, stra-
« da che conduce fuori l'abitato e che può menare ad altri
« punti dell'abitato stesso. Quell'uomo perchè si avvide che
« il dichiarante uscì di casa, non fuggiva ma camminava
« quasi barcollando; non vide dove si diresse, nè vide se

« portava alcun' arma. Il dichiarante si diresse alla piaz-
« za, ed ivi trovò Manzione spirante, senza poter dire pa-
« rola. Erano anche accorse Angiolina Sabatiello, Pasquale
« Spera, Giuseppe Catenaccio, e molti altri. Vide che Man-
« zione in una mano teneva il fodero di una bajonetta e
« la chiave della farmacia, ma non sa chi raccolse quegli
« oggetti, poichè trasportato il moribondo nella casa di
« Catenaccio dopo pochi istanti morì: Che la voce pubbli-
« ca imputò Laurino e Spera; e da ciò venne a conoscere,
« che l'uomo che esplorava innanzi la casa Catenaccio lo
« faceva per assicurarsi se in quella casa vi era Manzione.
« La statura di quell'uomo corrisponde a quella di D. Gae-
« tano Laurino, cui corrispondevano pure le vestimenta,
« tranne che Laurino soleva di giorno portare alcune volte
« la coppola ed altre il cappello, ma il cappello lo por-
« tava solamente quando andava in qualche comune.

In questo modo il testimone Pasquale Busiello assicurava alla giustizia di non aver distinto l'uomo che spiava nella casa Catenaccio, quantunque gli fosse passato in molta vicinanza, e ne adduceva per ragione, che l'incognito al di lui passaggio per non farsi conoscere avea piegato il capo nel cappotto. Solamente per un giudizio di somiglianza, comune a tutto il genere umano, avea soggiunto che la statura dell'ignota persona ed il modo con cui vestiva corrispondevano alla persona di D. Gaetano Laurino.

Il giudice istruttore immaginando che Pasquale Busiello sapesse più di quello che diceva; lo mandò in esperimento: e ve lo fece restare dal 6 marzo fino al 1 aprile. In quel giorno il testimone diresse una supplica all'istruttore, nella quale dopo aver mostrato quanto pesanti fossero le sofferenze del carcere per lui misero e derelitto, chiese di es-

sere riesaminato, e nel giorno stesso fece la seguente deposizione:

« Che la sera del misfatto fu chiamato dalla sua vicina
« Angiolina Spera figlia di Lucia Salvia, e recatosi in casa
« della medesima ritrovò Michele Montemurro ed Antonio
« Giannotti ambi mugnai di D. Gaetano Laurino: che i mu-
« gnai sopraddetti preparavano dei maccheroni ed offrirono
« al dichiarante di mangiare con essi purchè avesse sommi-
« nistrato il vino che era necessario; che allora si diresse
« da Maddalena moglie di Schiavone; e per determinar
« costei a darglielo a credito, disse che avea in casa un
« forestiere, ma in realtà serviva per beverselo coi mugnai
« medesimi; che non avendogli dato il vino se ne ritornò,
« ed allora nel passare vicino la persona che esplorava
« per la fessura della casa di Canio Catenaccio, la co-
« nobbe con precisione e chiarezza pel suo concittadino
« D. Gaetano Laurino: che avendo detto ai mugnai di non
« aver potuto avere il vino, non cenò con essi e si ritirò;
« che dopo inteso il colpo di schioppo uscì di casa ed
« allora vide la persona, che si dirigeva verso la strada
« Fontanelle, e quantunque non la conobbe allora con pre-
« cisione vide che vestiva come Laurino; che avea taciuto
« la circostanza di aver veduto D. Gaetano Laurino, per-
« chè costui ed i suoi congiunti sono ricchi e prepotenti,
« e la di lui vita sarebbe stata in pericolo; che perciò si
« raccomandava alla giustizia, acciò tenesse segreta la sua
« deposizione.

Le querelanti giudicarono senza molta fatica, che la contraddizione dei detti di Busiello ed il lungo carcere sofferto avrebbero determinato chicchessia a non prestargli fede. Ricorsero dunque ad un' altra invenzione che avesse nel

tempo stesso giustificato il primo silenzio del testimone, data ragione della sua posteriore loquacità, ed allontanato finalmente il sospetto, che per esimersi dal tormento del carcere avesse mendacemente deposto. Dedussero quindi, che Pasquale Busiello, appena entrato nelle prigioni a motivo dell' esperimento, avea confidato a due detenuti per nome Francesco Giuzio e Gianuario di Marsico, nonchè al Custode maggiore D. Salvatore Amantea quanto aveva narrato alla giustizia nella sua seconda deposizione, cioè la netta e precisa conoscenza di Laurino; ma nell' ebrezza del loro dolore non avvertivano le afflitte donne che Francesco Giuzio dopo l' arresto di Busiello era stato per ben due volte esaminato dal giudice istruttore senza mai raccontare la pretesa rivelazione che gli avea fatto Busiello.

Ma ciò è ancor poco, poichè da quanto narra D. Salvatore Amantea per detto di Busiello, il mendacio di costui più evidentemente si appalesa per le nuove contraddizioni in cui cade e pel suo multiforme linguaggio.

D. Salvatore Amantea depose « che essendo custode delle « prigioni, in marzo vi giunse Pasquale Busiello come te- « stimone in esperimento. Che questi per mezzo di Fran- « cesco Giuzio gli fece sentire, che per timore avea tutto « occultato, poichè se avesse fatta rivelazione di ciò che « sapeva bisognava che fosse fuggito da Tito, mentre sa- « rebbe stato impossibile che lo avessero lasciato vivo; e « che quindi voleva essere di nuovo esaminato. Che esso « Busiello *volle assolutamente parlare con lui*, per lo che, « recatosi al cancello Busiello gli *volle spontaneamente rac- « contare* il fatto, e narrò che nella sera del misfatto es- « sendo uscito di casa per comprare del vino lungo la stra- « da che calcava, dietro ad un pilastro avea veduto da vi-

« cino un individuo appostato con ceppola in testa e con
« pellegrina addosso; e siccome quell'individuo compariva
« fuori dalla cintura in sopra, così ne distinse bene il vol-
« to, la pellegrina e la coppola. Allora il testimone disse
« *dunque tu l'hai conosciuto?* e quegli rispose affermativa-
« mente per Laurino, e soggiunse, che essendo rientrato
« in casa, ed inteso il colpo, fu curioso di vedere cosa
« fosse accaduto, ed uscito nell'angolo della porta per non
« essere veduto, *rimanendosi colà nascosto*, avea veduto pas-
« sare il detto Laurino, il quale camminando sulla punta
« dei piedi pian piano se ne andava turbato, rasente il mu-
« ro, ma quando era uscito nella strada dei Calangoni avea
« sentito che si era lasciato a camminare con tutta fretta.

Gianuario de Marsico indicato dalle querelanti come terzo ascoltatore del racconto di Busiello, non fu esaminato, ma per una metamorfosi che non è nuova, ne è la più strana di tante che ne offre il processo, fu udito in vece sua un tal Vincenzo Salvia indicato dalle querelanti con un apposito foglio di lumi del 18 ottobre.

Vincenzo Salvia espone « che nel mese di dicembre re-
« candosi con Pasquale Busiello in Picerno, usciti a discor-
« so della testimonianza fatta da Busiello, questi manife-
« stò, che in quella sera egli avea veduto D. Gaetano Lau-
« rino poco prima di succedere l'omicidio *avanti la farma-*
« *cia di Manzione, avvolto in cappotto, e con berretto fornito*
« *di visiera.*

Così Pasquale Busiello deponeva innanzi alla giustizia, ed in questi sensi narrava il fatto ai suoi concittadini. Cominciò dal dire non aver distinta l'ignota persona che spiava nella casa di Catenaccio, perchè quella chinò la testa nel cappotto per non farsi conoscere: messo in carcere, depose

aver nettamente distinto D. Gaetano Laurino in atto che spiava nella casa di Catenaccio, ed addusse per motivo del suo primo silenzio la ferocia di Laurino e la prepotenza del suo parentado: narrando il fatto quasi per forza al custode delle prigioni, usò con lui un terzo linguaggio, poichè non disse di aver distinto Laurino nell'atto che spiava nella casa Catenaccio, ma nascosto dietro ad un pilastro, sporgendo dalla cintola in su al di sopra dello stesso.

Raccontò il fatto a Vincenzo Salvia e mise in campo un fatto diverso, poichè asserì di aver veduto Laurino non già vicino la casa di Catenaccio, e molto meno dietro il pilastro, ma bensì fermato vicino la farmacia di Manzione. Nella prima deposizione disse, che appena ascoltato il colpo d'arme da fuoco uscì dalla propria casa e vide l'incognita persona che non fuggiva, ma camminava quasi barcollante per essersi accorta di lui. Per l'opposto narra a D. Salvatore Amantea, che appena udito il colpo rimase nascosto all'angolo della porta per non farsi vedere, e che Laurino non più barcollante, ma sulla punta dei piedi camminava rasente il muro.

Non contento di queste contraddizioni, Pasquale Busiello nella pubblica discussione ne narra anche delle peggiori, che fedelmente enuncieremo.

Per conoscersi come avea potuto ravvisar Laurino e distinguerne le vesti in una sera di marzo, ad un'ora e mezzo di notte, senza il soccorso di alcun mezzo artificiale che gli rischiarasse la vista, essendo il colpevole tutto intento a nascondersi, opportunamente interrogato il testimone depose:

« Che in quella notte cadeva piccola quantità di neve,
« detta *polverino*, ma che il tempo la gittava per aria,
« senza lasciare nessuna impressione a terra.

In tal modo raddoppia non solo, ma centuplica le difficoltà della riconoscenza di Laurino.

Interrogato il testimone in quanta prossimità egli passò da Laurino per poterlo così chiaramente conoscere, il testimone rispose:

« Che nel passare avanti la casa di Catenaccio vide la « persona fermata, e la lasciò innanzi la casa medesima; « anzi passò tanto da vicino, che l'urtò col gomito, e così « quella si scosse, alzò la testa, e la conobbe chiaramente « per l'accusato Laurino.

E così l'impudente testimone mette per la prima volta in campo quest'urto favoloso, l'alzar di testa fatto da Laurino alla spinta inopinata, il comune inesplicabile silenzio, e l'impossibile morale, che essendo stato Laurino riconosciuto, fosse rimasto in quell'attitudine colpevole, e poscia avesse con una stolta perseveranza assistito alla consumazione del reato.

Domandato il testimone cosa avesse fatto dopo l'esplosione del colpo d'arme da fuoco, rispose:

« Che udì i lamenti del ferito, aprì la porta della sua « casa, si affacciò e vide passare la persona medesima poco « innanzi urtata, che si dirigeva come un ubriaco verso « il vallone.

In tal modo contraddice i suoi primi detti di essere uscito di casa, appena sentito il fragore del colpo, e vi sostituisce di essersi affacciato alla porta: contraddice ai suoi secondi detti di essersi nascosto dietro la porta; finalmente sostituisce ai passi barcollanti della prima deposizione, al camminar sulla punta de' piedi narrato a D. Salvatore Amantea, questa ubbriachezza, non si sa se fisica o morale, non deposta per lo innanzi.

Su questi fatti mi sarà facile il dimostrare che la prima testimonianza di Pasquale Busiello non possa nuocere al giudicabile, perchè si riduce ad un mero sospetto e che la seconda non può esser credibile.

Che la prima deposizione di Pasquale Busiello non sia all'imputato nociva, chiaramente risulta dal ricordare che egli non distinse nè raffigurò la persona che spiava nella casa di Catenaccio, e quel che è più indicò la ragione del perchè non potè distinguerla, e qnesta ragione è verisimile, è consona all'umana natnra, cioè di avere il colpevole nascosto il capo nel tabarro per non farsi riconoscere. Or qnesta e non altra è la condotta, è l'interesse, è l'istinto di ogni uomo che delinque con fredda premeditazione. Il grido invincibile della propria coscienza, il timor della pena, la imponente maestà delle leggi rendono ogni colpevole circospetto nella esecuzion del misfatto. Nei soli reati istantanei, in cni la parte istintiva dell'uomo signoreggia in tutto e conquide le facoltà intellettuali, il colpevole sormonta tutti gli ostacoli, ed inconsideratamente delinque. Ma in un misfatto atroce, come quello di cui ci occupiamo, da molti mesi meditato, è molto inverosimile, che il mandante assistesse alle operazioni del mandatario; è molto inverosimile che egli stesso ed in pubblica piazza servisse di spia al suo sicario, ed è poi impossibile che eseguisse atti così criminosi svelatamente e quasi offrendosi allo sguardo di coloro che transitavano per la pubblica strada. Busiello dunque disse il vero nella sua prima deposizione, poichè è facile che in una notte oscnra e piovosa non si distingua la fisonomia di un uomo, ed è doppiamente facile, che se questo uomo è intento alla consumazion di un reato faccia ogni sforzo per non farsi riconoscere, ed è più facile an-

cora che si prenda il piccolo incomodo di nascondersi nel proprio tabarro.

Ma la sincerità de'primi detti di Busiello chiaramente si appalesa da quel g'udizio di rassomiglianza che egli fece, e che se non è fatale a Laurino, certamente svela l'animo del testimone per nulla propenso a suo favore.

Quale obbligo avea Pasquale Busiello di dire che l'incognita persona aveva la stessa altezza di Laurino, e vestiva come lui? I testimoni debbono deporre e non giudicare. Che se questo giudizio è ultroneo, se non è favorevole a Laurino, chi potrà disconvenire che il testimone per lo meno imparzialmente depose la prima volta? Questa prima deposizione di Pasquale Busiello è dunque verosimile; il dubbio della riconoscenza di Laurino è giustificato, il giudizio di somiglianza tra Laurino e l'incognita persona, svela non solo l'indifferenza del testimone, ma la sua deferenza a danno dell'imputato; e se questa deposizione è vera, qual giudice potrà dal dubbio del testimone far scaturire il proprio convincimento, e mentre quegli dice *di non averlo conosciuto*, egli dirà che quello appunto era l'accusato? Qual giudice sul debole appoggio di una somiglianza di statura comune alla gran famiglia del genere umano, e su quella degli abiti comune a tutti i gentiluomini di Tito, potrà dire che quell'uomo perchè aveva due occhi, due gambe e perchè non andava ignudo come le donzelle Achee, era per questi connotati personali appunto Laurino? No: voi non darete l'esempio di una giurisprudenza così pericolosa.

Passiamo alla seconda deposizione di Pasquale Busiello.

Dopo un mese di carcere questo testimone dichiarò « aver « nettamente distinto D. Gaetano Laurino nell'atto che « spiava nella casa Catenaccio.

Ma quante assurdità non comprende questa deposizione? D. Gaetano Laurino, che secondo i detti di Carmela d'Auria aveva nella fucina cadente concertato col mandatario la consumazione del misfatto, non contento di tanta pubblicità, scende nella pubblica piazza, e comincia a spiare nella casa di Canio Catenaccio!

Non contento di essere stato scoverto da Carmela d'Auria, quasi cimenta il fato, acciò altri testimoni lo riconoscano!

Egli mandante; egli conoscitore de'luoghi; sapendo che Manzione dovea passare per innanzi al sicario, che lo attendeva al varco, si reca alla casa di Catenaccio per osservar le mosse di colui, già a lui note per avere precedentemente collocato il sicario in luogo opportuno, già a lui note per avere ne'precedenti agguati osservate tutte le azioni di Manzione, perchè, secondo i detti di Canio Catenaccio, Manzione avea l'abitudine di visitarlo ogni sera, e quindi di ritirarsi in casa.

Non vedete voi dunque, che questa seconda deposizione è un romanzo, e che i detti di Carmela d'Auria e di Pasquale Busicllo si contraddicono, si distruggono, si smentiscono a vicenda?

Vero è che in questa causa, a forza d'inverosimili si è voluto far credere, che l'omicidio di Manzione si è eseguito con apparato solenne, e quasi guerriero come se si trattasse di espugnare una fortezza, o di combattere un esercito. Quindi non son mancati testimonî, che han detto di essersi in quella sera raddoppiate dai malfattori le poste; non son mancati di quelli, che han detto essersi gli assassini appiattati in diversi punti per attaccare da tutti i lati Manzione; non son mancati infine di quelli, i quali han deposto, che tra i malfattori vi furono segni di fischi

convenzionali, e pietre lanciate, come segni precursori del prossimo omicidio.

Eran tante le coscienze che le querelanti avevano sedotte ed assoldate, o forse erano tanti i perversi che mercanteggiando sul dolore di quelle donne vendevano ad esse come fatti osservati e veduti le proprie invenzioni e le proprie fole, che in data degli 11 settembre, cioè sette mesi dopo la consumazione dell' omicidio, con un apposito foglio di lumi indicarono come testimoni di veduta di altri agguati di altri sicarii ed in luoghi diversi, un tal Michele Ossesso e Bernardino Palmieri, i quali audacemente il deposero. Ma il Pubblico Ministero osservò con isdegno e diffidenza questa leva in massa di sicarii, e con una commendevole prudenza non incluse neanche nella lista dei testimoni a carico questi testimoni tardivi e manifestamente falsi.

Della stessa tempra è un Antonio Laurino, testimone indicato dalle querelanti nel foglio di lumi de' 9 settembre, il quale, dopo l'elasso di dugento e più giorni dall' epoca della consumazione dell' omicidio, si ricorda:

« Che nella sera del reato, passando verso un' ora e
« e mezzo di notte per la parte inferiore della piazza di
« Tito, intese un fischio nella direzione della strada rota-
« bile, e con altro fischio fu risposto dalla parte interna
« della fucina diruta; che contemporaneamente vide, che
« Manzione serrava la farmacia; e che più tardi avendo
« saputo che questi era stato ucciso, si persuase che quei
« fischi eran segni, coi quali i malfattori postati in diversi
« luoghi, per dove Manzione dovea passare, si avvisavano
« tra loro del prossimo arrivo di costui.

Oh! la rara memoria del testimone, che ricorda, dopo sette mesi, questi fischi fatali!

Oh! il portentoso udito di lui, che ha nell'orecchio il privilegio di conoscere, non solo il sito generico donde i fischi partirono, ma il sito preciso, fino ad indicare che il secondo fischio venne *dalla parte interna della diruta fucina!*

Oh! avventuroso udito, che ascolta ei solo quello che gli altri non avvertono; poichè nè Canio Catenaccio, nè Giuseppe Catenaccio, nè lo stesso Manzione, che si dice consapevole de' progetti di morte de' suoi nemici, lo avvertì; poichè i primi non lo depongono, e Manzione non avrebbe così oltre spensieratamente proceduto, se que' fischi gli avessero scosso il timpano ed il cuore.

Ma per quanto più si moltiplicano queste pruove, più cresce la inverosimiglianza de' detti di d'Auria e di Busiello; perchè l'idea di un mandato a delinquere esclude tanta imprudenza nella consumazione; perchè il concorso di tanti colpevoli ripugna al sistema di accusa, che riconosce ne' soli Laurino e Spera i nemici di Manzione; perchè, in fine, la *teatralità* degli agguati, de' convocii, de' fischi, e di tutto l'apparato esteriore, è in manifesta contraddizione col carattere che l'accusa impronta a Gaetano Laurino, col disegno ch' egli avea concepito da sette mesi, e con quelle coperte e simulate vie, che sogliono calcare i vecchi ed astuti malfattori.

Ma ciò è ancor poco.

Pasquale Busiello dice, che dopo aver inteso il colpo d'arme da fuoco, ed ascoltate le grida dell'infelice Manzione, uscì di casa, ed allora lungo la strada vide Laurino, che quasi barcollante si dirigeva verso la via *Fontanella.* Lo stesso testimone soggiunge, ch' ei trovò vicino a Manzione Angiolina Sabatiello, Pasqualino Spera, Giuseppe Catenaccio ed altri.

Intanto, esaminati costoro immediatamente dopo l'omicidio, tutti protestarono di non aver nè veduto, nè incontrato alcun individuo, e di non aver nemmeno inteso alcun rumore di passi. Or se Pasquale Busiello giunse in quel luogo dopo di tutti questi testimonii, non poteva certo vedere ciò che questi non videro.

Pasquale Busiello pretende, che dopo aver veduto il malfattore allontanarsi per la strada *Fontanella*, accorse sopra luogo, di unita agli altri, e vi rinvenne Manzione spirante.

Or chi era questo Manzione? L'accusa, la difesa, i testimoni del carico, quelli del difensivo, tutti lo dicono uomo virtuoso non solo, ma di generosa indole, caritatevole coi miseri, di virtù tale fornito, da esser da taluni chiamato il padre de' poveri.

E dall'altra banda, chi è Laurino secondo il sistema dell'accusa, ed il quadro che ne offre l'odio municipale? È un uomo avido, spietato, succhiatore delle pubbliche e private sostanze, tradotto in solenne giudizio come *concussionario*, d'indole feroce, di costumi sanguinarii e crudeli.

Ed in quale stato era il paese al primo annunzio della morte di Manzione? Gli urbani erano in moto; la forza pubblica avidamente andava in traccia de' colpevoli, un lutto universale regnava fra gli abitanti di Tito, poichè sul letto di morte di un uomo virtuoso sbucciano i fiori della gratitudine, come su quello del malvagio crescono le spine della pubblica maledizione.

Ed in mezzo a tanto lutto, alla vista di quel sangue innocente, tra i singulti della vedova e della figlia dell'estinto, tra le cere funebri e le sacre preci de' sacerdoti ministri di un Dio che vieta lo spargimento del sangue e comanda la giustizia, Pasquale Busiello tacque a tutti ciò che

aveva osservato e veduto, non indicò all'odio pubblico l'uccisore di Manzione, non parlò a chicchessia dello spiare di Gaetano Laurino nella casa di Catenaccio, e del suo incontro con lui, quando compiuto il misfatto, Laurino si avviava per la strada *Fontanelle!* E ciò che tacque nel momento del comune dolore, lo narra poi, quando sedati gli affetti, egli era più al caso di meditare sulle gravi conseguenze della sua deposizione!

Ma è vero che costui mette in campo una ragione per giustificare il suo primitivo silenzio, cioè la prepotenza di Laurino.

Ma se, come ho dimostrato, questo processo formicola da capo a fondo di false testimonianze a danno di Laurino, questa prepotenza è una chimera, è un'invenzione escogitata per insidiar la giustizia.

Infatti di quali prepotenze temer potea Pasquale Busiello, se Carmela d'Auria, donna sessagenaria e mendica, esaminata prima di lui, aveva deposto alla giustizia così spietatamente contro di Laurino; se avea diffuso per tutto il paese quel concerto fatale avvenuto nella fucina cadente? Non era dunque Busiello il primo atleta che rompeva la lancia; trovava già il campo aperto, e Laurino ferito a morte dal dardo della più velenosa calunnia. Quando egli era chiamato a deporre, Laurino era già in ceppi, Jardella in prigione, Spera latitante, la ferocia de' loro nemici tutta in armi contro di loro. Di che dunque temeva? di chi poteva temere? Di nulla senz'altro. Temea della sua coscienza, temea del giudizio di Dio, temea della maledizione degli uomini, e rinunziò a sì salutari timori sol quando la miseria, la fame, la lunga prigionia e la seduzione vinsero quella mal sicura e vacillante morale.

Ma se la inverosimiglianza contamina i detti del testimone Pasquale Busiello, le moltiplici e gravi contraddizioni in cui si ravvolge e s' intriga sono argomenti maggiori del suo mendacio. Or come in mezzo a tante ritrattazioni si può rinvenire quella verità, che Beccaria diceva essere sempre una ed indivisibile? Come in fine non isbandire dalle vostre coscienze i detti di un uomo, che comincia dal tutto negare, che adduce la causa di questa ignoranza, che accorrendo tra i primi alle grida di Manzione, ascoltando i commoventi lai del morente, vedendo il suo sangue ed il pubblico cordoglio, tace a tutti l'importante rivelazione del di lui uccisore; che per due settimane serba l'istesso silenzio, non confidando nè ad amici, nè a congiunti un così grave segreto; che soffre per un mese una penosa prigionia e tace ancora; che narra poi e l' agguato di Laurino e la netta conoscenza che fece della sua persona, contradicendo così i suoi primi detti, il suo lungo tacere, e le leggi di una costante sperienza, che ci offre nei colpevoli di meditato misfatto la volontà di nascondersi e non già di svelarsi; che ripetendo questo escogitato mendacio a D. Salvatore Amantea, cangia il sito dell' agguato, e mentre avea deposto alla giustizia aver distinto Laurino in atto che spiava nella casa Catenaccio, racconta ad Amantea di averlo veduto nascosto dietro ad un pilastro; che dimentico di ciò che avea detto alla giustizia e ad Amantea, dice a Vincenzo Salvia che Laurino era in agguato vicino la farmacia di Manzione; che facendo coro con tutti gli altri testimoni, e specialmente con Carmela d' Auria, vede in una notte oscura e piovosa non solo la persona di Laurino, ma ne distingue quell' eterno cappotto con pellegrina e quell' immancabile coppola con visiera; che una

volta dice di essersi nascosto dietro la porta dopo l'esplosione del colpo d'arme da fuoco, un'altra di essersi affacciato, ed una terza di esser uscito di casa; che una volta dichiara aver veduto Laurino camminar barcollando, un'altra volta sulla punta dei piedi; che ha il privilegio di vedere egli solo tutti questi fatti, mentre cinque e più testimoni passando prima di lui per quell'istesso sito non incontrano nè veggono alcuno; e che finalmente quasi per compimento di sì rea opera, e per un'armonia prestabilita di mendacî, che svela l'ordito infernale di questa causa, aggiunge nella pubblica discussione l'impudente menzogna sanzionata dallo spergiuro, di avere riconosciuto Laurino perchè l'urtò, ed all'urto questi si scosse, sollevò il capo, egli lo conobbe, entrambi rimasero muti, ed il testimone progredì il suo cammino, lasciando Laurino quasi impietrito in quel luogo?

E così mentre la d'Auria dopo due anni aggiungeva nel pubblico dibattimento di essersi incontrata con Laurino e Spera, e di essersi *quasi urtata* con essi, Busiello più audace aggiunge dopo due anni l'urto vero formale miracoloso, perchè fu occasione del riconoscimento, sicuramente falso perchè mai detto, certamente suggerito, perchè sorge inopinato e coevo nella bocca dei due più fatali testimoni della causa; e che finalmente presenta l'impossibile di due incontri, di due urti, di due riconoscenze, e la insana costanza di Laurino a compiere il misfatto, ad onta che fosse stato così palesemente scoverto.

Questo quadro è troppo vero per essere contraddetto dalla stessa accusa, è troppo eloquente per non aver bisogno di comenti, è troppo deforme perchè io debba temere che non desti nel vostro spirito, o giudici, quella stessa

indignazione che ha divisa con noi il pubblico che ne circonda. La morte di Manzione debbe esser vendicata, ma dalla giustizia, non dal furore dei partiti, deve esser vendicata sul colpevole, non sul protagonista di un dramma architettato dalla calunnia, deve infine rassicurar la società, e non intimidirla col palesare i pericoli a cui è esposta la stessa innocenza.

Ma che si dirà se all'inverosimiglianza dei detti di Busiello, alle gravi e moltiplici contraddizioni in cui cade, si aggiunga la considerazione del suo morale carattere?

Conosceste, o giudici, che egli è misero a segno da chiedere a credito a Maddalena Schiavone un sol boccale di vino. Ricorderete che Busiello godeva di tanta fama nel suo paese, da non aver meritato nè anche una così lieve fiducia. Ricorderete che egli stesso, non si sa se più malvagio o impudente, dichiarò nel processo scritto che per determinare Maddalena Schiavone a dargli in credito del vino, immaginò la menzogna di avere in quella sera a casa degli ospiti e di non voler ad ogni patto sfigurare con essi.

Ma la Schiavone che lo conosceva più di noi, fu sorda alle sue preghiere. Or mentire per un grano di vino è un mostrarsi naturalmente bugiardo. Non avere nel proprio paese fiducia per un grano di vino è pruova non equivoca dell' alto disprezzo in cui era tenuto. Gli presterete voi, o giudici, maggior fede, non per un grano di vino, ma per due vite d'uomini; voi ignari di lui, della sua vita, e dei suoi costumi, potrete meglio o peggio definirlo di quello che lo han fatto i suoi propri concittadini, questo giurì municipale ed infallibile?

È quì sorge spontanea una osservazione; ed io potrei dir col poeta.

« Aguzza qui lettor ben gli occhi al vero,
« Che il velo è ora ben tanto sottile,
« Certo che il trapassar dentro è leggiero.

I due fatali testimoni di questa causa sono d'Auria e Busiello. I loro detti sono inverosimili, contradittorii alle leggi della natura, ed all' esperienza contrari. Per entrambi si verifica il caso di due scoperte, di due viste portentose di due urti inventati per rendere meno inverosimile la riconoscenza di Laurino. In entrambi, quantunque l'una già vecchia, l'altro per età maturo, la memoria progredisce nella ragion diretta del tempo, ed aggiungono dopo due anni nel dibattimento circostanze gravi per lo innanzi taciute; e quel che è più in entrambi si verifica la stessa occasione per cui uscirono dalle loro case e passarono per la piazza di Tito, ove si teneva l'agguato, la d'Auria per comprare del pane, Busiello per acquistare del vino. Per entrambi si verifica lo stesso accidente di non fare acquisto nè dell'uno nè dell'altro; e finalmente in entrambi concorre la stessa spaventevole miseria, poichè la d' Auria si dichiara per inedia languente, e Busiello si confessa mendico fino a pitoccare un grano di vino, che gli fu anche negato. La provvidenza nei suoi misteriosi, ma sempre giusti decreti avrebbe mai permesso che tra tanti naturali di Tito, di virtù, di religione, di morale forniti, questa coppia sola d' improbi mendicanti fosse di esclusivo ausilio ai decreti dell' umana giustizia? Io nol credo, e mi compiaccio di non crederlo, perchè son uso a diffidare degli uomini, ma a venerare i decreti di Dio.

Ma la mendicità di Busiello, era turpe mendicità, perchè voi, o giudici, ricorderete ciò che vi ha offerto la pubblica

discussione col detto di due testimoni, e tra questi di un Sacerdote. Busiello prima di fare la sua seconda falsa testimonianza, trovandosi in esperimento nelle prigioni di Potenza, mandò a chiedere del denaro a Laurino che trovavasi detenuto nelle stesse prigioni. Laurino si negò di dargliclo perchè viveva « *sotto l'usbergo del sentirsi puro* » ed allora Busiello adirato esclamò: *non mi ha voluto mandare denaro, dunque per la Madonna Santissima lo farò andare alle forche.*

Nè la sua minaccia fu vana, perchè poco dopo immaginò quella strana calunnia, di cui avete inteso parlare. Era dunque Busiello un uomo che metteva a prezzo la sua coscienza. Potrà la giustizia prestar fede ad uomo così iniquo?

Ma che direte, se questi due corifei di falsarj non solo si contraddicono tra loro, ma sono entrambi contraddetti da tutte le pruove del processo?

Rammentate che Carmela d'Auria ha dichiarato, che ad un'ora di notte uscì di casa per comprare del pane; che languente per fame si appoggiava al muro che precede e segue la diruta fucina; che arrivata alla piazza e non trovando aperta la bottega di Celestina Mauro, ritornò per la stessa strada, e nell'istesso modo, ed allora ascoltò quelle voci, vide quell'impugnar d'arme, e distinse i colpevoli. Or se uscì dalla sua casa ad un'ora di notte, se camminò con questo passo di formica, e se ritornò colla stessa lentezza, non potè trovarsi nel ritorno che fece innanzi la fucina cadente che ad un'ora e quarto, e forse più della notte. Or ricorderete ciò che ha detto Pasquale Busiello, cioè che dopo suonata un'ora di notte vide innanzi la casa di Catenaccio Laurino che esplorava origliando. Dunque Carmela

d'Auria nell'istess'ora trova Laurino in un punto e Busiello lo trova in un altro. L'una lo vede in un'attitudine, l'altro in contegno diverso. Non aveva io dunque ragion di dire, che queste due testimonianze si urtano a vicenda, che la calunnia è questa volta alle prese con sè stessa, che l'edificio spaventevole che si era innalzato su di una base sì debole precipita fin dalle sue fondamenta, e non ci lascia della sua esistenza, che la sola odiosa e raccapricciante memoria?

Ma Carmela d' Auria e Pasquale Busiello sono entrambi mendaci, perchè D. Gaetano Laurino ad un'ora di notte, ad un' ora e quarto, ad un' ora e mezzo non era nè nella fucina cadente, nè in agguato vicino la casa di Manzione.

Ascoltate ora in quei tre tempi ove stava Laurino e cosa fece.

D. Gerardo Lancieri, inteso nel 15 marzo, cioè 12 giorni dopo la consumazion del misfattto, e D. Clemente Mancinelli dissero, che nella sera di domenica 3 marzo, e precisamente ad un'ora di notte, passando per avanti la spezieria del sig. D. Gaetano Spera, videro D. Gaetano Laurino che giuocava con D. Vincenzo Pecoriello.

D. Vincenzo Pecoriello interrogato nell'istesso giorno 15 marzo depose, che nel giorno di domenica 3 marzo verso le ore 22 incontrò Laurino vicino la di lui casa, ed unitosi con quello si diressero entrambi verso la piazza: che giunti innanzi la spezieria di D. Gaetano Spera la videro chiusa, ma perchè si sentiva esservi dentro delle persone, così Laurino volle condurvelo e vi trovarono Pasquale Spera e Michele Pascaretti che giuocavano; che egli e Laurino si unirono insieme e giuocarono un complimento di

fichi e vino. Che quindi egli e Laurino giuocarono la scopa, ma verso un' ora di notte (ed in dibattimento ha spiegato dopo un' ora di notte, per esser suonato il Pater noster), Laurino disse che era tardi e conveniva ritirarsi. Pasquale Spera smorzò il lume e chiuse la porta. Ch' egli il testimone, uscito innanzi la porta della farmacia, invitò Laurino a ritirarsi con lui, ma Laurino rispose che dovea andar in piazza per un suo affare.

D. Michele Pascaretti nemico acerrimo di Laurino, sino ad insultare nella pubblica discussione la sua sventura, pure conferma questo fatto.

Lancieri e Lecaldani distinti gentiluomini di Tito, depongono, che nella sera 3 di marzo ad un'ora di notte e più uscivano insieme dalla casa comunale sita nella piazza, e dati pochi passi verso la casa del farmacista D. Gaetano Spera, incontrarono Laurino, il quale loro disse che andava dal caffettiere Giuzio a dirgli una cosa.

Si esamina il caffettiere Francesco Giuzio, e questi depone, che Laurino si recò in effetti nel suo caffè per prendersi la chiave del mulino, e si trattenne a discorrere con lui e con Leopardi fino ad un'ora e quarto di notte : Si cita Leopardi, e questi dice sotto la santità del giuramento, che Laurino in realtà trovavasi nella bottega di Giuzio; che parlò con lui e con gli altri fino ad un'ora od un'ora e quarto di notte, che disse a tutti di aver giuocato con Pecoriello e di avergli guadagnato tre carlini, che parlò con Giuzio di una chiave di molino, e dopo pochi minuti si congedò, dicendo agli altri che si ritrovavano nella bottega se volevano ritirarsi, ma che gli fu risposto di volersi trattenere un altro poco.

Or se Laurino ad un'ora di notte era nella farmacia di

Spera; se nell'uscirne si diresse alla bottega di Giuzio, e fu non solo incontrato per la strada da due gentiluomini, ma disse loro il luogo dove si recava: se con effetti si recò da Giuzio, e vi si trattenne fino ad un'ora e quarto di notte, come questi depone, e D. Domenico Leopardi conferma: se la sua gita in quel luogo avea un oggetto, cioè la richiesta della chiave del molino; se nel ritirarsi invitò tutti a fargli compagnia, come possono essere veri i detti di Carmela d'Auria e Pasquale Busiello, i quali depongono di averlo veduto ad un'ora di notte chi nella diruta fucina e chi in agguato vicino la casa di Manzione? Non aveva io il dritto di asserire che questi testimoni eran contraddetti dall'intero processo?

La vita dunque de' due giudicabili dipende o dal prestar fede ai detti di Carmela d'Auria e Pasquale Busiello, patentemente falsi, vittoriosamente contraddetti, e fisicamente impossibili, o dal negar credenza a sei gentiluomini di distinta origine, di agiata fortuna, di probità non contraddetta, non solo indifferenti verso di Laurino, ma taluno di essi suo nemico. Voi, o giudici, dovete scegliere tra gli uni e gli altri. I primi innalzano due patiboli: i secondi schiudono due prigioni. A qual partito vi appiglierete?

L'ultima pruova che han cercato di dare le querelanti per sostenere il vacillante edifizio dell'accusa, e per ismentire la coartata dell'imputato, si versa sulle operazioni del giudicabile successive alla consumazione del misfatto.

Nel foglio di lumi de' 9 settembre ricorse dunque la parte civile alla seguente escogitazione:

« Dedusse che Teresa Crisci nella sera dell'avvenimen-
« to si trovò a passare per la strada che conduce alla

« cappella della Madonna delle Grazie in unione di una
« sna parente, e di un altro individno che potrassi indi-
« care, e giunti avanti la casa di Carmine Mancinclli ver-
« so due ore di notte incontrò due mugnai per nome Ni-
« cola Montemnrro ed Onofrio Mancinelli, e dopo circa
« quindici passi incontrò pure D. Gaetano Laurino avvol-
« to nella sua pellegrina, che s'innoltrava verso i Calan-
« coni, e per non farsi conoscere radeva la vicina siepe,
« e salutato non rispose; in quel momento un altro mu-
« gnaio per nome Antonio di Marsico stava affacciato alla
« finestra di D. Ginseppe Nicola Laurino, da dove poteva
« benissimo distingnere Laurino, e pronunziò alcune pa-
« role allusive al commesso misfatto.

In consegnenza di questo foglio di lnmi Teresa Crisci fu ascoltata nel 12 settembre, e questa dopo aver parlato della voce pubblica, domandata appositamente sulle cose dedotte dalla parte civile, rispose; che una sera verso un'ora di notte, in compagnia di Diamante e Giuseppe Nicola Laurino, andava in casa della costui zia. Cammin facendo incontrò due uomini senza mantello, e non li conobbe. Dopo pochi passi ne incontrò altri dne coperti con cappotti, e non vide se portavano coppola o altro. Uno di essi andava camminando per vicino la siepe, ed un altro per vicino al muro opposto, come se non avessero voluto farsi conoscere. Diamante disse — Felice sera — e quelli non risposero, ma seguirono il cammino lungo la strada che passa per la casa di Carmine Mancinelli. Aggiunse la testimone che si trattenne per circa un'ora presso l'inferma, ed nscendo da quella casa vide il mugnaio Antonio Marsico che replicate volte disse — *Per la Madonna non ci andate che non ce lo trovate* — Essa lo credette nbbriaco, si ritirò a casa, ed il dimani seppe l'omicidio del Manzione.

Dalla semplice lettura di questa deposizione si vede bene che l'incontro degl'ignoti avvenne ad un'ora di notte; per lo che è chiarissimo che tra quelli non potea essere D. Gaetano Laurino il quale secondo le stesse posizioni dell'accusa trovavasi ad un'ora di notte nella fucina cadente, ed assistè alla consumazione dell'omicidio ad un'ora e mezzo di notte. D'altronde ignoti furono i primi due che incontrò, ignoti i secondi, e quindi non può essere pregiudicata la causa di Laurino con la deduzione di un fatto negativo.

Le speranze della parte civile eran dunque fallite in sul bel nascere, ma vennero in di lei soccorso i due testimoni Giuseppe Nicola, e Diamante Laurino.

Ascoltati questi nel 15 settembre, così cominciò a parlare il primo Giuseppe Nicola Laurino.

« Disse che la sera in cui fu commesso l'omicidio, *dopo un' ora e mezzo di notte*, conferivasi in casa della di lui zia ch' era inferma, e con lui vi era Diamante Laurino e Teresa Crisci. Giunti al luogo di S. Donato, *siccome egli portava la lanterna*, vide due mugnai, cioè Onofrio Mancinelli e Nicola Montemurro, che venivano dalla strada de'mulini e si ritiravano. Dopo poco altro cammino, e propriamente vicino alla Madonna delle Grazie, incontrò due altre persone coverte con cappotto. Di esse una passava per vicino la siepe, e quindi per vicino a lui, e conobbe ch'era D. Gaetano Laurino che portava la coppola con visiera. Salutò Laurino, e lo stesso in luogo di rispondere, volse le spalle e prosegui il cammino per non farsi conoscere. L'altra persona passò per vicino a Diamante Laurino, la quale la salutò senza esser corrisposta; quindi il dichiarante non conobbe quest' altra persona perchè non passò per vicino a

lui. Laurino insieme coll'incognito si diresse lungo la strada che mena ai calanconi. »

Sogginnse il testimone, che continuando il camino si fecero meraviglia, perchè Laurino ch'è uomo assai ricco camminasse a quell'ora senza lume o tizzone. Si trattenne per molto tempo nella casa della zia, e nel sortire ascoltò le voci di Giannotti, ch'egli credette ubriaco. La mattina sentì l'omicidio di Manzione, e le voci surte contro di Laurino; ed egli le credè ben fondate per l'incontro della sera, e perchè quegli avea voltata la faccia.

Una dichiarazione copiata di peso dalla precedente fu quella di Diamante Laurino, ad eccezione ch'essa non conobbe la persona che passò per vicino a lei, nè fece attenzione a quella che passò per vicino a Giuseppe Nicola Laurino.

Queste dichiarazioni erano in opposizione diretta con quella di Teresa Crisci. Il giudice istruttore volle sentirli in contraddizione. Allora fu che Teresa Crisci, dopo aver confermata la precedente deposizione soggiunse — « Esser verissimo quanto aveano dichiarato Diamante e Giuseppe Nicola Laurino: che dopo un'ora e mezzo di notte andò a visitare l'infermo: che siccome ella andava alquanti passi più indietro de' suoi compagni, così non distinse nè le due prime persone, nè le seconde. Ma che Diamante e Giuseppe Nicola Laurino subito le dissero, che le due prime erano i mugnai di D. Gaetano Laurino, Onofrio Mancinelli, e Nicola Montemurro, e che Nicola Laurino parimente le disse che una delle seconde persone era D. Gaetano Laurino. »

Nel dibattimento questi testimoni cangiarono, aggiunsero, in parte disdissero le loro precedenti deposizioni, ed è utile il ricordar fedelmente queste innovazioni.

Teresa Crisci sulle prime depose — Che quando si recarono a visitare l' inferma ed incontrarono quelle persone *era mezz'ora di notte* — Avvertita a dire la verità e richiamata alle dichiarazioni scritte, le ha confermate spiegando che D. Giuseppe Nicola Laurino nel salire la gradinata della casa dell' inferma, espresse aver conosciuto D. Gaetano Laurino dicendo, — *ora vedi a quest' ora D. Gaetano Laurino va spiando i molinari.*

Dimandata se Diamante Laurino avesse detto di aver conosciute le persone incontrate, ha risposto che quella sera disse di non aver conosciuto nè i molinari, ne le persone avvolte ne' cappotti: che la Diamante però disselc in seguito che delle due persone con mantello una l' era sembrato Gaetano Laurino.

Giuseppe Nicola Laurino depose sotto la santità del giuramento « che dei due mugnai conobbe il solo Onofrio Mancinelli: che più in là incontrò altra persona avviluppata in cappotto che passò per vicino a lui, ma non la conobbe, anche perchè avendola salutata, quella non corrispose al saluto; e che intanto dichiarò che il detto individuo era Gaetano Laurino, perchè il giudice istruttore lo minacciò di mandarlo in esperimento nel carcere di Lagonegro. Che le donne poi che erano in sua compagnia gli dissero, che appresso ai mugnai erano passate due persone con mantello, ma che egli non vide neppure l'altra, poichè passò per la parte opposta della strada, e le donne medesime gliene impedivano la visuale » — Avvertito a dire la verità e richiamato alle dichiarazioni scritte, è rimasto fermo nei detti orali.

Il P. M. ha chiesto mandarsi il testimone in esperimento, e di richiamarsi documento dal parroco di Tito per co-

noscersi se Giuseppe Nicola Laurino sia parente dell' accusato Laurino.

La G. Corte a voti uniformi ha fatto dritto alla domanda del documento, ed ha ordinato mettersi in disparte il testimone Giuseppe Nicola —

Richiamato in seguito costui, ha dichiarato, che realmente espresse nel salire la gradinata della casa dell' inferma, che D. Gaetano Laurino a quell'ora andava inquietando i molinari.

Dimandato della larghezza della strada dove incontrarono le due persone, ha risposto, che è lunga 12 o 15 palmi. Domandato se realmente conobbe D. Gaetano Laurino, ha risposto che lo conobbe col favore del lume della lanterna che egli portava, che era formata *a cassa*, cioè con quattro vetri.

Finalmente Diamante Laurino depose nella pubblica discussione— « Che delle due persone con ferrajuolo che incontrò dopo i molinari ne conobbe una per Gaetano Laurino e l'altra le sembrò l'altro accusato Jardella. Ha detto inoltre che i due molinari le sembrarono Nicola Montemurro ed Onofrio Mancinelli, non avendoli ben conosciuti. Avvertita a dire la verità e richiamata alla dichiarazione scritta, nella quale non manifestò mai la conoscenza di Laurino e Jardella, la testimone non solo persistè nei detti orali, ma audacemente soggiunse che aveva allo stesso modo dichiarato al giudice istruttore.

In tal guisa Teresa Crisci tardivamente aggiunge in dibattimento la confidenza fattale nella stessa sera del reato da Giuseppe Nicola Laurino, di aver riconosciuto l' accusato Laurino. Nel processo scritto aveva deposto che l'incontro avvenne ad un' ora di notte; in dibattimento variò

dicendo che era mezz' ora di notte; e richiamata alla deposizione scritta, non solo la conferma, ma salta pindaricamente ad un' ora e mezzo di notte, e così armonizza i suoi detti con quelli di Giuseppe Nicola e Diamante Laurino.

Giuseppe Nicola Laurino comincia in dibattimento dal tutto negare. Adduce per motivo della sua ritrattazione, di aver fatta la dichiarazione scritta per esimersi dall'esperimento che gli minacciava il giudice istruttore. Richiamato il testimone sulla sua precedente deposizione, è fermo nel disdirla. Minacciato dal Pubblico Ministero di un secondo esperimento in carcere, persiste nella sua ritrattazione. Finalmente dichiara aver conosciuto col benefizio della lanterna che asportava non solo i due molinari Onofrio Mancinelli e Nicola Montemurro, ma benanche l'accusato Gaetano Laurino che caminava rasente la siepe. Dietro analoga domanda spiega, che la strada è larga non men di dodici, e forse anche di quindici passi. Un legale documento compruova che non è nè congiunto nè affine di Laurino —

Cominciamo l'esame di queste deposizioni —

Chi è questo Giuseppe Nicola Laurino? un mendico, un diffamato, un notorio falso testimone. Diamante Laurino è sua nipote, e Teresa Crisci, giusta le posizioni di ripulsa, è stata minacciata da Giuseppe Nicola Laurino a dire ciò che costui voleva.

Internandoci nell'esame delle loro deposizioni, le troviamo macchiate di una fisica impossibilità.

Ad un' ora e mezzo di una notte piovosa distinguere in un' aperta campagna i due mugnai Mancinelli e Montemurro, e poscia riconoscere Laurino che camminava fret-

toloso rasente il muro, ed intento a non farsi vedere, avviluppato nel proprio tabarro, è vista non dirò lincea ma miracolosa.

È vero che Giuseppe Nicola Laurino ha cercato di superare questa difficoltà giovandosi di quella *lanterna;* ma egli non conosce che per le leggi ottiche chi è in un' atmosfera di luce non può vedere chi si trova in un' atmosfera più oscura. Il povero testimone ignora la fisica e la poesia. Egli non sa che Dante abbia mai vissuto, e molto meno conosce quei versi in cui questa legge della natura è elegantemente espressa:

« Facesti come quei che va di notte
« Che porta il lume innanzi e a sè non giova,
« Ma dietro a sè fa le persone dotte.

Ma ciò è nulla — Giuseppe Nicola Laurino dice, che essendosi saputa nel 4 marzo la morte di Manzione, esso giudicò che Laurino n' era il colpevole, non solo per l'incontro della sera precedente, ma perchè costui gli aveva voltate le spalle — E come egli nemico acerrimo di Laurino tacque per sette mesi? Come non rivelò il tutto alle querelanti; come non ne fece confidenza agli amici? E se serbò silenzio per tanto tempo, perchè poi cangiò consiglio, a chi narrò il fatto vetusto, come questo pervenne a notizia della famiglia Manzione, chi scrisse la posizione contenuta nel foglio di lumi de'9 settembre? Chi potrà prestar fede a testimonii, che surgono inopinatamente, tardivamente, senza conoscersi la origine del loro intervento nel giudizio? Come credersi a Teresa Crisci, che nella prima deposizione parla di un' ora di notte, in dibattimento

di mezz'ora, e poscia di un'ora e mezzo? Che nella prima non parla del lume, e nella seconda se ne sovviene; che nella prima non parla delle confidenze fattele da Giuseppe Nicola Laurino, cioè di aver riconosciuti i mugnai e Gaetano Laurino, e nella seconda lo attesta?

E come nell'esser citata la testimone non riandò col pensiere sopra que' fatti? Ricordava che era in compagnia di Giuseppe Nicola, e Diamante Laurino, e ne obbliava le confidenze; dimenticava contro le leggi della natura i fatti prossimi, e ricordava i remoti?

Come prestar fede a Giuseppe Nicola Laurino che in dibattimento, dopo aver giurato, nega il tutto, e adduce per causa della sua ritrattazione un fatto, se non vero, molto verisimile, cioè la minaccia del giudice istruttore di mandarlo in esperimento; che alle seconde minacce sofferte in dibattimento di un carcere più duro resta fermo nel disdire la sua scritta deposizione; e che finalmente, quasi indotto a proseguire a mentire dal suo precedente mendacio, e quasi costretto a farlo per esimersi del periglio della pena, dichiarò di aver riconosciuto Gaetano Laurino? Quale esitazione è mai questa, se non quella di un tardo rimorso? E se considerate in massa tutte queste ragioni, cioè le inimicizie con l'accusato, l'immoralità del testimone, la tardività del suo racconto, la inverosimiglianza dei suoi detti, la impossibilità di ciò che dice, il suo pentimento e la sua ritrattazione, come potrete prestargli fede?

Nè minori sono gli argomenti di falsità che sorgono dai detti di Diamante Laurino.

Come nipote di Giuseppe Nicola, è facile che l'odio nudrito dallo zio contro Laurino siasi distillato nell'animo di lei. Tace come lui per sette mesi, e come lui comincia a

parlare nello stesso giorno. Meno perfida dello zio, avea nel processo scritto dichiarato di non aver conosciuto i due individui che seguivano i molinari Onofrio Mancinelli e Nicola Montemurro, e ne addusse per ragione, che l'aria era oscura, gl' incogniti camminavan frettolosi, e coperti dai proprii cappotti. In dibattimento, essendole più familiare il delitto, aggiunse sfrontatamente di aver conosciuto Laurino, e di aver quasi ben distinto anche Jardella. E come, se ciò fosse vero, non lo avrebbe ella detto a Giuseppe Nicola Laurino ed a Teresa Crisci? E come non lo avrebbe deposto innanzi al giudice istruttore; e come dopo due anni, a contare dal dì della consumazione del misfatto, dimentica di quel che disse, ricorda per la prima volta un fatto così grave, e per lo innanzi taciuto; e come per iscagionarsi da questo rimprovero, ha ella osato affermare, che nello stesso modo avea deposto innanzi al giudice istruttore, cioè di aver conosciuto Laurino e Jardella? Or potrassi rinvenir mai la verità in mezzo a questo labirinto di detti, di ritrattazioni, e di cangiamenti? potrassi osservare senza cordoglio la costante condotta di tutti i testimoni di questa causa, che aggiungono sempre circostanze odiose, che si smentiscono ad ogni passo, che sono in collisione tra loro, e che tutti offrono il portento, o di veder chiaramente a notte buia, o di vedere senz' esser veduti, o di urti miracolosi, o di memorie infedeli a ricordar le cose vicine e felici a ricordar le remote; che giurano per la negativa, poscia giurano affermando ciò che dapprima avean negato, che si fan lecito non solo di vilipendere la innocenza, ma benanche la dignità dei magistrati, poichè macchiano la fede del processo scritto, assicurando di aver deposto innanzi al giudice istruttore ciò che non trovasi registrato?

Ma volete voi una pruova diretta che questi testimoni son falsi? Voi la trovate non solo nel processo istruttorio, ma nella solenne testimonianza del pubblico dibattimento.

Giuseppe Nicola, e Diamante Laurino dicono, che prima di Gaetano Laurino avevano incontrato i mugnai Nicola Montemurro ed Onofrio Mancinelli. Questi due testimoni erano stati già ascoltati nella prima istruzione, ed avevano deposto sulla voce pubblica e sulle inimicizie tra Laurino e Manzione. Essi non erano dunque sospetti di parzialità a favore dell'accusato.

L'istruttore per confermare i detti di que' tardivi testimoni, li riesaminò nel 15 settembre.

Dietro apposita domanda, Nicola Montemurro rispose,
« che la sera dell'omicidio non vide l'altro mugnaio Ono-
« frio Mancinelli, nè ricordare di aver incontrato Giusep-
« pe Nicola, e Diamante Laurino.

Onofrio Mancinelli ascoltato nello stesso giorno rispose—
« Che nella sera dell'omicidio non vide il mugnaio Ni-
« cola Montemurro, nè vide Giuseppe Nicola, e Diamante
« Laurino.

Il giudice istruttore volle sentire in contraddizione Montemurro e Mancinelli, con Laurino e Crisci. I primi restarono fermi nelle loro assertive, ed i secondi del pari; ma Montemurro per mostrare ch'egli *non avea potuto essere* in compagnia di Mancinelli, dedusse che egli avea mangiato in casa di Angiolina Spera con Antonio Giannotti, in compagnia del quale si era ritirato, non ad un'ora e mezzo, ma a due ore e mezzo di notte.

Chiamata Angiolina Spera, questa confermò i detti di Montemurro, ed in dibattimento soggiunse che Montemur-

ro Giannotti uscirono dalla sua bettola dopo due ore di notte —

Quindi resta chiaramente provata la falsità di Crisci, di Giuseppe Nicola, e Diamante Laurino.

Ma indovinate chi sostiene i detti di Montemurro, di Angiolina Spera e di Antonio Giannotti! — lo stesso Pasquale Busiello.

Ricordate che Pasquale Busiello fu invitato dai mugnai Giannotti e Montemurro a mangiar con essi purchè vi portasse in contribuzione del vino — Ricordate che egli cercò di procurarsene anco dicendo menzogne, cioè di aver un forestiero a casa, ma non potè averne.

Che fu in quest'andare e venire che vide Laurino spiare nella casa di Catenaccio.

Che egli stesso dichiara che ciò avea luogo ad un'ora di notte.

Che egli stesso dice di aver portata l'imbasciata ai mugnai di non aver potuto aver vino, e che ritrovò nella casa di Spera Montemurro e Giannotti.

Dunque Mancinelli non era con Montemurro.

Dunque ad un'ora e quarto e più di notte Montemurro mangiava e beveva con Giannotti nella bettola di Spera, e a due ore di notte erano ancora uniti nella casa di costei.

Dunque la Provvidenza permette, anzi vuole che si smentiscano tra loro i falsi testimonî, e come abbiamo dimostrato che Pasquale Busiello smentisce i detti di Carmela d'Auria, così ora abbiamo dimostrato che lo stesso Pasquale Busiello smentisce Teresa Crisci, Giuseppe Nicola, e Diamante Laurino.

E tutto ciò, signori, si è fatto da me per combattere il

processo a carico col processo a carico, e per dimostrare la falsità de' testimoni con le sole armi della ragione. Il processo però offre sedici e più testimoni, i quali mostrano che ad un'ora e mezzo di notte Laurino era in casa propria, e vi presentano una serie continuata di avvenimenti che non possono essere menomamente rivocati in dubbio.

Ma si dirà, chi è dunque stato l'uccisore di Manzione? Io non lo so, e dirò ancora che non ho l'obbligo di saperlo, perchè molti avvenimenti sono coverti dal mistero; perchè le indagini umane sono circoscritte come la nostra mente; perchè è così censurabile l'ostinazione di voler tutto conoscere, come lo è il neghittoso pensiere di voler tutto ignorare; perchè il pelago dei dubbii umani è immenso, e non si può pretendere che la sola giustizia non ne abbia alcuno; perchè infine io non posso cangiar carattere e missione, passando dalla difesa all'accusa, e non posso investirmi di un carattere che non ho, che non ambisco, e che non mi è familiare.

Ma se per poco potessi dimenticare e la propensione del mio spirito, e l'adempimento dei miei doveri, non potrei io forse mostrare all'accusa che in questo processo vi è segnata non solo una traccia, ma una via che conduce alla scoverta del vero?

Si è assunto dal P. Accusatore, che Laurino era il solo nemico di Manzione, e che quindi egli e non altri aver potea interesse ad ucciderlo.

Ebbene, risulta invece da tutto il processo che un tal Laviero d'Amato nudriva odio capitale contro Manzione, perchè questi avea macchiato il suo letto conjugale, e poscia abbandonando l'infida donna senza prestarle il benchè menomo soccorso, faceala languire insiem col marito

in una spaventevole miseria. E ciò è ancor poco, poichè molti testimoni asseriscono che dopo un tale abbandono, il d'Amato, dapprima prudente marito, quando traeva profitto dalla propria onta, si mostrò poscia dolente e adirato, allorchè il disonore fu inasprito dal bisogno.

Si è detto dal P. M. che il solo Gaetano Laurino tendeva degli agguati contro Manzione.

Questo fatto è smentito, poichè la testimone Angela Buonariccio, indicata dalle querelanti, depose due giorni dopo la consumazion del misfatto, che abitando ella vicino la casa di Manzione, aveva in una sera trovato in quel dintorno un uomo avvolto in un mantello ed in andamenti sospettosi, e che lo riconobbe per Laviero d'Amato. Soggiunge la testimone, che domandò a costui cosa facesse in quel luogo ed a quell'ora, e quegli rispose volere del pane; che in effetti la Buonariccio entrò in casa per prenderne un pezzo e darglielo per elemosina, ma uscita di bel nuovo non rinvenne l'accattone, quantunque lo avesse più volte ad alta voce chiamato.

Il P. M. ha detto esser vere le deposizioni di d'Auria, di Busiello, di Giuseppe Nicola Laurino, di Diamante Laurino, contaminate da tante pruove di falsità, e ne ha dedotta la conseguenza, che se questi han veduto che Gaetano Laurino concertava il misfatto, se gli altri lo veggono fuggir frettoloso dopo la consumazion dello stesso; se di lui e non di altri parla il processo; se contro di lui tutte le pruove convergono, è forza il dichiararlo colpevole.

Questa induzione è erronea, perchè il processo offre testimonianze positive, verosimili, non contraddette, contro Laviero d'Amato. Ed in vero Vincenzo Petrone Scherdullo

depone che nella sera dell'omicidio essendo in casa intese un colpo di arme da fuoco; uscì sull'istante e vide un uomo, che frettoloso gli passò per dinanzi, e gli sembrò Laviero d'Amato. Angela Giurna *Sciordinà* depone che nella sera del misfatto, appena dopo l'esplosione del colpo d'arma da fuoco, intese una voce che diceva, *o Gesù.* Spinta dalla curiosità uscì fuori la casa, e nel dirigersi verso la piazza, incontrò Laviero d'Amato, che si ritirava con lo schioppo. Salutollo, ma questi per non farsi conoscere non rispose. La testimone lo seguì con lo sguardo per veder dove andasse, e vide che si diresse alla casa di Rosa Salvia Impiastro, che abita in quelle vicinanze. Si ascolta Rosa Salvia, e questa depone, che trattenendosi nella propria casa colla sua cognata Rosa Donatiello, alcuni minuti dopo l'esplosione dell'arme da fuoco con cui fu messo a morte Manzione, si conferì nella di lei abitazione Laviero d'Amato *pallido e sbigottito*: chiese acqua da bere, ed essa invece gli apprestò del vino. Ma quegli preferì l'acqua, ed in copia ne bevve. Che poco dopo, la moglie d'Amato lo raggiunse, e che quindi il d'Amato andò via, non per la porta d'ingresso, ma per altra uscita che menava in un giardino.

Il P. M. ha tratto dalla latitanza di Pasquale Spera un argomento di reità contro di Laurino.

La difesa ha osservato che conveniva distinguere Spera da Laurino, i quali non potevano esser considerati come una sola persona. Quindi ha aggiunto, che se Spera fuggì, Laurino placidamente rimase nel proprio paese, fino a che per misura di polizia fu imprigionato. Ha dedotte da questo fatto due conseguenze.

1. Che la permanenza di Laurino nel proprio paese è un indizio della sua innocenza.

2. Che la fuga di Spera successiva all' illegale arresto di Lanrino non poteva essere nna pruova di reità.

Ma perchè il P. M. non ha nè discnssa nè valutata la latitanza di Laviero d'Amato, il quale, secondo le concordi deposizioni di più testimoni, è scomparso da Tito dopo la morte di Manzione?

E chi è questo Laviero d' Amato? Un uomo di arme, uno de' cacciatori più esperti, un antico soldato congedato dalla milizia.

E di qual carattere? Immorale fino a far traffico del proprio onore, misero fino a mendicare un tozzo di pane, deriso dal pubblico per la sua indecorosa condotta, odioso a sè stesso, senza speranza di miglior sorte, e senza materiali e morali interessi che gli rendessero cara la esistenza.

Quale confronto tra lui e Laurino!

Per Lanrino la causale a delinquere si fa consistere in un meschino interesse.

Per d'Amato la spinta criminosa al delitto parte da un odio alimentato dal bisogno, e dalla patita ingiuria.

Per Laurino il sentimento dell' innocenza, connaturale ad ogni uomo, era rinvigorito dalla propria agiata fortuna, e dal paterno affetto.

Per d' Amato non vi erano ostacoli che vincessero la propensione al reato, poichè uomo senza stato e senza prole, vivea senza vigilia e senza domani.

Per Laurino gli aggnati antecedenti alla consumazione del misfatto sono stati ridevolmente smentiti dagli stessi deponenti fratelli Palese e Ginseppe Spera.

Per Laviero d' Amato la deposizione di Angela Buonariccio, sempre nna ed invariata, prova le insidie che tendeva costui a Manzione.

Per Laurino nna lucida *coartata*, dedotta instantaneamente al suo arresto, smentisce l'impudenza dei falsi testimoni intenti a dimostrarlo colpevole.

Per d'Amato i testimoni che lo veggono ritornare armato dal luogo della consumazion del misfatto, che ne osservano il pallore, che ne distinguono la timidezza, che ne attestano la fuga, sono testimoni a carico, sempre nniformi, verosimili, non sospetti di parzialità.

Per Laurino la sua permanenza nel paese dopo la morte di Manzione ne comprnova l'innocenza.

Per d'Amato la sua latitanza ne annuncia la reità.

Per Lanrino gli sforzi delle querelanti, ripetuti in tre diverse istruzioni, l'odio di molti, i nnmerosi e prolungati esperimenti sofferti da' testimoni, non han prodotto che false testimonianze, inverisimili, contradittorie e smentite.

Per Laviero d'Amato, al contrario, i testimoni che le querelanti indicavano contro Laurino, lo accusano senz'ira, senza studio, ma per sola forza della verità.

Io non assicnro già che Laviero d'Amato sia colpevole, nè desidero, che nel dnbbio della di costui reità, alle angosce di Laurino succedano le suc; ma posso dubitare, o Giudici, di ottenere dalla vostra imparzialità la protezione di un innocente, quando vi scorgo giustamente indulgenti verso di un sospetto colpevole?

Io no 'l posso, io no 'l debbo, perchè la umanità lo esige, l'esempio pubblico lo impone, la giustizia lo comanda.

La morte di Manzione è stata compianta; la giustizia umana ha esanrite tutte le sne risorse per raggiungerne il colpevole; la solennità di qnesto dibattimento ha messo sotto gli occhi dell'inappellabile giudizio pnbblico l'accusa,

la difesa, le deboli pruove di reità, gli argomenti poderosi d'innocenza.

Il vôto della legge è quindi adempiuto; poichè il giudizio è un' analisi morale, non un inevitabile sacrifizio; è un duello equilibrato e leale, non l' agonia di una morte sicura.

Spezzate dunque, o giudici, que' ceppi, compensate col vostro suffragio i miei sudori, e credete pure ch' è più bello per la giustizia il giorno in cui si assolve un innocente che quello in cui si condanna un colpevole!

SUL VALORE
DELLA PRUOVA GENERICA

PER

VERIFICAZIONE DI SCRITTURE

La necessità di una prova che contestasse innanzi tratto in ogni procedimento giudiziario la reale esistenza del reato che si vuol punire, i gravi e terribili mali in che è sovente il sistema contrario incorso, le precauzioni stesse e le cure prese dal legislatore onde bene e regolarmente ordinare la pruova generica di qualunque delitto, hanno insinuato nell' animo di alcuni una credenza ch' è essenzialmente contraria alla ragione ed alla legge. Essi opinano, che l' ingenere, tal quale è stabilito da' periti, specialmente quando si tratta di un *ingenere principale*, *di fatto permanente*, costituisca un *fatto invariabile* che non solo non è subordinato al criterio del giudice, ma l' obbliga, al contrario, a conformarvi necessariamente il suo giudizio. In effetti si dice — « Se l' *ingenere* è la prima base di ogni giudizio penale; se è necessario innanzi trat-

to stabilire la *esistenza del reato*; se la legge riguarda l'assicurazione della *pruova generica* come il principio di ogni istruzione, è certo che il giudice non può giudicare in contraddizione di ciò che da'periti generici è stato assicurato; imperocchè tanto varrebbe giudicare in opposizione a ciò che è stato fermato da' periti e dall' uffiziale di polizia giudiziaria quanto giudicare senza *ingenere.*

Questa opinione era naturale in un' epoca in che vigorosamente si reagiva contro quell' illimitato arbitrio, da cui per lo innanzi si era fatta dipendere la vita e la libertà degli uomini. Ma ora che questa apprensione non ha più ragionevole fondamento, è uopo riportar le cose ai loro veri principii.

È antichissima la massima che qualunque quistione di fatto dipende necessariamente dall' *arbitrio e dal creterio di chi ne giudica. Facti quidem quaestio in arbitrio est judicantis* diceva Papiniano; e questa massima non è mai stata nè può esser soggetta ad alcuna eccezione. In effetti quando si tratta di *persuasione* e di *credenza* non vi è alcuna forza che possa costringere un uomo a convincersi di ciò che non crede, ovvero a non credere quello di cui è persuaso. Da qui è nato chè ne' *giudizii di fatto* la legge non ha potuto che prescrivere certe forme e certi modi onde presentare al giudice e discutere le prove che li riguardano. Queste *forme* e questi *modi* innalzano intorno a lui come una barriera al di là della quale egli non può spingere i suoi sguardi; ciò che rimane dentro di questo circolo tutto entra nel suo libero demanio, e qualunque volta si tratta di risolvere una quistione di fatto, quella è stata e sarà sempre abbandonata al criterio morale del giudice.

È tanto vero ed invariabile questo principio, che se-

bene si esaminano quelle stesse leggi, le quali prescrivevano non doversi credere un fatto se non qualora era deposto da due testimonii concordi, i quali avevano la tale o tale altra qualità, e che erano stati esaminati nel tale e tal altro modo, si scorge che esse non contenevano già una regola di *criterio*, ma di *rito*; perchè allora l' *unicità* nel testimone o il modo contrario alla legge ond' era esaminato, non formava altro che una eccezione per allontanarlo dal giudizio. Ma quando le forme prescritte dalla legge erano osservate, non ne derivava già che la *convizione* avesse dovuto venirne come una conseguenza necessaria e legale: al contrario in questi come in tutti gli altri casi, il giudice esercitava l' arbitrio del *suo criterio morale* ed unicamente per mezzo di questo egli giungeva al *convincimento.*

Questa massima si trova confermata da tutte le legislazioni: è noto nelle leggi romane il responso di Callistrato, in cui si serbano i rescritti di Adriano a Virio Vaca ed a Valerio Scitoro, che precetti morali di *credibilità* e di *criterio morale* richiedevan da lui: *tu magis scire potes quanta fides habenda sit testibus* [1]).

Ed Arcadio faceva eco agli stessi principî.

Le nostre antiche prammatiche riconobbero ed adottarono gli stessi principî. Esse non definiscono gl'indizî indubitati se non per quelli che provati legittimamente, cioè secondo le forme del rito conducono la mente del giudice a *credere* fermamente il delitto esser commesso dall' inquisito quietando il suo intelletto in questa ferma credenza [2]).

[1]) L. 3 § 1.° e 2.° D. de test.
[2]) Pramm. 12 de officio judicis.

L' art. 206 del *regolamento* de' 20 maggio 1808 fissò parimenti come regola generale che le Corti Criminali *giudicassero col loro criterio morale.* Il *codice d' istruzione criminale* non si è allontanato da queste massime convalidate da una autorità monumentale e solenne. L' art. 342 di questo codice prescrive, che il capo dei *giurati* faccia loro in ogni causa la lettura della seguente *istruzione*, che rimane affissa in grossi caratterei nella loro camera e nel luogo ad essi più visibile — « La legge non domanda conto ai *giurati* de' mezzi pei quali si son convinti: ella *non impone* « regole dalle quali debbono far dipendere la pienezza e « la sufficienza della pruova, ma lor prescrive soltanto « d'interrogarsi essi stessi nel silenzio e nel raccoglimento, « e di cercare nella *sincerità della loro coscienza* quale im- « pressione abbian fatto sulla lcro ragione le prove ap- « portate contro l' accusato ed i mezzi della sua difesa. »

Or la sentenza de'filosofi di doversi determinare l'umano arbitrio nella coscienza del certo mediante il senso comune degli uomini [1]; i principî del diritto romano espressi con le formole *sententia motus animi et sincera testimoniorum fides*; quello che indicarono le prammatiche con le parole *quietar* l' intelletto in una ferma credenza; la disposizione del *regolamento dei 20 maggio di giudicare col criterio morale*; la massima del *codice d' istruzion criminale francese*, di dover il giudice di fatto *cercare nella sincerità della propria coscienza la impressione che fanno sulla sua ragione le prove discusse*, tutto è stato raccolto e sanzionato nello art. 292 delle nostre leggi di procedura penale.

[1]) Vedi Vico — Principî di una scienza Nuova — *e de uno universi juris principio et fine uno.*

Questo articolo stabilisce per principio, *che i giudici risolveranno tutte le quistioni di fatto secondo il loro criterio morale.* E questa massima generalissima non ha che due sole eccezioni relative ai *processi verbali* degli agenti dell'amministrazione *doganale* e dell'amministrazione *forestale.* Questi soli atti, le leggi speciali del 26 Dicembre 1827, e del 21 Agosto 1826 stabiliscono che debbon far fede fino alla *iscrizione in falso*; in guisa che in conseguenza di queste leggi le cose descritte in cosiffatti *processi verbali* non possono esser contraddette con una *prova contraria,* ma solo oppugnate con un *giudizio di falso.* Che anzi queste stesse leggi quando bene si esaminano, si scorge, che esse non contengono già una eccezione dell'art. 292, nel senso che obbligassero il *giudice del merito* a ricevere un costringimento al *libero assenso*, ed a credere di necessità a ciò che in quegli atti è stabilito. Al contrario esse non fanno che togliere a lui la facoltà di essere *giudice del fatto*, affidando *questo giudizio* esclusivamente agli uffiziali *doganali e forestali*, che formano sopra luogo ed in dibattimento co' rei i loro *processi verbali.* In questo modo al giudice del merito non rimane che il solo *giudizio di dritto* per l'applicazione della legge; e siccome il giudizio di fatto rimane definito ne' *processi verbali* di cosiffatti offiziali, così è che esso non può attaccarsi che colle regole ordinarie de' giudizii già compiuti, cioè colla *iscrizione in falso.*

Ma fuori di queste due eccezioni, ed ogni qualvolta il giudice deve risolvere una quistione di fatto, ritorna la regola invariabile e generale dell'art. 292 delle ll. di p. p. che *tutte le quistioni di fatto, saranno risolute secondo il criterio morale dei giudici.*

Or ogni giudizio penale offre due *quistioni di fatto* a ri-

solvere, l' una relativa alla *esistenza del reato*; l' altra relativa all'*autore*, ed alle *qualità di esso*; ma l'una e l'altra non presentano in ultima analisi che *semplici quistioni di fatto*, le quali perciò debbono essere di necessità risolute dal *criterio* del giudice.

Secondo il *procedimento giudiziario* ordinato dalle nostre leggi la *prova generica* e la *prova specifica* vengono raccolte e preparate nel corso dell' *istruzione*, per esser poi *dibattute* in pubblica discussione; e quindi diffinitivamente estimate da' *giudici del merito*. E siccome è nella *genesi delle idee* e nell' ordine *logico e naturale* di ogni investigazione di stabilire prima la esistenza del fatto e poi di ricercarne l'autore, così la legge preferisce che in ogni *istruzione penale* si cominciasse dall' assicurare la *prova generica del reato* [1]) o che le indagini sull' *ingenere* del delitto, come quelle che sono dirette a stabilire la base del giudizio precedessero la investigazione della prova specifica.

Da qui son derivati gli articoli 54, e seg. delle LL. di p. p., i quali determinando le maniere onde assicurare la prova generica ed indicando le diverse specie d' *ingenere*, stabiliscono, *che quante volte nel riceversi la notizia giudiziale di un reato* esista tuttavia il soggetto materiale, su cui questo è commesso, se ne designerà lo stato e se ne descriveranno i caratteri; e l' *ingenere* in questo caso dicesi *principale*. Se poi la natura del reato non ha lasciato

[1]) « Nisi constet aliquem esse occisum non haberi de familia quae-« stionem. Liquere igitur debere, scelere interemptum, ut senatuscon-« sulto locus sit — è detto nella famosa l. 1. D. ad S. C. Silan: ed i no-« stri antichi dottori aggiungevano: naturalis ordo est, ut prius factum « postea a quo factum sit exquiratur; et cum delinquens ad delictum re-« feratur, prius de delicto ex quo delinquens arguitur apparere debet. »

di sè vestigia permanenti, o se queste vestigia sono state in qualunque modo disperse o distrutte, si descriverà lo stato attuale della cosa, e si procurerà di verificare lo stato in cui era prima che fosse divenuta il soggetto del reato, non che il modo e le cagioni onde le tracce e le vestigia di esso siano state distrutte; e questo ingenere dicesi *suppletorio*. Qualora infine una parte soltanto della esistenza del soggetto materiale su cui è stato commesso il reato può esser provata dal fatto permanente, e l'altra debba essere argomentata, osserverà la prima con un *ingenere principale*, e si verificherà la seconda con un *ingenere suppletorio*. E l'articolo 69 delle stesse leggi stabilisce che ogni circostanza d'*ingenere principale* sia verificata per lo meno da due periti; ed ogni circostanza d'*ingenere suppletorio* da un numero doppio.

La pruova generica però così assicurata con un ingenere principale o con un ingenere suppletorio non costituisce certo un fatto invariabile, una pruova privilegiata sottratta al criterio del giudice. Essa non si riduce che ad un elemento della istruzione giudiziaria; ad una testimonianza, ad un giudizio di periti; e questo elemento del processo, questa testimonianza, questo giudizio debb'esser discusso, valutato, estimato e definito, come qualunque altro fatto dal *criterio morale* del giudice del merito [1]. In effetti anche negl'*ingeneri principali*, *il fatto permanente* osservato dall'uffiziale di polizia giudiziaria e da' periti può costituire per essi una *evidenza di fatto* nascente dall'*intuito corporeo* e dalla sua diretta osservazione. Ma pel *giudice*

[1]) Questo principio trovasi espressamente nell'art. 417 delle LL. di p. c.; così concepito — « I giudici *non sono obbligati* di conformarsi al sen« timento dei periti contro la propria convinzione. »

del merito che non ha più sott'occhio quello che formò l'oggetto del *processo verbale* dell' istruttore non è certo una *evidenza di sensi.* Egli deve al contrario esaminare se lo istruttore ed i periti non si sono ingannati e non hanno voluto ingannare nell' osservare, nel giudicare e nel riferire i fatti che costituiscono la *pruova generica*: val quanto dire ch' egli deve estimare cosiffatta pruova *ex sententia animi sui*, e secondo il *suo criterio* giudicarne. Sarebbe infatti assurda e crudele la legge se prescrivesse che ne' giudizii penali si dovesse ciecamente rispettare qualunque siesi fatto anche impossibile, anche falso ed inesistente, sol perchè è stato assicurato in un verbale di pruova *generica*: sarebbe iniquo se pel solo giudizio de' periti dell' ingenere si dovesse *necessariamente* creder morto un uomo per effetto di ferita, quantunque fosse provato o esser egli vivo o esser morto di tisi o di qualunque altra malattia: se si dovesse credere di necessità fratturata una porta, quantunque fosse provato che quella *frattura* era impossibile. E per identica ragione non è certo ragionevole, che l'*avviso dei periti* in causa di falsità, o in qualunque altro giudizio, escludesse l' azion penale, quando altre pruove mostran o che la falsità non scoverta nella verificazione delle scritture esiste, o che l' uomo creduto morto *naturalmente* dall' ignoranza de' periti, sia morto *scelere.*

La *pruova generica* non è che una pruova di *fatto.* Assicurata nel corso della istruzione dall' istruttore o dai periti, dev' essere come qualunque altra pruova discussa e valutata dal giudice del merito. La legge non stabilisce per essa alcun privilegio, non fa a suo favore alcuna eccezione, non dice in alcuna parte che sia inoppugnabile. Che anzi non solo non dice ciò, ma stabilisce espressa-

mente il contrario, quando nell'art. 292 delle LL. di p. p. proclama la massima, che *tutte le quistioni di fatto saranno risolute da' giudici secondo il loro criterio morale*; e quando con le leggi speciali del 1827 e 1826 eccettua da questa regola generale i soli processi verbali degli *agenti doganali*, e' degli *agenti forestali*, cui solamente attribuisce fede fino alla *iscrizione in falso*. Or la regola e le eccezioni confermano sempre più il principio, che la *pruova generica* come qualsivoglia altra *pruova di fatto* è subordinata al *criterio morale* del giudice.

Nè è già che in questo modo giudicandosi in contraddizione delle cose formate ne' processi verbali di prova generica, si giudica *senza ingenere*. Tolga il Cielo che volessimo noi farci fautori di così pericolosa opinione. La pruova generica è uno dei maggiori benefizî delle novelle leggi, perocchè senza di essa tutto sarebbe pericolosissimo nei giudizî criminali, e potrebbero forse anche rinnovarsi i miserandi esempî d' innocenti estinti giudiziariamente per omicidî di uomini ritrovati poscia viventi. Ma la quistione della *esistenza del reato* in questi casi, come ogni altra *quistione di fatto*, vien definita dal giudice nella ragion composta di tutte le altre pruove raccolte: il giudice del merito esaminando e discutendo i processi verbali d' *ingenere ex sententia animi sui* li definisce e li ratifica: in somma la prova generica vien fissata e determinata dal *criterio* del giudice illuminato da tutti i fatti della causa. Nè in ciò vi ha alcun pericolo giudiziario, perocchè dovendo il giudice secondo il salutare sistema delle nostre leggi esprimere nelle decisioni il fatto dal quale risulta la risoluzione delle quistioni, il quale dev' essere stato pure esaminato nella pubblica discussione; e dovendo motivare la sua decisione

in fatto ed in dritto [1]), egli certamente per giudicare in contraddizione di un processo verbale d'*ingenere* deve avere altri *fatti* ed altre *ragioni* su cui appoggiare il suo giudizio. Or questi fatti e queste ragioni non fanno che creare, o per meglio dire rettificare e definire la *pruova generica* erroneamente stabilita nel corso della istruzione..

Del rimanente questo principio, che non è certo nuovo, viene confermato dalla autorità de' più chiari giureconsulti.

Il Merlin così si esprime sull'oggetto — « I processi verbali degli uffiziali di polizia giudiziaria, fuori delle guardie de' boschi, non fanno fede fino alla iscrizione in falso: « qualunque imputato può discuterli con una prova contraria [2]. »

Il Carnot nel comento all'articolo 11°. del codice d'*istruzione criminale* così scrive sull'assunto — « Se egli è « mestieri credere in materia correzionale e di polizia ai « processi verbali de' sindaci (maires), degli aggiunti dei sindaci, de' commissarî di polizia e degli altri uffiziali di polizia giudiziaria *fino alla prova contraria*, questi stessi processi verbali in materia criminale non possono servire che di *semplici indicazioni* (*de simples renseignements*): così fu giudicato a 21 febb. 1822 — Nello stesso arresto fu pure giudicato che le deposizioni de' testimonii *non giurate* non possono attenuare la fede dovuta ai processi verbali di *contestazione del delitto*; per la ragione che simili testimonianze non possono servire che di *semplici indicazioni*, ed intanto vi bisogna una prova contraria per distruggere la fede dovuta a simili atti [3]).

[1]) Art. 293 p. p. art. 219 legge org. giudiz.

[2]) Merlin Repert. di Giurep. v: proces. verbal — § 2° n. 4 — § 7° ed 8°.

[3]) Carnot De l'instruction criminelle — Tom. 1° com. sur l'art. 11.

Non dissimile dalle precedenti è la opinione del Bourguignon [1]).

Più positiva e più grave è sull'oggetto la opinione del nostro cavalier Nicolini — « L'*ingenere*, dice questo chia-« ro giureconsulto, è un fatto, ed è in conseguenza su-« bordinato al *criterio morale del giudice di fatto*. Questi « non è tenuto a convincersi del sentimento de' periti, « e in conseguenza non ha obbligo di concordarli se so-« no discordi. Può anzi adottare un sentimento tutto di-« verso, e scieglier tra due *quod magis naturae negotii* « *convenit*. Il *codice di procedura civile* prescrive, che se i « giudici non trovano nel *rapporto* de' primi periti i ri-« schiarimenti convenevoli, potranno ordinar di uffizio « una nuova *perizia* per mezzo di uno o più *esperti* che « essi potran nominare di uffizio, e costoro potranno chie-« dere agli esperti precedenti i lumi che credono necessa-« rî [2]). Non mai però i giudici son costretti a seguire la « opinione de' periti, se la loro convizione si opponga [3]) ».

La giurisprudenza ha costantemente sanzionato questi stessi principî. La Corte di Cassazione di Francia con arresto de' 30 gennaro 1807 giudicò, che nessuna legge accordava ai processi verbali fatti dagli uffiziali di polizia giudizaria il privilegio di far fede fino alla iscrizione in falso; e che per conseguenza bene aveva fatto il giudice di pace di Verdun ad ammettere la pruova contraria offerta dall'imputato. E la stessa Corte di Cassazione con al-

[1]) Bourguignon — Manuale d' istruz. crim. tom. 1.° cap. 2.°

[2]) Art. 322 cod. di proc. civ. — Art. 416 LL. di p. c. del 1819.

[3]) Art. 323 cod. di proc. civ. — Art. 417 LL. di p. c. — Questa opinione del Nicolini si trova in una celebratissima opera da lui stampata nel 1813 col modesto titolo di *Instruzione per gli atti giudiziari di competenza de' giudici di pace*. Ved. § 168.

tro arresto del 28 settembre 1808 riprovò una sentenza del tribunale di Bruxelles che aveva giudicato il contrario.

Non dissimile da questa è stata la giurisprudenza seguita nella nostra corte suprema di giustizia [1]). Ed anche al presente frequentemente succede che le G. Corti ordinino non una ma più *perizie di pruove generiche*, tutte le volte che queste possono esser rinnovate: frequentemente succede, che tra queste diverse perizie le G. Corti scelgono e si convincono secondo quella che trovano più conforme alla verità: frequentemente succede infine, che essendo discordi di giudizio i periti, le gran corti, senza nemmeno brigarsi di concordarli tra loro, o scelgono tra i due pareri *quod magis naturae negotii convenit*, o segnono un sentimento tutto diverso.

Or questo rinnovamento delle perizie di pruova generica, questo scegliere tra diverse perizie, questo chiamare di novelli periti in chiarimento degli antichi, non è altro se non la giornaliera confermazione della massima di ragione e di legge, che la *prova generica* è subordinata al *criterio morale* del giudice, come ogni altra quistione di fatto, e che egli, giusta la massima generale stabilita nell' art. 292 delle ll. di p. p., *ex sententia animi sui* deve intorno ad essa giudicare *quid aut credat*, *aut parum probatum sibi opinetur.*

Mostrato che l' *ingenere non liga* il giudice del merito, e

[1]) Ved. all' oggetto la dotta conclusione pronunziata nel 1812 dal procurator generale Poerio nella causa *Pomponio.* È notevole che il regolamento de' 20 maggio 1808 non elevava a nullità che la *mancanza assoluta d' ingenere* (art. 225), cioè l' essersi saltato questo *stadio diritto* senza fermarvisi un momento. Questa stessa mancanza non fu poi annoverata tra i casi di nullità previsti dal Decreto degli 11 Settembre 1811; e fu esclusa dalle nullità previste dal Decreto de' 25 febbraro 1813.

che la *pruova generica*, come ogni altra pruova di fatto, è subordinata al *criterio morale* del giudice, è ora tempo di mostrare che tra tutte le *pruove generiche* quella nascente da *verificazione di scritture* è la più incerta e la più fallace: in guisa che se ogni *ingenere* dev' essere valutato dal *giudice del fatto*, la *verificazione delle scritture* è stata anticipatamente definita dalla ragione, dalla legge e dalla giurisprudenza come la più inesatta e la più infedele delle pruove.

Baldo nel comento alla *L. 20 D. de fide instrumentorum* ha dato un' idea giustissima della natura della pruova nascente dalla *comparazione di scritture*, dicendo che essa ad altro non si riduce che ad un *semplice argomento di verisimiglianza*: *nihil aliud est nisi argumentum a simili et verosimili.*

Questo genere di pruova in effetto non in altro consiste se non nel paragone che fanno i periti di due scritture per vedere se esse loro sembrino *simili* o *dissimili*, e per cavare quindi dalla loro *somiglianza* o *dissimiglianza* la consegnenza che sono state scritte o non sono state scritte dalla stessa mano. Ora è bene evidente, che tutto quello cui può giugnere in simili casi la sagacia de' più abili periti si riduce a ricercare i tratti di *similitudine* o *dissimilitudine* che possonsi incontrare tra le scritture in quistione e le scritture di confronto. La natura e l' arte non han dato loro regole dirette e sicure onde giudicare con certezza che due scritture sono e non sono dello stesso autore: esse hanno limitato tutto il loro potere unicamente a scovrire e far rimarcare la *conformità* o *difformità*, che più o meno grande si ravvisa tra due caratteri.

La base dunque di qualsivoglia giudizio nascente da *con-*

fronto di scritture si riduce al seguente ragionamento — : « Queste due scritture hanno molti tratti di simiglianza; è dunque *verisimile* che sieno state scritte da una stessa mano; e siccome è provato che l'una di esse è stata scritta da Tizio, così anche l'altra ha dovuto essere scritta da lui ». Ciascuno però vede quanto debole e fallace sia cosiffatto ragionamento; perocchè non tutto ciò ch'è *simile* è lo *stesso*, o proviene dallo stesso autore; nè tutto ciò ch'è *dissimile* è diverso o proviene da diversi autori. E poi per potersi dire con qualche certezza che due scritture *simili* sono della stessa mano, e che due scritture *dissimili* sono di autori differenti, bisognerebbe che non accadesse mai che due scritture tracciate dalla stessa mano fossero *dissimili*, e che due scritture tracciate da mano differente fossero *simili*.

Ora l'esperienza ed esempî numerosissimi verificati in tutti i tempi ed in tutti i luoghi han provato che scritture dissimiglianti sono state scritte dallo stesso autore; e che al contrario scritture simigliantissime sono state vergate da mani differenti. Il taglio della peuna, la posizione della mano, lo stato di salute o di malattia, la maggiore o minore applicazione, l'abitudine e l'abilità di contraffare il proprio carattere possono produrre e producono in effetti delle differenze tali che la scrittura di una persona nel tal tempo e nella tale occasione non è punto simile alla scrittura fatta in tal altro tempo e tale altra occasione.

All'opposto l'arte d'imitare l'altrui *carattere* è stata in tutti i tempi adoperata con tanto accorgimento da ingannare i periti più abili e l'occhio stesso della persona cui la scrittura è attribuita. Questi modi di *falsare* l'altrui scrit-

tura si sono moltiplicati e raffinati con i progressi delle arti e delle scienze, e queste han fatto sì che il *contraffacimento* dell'altrui carattere potesse eseguirsi con tanta raffinatezza e perfezione da non poter esser distinto. La macchina di *Cannivet*, le *carte chimiche simpatiche* che si voglion dire, sono tutti stromenti, di cui la mala indole del falsatore usa ed abusa per consumare con ogni perfezione le falsità, e per fare scomparire qualunque traccia di falsamento.

« Il falso, scrive un chiarissimo giureconsulto del no-
« stro paese, si commette con l'abuso preparato e segre-
« to di quasi tutte le scienze, di quasi tutte le arti, di
« quasi tutti i mestieri. La sua frequenza, la finezza e
« varietà de' suoi modi attestano l'ultima corruzione del-
« l'uomo incivilito; quindi il padre della sapienza italiana
« mette giù giù nella sua decima bolgia i falsatori poco
« prima de' traditori, e li paragona ad uomini da spedale
« fradici, appestati, incurabili [1] ».

Or tra gl'infiniti mezzi di raffinatezza che i Proti della falsità possono e sogliono usare nel consumarle, il *giudizio congetturale* della somiglianza di due caratteri, che solo possono dare i periti, è senz' alt o il più incerto e fallace, appunto perchè l'arte dei periti è scarsa di mezzi d'investigazione, e per l'opposto l'arte de' falsatori è ricca di mezzi ed espedienti onde contraffare con ogni perfezione, e facilmente ingannare.

[1] Nicolini proc. pen. part. 2. vol. 3.° pag. 172. Il dotto scrittore nello imprendere a descrivere le arti onde si può commettere il falso, esclama con Virgilio.

« Non mihi si linguae centum, oraque centum,
« Ferrea vox, omnes fraudum comprehendere formas
« Omnia nec falsi percurrere nomina possim. »

La imitazione nelle arti è giunta a tal grado di perfezione che le opere dello stesso Raffaello han perduto il tipo caratteristico del suo sublime pennello. Gli eruditi non sanno decidere tra i due ritratti di Leon X esistenti, l'uno in Napoli e l'altro in Firenze, qual sia l'originale dipinto del grande Urbinate, quale la copia fattane da Andrea del Sarto: tanto le due opere, l'originale e la imitazione confondonsi tra loro! [1]) — Michelangelo deludendo con la sua arte tutti i più appassionati ammiratori dell'antichità, fece sì che essi prendessero le statue sue per opere di Prassitele e di Fidia [2]) — La poesia, questa inspirazione divina tutta propria dell'animo che la sente e della mente che l'esprime, riconosce ancor essa le sue imitazioni. Dubbia è in effetti la origine de' canti sublimi attribuiti ad Ossian; e nella parafrasi di Omero, Monti s'informa della mente inspirata dell'altissimo Poeta, e spesso s'*identifica e confonde* con lui. Lo stesso Tacito, la cui sublime brevità è piuttosto unica che rara, è stato restaurato e supplito con egual arte dal Brotieri ne' libri de' suoi *annali* che l'ingiuria del tempo ci ha involati.

Si dica ora che il meccanismo di una scrittura offre difficoltà ad una perfetta imitazione, quando il *genio* stesso nelle scienze e nelle arti la soffre; quando Omero, Fidia, Tacito, Michelangelo, Raffaello sono stati imitati! Si dica che necessariamente debba scovrirsi la imitazione di pochi tratti di penna, quando il concetto, il disegno e la esecuzione di un pensiero *scientifico artistico* ideato e messo in atto dai più grandi maestri, è stato pure con tanta perfe-

[1]) Ved. i scritti pubblicati sull'oggetto dal Cav. Antonio Nicolini, da Roberto Betti, e da Antonio d'Aquino Duca di Casarano.

[2]) Vedi Vasari — Vita di Michelangelo.

zione *imitato* da essere assai difficile il discernere l' originale dalla copia ! — Nè la potenza dell'uomo si è arrestata ad imitare soltanto le opere del suo simile con i mezzi limitati della sua mano: essa ha obbligato anche la natura a ritrarre sè stessa. Il Daguerrotipo n' è una pruova solenne. — Or quest' uomo che ha costretto la natura a servire ai suoi desiderî ed a copiare sè stessa, mancherà di ingegno e di pazienza per trarre profitto da tutte le arti onde *imitare perfettamente* l' altrui carattere e l' altrui scrittura, e rendere impossibile il distinguere la imitazione ed il contraffacimento ? — I fatti ci mostrano il contrario; ed essi non meno che la storia del dritto e della giurisprudenza confermano ciò che la ragione di per sè stessa indica, cha la pruova, cioè, nascente dal confronto delle scritture non è che una semplice *congettura* dubbia, equivoca ed incerta.

§ 2.°

Quando si discorre, in effetti, la storia della giurisprudenza onde conoscere il valore che ha nelle diverse leggi a pruova nascente dalla verificazione di scrittura, si trova che i legislatori di tutti i tempi o hanno assolutamente proibito siffatto genere di pruova o ammettendola, non l' hanno considerata che come un semplice *indizio*, che può concorrere tra i tanti a rischiarare il magistrato e guidarlo nella ricerca della verità; e che tutte le volte che da questi veri principî si è allontanata la giurisprudenza non ha potuto evitare errori funesti e fatali.

In Roma, fra gl'imperatori che precedettero Giustiniano, alcuni ammisero, altri proibirono la *verificazione* per con-

fronto di scritture. Giustiniano ammise in sul principio questo genere di pruova; proibì però di far uso per documenti di confronto di altre scritture fuori di quelle che fossero autentiche o riconosciute dalle parti. Ma l'esperienza dimostrò bentosto, che l'ammissione di questa pruova non avea fatto che moltiplicare il numero dei falsarii, i quali vedendo che la fede che si attribuiva ad una scrittura si faceva dipendere dalla simiglianza con le altre scritture, s'impegnarono d'imitarle con ogni studio. Ed intorno a quell'epoca accadde pure in Armenia che la scrittura di un contratto di *cambio*, giudicata da' periti differente dal carattere de'*pezzi di confronto*, fu non per tanto riconosciuta per vera da quelli che l'avevano segnata.

Allora Giustiniano conobbe che la verificazione per confronto di scritture non è affatto capace a scovrire nè la verità nè la falsità di un documento, quindi pubblicò la celebre novella 73 nella quale, dopo aver rammentato il fatto di Armenia, sommise a rivisione tutte le leggi antecedentemente pubblicate intorno alla verifica delle scritture — Ed egli con quella Novella nemmeno rigettò interamente come *mezzo d'istruzione il confronto di scritture*, ma prescrisse che da sè solo non potesse essere considerato come *pruova sufficiente. Litterarum examinatione penitus non repulsa, sed sola non sufficiente, argumentum autem legitima confirmanda* Nov. 73 cap. 27.

Nel capitolo 3.° decide, che se i risultamenti della comparazione delle scritture fossero diversi da quelli ottenuti dalla pruova testimoniale, questa dovesse essere a quella preferita [1]). Ma se mai fosse impossibile invocare la prova

[1]) « Si vero tale aliquid contigerit, quale in Armenia factum est, « ut aliud quidem faciat collatis litterarum, aliud vero testimonia: tunc

testimoniale, e fosse assolutamente necessario ricorrere alla comparazione delle scritture, Giustiniano permette di usarla ma raccomanda di procedere con ogni precauzione: *per omnem sustilitatem procedere* [1]); e lasciando al giudice la facoltà di farne quel conto che meglio crede, *si putaverit judex eis oportere credi*, decide non pertanto per regola generale, che l'avviso de' periti non fosse sufficiente a fare *piena prova* neanche in materia civile; *ut sola scriptura te ejus examinatione perdamus* [2]).

I principî svilnppati in questa novella rimasero fermi presso di noi fino alla pubblicazione delle nuove leggi.

In Francia le ordinanze del 1667 e 1684 parlarono particolarmente della *verificazione* di scritture. Esse stabilirono che se mai il reo convenuto non riconoscesse il suo carattere, fosse permesso verificarlo tanto per testimoni che per comparazione di scritture *pubbliche* ed *autentiche*. Queste ordinanze però serbarono silenzio relativamente alla quistione di sapere, se l'avviso dei periti bastasse da sè solo per pronunziare in materia civile una condanna. E questo silenzio della legge fece credere a taluni scrittori, tra quali si distingue il Duparc Poullain, che ella se ne rimetteva alla prudenza del giudice: essi però eran di accordo nell' opinare, che la verifica per comparazione di scritture fosse molto al di sotto della pruova testimoniale.

Altri scrittori all' opposto sostenevano, che l'avviso dei periti, non formando punto una *pruova piena*, ma una sem-

« me quidem existimavimus ea quod viva dicuntur voce et cum jureju-
« rando: haec digniora fide; quam scripturam ipsam secundum se sub-
« sistere — Nov. 73 cap. 3.

[1]) Nov. 73. c. 7.°

[2]) Nov. 73 – c: 1.°

plice presunzione della verità o falsità della scrittura in quistione, vi bisognavano sempre, per pronunziare un giudizio, altri gravissimi indizii capaci a poter togliere dall'animo ogni dubbio ed ogni incertezza. Questa dottrina trovasi specialmente professata dagli autori della *Collezione delle decisioni novelle di giurisprudenza* [1], ed essi riportano sull'oggetto un arresto del 16 luglio 1674, che confermando una sentenza renduta allo *Chatelet*, ordinò che il testamento olografo del Sig. Frogneaux fosse eseguito ancorchè i periti che lo avevano verificato per comparazione di scritture lo avessero giudicato falso; cioè « perchè l'avviso « dei periti non *liga* punto i giudici, ed essi possono bene « allontanarsi da cosiffatto avviso tutte le volte che altri « fatti, ed altre circostanze non si riuniscono a confer- « marne la *verisimiglianza.* »

In materia criminale i legislatori ed i giureconsulti hanno maggiormente diffidato delle perizie di comparazione di scrittura, tutte le volte che questa fosse sola e senz' altra pruova.

Nel processo verbale delle conferenze tenute in Francia per lo esame dell' ordinanza del 1670 intorno alla giustizia criminale, si legge un articolo così concepito: « Sulla sem- « plice deposizione de' periti, e senza altre pruove, *am-* « *minicoli* o presunzioni, non potrà pronunziarsi alcuna « condanna a pena afflittiva o infamante. »

L' avvocato generale Talon ammettendo che non mai fosse lecito di pronunziare un giudizio sul semplice rapporto di *periti di scritture*, fu non pertanto di opinione di togliere questo articolo.

[1]) Nouveau Denisart — *comparation d' écriture* § 2.° n.° 9. Si sa che i redattori del codice hanno preso molte dottrine da questa *collezione.*

« Benchè da tutti si sappia, diceva egli, che non deve
« affatto aggiustar piena credenza all' avviso ed alle depo-
« sizioni de' periti, e che la loro scienza essendo *conget-
« turale* ed *ingannevole*, sarebbe pericoloso di pronunciare
« una condanna sulla semplice loro testimonianza, pure è
« a temere che la proibizione prescritta da questo articolo
« non rendesse più arditi i falsarii, i quali istruiti di non
« aver nulla a temere, purchè fossero accorti a non con-
« fessare ad alcuno il loro delitto, e *a non cadere in evi-
« denti contraddizioni*, potrebbero commettere senza timore
« ogni falsità. »

Dietro queste osservazioni l'articolo fu soppresso nel *progetto di legge*. Da esso però si scorge, che il *principio* che aveva dettato quell' articolo era nella mente di tutti; e che tutti eran persuasi e convinti che una massima cavata dalla natura stessa delle cose, non aveva bisogno per esser rispettata di venir prescritta in una legge positiva.

Se talune volte la giurisprudenza si avvisava di allontanarsi da queste sane massime, gl' immediati e funesti errori che ne derivavano la obbligavano a ritornare ai suoi principî. È noto in effetti sull' assunto il fatto de' canonici di Beauvais. Accusati costoro nel 1689 di cospirazione contro lo Stato, M. de la Reyus *Luogotenente di polizia*, presentò loro otto lettere che contenevano tutte le particolarità della congiura: essi le riconobbero immediatamente come di loro carattere. Ma quando ne sentirono il contenuto protestarono, che erano false, e che si era imitato la loro scrittura.

Quattro periti *calligrafi* di Parigi decisero non per tanto che quelle lettere erano state scritte dagli accusati. Ma due anni dopo si conobbe che Raoul de Foy, altro canonico di

Beauvais era stato l'autore della calunnia, ed aveva falsificato quelle carte. — E noto parimenti il fatto del Vicario di Jovarre.

Tre periti di Meaux e quattro di Parigi avean deciso che le lettere ingiuriose scritte al Cardinale di Bussy ed all' Abbadessa di Jovarre erano di carattere del Sig. Colot vicario di Jovarre. Ciò non pertanto il vero autore di quello scritto confessò poco dopo il suo reato, e Colot fu pienamente giustificato.

Or fu dopo sì gravi e memorandi esempî, che nello stesso spirito e sotto l'impero degli stessi principî dell'ordinanza del 1670, furono redatte le leggi posteriori in materia criminale. La ordinanza sul falso del 1737, compilata dal cancelliere D' Aguesseau annuncia che il legislatore diffida della comparazione delle scritture, e non la riguarda affatto come un mezzo sufficiente per scovrire la verità. Che anzi l' articolo 2.° del 1.° titolo di quella ordinanza stabilisce in termini precisi, che può essere *ammessa l'accusa di falso* contro una scrittura, ancorchè fosse stata *verificata e riconosciuta per vera.* E l' art. 14 aggiunge che trattandosi di verificazione di scritture, non possono prendersi per scritture di confronto, quelle che non fossero state riconosciute dalla parte, ancorchè fossero state antecedentemente *verificate e giudicate per vere.*

La storia della giurisprudenza adunque ci mostra, che la maggior parte de' legislatori non ha rigettato il genere d' istruzione che nasce dal paragone delle scritture, perchè egli può esser utile, può servir d'indizio per scovrire il delitto, può essere importante quando quadra con le altre prove del processo, può insomma servire a convalidare le induzioni e le presunzioni che fanno nascere le deposi-

zioni de' testimonî; ma che tutti hanno diffidato di questo genere di prova, e l'hanno riguardata come una *semplice presunzione di verosimiglianza* incapace a stabilire la certezza ed a mostrare la verità.

Questi principî che la ragion ci mostra e la storia della giurisprudenza conferma, non sono stati *abrogati* dalle nuove leggi. Al contrario dall'insieme delle loro disposizioni si vede di leggieri, che esse li hanno positivamente sanzionati.

Infatti l'art. 327 delle ll. di p. c. stabilisce, che qualora si tratta *di falso incidente civile*, « la sentenza che am« mette i motivi di falso ordinerà che sieno provati, *o per* « *documenti*, o per testimonî, davanti al giudice commis« sario; salvo al reo, soggiunge la legge, il dritto di pro« vare il contrario, e di far procedere alla *verificazione dei* « *documenti impugnati come falsi*, per mezzo *di tre periti di* « *scrittura* che saranno nominati di uffizio nella stessa sen« tenza. E l'art. 328 delle stesse leggi aggiunge — I mo« tivi di falso che saran dichiarati pertinenti ed ammes« sibili, saranno espressamente enunciati nella parte di« spositiva della sentenza, che permetterà di farne la pro« va. Ciò non ostante i periti potran fare su documenti « impugnati come falsi quelle osservazioni dipendenti dalla « loro arte, che essi giudicheranno opportune, *salva ai giu*« *dici la facoltà di farne quel capitale che sarà di ragione.* »

Or dalla semplice lettura di questi articoli si vede chiaro, come bene avverte il Toullier[1], che i due generi di *prova*, riconosciuti dalla legge come capaci di provare il falso, sono i *titoli* ed i *testimonî.* La legge ammette ancora

[1]) Droit civil Français — tit. 111. chap A — sec. 1 n. 236. v. 8.

la verificazione per *confronto di scritture*, ma non la mette affatto nel rango delle prove nascenti da titoli e da testimonî. Che anzi essa non dice, ed ha badato a non dire, che i mezzi di falso fossero *provati* tanto per *titoli* che per *testimonî*, e per *periti* e *verifiche di scritture*, appunto perchè questa verifica non è punto una prova: essa non è che un *mezzo d' istruzione* sempre utile, sovente necessario per rischiarare i giudici e compiere una *prova* già cominciata, ma non è affatto una *prova* tale che da sè sola potesse esser sufficiente a decidere una quistione. Epperò l'articolo 328 permettendo a' periti di fare su documenti impugnati di falso tutte le osservazioni nascenti dalla loro arte, espressamente aggiunge; *salva ai giudici la facoltà di farne quei capitali che sarà di ragione.*

Ma ciò non è tutto. La legge ha altrove manifestamente mostrato, che essa diffida dell'*indizio* e della *presunzione* che potesse nascere dal paragone delle scritture. Infatti l'art. 294 delle ll. di p. c. stabilisce « che qualora si tratta di verifica di scritture, se le parti discordano intorno alle scritture di confronto, il giudice potrà solamente ammettere come tali:

« 1.° Le firme apposte agli atti celebrati avanti notaj:
« 2.° gli scritti e le firme private riconosciute da quello stesso al quale viene attribuita la scrittura da verificarsi; *ma non gli scritti e le firme da esso impugnate e non riconosciute*, *ancorchè fossero state precedentemente verificate e riconosciute come sue.*

E l'art. 309 delle stesse leggi stabilisce, » che la parte la quale pretende che un documento notificato, comunicato o prodotto nel corso della procedura, o falso o falsicato, può, se vi ha luogo, essere ammessa a tentare

« procedura di falso, quando anche in altro giudizio, sia
« in contraddizione dell' attore sia in contraddizione del
« reo, detto documento sia stato verificato per un oggetto
« diverso da quello di una procedura di falsità principale,
« o incidente, e che in conseguenza sia stata pronunziata
« una sentenza sull'appoggio del predetto documento con-
« siderato come vero. »

Questi articoli, adunque, ugualmente che l'ordinanza criminale della Francia del 1737 proibirono di ammettersi come scritture di confronto quelle che non sono riconosciute dalla parte, *ancorchè fossero state precedentemente verificate e riconosciute come sue*; e permettono di procedersi a giudizio di *falso incidente*, ancorchè il documento arguito di falso, fosse stato precedentemente *verificato* anche in un regolare giudizio di *verificazione di scrittura*, ancorchè in conseguenza di tale verifica sia stata pronunziata una sentenza sull' appoggio dello stesso documento considerato come vero. E ciò perchè nel giudizio di verificazione di scrittura non si riguarda che la materialità di caratteri; ed al contrario nel giudizio di *falso* si prendono in considerazione tutti i fatti, le pruove e gli elementi morali e materiali che potessero mostrare la verità o la falsità di un documento; perchè la legge diffida del *giudizio congetturale* dei periti più di qualunque altro genere di pruova; perchè infine la legge non suppone la verifica materiale di una scrittura come capace a mostrarne la verità ed il carattere.

Or queste disposizioni sono certamente delle *pruove autentiche* del poco conto in che tiene la legge l'arte *congetturale* de' periti; perchè essa ci avverte, che anche in materia civile non bisogna prender per *vera* una scrittura *verificata* tale dai periti; che anche dopo una verifica di scrit-

tura, dopo un giudizio pronunziato sull'oggetto, si può procedere ad un giudizio di falso; e che infine questa *verificazione*, sì mal nominata, non è affatto la *pietra di paragone della verità.*

Ma quasi che tutto ciò fosse stato poco, il legislatore per far meglio intendere, che i giudici non debbono prendere questa *verificazione incerta* per regola de' loro giudizî, tutte le volte che non la trovano convalidata da altre pruove ed altri argomenti, nell'art. 417 delle ll. di p. c., ha stabilito per regola generale; « *che i giudici non sono obbligati* « *conformarsi al sentimento de' periti contro la propria con-* « *vinzione.* »

Dietro questo articolo la giurisprudenza è stata costante nel sostenere che i giudici non sono punto obbligati a seguire l'avviso de' *periti* di *scrittura.* Nel 30 germile anno XII, la Corte Reale di Parigi confermò una sentenza del tribunale di Chartres, la quale aveva stabilito per principio, che alcuna legge nè antica nè novella non impone ai giudici l'obbligo di prendere l'avviso de' periti per base de' loro giudizî [1]). — Con altra decisione di gennaro 1813 la stessa Corte di Parigi ordinò la esecuzione del testamento olografo del sig. Durion, ancorchè due rapporti de' periti lo avevano giudicato falso [2]).

Similmente la Corte di Cassazione della Francia in parecchi arresti, e specialmente in quelle del 16 termidoro anno X [3]), e 25 agosto 1813 [4]), ha giudicato che i rap-

[1]) *Journal du Palais* an. XI, 2° sem. n. 169.
[2]) Vedi—Dictionnaire des arrêts modernes par m. Dupin. v. vérific d'écritures.
[3]) Merlin—Quest. de droit. v. verific. d'écritures.
[4]) Sirey an. 1815, 1° part. p. 131.

porti de' periti sulla verità o falsità di una scrittura non ligano punto i giudici, perchè alcuna legge non l'impedisce di aggiungere la loro opinione a quella delle genti dell'arte che hanno consultato — Anche presso di noi la Gran C. Criminale di Napoli, nella causa di una tale Angiola di Lucia, decisa a 18 novembre 1811, opinò in disparere dei periti; e quella decisione fu lodata dalla Corte di Cassaziene con arresto del 1° febbraio 1812, pronunziato sulle conclusioni dell'illustre Barone Winspeare.

La legge e la giurisprudenza adunque sono concordi nel riguardare il giudizio di *periti di scrittura*, come incapace ad obbligare il giudice a conformarvi la propria sentenza— Che anzi rilevasi dalle diverse disposizioni degli art. 294, 327 e 328 delle ll. di p. c., che il legislatore ha manifestato apertamente la *diffidenza* che ha per questa specie di giudizî; stabilendo nell'art. 294, che le scritture *verificate* non possono riguardarsi per *vere*; e non ammettendo negli articoli 327 e 328 la verifica delle scritture nel *rango delle pruove*, ma riguardandola soltanto come un mezzo d' istruzione subordinato al criterio del giudice, *salvo a' giudici la facoltà di farne quel capitale che sarà di ragione.* E quantunque queste disposizioni si trovino scritte nelle leggi di procedura civile, pure una è la legislazione; ed esse ci avvisano a sufficienza del poco conto e del poco credito in che è presso del legislatore la *verifica delle scritture.* E poi se l'avviso di periti non *liga* i giudici in materia *civile*, molto meno può *ligarli* in materia penale, che sono giudizî più gravi e di maggior interesse [1]).

Da qui dunque si vede, che per disposizione testuale delle

[1]) Ved. Toullier op. cit. n° 236, v. 8.

nostre leggi la *verifica per comparazione di caratteri*, non solo non può essere riguardata come la *pruova generica* dei reati di falso, come con troppa leggerezza si è detto, ma è anzi considerata come la *pruova più incerta e più fallace.*

Ma se la massima dell'*incertezza* e della *fallacia* della prova nascente da comparazione di scritture avesse bisogno di altra dimostrazione per esser meglio confermata, questa si troverebbe di leggieri nella autorità e nella opinione della maggior parte degli scrittori che di tal materia han trattato. Noi per esser brevi sceglieremo, tra le tante opinioni, quelle di alcuni pochi autori più recenti, più chiari e più illustri.

Il nostro Filangieri fissava tra' *canoni di giudicatura* il seguente, — « *che la confrontazione di caratteri non potrà da* « *sè sola costituire una prova legale*, poichè, diceva egli, la « relazione degli esperti sulla confrontazione de' caratteri « è un *giudizio* e non una pubblica testimonianza, *magis* « *judicium quam testimonium.* Gli esperti altro non possono « dire: *a noi pare simile il carattere;* ma non posson dire; « *questo è lo stesso carattere.* L'arte che hanno alcuni d'imi- « tare l'altrui carattere rende fallaci i giudizî di confronta- « zione. Giustiniano ce ne offre una prova nella novella 73. « La confrontazione de' caratteri *non potrà dunque produrre* « *altro che un giudizio*, ma non potrà mai da sè sola for- « mare una prova legale »).

Mario Pagano nella sua chiara opera della *Logica dei probabili* così si esprime: « Dalla somiglianza di caratteri « e dello stile sorge un *probabile* indizio soltanto. Avve- « gnachè si possono e i caratteri, e gli stili somigliar tra « loro, o per una simile conformazione di temperamenti, che

[1]) Scienza della legislaz. lib. 3, cap. 15.

« rendendo le sensazioni e i movimenti degli uomini diversi,
« conformi, rendono eziandio conformi i caratteri ed i stili
« loro; o per la istruzione stessa, avvegnachè dalla me-
« desima scuola, come dal modello stesso, nascono le si-
« mili forme di ritrarre ed imitare: ovvero perchè e nella
« pittura e nello scrivere v' ha de' protei, i quali mutansi
« in tutte le possibili figure. Nè certezza maggiore dalla
« dissimiglianza nasce per poter dimostrare che non sia
« di tale autore tale scrittura. » Oltre la variazione negli estrinseci documenti l' età, l' attuale stato dell' uomo può tanto variare i suoi caratteri e stile, che benchè suoi, non rassembrino mai dello stesso autore: senza che l'arte dall' inganno guidata, nei caratteri e nello stile dello stesso autore può quella varietà mettere, inganni qualsivoglia perito. Epperò da cosiffatte comparazioni non sorgono altro *che indizi, i quali con altri argomenti debbonsi assodare* [1]).

Il Carmignani, tuttochè nemico delle *pruove indiziarie*, diffida della *pruova scritta* per la fallacia delle perizie. —
« Come non si può prestar fede, dic' egli, ad un che vi dica
« aver il reo rubato o ucciso scrivendo, così se ne pre-
« sterà una maggiore a chi asserisse che il reo ha scritto
« il libello famoso, di quel che se ne debba prestare a chi
« dice che il reo ha conferito scrivendo un mandato ad in-
« cendiare od uccidere: maggiore se si dica contenere lo
« scritto il delitto; minore se la confessione del delitto o
« l'indizio: maggiore, e piena e perfetta se il reo confessò
« la scrittura in giudizio; *non eguale se lo scritto del reo im-*
« *pugnato deve esser reputato suo o pel deposto de' testimonî,*
« *o per il giudizio che i periti abbiano profferito sulla iden-*

[1]) Logica de' probabili cap. 25.

« *tità de' caratteri, sia per la fallacia a questo giudizio di sua*
« *natura inerente, sia per le tante cause le quali possono aver*
« *dato ad uno scritto altrui le sembianze del proprio* [1]).

Se dagl'italiani scrittori ci volgiamo agli esteri, tanta copia di autorità troveremo da confermare le cose fin ora esposte, che sarebbe opera superflua al venirle tutte ricopiando. Noi perciò ci limiteremo solo a ricordare quella del Bentham [2]), ch'è il più gran pubblicista dell'età nostra, e quella del Toullier che n'è il più gran giureconsulto [3]).

« Questo genere di prova, scrive Bentham, parte dalla
« supposizione, che ciascun uomo dà alla sua scrittura un
« carattere particolare, e che si può conchiudere dalla so-
« miglianza o dissomiglianza di molte scritture, che esse
« sono state o non sono state scritte dalla stessa mano; la
« qual cosa non è nè senza difficoltà nè senza danno. —
« Descrivere minutamente col linguaggio dell'arte la forma
« e la posizione delle lettere, ammassare puerilmente delle
« espressioni tecniche, pretendere al rigore di una dimo-
« strazione senza conchiudere, oscurare e confondere per
« le loro tradizioni, più chè rischiarare per i loro ragio-
« namenti; ecco ciò che noi abbiam veduto, non in una
« causa, ma in quasi tutte quelle in cui per vizio della legge
« si è stato obbligato di ricorrere a questi pretesi periti ». —
E questo stesso chiarissimo scrittore, volendo con l'arme del ridicolo dare il colpo decisivo alla fallacia di cosiffatte perizie, applicando ai periti di scrittura ciò che Cicerone diceva degli auguri antichi, asserisce, ch'ei non sa comprendere come coloro nello incontrarsi non ridessero scambievolmente della *puerilità* della loro arte.

[1]) Trat. delle leggi di sicurezza soc. lib. 4° cap. 10 in fin.
[2]) Traité de preuves. judic. Liv. 4, Chap. 8
[3]) Droit civil. franc. Tit. 3, Cap. 6.

CONSIGLIO DI GUERRA SUBITANEO

TENUTO IN S. ELMO

NEL DÌ 20 LUGLIO 1848

La diserzione per passare tra le fila de' ribelli non costituisce il reato di diserzione al nemico in tempo di guerra, punito da pena militare.

FATTO

Le perturbazioni civili avvenute nel 1848 in Calabria, lo sbarco di Siciliani per secondarle, la partenza di molti, la loro cattura eseguita dalla corvetta lo Stromboli presso le acque di Corfù, sono fatti così noti all'universale, che è ozioso il ripeterli — Tra i cinquecento sessanta arrestati v' erano i primi tenenti di artiglieria Giacomo Longo, Mariano delli Franci, Francesco Guccione, ed il secondo sergente dello stesso corpo Francesco Angarà. La qualità di costoro, che addetti all' armata erano passati tra i faziosi, gli faceva assoggettare ad un Consiglio di guerra; e per la gravità del caso si ordinava dalle competenti Autorità militari un consiglio subitaneo, uniformemente a quanto prescrive lo Statuto penale militare.

L'accusa prodotta era « *diserzione al nemico e ribellione armata contro il Sovrano e lo Stato* »

Furono accordate ai Difensori due ore di tempo per legger gli atti, produrre le eccezioni di nullità, e le posizioni a difesa.

Per delegazione de' suoi colleghi l'Avvocato Marini Serra sostenne l'eccezione d'incompetenza dedotta, discutendola nel seguente modo:

Signori. Fra i tanti sistemi di difesa, che la causa ci offriva, noi abbiamo prescelto non il più vasto, non il più specioso, non quello che avrebbe destata simpatia o favorevoli tendenze, ma bensì quello che può essere il meno ripudiato dai Giudici, essendo nostro precipuo scopo, e il più sacro dovere, la salvezza dei nostri clienti. Abbiamo quindi preferito l'utile al bene, il dovere dell'uffizio alla vanità personale; e cogli atti del Governo alla mano, con le sue proclamazioni, con la sua stessa politica, che il Consiglio non vorrà certo sconoscere e contraddire, intendiamo di sostenere e dimostrare la incompetenza del Consiglio medesimo.

Signori, due sono le imputazioni contenute nell'accusa a danno dei nostri clienti.

La prima è di diserzione al nemico.

La seconda di lesa maestà per aver tentato di distruggere la forma del Governo e dello Stato.

Entrambi questi misfatti son capitali: ma di natura e giurisdizione diversi; poichè la diserzione al nemico costituisce un reato militare giudicabile con legge di eccezione, mentre l'altro di lesa maestà è misfatto comune, e però del giudizio della Gran Corte Criminale.

Fu bene un tempo, ed assai lungo in cui a dispetto del passato prevalse nelle nostre leggi il principio delle Corti

Speciali; in cui abbreviandosi le forme e vietandosi, meno in casi assai rari, il ricorso alla Corte Suprema, si correva il pericolo di sacrificare l'innocenza ad una mal intesa celerità di esempio, senza avvertire che l'esempio allora è salutare, quando un equabile e misurato giudizio rassicuri le coscienze; e senza por mente, che il presidio della legge dev'esser maggiore quanto maggiore è il periglio che sovrasta ad un cittadino.

Ma lo Statuto fondamentale del 10 Febbraro ha sbandito questo abuso, ha cancellato nelle nostre leggi le giurisdizioni eccezionali, ed il nome di Corti Speciali è restato odiosa memoria d'irrevocabile passato.

Voi dunque non siete giudici del misfatto di lesa maestà, se non perchè vi trovate investiti di giurisdizione per procedere contro i giudicabili quali disertori.

La diserzione è quindi la base del vostro potere militare; il misfatto comune di lesa maestà si rannoda al primo come un reato connesso; ma se mancasse col reato militare la ragione della vostra potestà, resterebbe isolato ed unico il misfatto comune di esclusiva competenza del potere ordinario.

Ora io prendo a dimostrare che il reato di diserzione al nemico non sussiste in questo caso, nè per lo spirito della legge, nè per le più inconcusse teorie del diritto pubblico, nè per gli atti stessi del Governo, in nome del quale voi procedete.

Per seguitare con ordine, io comincio dal ricordare la disposizione dello statuto penale militare, che il commissario del Re invoca a sostegno dell'accusa.

L'art: 474 è così concepito » Ogni militare o altro in-
« dividuo attaccato all'esercito o al suo seguito, il quale

« passerà al nemico senza l'autorizzazione in iscritto dei « suoi Capi, sarà ripntato disertore al nemico. »

Ma questo articolo indica uno dei casi della diserzioue; non però definisce il valore della parola *nemico*, nè sanzioua la peua del misfatto: questa trovasi prescritta nell'art: 488 —

Passa quindi il Legislatore a stabilire nell'art: 480 un altro caso di diserzione aggiungendo al precetto la pena. « Qualnnque diserzione in tempo di guerra sarà punita colla morte. » Definisce appresso il senso e la virtù delle parole *guerra* e *nemico* nel successivo art: 481 così conconcepito « Si considera diserzione in tempo di guerra lo « abbandono del proprio corpo o destino militare, quando « sia fuori del regno per ragioui di guerra, o in qualun« que luogo dell'interno nel caso di doversi guardare dal « nemico, o sulle coste del Regno in tempo d'una guerra « di mare ».

Dal che risulta che il Legislatore repnta *guerra* ogni ostilità contro il nemico esterno tanto fuori del territorio, quanto allor che penetri nel regno; che tenga per *nemici* quelli coi quali si fa la guerra esseudo due idee corrispettive quelle di guerra e di uemico, poichè la guerra non si può fare che ai nemici, e coi nemici, le Nazioui soglion essere in guerra. Ed a sbandire ogni dubbiezza anche de' più ritrosi intelletti, basta il commeuto autentico, che dà il Legislatore alle parole *guerra* e *nemico*, precisamente negli art. 106, e 107 del Codice penale sotto la rubrica *De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.* Art. 106 — Chiunque per concerto con Potenze straniere, « o co' loro Agenti, abbia contribuito alla dichiarazion di « guerra, o ad altra ostilità, sarà puuito colla morte »

Art. 107 — Chiunque appresti ai nemici mezzi efficaci a « facilitar loro l'ingresso nel regno; chiunque agevoli i « loro progressi, soccorrendogli d'uomini, di armi, di da- « naro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso « oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell'armata « del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de' suoi soldati, « o de' suoi marinari, o consegnando ai nemici stessi o « facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti « militari, porti, magazzini, arsenali, o legni da guerra, « sarà punito colla morte. »

Dunque è innegabile che la guerra si fa contro i nemici esterni in nome della Sovranità e contro una sovranità indipendente; e che la diserzione al nemico riguarda l'abbandono della propria bandiera per servire fra le fila di una Potenza straniera e nemica.

Ben diverso è il linguaggio del Legislatore, quando si tratta d'una sollevazione interna contro lo Stato, della organizzazione di bande armate per invadere piazze o fortezze militari, per distruggere o depredare danari o altri effetti pubblici, o per commettere attentato contro il Governo sia con abbattere e cambiarne la forma, sia con eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'Autorità Reale. Questi reati de' sudditi contro il potere sovrano contro l'ordine interno, contro le publiche proprietà e private, di cui si fa parola negli art. 129, 130, 133, 134, L. P. costituiscono de' misfatti contro la sicurezza interna dello Stato, e però sono circoscritti dall'ambito del territorio, sono relativi ai rapporti tra suddito e Sovrano a differenza della guerra che è fra Sovrano e Sovrano, fra Stato e Stato, e che riguarda le nazioni, e non il fatto di privati cittadini contro la propria e supre-

ma Potestà. E mentre il Legislatore, quando parla della guerra e de' nemici esterni dello Stato, adopra spesso la parola *nemici* pe' fautori dell' invasione straniera, aborre però da questo linguaggio quando parla del misfatto di ribellione de' sudditi contro il Sovrano: trovando disdicevole, com'è, l'uso d'una parola sì odiosa tra i membri d'una stessa famiglia, stretta da un vincolo del più tenace fraterno amore, e sottoposta ad una legge, che se punisce i misfatti, li punisce con la temperanza del diritto, colla serenità della ragione e non mai con la ferocia che si usa coi nemici, e con la violenza della guerra.

Adunque per dirsi che i nostri clienti sieno disertori al nemico ed in tempo di guerra, egli conviene osservare, se noi siamo in guerra con la Sicilia, e se possiamo riputar nemici i Siciliani. In ciò stà la somma della causa: in ciò tutta la importanza della quistione.

Signori, da che gli uomini si divisero in diverse società particolari che si chiamano Stati o Nazioni, due specie di leggi ne regolarono finora i destini: alcune tra Stato e Stato, ed altre fra gli uomini di ciascun corpo politico. Le prime, propriamente dette diritto delle genti o Codice delle Nazioni, non dipendono da un' Autorità superiore che le diffinisca, le sanzioni, e le faccia rispettare: ma bensì esse sono la forma e lo svolgimento di que' principii archetipi di naturale equità, che Dio medesimo stampò nel cuore a tutti gli uomini — Il Diritto delle genti altro dunque non è che la legge generale della sociabilità applicata non agli individui, bensì ai diversi Stati ed alle varie Nazioni tra loro.

Quindi è del diritto delle genti la fedeltà ne' trattati è nelle alleanze, il rispetto agli Ambasciadori, la conserva-

zione del territorio, l'uso della forza delle armi contro i nemici della patria.

Ma l'adempimento di questi doveri non ha altra guarentigia che quella derivante dalla morale, dalla civiltà, da quel senso primitivo e sovrano che condanna nel santuario della coscienza le azioni turpi ed ingiuste e dalla forza onnipossente dell'opinione che siede regina ed immobile fra la varietà degli umani eventi.

Non v'è però un'Autorità di fatto, che decida materialmente colla potestà dell'imperio le contese fra Stato è Stato: ond'è che spesso non la ragione, ma è arbitra delle discordie surte fra loro la forza prepotente delle armi ed il destino sovente cieco ed ingiusto della guerra.

Ben diversa dal diritto delle genti è la costituzione civile di uno Stato, in cui una legge scritta dettata dalla suprema e legittima Autorità stabilisce non solo i diritti e i doveri tra i privati, ma tra i privati ed il Governo; giacchè nè si limita a definirne i dritti e ad indicarne i doveri, nè si circoscrive a raccomandarne l'adempimento agli stimoli della coscienza, ma lo rende obligatorio con l'autorità e con la forza.

Una legge positiva ed inviolabile, sanzionata dalla potestà legitima, eseguita da Magistrati, fatta rispettare con le armi, regola dunque i rapporti de' componenti ciascuno Stato. Chi ne invoca il patrocinio, trova tutela: chi ne infrange il dettato incorre in una pena proporzionata.

Regolati son dunque i diritti delle Nazioni da un Codice morale: decise le questioni dalla forza delle armi. Per l'opposto in ciascuno stato son determinati i diritti, definiti i doveri, e classificati i reati da una legge categorica e scritta, augusta perchè suprema, forte perchè dalla forza garentita.

La guerra è quindi l'ostilità fra Stato e Stato, la ribellione è un misfatto civile del cittadino contro l'autorità suprema del proprio Sovrano — La prima è regolata dal diritto delle genti; la seconda è definita e punita dal Codice di ciascuno Stato. La guerra è delle nazioni, la ribellione de' privati cittadini: la guerra è decisa dalla vittoria, la ribellione è punita da' Giudici. Arbitra de' destini della guerra è la forza e la fortuna: giudice della ribellione la legge e la giustizia.

La scienza del Diritto pubblico e i Codici delle nazioni più civili proclamano questo principio.

Presso i Romani la guerra si dichiarava con un atto pubblico fatto dagli Araldi o Feciali, che significavano ai nemici i motivi della contesa, gli esortavano a ripararli, altrimenti si sarebbe dichiarata la guerra.

Se nel termine stabilito l'offensore non avesse riparata l'offesa, l'araldo intimava che Roma avrebbe provveduto sui mezzi di farsi rendere la rifiutata soddisfazione; e quando il Senato decideva la guerra, l'araldo tornava per la terza volta su le frontiere del paese nimico, e là in presenza almeno di tre persone pronunziava la formola della dichiarazione di guerra: dopo di che, lanciava su quella terra un giavellotto, ch'era riguardato come primo atto di ostilità.

Ed il carattere generale, pubblico, solenne della guerra era così necessario presso quel gran Popolo; e l'idea di guerra così inseparabile dal supposto che dovesse sempre essere fra due Stati avversi, che nella legge 118 *De Verb. Significatione* è diffinito il senso della parola *Hostes*, e s'intendono coloro a' quali il Popolo romano dichiarava pubblicamente la guerra, o coloro che aveano pubblicamente

dichiarata la guerra al popolo romano. La quale idea è ripetuta e ribadita quasi con le medesime parole nella legge 21, e 24 del Digesto — *De captivis et post.*

Se dalla Storia passiamo alla scienza noi troviamo che il *Gojat* definisce la dichiarazion di guerra « *un manifesto, col quale un Principe dichiara la guerra ad un altro Principe* ».

Il Burlemacchio ne insegna che l' uso ordinario ha limitato la significazione della parola guerra a quella che si fa tra le potenze Sovrane.

Il Puffendorfio ed il Barbeirach ne istruiscono, che il diritto di far la guerra, che ciascuno aveva nell' indipendenza dello stato di natura, è tolto ai particolari in una società civile, essendo che la guerra si fa tra gli eguali, o tra coloro che pretendono di esserlo.

Noi non ignoriamo che il Grozio distingue la guerra in privata, pubblica, e mista. Chiama publica quella che si fa da una parte e dall' altra per autorità di una potenza, privata quella che si fa tra particolari: mista quella che si fa da una parte per autorità pubblica e dall' altra da semplici particolari.

Ma il Burlemachio ripiglia confutando l' opinione dell' illustre autore, che questa distinzione può essere ammessa quando si dà alla parola *guerra* un senso assai generale ed esteso, al che si oppone l' uso, che restringe la parola guerra a quella che si fa tra due potenze Sovrane « *In una Società civile egli dice i particolari non hanno il diritto di far la guerra* » e rispetto allo stato di natura abbiamo altrove ragionato del diritto che hanno gli uomini per la conservazione e difesa della loro persona e de' loro beni.

Il Vattel nel suo celebrato Corso di Dritto delle genti, dice: « La natura non accordando agli uomini il diritto « di usar della forza, se non quando è necessario per la « propria difesa e per la conservazione de' loro diritti, è « facile conchiuderne che stabilite le società politiche il « diritto della guerra così dannoso nel suo esercizio, non « appartiene più ai privati se non in quei casi che la so- « cietà non può proteggerle e soccorrerli. Nel seno della « società l'Autorità publica dirime tutte le differenze dei « cittadini, raffrena la violenza e le vie di fatto. Che se « un privato volesse sperimentare il suo diritto contro il « suddito d'una potenza straniera, egli può indirizzarsi « al Sovrano del suo avversario; e se non ne ottiene giu- « stizia, deve ricorrere al suo proprio Sovrano che è ob- « bligato a proteggerlo. E come mai i popoli conservereb- « bero la pace, se ogni privato avesse il potere di turbar- « la? Un diritto così importante, il dritto di giudicare se « la nazione ha un vero motivo di dolersi, se ella è nel « caso di usar la forza, di prender le armi con giustizia « se il bene dello Stato ve l'invita, questo dritto io dico « non può appartenere che al Corpo della Nazione o al « Sovrano che la rappresenta. È uno di quei dritti senza « de' quali non si può governare, e che si chiamano drit- « ti di maestà. Il potere Sovrano è dunque il solo che può « fare la guerra ».

Se dalle autorità degli Scrittori voi discendete ai Codici delle nazioni incivilite, trovate il diritto di dichiarar la guerra sempre messo in uso a nome di uno Stato contro di un altro.

La costituzione del 5 Settembre 1791 nel capitolo 3° art. 2° stabiliva che la guerra non poteva esser decisa che

con un decreto del Corpo legislativo sulla proposizione formale e necessaria del Re e sanzionata da lui.

La costituzione del 5 Fruttidoro anno 3° stabiliva egualmente che la guerra non può esser decisa che per un decreto del Corpo Legislativo sulla proposizione formale e necessaria del Direttorio esecutivo.

La costituzione del 22 Frimaio anno 8° conferendo al governo l' iniziativa di tutte le leggi, nell' art. 50 prescrive che le dichiarazioni di guerra e di trattati di pace sono proposte, discusse ed approvate come le leggi.

Nelle costituzioni Spagnuola, Belga. Per lo stesso nostro Statuto del 29 Gennajo il Re dichiara la guerra e conchiude la pace.

Or tutte queste leggi cosa altro provano se non che la guerra può essere tra due Stati sovrani ed indipendenti? — Si fa forse una dichiarazion di guerra alla ribellione: si conchiude trattati coi ribelli, si ricevono da essi ambasciadori; o vi è forse bisogno per reprimere la rivolta, che è un misfatto comune, di un atto Sovrano, quasi che le leggi non imponessero ai Magistrati il dovere di punirla, ed alla forza pubblica quello di combatterla?

Da ciò deriva che la guerra, che si fa ai nemici esterni, è spinta col terrore e con la forza aperta come se tra i popoli belligeranti esistesse una convenzione « *fate contro di me ciò che potrete, e dal mio canto farò contro di voi ciò che mi sarà possibile di fare* ». Così è nel diritto della guerra di fare al nemico più male di quello che se ne riceve, e di usare per fino l' astuzia e l' artificio per vincerlo e debellarlo.

Ed è per ciò, che un gran Capitano diceva all' uopo. « *Bisogna cucire la pelle della volpe a quella del Leone* ».

Di fatti la guerra autorizza al bombardamento di una piazza Forte occupata dal nemico; e nondimeno tante vittime innocenti vanno involte nella comune rovina.

La guerra autorizza alla preda e dist ruzione de'corsari; e pure su quelle navi possonvi essere donne e fanciulli, che periscono non per propria colpa ma per necessità di guerra: così nel blocco delle città la guerra autorizza a tagliar gli acquedotti per obligare il presidio sotto i rigori dell' indomabile bisogno a chieder la pace: così è parte del diritto di guerra allargare i fiumi che circondano le città assediate, acciò le esalazioni pestifere delle acque stagnanti minacciando infermità ed epidemie determinino il nemico alla resa.

Ma tutto questo treno di funesti privilegi della guerra sarebbe ingiusto, illegale, tirannico, se si adottasse contro la ribellione.

I ribelli non lasciano di esser sudditi, e quindi se non godono de' diritti della guerra non debbono sopportarne le conseguenze.

L'estrema violenza, purchè necessaria, è legittima nella guerra: l'estrema moderazione è comandata verso i ribelli: contro il nemico esterno si usano le armi e la forza, contro la ribellione bastano sovente il consiglio, la minaccia ed il perdono: la guerra è tra nemici, la ribellione tra figli traviati ed un Padre benefico ed amorevole. Così Enrico IV assediando Parigi in rivolta, che trovavasi in estrema penuria di vettovaglie, faceva passar le farine che dovevano alimentare non de' nemici, come disse, ma dei sudditi che riconosceva per figli quantunque ribelli. « Così « in tutti gli atti del Governo Napoletano nella insurre- « zione della Sicilia voi trovate un costante e generoso

« pensiero di santa e laudabile moderazione. I Vapori Re-
« gii non han tratto sopra Palermo colla ferocia della
« guerra, e la Cittadella di Messina non ha usato tutta la
« possanza delle sue forze, se non quando è stata provo-
« cata, e quasi a difesa di se stessa più che ad offesa
« della insurrezione.

Ma quale assurdo, quante fatali ed ignobili conseguenze deriverebbero da un contrario principio! Si potrà mai immaginare che sia conveniente alla dignità del Principato il credersi in guerra coi propri sudditi quantunque ribelli, scambiare il nome augusto di Padre in quello di nemico: sostituire alla clemenza il terrore, combatter da eguali pareggiando il diritto al delitto, ed abbassando la Sovranità al livello del misfatto? — E che? La ribellione che attenta all'esistenza del Governo, centro e moto della macchina sociale, potrà cangiare per virtù de' suoi eccessi i sudditi in popolo indipendente, distruggere la sovranità, e far d'una fazione uno Stato libero che possa intimar la guerra? Questo sarebbe coronare la rivolta, legittimare la ribellione.

Nè si dica che ritrovandosi nell'art. 473 LL. di PP. stabilito che il condannato a morte in contumacia, ove non si presenti per 15 giorni, sarà dichiarato pubblico nemico, ciò possa importare che il legislatore ammette il caso della guerra coi propri sudditi. Questa espressione è stata da lui usata per adattarsi al comune uso del linguaggio, che chiama nemico ogni avversario, ognuno che o colle armi, o co' fatti, o anche colla sola impotente volontà, tenti nuocere altrui. Nemici noi diciamo due uomini che sono in rissa fra di loro; la polemica di due scrittori, che sostengono un contrario assunto la chiamiamo guerra. Armi

diciamo gli argomenti di che si fa uso in una discussione giuridica, e conflitto la discussione medesima. Ma è questo il linguaggio preciso e misurato della scienza? No certo. È un linguaggio figurato, metaforico; ed in fatti sarebbe molto strano il dire, che la rissa fra due uomini, la discussione fra due avvocati, la polemica fra due scrittori, sia una guerra fra di loro, che debba esser considerata nè più nè meno, che come quella de'Romani contro Annibale, e regolata dallo stesso diritto pubblico.

Signori, se dunque la guerra è tra Stato e Stato, se la ribellione è tra i sudditi ed i Governi di ciascuno stato, per essere i nostri clienti disertori al nemico in tempo di guerra, noi dovremmo essere in guerra con la Sicilia, e per esserlo la Sicilia dovrebbe considerarsi come Potenza indipendente e Sovrana.

Ridotta la quistione a questi termini io non l'esaminerò coi principi del diritto pubblico, ma con quelli del Governo; perciocchè vi può essere un giudice che non pieghi all'autorità della scienza, ma non può esservi un Magistrato che sconosca l'obedienza allo Statuto dei 10 febbraro, che stabilisce l'unità del Territorio di Napoli e Sicilia; Statuto che ha giurato di rispettare, e che è la fonte della sua giurisdizione—Ecco ciò che ivi sta scritto:

« Art. 1° — Il Reame delle due Sicilie verrà da oggi « innanzi retto da temperata Monarchia ereditaria Costi- « tuzionale sotto forme rappresentative.

« Art. 2.° — La circoscrizione territoriale del Reame ri- « mane qual trovasi attualmente stabilita, e non potrà in « seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in virtù « d'una legge. »

« Art. 87. — Talune parti di questa costituzione potran-

« no essere modificate pe' nostri domini di là dal Faro,
« secondo i bisogni, e le particolari considerazioni di
« quelle popolazioni. »

Dunqne la Sicilia, non è stato indipendente: dunque non può muover guerra: nè riputarsi nemica contro il proprio Sovrano: dunque non vi è per parte de' nostri clienti diserzione al nemico in tempo di guerra, il che costitnisce la base ed il fondamento della vostra ginrisdizione. Abbandonando i loro posti, mescolandosi nella ribellione, essi avranno violata la legge comune che punisce la rivolta, poichè lo Statuto penale militare reputa e punisce come disertore un Uffiziale sol quando, a differenza dei soldati o dei bassi Uffiziali, passa al nemico ed in tempo di guerra. Svanisce quindi il reato militare, e con esso la connessione al reato comune, che restando unico e solo non può esser gindicato che dal potere ordinario, cioè dalla G. Corte Criminale.

E che diremo volgendo lo sguardo agli atti successivi del Governo? Si è forse legittimato ciò che si è fatto nella Sicilia? Non si è anzi costantemente protestato contro tutti gli atti che offendono la corona, e si son dichiarati irriti, nnlli, e come non avvenuti? Dunqne si è sempre ritennta l'esistenza del diritto di Sovranità su la Sicilia: dunque si è sempre ritennta l'unità de'due territori: dunque la Sicilia è parte del Reame, e non Stato indipendente, e i moti Siciliani per lo fatto stesso del Governo costitniscono nna ribellione e non nna gnerra. La vostra incompetenza è dunque evidente, perchè mancano i due caratteri della imputabilità militare *diserzione al nemico, ed in tempo di guerra.*

Nè si dica che io propugnando così forte la vostra in-

competenza diffidi, o Signori, della vostra giustizia. Io anzi apprezzo la rettitudine vostra e nell'equità vostra io confido. Non è di voi che io paventi, ma del rito straordinario, con cui procedete, di questa subitaneità di giudizio che è l'apoplessia della giustizia; perchè manca alla difesa col tempo la serenità necessaria alla scelta de'mezzi mancano quelle forme che sono il presidio dell'innocenza, e col consorzio de'detti manca il soccorso alla nostra intelligenza commossa e mezzo smarrita dagli apparati ferali di questo giudizio. Io non reclamo l'assoluzione degli accusati: io reclamo soltanto la vostra incompetenza. Se questi sono colpevoli, verranno al certo puniti; ma dopo aver percorsa la via larga e misurata dei giudizi ordinari, dopo essere stati difesi con istudio e con calma, dopo avere sperimentati i gravami competenti che sono il suggello della verità. I decreti della Giustizia saranno allora esemplari e solenni, tranquilleranno la pubblica coscienza, e non si dirà: son cadute quattro vittime, ma sono stati puniti quattro colpevoli.

SE LE G. CORTI SPECIALI

SIANO STATE ABOLITE

DALLO STATUTO DEL 1848

Discorso profferito in Suprema Corte di Giustizia

La competenza speciale è stata abolita, o pur no, dallo *Statuto Costituzionale* del 10 febbraio 1848 ? Ecco la sola quistione, che io debbo esaminare, e che voi siete chiamati a risolvere.

La camera penale della corte suprema ha costantemente mantenuta l'affermativa ; e già cominciava a stabilirsi nel regno una giurisprudenza uniforme sull'assunto, quando alcune gran corti criminali, in opposizione ai principii adottati dalla corte suprema, han creduto che le corti speciali debban sussistere, per ciò solo che lo Statuto non ne ha pronunziato espressamente l'abolizione. In tal caso la legge vuole che la corte suprema a camere riunite pronunzii gli oracoli della giustizia; e ciò nel fine quanto filosofico altrettanto liberale di ricondurre la giurisprudenza a' suoi

veri confini, non con la forza e l'autorità, ma bensì colla soave efficacia della scienza, e della ragione. Per tal modo il legislatore affida, sin che può, l'amministrazione della giustizia alle autorità stesse, a cui è delegata; e vuole, che la luce di una rischiarata discussione sbandisca i dubbi sulla retta interpetrazione delle leggi: che gli errori del potere giudiziario sieno da esso stesso riparati e corretti mercè i varii gradi di giurisdizione, e che non si ricorra al potere sovrano se non già quando il costante disparere tra la corte suprema ed i collegi inferiori facesse necessario l'intervento della suprema autorità.

Io mi auguro, o Signori, che la quistione che ci occupa non debba giungere a questi estremi; e ciò credo, non perchè la controversia non offra gravi difficoltà, ma perchè l'elemento istorico mostra in modo apodittico che le corti speciali sono incompatibili collo statuto costituzionale; perchè l'elemento scientifico ribadisce maggiormente questa idea, e perchè infine sono tanto vittoriose le ragioni che ne mostrano l'abolizione quanto mi sembran deboli quelle che intendono a sostenere l'opposta sentenza.

Signori, io mi propongo nello svolgere la quistione il seguente sistema.

In primo luogo esaminerò che cosa sono nell'ordine delle nostre giudicature le corti speciali, quale n'è il rito, ed in che differiscono dai giudizi ordinari.

Discuterò in secondo luogo, con la storia della legislazione francese, come le corti speciali siano state sempre riconosciute incompatibili con lo statuto. E farò lo stesso esame pel nostro dritto: ricordando e comentando il decreto del 5 luglio 1820, che ne ordinò espressamente l'abolizione.

Passerò in terzo luogo dall'elemento storico allo scientifico, e mostrerò che la giurisdizione ordinaria e comune è quella delle gran corti criminali; che le gran corti speciali sono un potere straordinario e di eccezione, come tale definito dalla legge organica del 1817, come tale ritenuto dalla legislazione del 1819 che ci governa, e come tale riconosciuto da' patrii scrittori, alcuni de' quali sono stati luce ed ornamento di questo supremo collegio; e che perciò l' abolizione delle gran corti speciali è testualmente scolpita negli articoli 83 ed 89 dello statuto.

Infine passerò in rassegna le ragioni de' sostenitori dell'opposto assunto, e spero mostrarne l'inefficacia, l'insussistenza.

Incominciamo dal primo.

Le corti speciali esercitano la loro giurisdizione sopra alcuni misfatti di grave momento, taluni politici, altri comuni, e che sono letteralmente indicati dalla legge. I reati contro la sicurezza esterna dello Stato, i reati contro la sacra persona del principe e della real famiglia, l'uso illegitimo della forza armata per promuovere la guerra civile, la devastazione ed i saccheggi, costituiscono la prima cagoria. I misfatti accompagnati da pubblica violenza, l'evasione dai luoghi di pena, o di custodia, ogni recidiva di misfatto quando nel giudizio del primo sia stata competente una gran corte speciale, le falsità di monete, le falsità in fede di credito e polizze bancali ne costituiscono la seconda.

Ma qual' è la procedura designata dalla legge, per giudicare questi reati, a differenza de' reati comuni?

Facciamone brevemente il confronto.

E primamente le istruzioni de' processi sono identiche,

sì pe' reati comuni, che pe' reati speciali. In questo primo periodo non v'è niuna differenza tra l'uno e l'altro procedimento, per la espressa disposizione dell'art. 429 della procedura penale così concepito.

« Il processo de' misfatti di competenza delle gran corti « speciali, sarà istruito secondo le forme stabilite ne' giu- « dizi criminali ».

Non così accade dal giudizio di sottoposizione ad accusa in poi; perciocchè pei reati comuni il legislatore prescrive che appena la gran corte ammette l'accusa, il processo si fa pubblico, così pel difensore, che pe' parenti ed amici dell'accusato; che l'atto di accusa colla respettiva decisione sia notificata all'accusato; che se questi non abbia scelto difensore, la Corte debba destinarglielo di uffizio; che in seguito con una ordinanza del presidente si apre un termine di cinque giorni, in cui possano allegarsi tutt' i mezzi d'incompetenza, o di nullità di atti antecedentemente avvenute, e chiedersi gli esperimenti di fatto, di cui può essere capace la natura del reato: che durante questo termine può così il pubblico ministero come l'accusato produrre ricorso per annullamento, il quale però non è sospensivo che in soli tre casi:

« 1.° Se il fatto non porti alla competenza che si è « spiegata ».

« 2.° Se il ministero pubblico non sia stato inteso ».

« 3.° Se la decisione non sia stata pronunziata da un « numero dispari di votanti non maggiore di cinque, nè « minore di tre ».

Perciocchè dove le domande risguardino azioni perentorie, e queste vengano rigettate dalla gran corte, il ricorso non sospenderà il giudizio, ma verrà unito a quello che può sempre prodursi avverso la decisione diffinitiva.

Finalmente che dopo il termine de' cinque giorni il presidente ne apre un altro di ventiquattro ore, in cui l'accusator pubblico e l'imputato deducano le note de'rispettivi testimoni a carico ed a difesa; ed ultimamente un terzo termine di quarantotto ore, in cui è lecito al pubblico ministero di ripulsare i testimoni dedotti dall'accusato, ed a costui di fare altrettanto pei testimoni prodotti dal pubblico ministero: e tutto ciò nel fine di purificare le pruove, e di presentarle senza mistura ed orpello nel grave cimento della pubblica discussione.

Tre termini adunque riconosce la legge ne' giudizi comuni, dopo l'atto di sottoposizione ad accusa.

Termine de' cinque giorni, per eccepire la incompetenza, le nullità di atti, e chiedere gli esperimenti di fatto.

Termine delle ore ventiquattro, per produrre le pruove di accusa e di difesa.

Termine delle quarantotto ore, per le ripulse, e sì l'accusato come il pubblico ministero possono vicendevolmente dedurle.

Di tutti questi tre termini, che riuniti compongono una sola settimana, nel solo termine de' cinque giorni è lecito alle parti di produrre un ricorso sospensivo, ma ne' soli tre casi; cioè, d'incompetenza, di non intervento del pubblico ministero nel giudizio di sottoposizione ad accusa, e di decisione non renduta da cinque o da tre giudici. Ogni altro ricorso non sospende il corso del giudizio: ma vien cumulato con la decisione deffinitiva. Per le stesse eccezioni perentorie, come sarebbero la prescrizione, la grazia del principe, l'amnistia, colle quali si attacca l'azion penale dalle sue radici, se la corte le rigetta, il ricorso per annullamento neppur sospende il procedimento; e ciò in

grazia della celerità de' giudizi penali, della prontezza dell'esempio, del vigile e pronto zelo de' magistrati che incalzando i colpevoli rassicurano i buoni; primo scopo della giustizia punitrice, e primo bisogno della società.

Or in una legislazione, come la nostra, in cui per motivi d'interesse sociale il legislatore ha prescritto che l'istruzion de' reati fosse segreta, acciò le mene de' colpevoli, e gli intrighi de' loro aderenti non attraversino i passi della giustizia: in una legislazione in cui l'imputato vien colpito da un mandato di arresto, il quale s'egli è colpevole gli è presagito dai rimorsi della sua coscienza, ma se innocente, lo colpisce all'improvviso e lo rende più sbigottito per la sorpresa che non pe' pericoli che gli sovrastano; in una legislazione in cui l'interrogatorio dell'imputato vale talvolta a distruggere un edificio che si è elevato mentre egli erane inconsapevole; in una legislazione, in cui l'imputato conosce colla notifica dell'atto di accusa, quali sono i reati e le pruove che gli vengono dal pubblico ministero addebitati; se la legge gli concede tre termini per sua difesa, che riuniti non oltrepassano il corso di otto giorni, chi potrà disconvenire che in un modo ammirabile non siano conciliati i due grandi doveri della giustizia, la celerità ne' giudizi, e la difesa degli accusati?...

Che se talvolta abbiam veduto scorrer mesi ed anni, acciò un giudizio penale giungesse al suo compimento, non è il difetto della Legge che si debba emendare sì bene la poca diligenza de' suoi esecutori.

Vediamo ora in che il procedimento speciale differisca dal comune nel periodo sopra indicato.

Ne' giudizi speciali il legislatore prescrive che appena notificata la decisione di sottoposizione ad accusa all'im-

putato, questi tra le ore ventiquattro possa produrre ricorso in corte suprema avverso la competenza speciale, senza che altra quistione possa a questa cumularsi.

Ecco dunque la prima differenza sotto questo rapporto tra i due procedimenti, speciale e comune; sì per l'abbreviazione del termine, che per la limitazione del diritto: abbreviazion di termine, perciocchè il termine de' cinque giorni nei giudizi comuni si restringe a sole ore ventiquattro ne' giudizi speciali: limitazion di dritto, poichè dove nei giudizi comuni può prodursi ricorso per annullamento, ed è sospensivo in tre casi; ne' giudizi speciali in un solo. Nè ciò è tutto; poichè ne' giudizi comuni possono dedursi le eccezioni degli altri atti nulli; nei giudizi speciali non già: in quelli il ricorso avverso le decisioni, che rigettano l' eccezioni perentorie, se non sospende il giudizio, non perciò il dritto del ricorrente è spento ma solo ritardato, potendosi sempre cumulare al ricorso avverso la decisione deffinitiva; in questi riducendo il legislatore a pochi casi il diritto di ricorrere avverso le decisioni che rigettano l' eccezioni perentorie, resta compresso non solo, ma distrutto interamente dal procedimento speciale.

Una seconda e ancor più grave limitazione offre il procedimento speciale a fronte del comune, sotto il rapporto del termine a ripulsa. Perciocchè ne' giudizi comuni il legislatore vuole che dopo il termine delle ore ventiquattro in cui posson dedursi le pruove di accusa e di difesa, debba aprirsi un altro termine di quarantott'ore, per le vicendevoli ripulse de' testimoni: ne' giudizi speciali al contrario il legislatore non riconosce termini a ripulsa. Il che costituisce non solo l' annullamento d' un termine, ma benanche l' impotenza ad esercitare un diritto gravissimo,

qual è quello di dimostrare la poca fede che meritano alcuni testimoni, o per ragione di cognazione, o perchè sedotti, o perchè indegni della pubblica fede, per la improbità della loro vita.

A queste notabili differenze che intercedono tra i giudizi comuni e speciali nel periodo del procedimento, si aggiungono altre maggiori nel corso della pubblica discussione, non che nel dritto che hanno le parti di oppugnare con ricorso per annullamento le decisioni deffinitive.

Ne' giudizi comuni i magistrati che compongono una Gran Corte Criminale sono sei: sono otto ne' giudizi speciali, e poichè nelle Corti criminali composte d'una sola camera manca sovente un tal numero di giudici, la legge faculta l'intervento del presidente, del procurator regio, ed anche de' giudici civili, purchè non eccedano il numero di tre — Comincia dunque il dibattimento ne' giudizi speciali con una innovazione al numero organico de' componenti la gran corte, poichè in vece di sei votanti, la legge ne vuole otto; ed in tanto ne vuole otto in quanto che intende di offrire al pubblico ed all'imputato una garentia ed un compenso nel maggior numero de' votanti, venendo così ad assicurare che la giustizia sarà fatta, quantunque il rito sia abbreviato. Il che dimostra che nella mente del legislatore la severità del rito speciale parve così grave, così pericolosa, così straordinaria, da dover aumentare il numero de' giudicanti, quasi per modo di compensare a pro dell'imputato la limitata difesa.

Ne' giudizi comuni la violazione delle forme essenziali nel procedimento mena a nullità: ne' giudizi speciali qualunque nullità di rito è dalla legge dispensata.

Ne' giudizi comuni a tutte le decisioni deffinitive è aper-

to il ricorso per annullamento, meno che non si tratti di decisioni di libertà dipendenti da quistioni di fatto, in cui il legislatore per principii di umanità interdice il diritto del ricorso al pubblico ministero, ne' giudizi speciali per tutte le condanne di trenta anni di ferri in giù non v' è diritto al ricorso per parte del condannato, nè per violazione di rito, nè per violazione di legge; e per le stesse condanne di morte o di ergastolo, se vi è il concorso di otto o sei voti, non v' è diritto al ricorso; e se la decisione è stata renduta a maggioranza di cinque voti sopra tre, compete il ricorso avverso la sola parte che risguarda l' applicazion della legge.

Finalmente van ricordate due disposizioni di legge relative ai procedimenti speciali.

La prima è che quando nel corso del dibattimento per giudizio speciale svaniscono le circostanze che avevano dato luogo a tale procedimento, pronunziano tuttavia gli otto giudici, ma è aperto il ricorso per annullamento avverso le decisioni suddette. Onde sorge, che quando svanisce l' elemento del rigoroso rito speciale, il legislatore rinvia alla regola de' giudizi comuni. Per l'opposto se nel corso della discussione pubblica per reato comune si svolgano circostanze che imprimano al misfatto il carattere di speciale, la gran corte Criminale seguirà a procedere con le sue facoltà ordinarie, e deciderà, ed applicherà la pena se vi è luogo. Or se la legge in questo articolo chiama ordinarie le attribuzioni delle gran corti criminali, e le chiama tali in confronto al procedimento delle corti speciali, ognun vede che questo dee dirsi estraordinario. E precisamente perchè straordinario e contiene una eccezion di rigore, il legislatore prescrive che quando nel giudizio

speciale svanisce la specialità, resta all'accusato il beneficio degli otto votanti, e gli dà benanche il diritto del ricorso: come per contrario se si sviluppa la specialità in un giudizio ordinario, questo si compie colle forme ordinarie: perciocchè la eccezione del rito speciale, ch'è straordinario, deve piegarsi alla regola comune ordinaria e benigna.

Le quali cose riassumendo, io conchiudo per questa prima parte, che il procedimento speciale offre al confronto del procedimento comune:

1. Restrizione del termine de'cinque giorni a sole ore ventiquattro;

2. Limitazione del dritto al ricorso da tre casi ad un solo;

3. Abolizione del termine alle ripulse;

4. Numero di otto votanti nelle decisioni *extra ordinem iudiciorum*;

5. Abolizione de'gravami, per nullità di rito;

6. Abolizione d'ogni gravame, per le condanne che non oltrepassino i trenti anni di ferri;

7. Circoscrizione del ricorso anche nelle condanne di morte o di ergastolo al solo caso che la decisione fosse renduta a maggioranza di cinque voti sopra tre; ed anche allora il gravame è ristretto alla sola nullità che sorga dall'applicazione della legge.

Finalmente ho ricordato due disposizioni testuali del nostro codice, le quali a mio modo di vedere accennano alla dimostrazione che farò in seguito; cioè che il procedimento pe'reati comuni è ordinario, ed estraordinario quello pei reati speciali; perchè il legislatore, quando svanisce la competenza speciale, fa ritornare la causa nella sede del giu-

dizio ordinario; e per l'opposto quando nel corso d'un giudizio ordinario sorga la competenza speciale, abborre l'eccezione, rispetta la regola, e vuole che il giudizio su d'un reato speciale si compia con rito ordinario.

SECONDA PARTE

Signori, io già sono alla seconda parte del mio dire, ed imprendo a sostenere con la storia di Francia, e con la nostra, che le corti speciali sono state riconosciute sempre dai legislatori come incompatibili con lo statuto costituzionale. Nè mi farò ad esaminar la quistione da epoche molto remote. Comincerò da un periodo di mezzo secolo, e ciò non solo per amor di brevità, che per maggiore evidenza d'una dimostrazione, che poggia sopra fatti accaduti sotto i nostri occhi.

La rivoluzione francese, che aveva offerto nel suo periodo quanto può esservi al mondo di più sublime, di più eroico, e nel tempo stesso di più atroce e nefando, cominciava dopo varie vicende a cadere sotto la mano potente di un uomo straordinario, circondato dal prestigio di sorprendenti vittorie e di ampie conquiste.

La Francia però, che trionfava al di fuori, ed estendeva rapidamente la sua sovrana imponenza, era al di dentro tormentata da guerra di nuovo genere, intestina, sorda, tenebrosa, che minacciava, mercè i suoi proseliti, alia vita de' vincitori d' Europa, infestava le pubbliche strade, segnalava al pugnale degli assassini non solo le pubbliche autorità, ma i fondatori ed i sostegni dello Stato.

L' illustre Portalis, per porre un argine e tanta ruina, propose al corpo legislativo un progetto di legge tendente

ad istituire le corti speciali, per la punizione de' misfatti che più da vicino compromettevano non solo la pace, ma l'esistenza dello Stato. Ma com'egli conosceva d'essere proibito dalla costituzione l'istituire un tribunale straordinario, e come tali egli ritenea le corti speciali, giustificava il suo progetto colle segnenti parole:

« La conservazione dell'ordine pubblico sarebbe qualche « volta compromessa colla stessa costituzione, se essa fosse « troppo inflessibile. La società non esiste punto per le « istitnzioni civili e politiche; ma le istituzioni politiche e « civili esistono per la società: bisogna dunque poter sospen- « dere l'effetto di queste istituzioni, allorchè cessano di es- « sere un bene, e diventauo anzi un pericolo. La previden- « za la più necessaria in quelli che costituiscono un popo- « lo, è d'intendere che bisogna lasciare qualche cosa alla « prudenza, a ch'è impossibile tutto prevedere. D'altronde « l'art. 92 della costituzione stabilisce che l'impero dello « statuto può essere sospeso interamente ne' luoghi e pel « tempo, che la legge determina. Una sospensione parzia- « le, una sospensione semplicemente a certe istituzioni, « non eccede dunqne il potere del legislatore. »

Questo progetto di legge fu discusso da vari oratori nel tribunato, e fu ammesso a semplice maggioranza di voti; sì che in data de' 7 febbraio 1801 a nome del popolo francese, Bonaparte primo console proclamò con legge della repubblica la formazione ed organizzazione delle corti speciali. L'ultimo articolo però di questa legge contiene la seguente disposizione:

« Il tribunale speciale resta rivocato di pieno dritto due « anni dopo la pace generale. »

Da qnesto fatto istorico derivano le segnenti innegabili conseguenze:

1.ª Che la costituzione nel suo stato normale escludeva le istituzioni delle corti speciali;

2.ª Che per circostanze straordinarie di que' tempi furono istituite le corti speciali, perchè nell'art. 92 della costituzione era stabilito, che l'impero della medesima poteva essere sospeso interamente ne' luoghi, e pel tempo che la legge determinava. Dal che argomentava Portalis che, se lo statuto poteva essere sospeso nella sua totalità, molto più lo poteva essere in una parte, cioè in un ramo dell'amministrazione della giustizia.

3.ª Che le corti speciali furono tanto credute come tribunali straordinari e di eccezione, tanto incompatibili con lo Statuto, tanto dipendenti da avvenimenti straordinari e transitori, da essersi stabilito nella legge stessa, che due anni dopo la pace doveano di dritto abolirsi.

Successe al consolato l'impero, alla guerra successe la pace: erasi perciò verificato il caso dell'art. 31 della legge de' 7 febbraio 1801. Ma i tempi eran diversi: il console era divenuto imperatore; dello statuto non restava che la memoria nel nome, ed un'ombra illusoria. Le corti speciali furono ritenute nel codice del 1809 come una istituzione stabile e permanente — Ma ciò, o Signori, non combatte, ma avvalora il mio assunto; poichè io intendo provare che le corti speciali essendo tribunali straordinari e di eccezione, sono colpiti di nullità dagli Statuti che generalmente proibiscono i procedimenti straordinari: per modo che non è argomento contro la mia tesi la legislazion francese del 1809 che riteneva la istituzione delle corti speciali come tribunali permanenti, poichè nel fatto in quell'epoca lo statuto non esisteva.

Cadde l'impero; ed il ramo primogenito dei Borboni

tornò a regnare sulla Francia nella persona di Luigi XVIII, di questo Principe che inaugurò la sua ascensione al trono colla *carta* costituzionale del 10 giugno 1814.

Negli art: 62 e 63 di quella carta trovasi scritto quanto segue.

« Niuno non potrà essere distratto dai suoi giudici na-
« turali: non potrà in conseguenza essere creata commis-
« sione o tribunale straordinario veruno. Non sono com-
« prese sotto questa denominazione le istituzioni prevo-
« stali, se il loro ristabilimento è giudicato necessario.

Io convengo che le istituzioni prevostali sono d' indole comune alle speciali: convengo che il legislatore di Francia con la carta del 1814 si riserbava al bisogno d' istituire le corti prevostali. Ma questa medesima riserba della legge inserita nello stesso articolo, dov' era prescritta la proibizione de'tribunali straordinari, che altra cosa dimostra se non che le istituzioni giudiziarie eccezionali erano incompatibili col principio della carta, e precisamente perchè erano incompatibili, se ne fece espressa menzione?

Nè le due Camere, e segnatamente quella dei Deputati rispondendo con un indrizzo alla graziosa concessione della *carta*, interpetrarono diversamente la riserva legislativa per le istituzioni delle Corti prevostali. Essi nell' indrizzo del 6 giugno 1814 dicevono tra le altre cose:

« I principii della libertà civile si trovano stabiliti sulla
« indipendenza del potere giudiziario, e la conservazione
« del giurì, preziosa garenzia di tutt'i diritti. Che se cir-
« costanze disgraziate obbligano a ristabilire la giurisdi-
« zione prevostale, *essenzialmente temporanea*, noi siamo
« convinti in virtù delle basi della costituzione, che que-
« sta giurisdizione non potrà essere stabilita che in virtù
« d' una legge. »

Or se le corti prevostali dovevano essere *temporanee* in virtù delle basi della costituzione, se potevano sol provvisoriamente stabilirsi in riguardo *alle disgraziate circostanze del tempo*, ognun vede bene, che l' istituzione delle corti prevostali, sinonimo di speciali, era nn tribunale straordinario ed eccezionale, essenzialmente contrario alla natura ed alla virtù della *carta*.

Nel 1830 una nuova crisi politica cangiò la monarchia da ereditaria in elettiva. La *carta* fu riformata, e tra le modificazioni fu quella altresì relativa alle corti prevostali.

Noi abbiam detto come nella *carta* del 1814 l' articolo 31 era redatto ne'seguenti termini:

« Non potranno crearsi commissioni o tribunali straor-
« dinari: non sono comprese in questa disposizione le i-
« stituzioni prevostali, se sarà necessario.

Ebbene, tutta la riforma nel 1830 fu precisamente nel troncare la seconda parte di detto articolo, conservando la prima che conteneva il divieto di potersi creare commissioni e tribunali straordinari, sotto qualunque denominazione; e con ciò solo le corti speciali e prevostali rimasero abolite. Che se furono abolite senza espressa menzione, e solo in virtù del principio che commissioni e tribunali straordinari non potevano più crearsi, si ritenne dunque che le corti prevostali e speciali essendo tribunali straordinari e di eccezione, erano colpiti dal divieto stabilito in quell' articolo della costituzione.

Adunque in Francia nel 1801 le corti speciali furono provvisoriamente organate, come tribunali di eccezione, che cesserebbero d' esistere alla pace generale. Furon ritenute nel 1809 come tribunali permanenti, perciocchè alla republica era succeduto l' impero. Nel 1815 perchè conser-

vasse il governo il dritto d' istituire le corti prevostali, se ne fece nella *carta* espressa riserba: il che mostra che senza la letterale eccezione, la regola le avrebbe vietate. E finalmente nella *carta* del 1830 non furono espressamente abolite, ma troncandosi l' eccezione contenuta in quella del 1814 in virtù della sola regola che proibiva le commissioni ed i tribunali straordinari, le corti speciali e prevostali furon considerate di dritto abolite.

Presso di noi le corti speciali furono istituite coi decreti de' 23 gennaio, 3 luglio e 27 dicembre 1810.

Nella legge *organica* del 1817 ne fu confermata l' istituzione. È però degno d'attenzione l' art. 130 della legge suddetta, che definisce il procedimento speciale come straordinario:

« Al procedimento straordinario dovrà sempre precede-
« re la dichiarazione di competenza speciale da farsi con
« sei voti.

Pubblicata la legislazione del 1819, le gran corti speciali furono ritenute come tribunali permanenti, ed investite di giurisdizioni e di norme particolari. Nell' art. 301 però, come innanzi osservammo, si stabilì, che dove nel corso di un giudizio comune sorgessero elementi di competenza speciale, la gran corte criminale continuerà a procedere colle sue facoltà ordinarie: donde sorge per facile conseguenza, che i poteri delle corti speciali sono straordinari:

Pubblicata nel 1820 la costituzione nel nostro regno fu in essa solennemente ritenuto il principio dell' abolizione de'tribunali straordinari; ed il governo riconoscendo l' incompatibilità delle corti speciali con tal principio sanzionato nello statuto, con real decreto de' 21 luglio di quell'anno, ne pronunziò formalmente l' abolizione.

Nè vale a dire che questo decreto fa prova contro il mio assunto, perciocchè se l'abolizione delle gran corti speciali fosse colpita dal precetto dello statuto, che vieta i tribunali straordinari, non era mestieri d'una legge particolare che ne pronunciasse l'abolizione. Conciossiachè, se ben si considera la redazione del suddetto decreto, si vedrà facilmente che l'abolizione delle corti speciali non fu sanzionata come una novella e benigna concessione, sibbene come una conseguenza dello statuto che aveva aboliti i tribunali straordinari.

Ed invero è scritto nel 1. articolo del Decreto suddetto:
« Le gran corti Speciali ed il precedimento *straordinario* stabilito ne' giudizi attribuiti a questi Tribunali di eccezione a' termini della legge organica giudiziaria, sono abolite.

Dunque i giudizi speciali erano straordinari e di eccezione; e se erano tali per detto dello stesso legislatore, venivano implicitamente aboliti per virtù dello Statuto del 1820, che proscriveva i tribunali straordinari. Il Decreto quindi del 21 luglio, che definiva straordinari e di eccezione i giudizi speciali, ne pronunciava l'abolizione; meno per virtù propria, che per una conseguenza legittima e necessaria dello statuto del 1820.

Dalle quali cose io posso conchiudere questa parte istorica del mio discorso, riteuendo che così in Francia, come presso di noi, il divieto contenuto negli statuti costituzionali di formare tribunali straordinari, ha fatto cadere sotto la falce della sua sanzione eziandio l'istituzione delle corti speciali, definite, non dirò dai giureconsulti, ma dagli stessi legislatori, come tribunali eccezionali e straordinari.

TERZA PARTE

Signori, la procedura penale non è altro, se non l'insieme delle forme, che regolano l'azione della giustizia. Lo scopo della legge penale è di dare una sanzione al diritto: lo scopo della procedura è di assicurarne la piena manifestazione.

Due interessi ugualmente potenti, ugualmente sacri debbono essere nel tempo stesso protetti: l'interesse generale della società, che vuole la giusta e la pronta repressione de'delitti: l'interesse dell'accusato, ch'è pure un interesse sociale, il quale dimanda una piena garantia dei dritti della difesa. L'accordo di questi due interessi, la conciliazione di questi due doveri, è il problema non facile, che la legislazione dee risolvere in fatto di procedura penale.

Le forme della procedura sono destinate, a somiglianza de' fari, per rischiarare il cammino dell'azione giudiziaria: il loro scopo è di arrestare l'impeto della giustizia, di preparare i suoi atti, e di dare forma e solennità alle sue deliberazioni. E coteste forme sono di tanta importanza che d'Airauld diceva: *la giustizia non è propriamente altra cosa che formalità.*

Nè solo scopo della procedura è di stabilire le forme de' giudizi, ma d'indicare puranco i rimedi ed i gravami, che possono dedursi avverso le deliberazioni giudiziarie. Imperocchè per quanta sapienza, per quanta avvedutezza, per quanto zelo possano i magistrati adoperare nell'amministrazione della giustizia, il sospetto d'un errore, ch'è il tributo dell'umana fragilità, ha determinato i legislatori dei popoli civili a stabilire le diverse gerarchie dell'ordi-

ne giudiziario, intente a rivedere, or sotto il rapporto della giustizia e della legalità, or sotto quello della legalità solamente, ch' è una gran presunzione di giustizia, le decisioni de'tribunali inferiori; e ciò nel fine di rassicurare la pubblica coscienza non sulla impossibilità, ma sulla grande improbabilità di un errore.

In generale, o Signori, non può disconvenirsi che la inappellabilità di un giudizio produce un giusto e profondo allarme, poichè, come saggiamente diceva il Bentham *è una grande stoltezza di giudicare come esseri limitati*, *e di punire come essere infallibili.*

Un altro carattere delle leggi di procedura penale è quello di subire l' influsso delle riforme legislative. Le leggi di procedura s' informano dallo spirito e dalle tendenze del sistema politico, che regola un paese: infatti le garantie degli accusati si acrescono o diminuiscono, a seconda della maggiore o minor copia de' dritti politici; poichè, dove si lascia dagli statuti maggiore larghezza di diritti politici, più larghe eziandio e più tutelari debbono stabilirsi necessariamente le forme, per l' esercizio de' diritti civili.

Premesse queste idee, prendo a dimostrare, che dove le forme de' giudizi comuni costituiscono la regola nel procedimento penale, quelle de' giudizi speciali ne formano l' eccezione; e però sono ordinari i giudizi comuni, straordinari gli speciali. In appoggio di questo assunto io trarrò argomenti dalla natura stessa di tali giudizii, dalla concorde auto.ità de' giureconsulti, e dall' espressa dichiarazione degli stessi legislatori; sì che stabilito per principio che le corti speciali sieno tribunali straordinari e di eccezione, non potrà più dubitarsi che vadano colpite di nullità dagli articoli 83 ed 89 dello statuto.

E primieramente nell' art. 1° della legge organica giudiziaria il legislatore determina le giurisdizioni tanto civili che penali delegate all' amministrazione della giustizia.

« La giustizia civile , e la giustizia punitiva saranno
« amministrate nel nostro nome, e nei nostri reali domini
« al di quà del Faro dai conciliatori, dai giudici d' cir-
« condario, dai tribunali civili e di commercio, dalle gran
« corti criminali e dalle gran corti Civili.

Da questa disposizione di legge derivano due conseguenze: la prima è, che la giurisdizione punitiva intorno a' misfatti appartiene alle gran corti criminali, come potere ordinario: la seconda è che intanto il legislatore non ha nominato in questo articolo le gran corti speciali, in quanto le ha riputate tribunali straordinari e di eccezione.

Nè ciò è tutto, perciocchè l' art. 88 della legge organica assai più chiaramente conferma e ribadisce il principio che sosteniamo.

« Al procedimento straordinario delle gran corti specia-
« li dovrà sempre precedere la dichiarazion di competen-
» za speciale da farsi con sei voti.

Dunque per la lettera espressa della legge organica , il procedimento speciale è definito come straordinario.

E come straordinario altresì vien ritenuto altra volta dal legislatore nel codice di procedura penale, venuto in luce due anni più tardi dalla pubblicazione della legge organica. Infatti è detto nell' art. 301.

« Se nel corso della discussione risultino circostanze
« che imprimono al misfatto il carattere di misfatto spe-
« ciale, la gran corte criminale continuerà a procedere
« colle sue facoltà ordinarie , e deciderà, ed applicherà
« la pena se v' ha luogo ».

Or questo articolo prova l' altro estremo del problema che dobbiamo risolvere; poichè mentre la legge organica definiva *straordinario* il procedimento delle corti speciali, l' art. 301 della procedura penale chiama *ordinario* il procedimento delle gran corti criminali.

Ecco dunque verificati con due espresse disposizioni di legge i due principi, che costituiscono la somma di tutta la controversia; cioè che il procedimento delle gran corti criminali è ordinario, e straordinario quello delle gran corti speciali.

Un terzo atto legislativo che non lascia luogo a discussioni, e sbandisce tutt'i dubbi, sta nel Decreto de' 21 luglio 1820, non solo autorevole come atto sovrano, ma come atto altresì proposto da un ragguardevole Ministro, il conte Ricciardi, che della sua dottrina e delle sue virtù ha lasciato fama non peritura. Negli articoli 1 e 4 del Decreto suddetto trovasi scritto quanto segue:

« Art. 1 — Le gran corti speciali, e il procedimento « straordinario stabilito ne' giudizi attribuiti a questi tri- « bunali di eccezione, a' termini della legge organica giu- « diziaria, e delle leggi di procedura penale, sono abolite.

« Art. 4 — I giudizi che trovavansi attribuiti alle gran « corti speciali, ed alle commissioni militari, rientrano « nella giurisdizione comune, e saranno pronunziati colle « forme ordinarie ».

Or se lo stesso Legislatore nel decreto del 1820 definisce le corti speciali come tribunali straordinari e di eccezione; se comune ed ordinario chiama il giudizio delle gran corti criminali: io non so comprendere come con questa triplice autentica legislativa interpetrazione, cioè degli articoli 1 e 88 della legge organica dell'art. 301 della pro-

cedura penale e del decreto del 1820, possa ancor muoversi dubbio sulle qualità straordinarie ed eccezionali delle gran corti speciali.

Ma supponiamo, per mera ipotesi, che queste disposizioni legislative non esistessero; consultiamo la ragione, questa prima legislatrice del mondo, interpetriamo filosoficamente il testo della Legge, e ne sarà sempre più chiaro il dedurre la stessa conseguenza, cioè che le gran corti speciali sono tribunali straordinari e di eccezione.

Udiste, o signori che le corti speciali procedono, per alcuni determinati reati tassativamente indicati dalla legge. Tutti gli altri misfatti non compresi in questa eccezione, son soggetti al giudizio delle gran corti criminali.

Or se limitati sono i casi del procedimento speciale; se pe' casi non eccettuati, che sono innumerevoli, procedono le gran corti criminali; adunque il procedimento speciale è eccezione, ed il procedimento comune è regola. La regola comprende il più, l'eccezione il meno, perchè tutto ciò che non è indicato nell' eccezione rientra nella regola, e la regola d' altronde non si può circoscrivere nell'eccezione, per ciò appunto che l' eccezione riguarda alcuni determinati casi, e la regola sovrasta a tutta la materia.

Ma ciò che meglio conferma esser le corti speciali una eccezione straordinaria a fronte del procedimento pe' reati comuni, è la diversa natura del procedimento medesimo.

E mentre per tutt' i reati comuni, pel parricidio, pel veneficio, per l' infanticidio, misfatti atrocissimi ma soggetti al procedimento ordinario, la legge accorda agli accusati de' termini, se non larghi almeno idonei alla difesa; se loro concede un periodo di cinque giorni per eccepire gli atti nulli, e produrre un ricorso sospensivo ne' tre casi deter-

minati dalla legge, se dà un termine a ripulsa, se nel corso della discussione pubblica impartisce il rispetto delle forme, che sono il palladio della giustizia, se ad essi accorda per tutte le condanne anche di un giorno di carcere, anche d'una multa di pochi carlini, il beneficio, e dirò meglio il diritto del ricorso per annullamento; come si potrà dire, che non sia eccezionale e straordinario il procedimento speciale, che nei singoli casi indicati dalla legge abbrevia alcuni termini, ne sopprime altri, circoscrive nel giudizio di accusa ad un solo il caso del ricorso, dispensa nella pubblica discussione il rispetto alle forme che sono dighe all' arbitrio, e vieta il ricorso in tutte le condanne che non oltrepassino il quarto grado de' ferri, e per le stesse condanne di morte o a pena perpetua lo ammette sol quando vi sia la maggioranza di cinque voti sopra tre, e per la sola parte che riguarda l' applicazion della legge?—E tutta questa mancanza di difesa non sarà un procedimento straordinario ed eccezionale, se la legge lo limita a pochi casi, a fronte della regola generale, ed in opposizione alla consueta benignità de' giudizi per reato comune?

Ed è tanto vero ed innegabile che il legislatore riconosce ne' giudizi speciali una eccezione straordinaria al procedimento comune, che tutte le volte che può ritornare alla regola, lo fa non solo con sollecitudine ma talvolta anche a dispetto di un esatto giudizio. Ed in vero tutte le volte che nel corso d' un dibattimento a rito speciale, svanisce la competenza suddetta, il legislatore ritenendo il concorso degli otto votanti come un benefizio per l' accusato, gli apre libero e spedito il varco al ricorso contro la decisione definitiva; il che si traduce che ricostituisce il giudizio sulle basi del procedimento comune.

Per l' opposto quando in un giudizio ordinario si sviluppano nella pubblica discussione elementi di fatto tali che costituiscano la competenza speciale, che dovrebbe allora farsi in rigore di giustizia? Sospendere il dibattimeuto e rinviare la causa innanzi alla gran corte speciale. Eppure il legislatore prescrive l'opposto, e vuole che ciò nonostante la gran corte criminale proceda e giudichi con le sue ordinarie facoltà: e perchè ciò? Sarà meglio udirlo dalla bocca di un dotto giureconsulto, commentatore delle leggi di procedura penale, ed una volta presidente della suprema corte di giustizia.

« La gran corte in tale situazione lungi dal rinviare « *al giudice straordinario, continua a procedere co'suoi poteri* « *ordinarii.* È nella specie prevaluto il rispetto alla rego- « la; il disegno di conservarla quando il giudizio solenne « è cominciato sotto i suoi auspici; la limitazione sempre « inerente al sistema di eccezione. È prevaluto il princi- « pio di evitare una ripetizion di giudizi, che non sareb- « be fondata che in vedute di rigore: sono prevalute le « idee di moderazione che poggiano in tutto il procedi- « mento penale, e che tanto sublimano la mente ed il cuore « dell' augusto legislatore. » [1])

Ed un giureconsulto che ha riempito la colta Europa del suo nome, io parlo del cavaliere Nicolini, professa più scolpitamente le stesse dottrine.

« La competenza speciale (egli dice) *è un'eccezion penale* « *di rigore ed in poenalibus causis benignius interpetrandum* « *est.* [2]) La competenza speciale è *sì poco necessaria ed as-*

[1]) Canofari Commentario alle LL. di PP. Vol 3, pag. 194.

[2]) Leg. 155 ff. 2 D. de reg. juris.

« *soluta,* che rilevata in dibattimento innanzi alla gran corte
« ordinaria, non può più dichiararsi, qualunque sia la cir-
« costanza che si sviluppi per dare appoggio al procedi-
« mento di eccezione. » [1])

Ovunque io quindi rivolgo la mia attenzione, trovo sempre innegabile il principio, che le gran corti speciali siano un tribunale straordinario e di eccezione. Interrogo le leggi, e per tali son deffinite da tre atti legislativi, cioè dall' art. 89 della legge organica giudiziaria, dall' art. 301 della procedura penale, e dal decreto, del 20 luglio 1820. Contemplo la natura de' procedimenti, ed io son costretto a confermarmi in tale avviso, poichè trovo ne' reati soggetti a procedimento speciale l'eccezione, che si estende a pochi e determinati casi. Svolgo la procedura, e trovo larga quella pe' reati comuni, e quella pe' reati speciali non solo di tempo circoscritta, ma per gravi limitazioni eziandio al diritto della difesa, per cui è forza conchiudere che la competenza speciale è una eccezion di rigore. Vado esaminando le testuali disposizioni delle nostre leggi, e trovo che lo stesso legislatore sempre che può ed anche a dispetto d'un esatto giudizio, abbandona l'eccezione speciale, e torna alla regola del procedimento comune. Mi rivolgo finalmente ai giureconsulti e trovo che tutti concordemente han ritenuto il procedimento delle corti speciali come straordinario ed eccezionale. E consultando da ultimo la storia, essa ci avvisa come sempre le corti speciali siano cadute nel nulla all' apparire degli statuti costituzionali; e se talvolta sono rimaste in piedi, ciò è stato in virtù d'una legge particolare, e sempre temporaneamente.

[1]) Nicolini Proc. Pen. Parte 3ª Vol. 1 pag. 61.

ULTIMA PARTE

Contro questa schiera vittoriosa di ragioni che cosa si oppone dai sostenitori del contrario parere? Eccolo:

Si dice in primo luogo: Le gran corti speciali non possono definirsi tribunali straordinari, poiche ripetono la loro origine dalla leggc organica, e vennero in seguito riconosciute dalle leggi di procedura penale.

Ma la risposta a questa prima obiezione e facilissima. È vero che le corti speciali traggono la loro origine dalla legge organica; ma ciò non esclude che siano tribunali straordinari: chè anzi la stessa legge organica per tali l' appella colla letterale disposizione dell'articolo 88, e le posteriori leggi di procedura penale chiamando nell' articolo 301 procedimento comune, cioè ordinario, quello delle gran corti criminali, a fronte del procedimento speciale, fan sorgere limpida l' idea, chc siccome la giurisdizione della gran corte criminalc è ordinaria, così straordinaria dee dirsi quella delle gran corti speciali.

Si oppone in secondo luogo quanto segue. « Il rito straor-
« dinario col quale si procede dalle gran corti speciali
« nulla ha di comune con la loro essenza; nè mai furono
« ritenute per estraordinarie. Confermano siffatta teoria gli
« articoli 346 e 548 e seguenti della procedura penale in
« forza de' quali procedendo i giudici circondariali e le gran
« corti criminali col rito abbreviativo pe'reati avvenuti nella
« rispettiva udienza, non perciò vanno ad assumere il ti-
« tolo di tribunali straordinari.

Signori, la forza della verità è tale, che sfugge anche dal labbro di chi vuole combatterla. Gli oppositori del no-

stro assunto son costretti a confessare, che il rito con cui procedono le gran corti speciali sia straordinario: ma essi soggiungono, straordinario è il rito, ma ordinario è il giudice, e gli articoli 83 e 89 dello statuto annullano i tribunali straordinari, e non gli ordinari che procedono con rito straordinario; rispettano dunque l' essenza delle gran corti speciali.

Ma questo principio, o Signori, è combattuto da tutte le tradizioni della scienza, dalla ragione, dall' autorità dei più solenni giureconsulti.

Dalle tradizioni della scienza perchè nel Diritto romano la differenza tra i giudizi ordinari e straordinari consisteva in ciò che ne' giudizi ordinari il *rito era certo* ed ugualmente certa la pena; mentre ne' giudizii straordinari non ci osservavano le consuete forme, e la pena era lasciata in arbitrio del giudice [1]).

Ma presso di noi la differenza che intercede fra i tribunali straordinari e gli ordinari, sta in ciò, che 1. il tribunale ordinario è regola, lo straordinario è eccezione, per modo che se il tribunale ordinario giudica d' un misfatto straordinario, il suo giudizio è regolare; per l'opposto se il tribunale straordinario giudica d' un misfatto ordinario, il giudizio è nullo per mancanza di attribuzioni.

Il secondo carattere differenziale è che ne' giudizi ordinari qualunque alterazion di rito, conservata dalla parte con apposita protesta, mena a nullità; per l' opposto negli straordinari il rito è accorciato e negletto.

La terza differenza sta in questo, che le decisioni de' tribunali ordinari son soggette ad appello o ricorso: quelle

[1]) Leg. 10 ff. de extraordinariis criminibus. V. Mathei prax. crim. IV.

de' tribunali straordinari non conoscono alcun gravame, o solo in casi molto rari.

Or nelle gran corti speciali il nome, la composizione del collegio, i suoi attributi infondono il carattere di tribunali straordinari.

Il nome, perchè a differenza delle gran corti criminali assumono quello di speciali; frase che contiene in sè stessa una limitazione alla natura ordinaria degli altri giudizii.

La composizione del collegio, perchè mentre quello delle corti criminali si compone di sei giudici l' altro delle corti speciali ne conta otto.

Le attribuzioni in fine, poichè mentre le corti criminali sono istituite per tutt' i reati, le corti speciali lo sono soltanto per alcuni singolarmente determinati dal legislatore: perchè d' altronde procedono con rito abbreviativo, e monco, perchè non van soggette alla santità delle forme; perchè infine contro i principi del dritto comune quasi mai non riconoscono gravame alla corte suprema.

Son dunque le corti speciali tribunali straordinari per nome, per numero de' componenti, e per attribuzioni.

Ma si replicherà: le corti speciali sono una emanazione delle corti criminali, perchè la legge organica dice *le gran corti criminali assumeranno ne' casi stabiliti dalla legge il titolo di gran corti speciali.* E noi soggiungiamo che quando questa emanazione si verifica, i nuovi attributi che la legge dà alle corti speciali, ne cangiano il carattere e le trasformazioni in tribunali straordinari; nè quì si tratta di filiazione di prole legittima in cui si trasfondono tutt' i diritti della paternità: si tratta di giurisdizioni, e di dritti di difesa, dell' onore, della libertà, della vita degli uomini, per cui non alle origini degli avi, ma a' propri attributi,

al suo proprio caratterè, agli effetti che ne derivano, tutta convien rivolgere la riflession del pensiero.

E si è mai, o Signori, dubitato di ciò, che gli attributi de' giudici, e non il loro nome, costituiscono la natura della loro giurisdizione in ordinaria o straordinaria? —Non mai, e valga per tutti l' autorevole opinione di un sommo tra i giureconsulti viventi, io parlo del cavalier Nicolini:

« Oggi i *tribunali straordinari* si dicono tali, perchè non « astretti all' ordine del rito comune: ma anch' essi ne « hanno uno distinto dalla legge, e le pene che possono « applicare sono non solo pene certe, ma le medesime che « dovrebbero essere applicate nei giudizi ordinari: essi non « sono come alcuni antichi tribunali di privilegio, sugge- « riti da circostanze impensate e disformi dall' unità ed « armonia de' concepimenti della organizzazione generale « dell' amministrazione dello Stato. La loro necessità è « stata sin dal principio preveduta e calcolata: essi entra- « no nel sistema, e fanno unità con le altre parti della « pubblica amministrazione.

« I caratteri dunque che distinguono presso di noi i « tribunali *ordinari* dagli *straordinari*, possono ridursi a « tre. Il primo è che gli *ordinari* hanno in se stessi la « presunzione legale di una giurisdizione competente, sen- « za bisogno di spiegarla preliminarmente e nominativa- « mente per la causa che trattano: gli *straordinari* hanno « bisogno di cominciarsi preliminarmente dalla dichiara- « zione di competenza nella causa particolare, che viene « ad essi sottomessa. Se il tribunale *ordinario* giudica il « misfatto straordinario, il suo giudizio non è meno rego- « lare: per contrario il tribunale *straordinario* non può « mai senza vizio d'incompetenza, e senza abuso di pote-

« re giudicare il reato *ordinario*: lo stesso acchetamento
« delle parti e del ministero pubblico non salva il giu-
« dizio (p. 177). Il secondo carattere è che il rito *ordina-*
« *rio* non può soffrire ne' tribunali *ordinari* alcuna altera-
« zione senza nullità di giudizio: essenza dei tribunali
« *straordinari* è che il rito vi sia accorciato, o più o meno
« modificato e variato.—Il terzo è che le decisioni de'tribu-
« nali ordinari sono tutte soggette o ad appellazione e ri-
« corso, o almeno al solo ricorso presso la corte suprema
« o l'alta corte militare: *gli straordinari* non solo pronun-
« ziano senza appello, ma senza riconoscere altro gravame
« nè ostacolo alla esecuzione delle loro sentenze » [1]).

Ma si ripiglia: nel codice di procedura penale vi sono de' casi di procedure abbreviate, di giurisdizioni penali attribuite ad autorità civili non rivestite di potere punitivo, e di poteri punitivi attribuiti alla corte suprema, che per la sua istituzione è tribunale di dritto: saranno anche colpiti questi procedimenti come straordinari dagli articoli 83 e 89 dello statuto?

Signori, la legge ha preveduto il caso, che nel santuario stesso della giustizia potessero commettersi dei delitti; ed ha sapientemente prescritto che il regio giudice, il tribunale civile, la gran corte criminale, la corte suprema di giustizia, sospeso ogni altro affare, puniscano i colpevoli. Ma cotesta eccezione alla regola ordinaria, è sottoposta dalla legge a due condizioni.

1.° Che si tratti di delitti e non di misfatti; poichè in questo secondo caso l'art. 547 della procedura ordina procedersi al giudizio ordinario.

[1]) Nicolini P. P. Par. 1, Vol. 2.

2.° Che, quantunque in tali casi la procedura è abbreviata, pure le parti possano giovarsi de' gravami di legge, meno nel caso, in cui avesse gindicato la corte suprema, perocchè non v'è giudice superiore che la sovrasti.

Ebbene: che si vuol dire con questo esempio? Non altro certamente se non che essendo anch'essi tribunali straordinari, debbono essere parimente aboliti. Ma in primo luogo ciò non è risolvere il dubbio, se le gran corti speciali siano o pur no tribunali straordinari: d'altronde ciò sarebbe un *adducere inconveniens* cioè il ricordare un'altro caso che trovasi nella legge di tribunali straordinari. Io dunque potrei rispondere: se si produrrà in questa quistione, e saran pure questi tribunali straordinari, verranno egualmente colpiti della stessa nullità delle gran corti speciali.

Ma io non li credo tali, o Signori, per le stesse ragioni, per cui sostengo esser tribunali straordinari le gran corti speciali.

Ed invero questi tribunali conservano la loro organica denominazione, e la stessa composizione del collegio: ricevono dalla legge un'accidentale delegazione, ma non un potere stabile e permanente: procedano con forme abbreviate, ma a differenza de' procedimenti speciali lasciano libero il dritto al ricorso: non giudicano una determinata serie di reati eccezionali, ma pronunciano sopra reati comuni: in fine, perchè a differenza delle gran corti speciali investite di giurisdizione pe' massimi reati, questi procedono solo pe' minimi e procedono non già nel fine della maggior severità contro i colpevoli, ma in vista della dignità della giustizia turbata nel suo stesso sacro ed inviolabile asilo.

Nè quì si arrestano i sostenitori del contrario divisa-

mento; e l'ultima considerazione contiene un'idea, la quale se fosse vera agghiaccerebbe i nostri animi di spavento e di terrore. Si dice che in niuna epoca più che in questa la conservazione delle gran corti speciali è non solo necessaria, ma indispensabile, perchè *la mente ed il cuore della massima parte degli uomini è corrotta, e nutre principi sovversivi contro la società e qualunque specie di governo.*

Ah, signori! Se questa universale corruzione fosse vera, se il sentimento della moralità, della religione, dell' amore all'ordine, del rispetto alle leggi, fosse davvero svelto dall' animo del popolo, noi saremmo diffinitivamente perduti; nè basterebbe a salvarci il debole presidio delle gran corti speciali. Ma, la Dio mercè, è un melanconico errore il supporre che la gran massa del popolo sia bruttata di sì nefandi vizi. La colpa di alcuni uomini non è colpa delle nazioni; ed è però scritto ne' decreti della Provvidenza che i rei cadano, e che la vita delle nazioni resti immortale. Sì, o signori, io non confondo gl' individui colle classi e le classi coll' intera società; la quale è l'aggregato di tutti gli ordini, di tutte le condizioni, e degli uomini tutti, che van compresi sotto la generale denominazione di popolo. Trovo ingiusto ed esorbitante che dalla malvagità di pochi si argomenti la corruzione di tutti, e si neghi un fatto costante ed antico quanto la nostra storia, qual è quello del sentimento morale e religioso del nostro popolo.

Ecco le ragioni, o Signori, che io ho saputo raccogliere per dimostrare innanzi alla vostra giustizia, che l' istituzione delle gran corti speciali è caduta sotto la falce dello statuto.

Quel che ho detto è l' espressione del mio intimo convincimento; un convincimento che non mi lascia rimorso,

poichè ho creduto e credo, che anche senza questi tribunali straordinari, quando la giustizia punitrice è vigile ' solerte e infaticabile, la società trova ne' procedimenti comuni sufficienti garentie, per la tutela dell' ordine; ed allora si potrà dire con tutto dritto a' colpevoli « voi non « siete stati solamente puniti; ma difesi, giudicati, e pu- « niti ».

CAUSA PARLATA IN SALERNO

PEI 41 IMPUTATI

DI ATTENTATO DI COSPIRAZIONE

E DI ORGANIZZAZIONE DI BANDE ARMATE

Signori,

In una causa sì grave, in una causa in cui la vita e la libertà civile di tanti sono sì gravemente compromesse, il patrocinio che ho assunto potrebbe dirsi arduo non solo, ma soverchiante le forze del difensore. Tuttavia trovo fuori di me delle cagioni di conforto; io le trovo, sig. Presidente, nella vostra illuminata giustizia ed in quella di tutti i componenti questo onorevole Collegio: io le trovo nell' operosità, nella dottrina, nell' accordo del foro Salernitano, che mi accoglie nel suo seno per dividerne le fatiche, le speranze e gli affanni: le trovo nella fiducia dei miei clienti, che è nel tempo stesso eccitamento e compenso al fervore della difesa, ed infine io le trovo nella pubblica indulgenza, che ha in più rincontri approvato lo zelo, se non l' ingegno dell' oratore.

Delegato dai miei Colleghi a sostenere una quistione legale, che si ripartisce in due tesi, io non ricorderò del fatto se non quanto serve al mio assunto, e mi studierò

di ritenere quel tanto, che essendo meno disputato dall'egregio P. Ministero, anzi espressamente consentito, renda più certa, più definita la base su cui si eleva la quistione di dritto.

Stabilito il fatto, passerò all' esame del dritto, e spero di farlo con metodo, con brevità e con quella buona fede che accredita le oneste difese. Io non schiverò le difficoltà ma le proporrò a me stesso, io non occulterò le opinioni dei giureconsulti contrarie a taluni dei miei principii, ma ne ricorderò espressamente i pensieri, interrogherò spesso l' elemento storico del diritto, l' elemento filosofico, il dottrinale, tre fonti supremi cui si attinge senza fallo la retta interpetrazione delle leggi, e così trarrò a termine la mia difesa nel pieno meriggio di una discussione, che non solo è importante da per se stessa, non solo pei suoi risultamenti, ma che reclama tutta la vostra attenzione, perchè a quanto io sappia e per quante ricerche pazienti ed indefesse io abbia fatto, è la prima volta che si discute e che si decide dai Magistrati.

Il soggetto di questa causa, i fatti svariati, che la riguardano, i criminosi assembramenti, ch' ebbero luogo, le riunioni armate ed insurrezionali, che si commisero, non furono, o signori, che l' eco, la continuazione, la conseguenza dei memorabili avvenimenti del 15 Maggio 1848.

Or gl' inattesi avvenimenti, ch' ebbero luogo in Napoli nell' anno 1848, trovando la società atterrita, il freno delle leggi scosso, la timidezza dei moltissimi accresciuta, le passioni de'già compromessi esaltate, il demone della ribellione si prevalse di condizioni tutte propizie ed efficaci a falsare gli avvenimenti, ad incutere speranze e timori, ed affascinare le coscienze e le menti con progetti favolosi e chimerici.

Non può disconvenirsi, o signori, che questa provincia rimase tranquilla alla nuova degli avvenimenti del 15 maggio 1848 ma la sua pace era minacciata dalle pratiche insidiose di alcuni che, girando queste ospitali contrade a più riprese bussando quasi ogni porta, tormentando ogni coscienza, solleticando tutte le passioni, spronavano i cittadini a prendere le armi intimidendo i buoni, animando i cattivi, ingannando tutti, covrendo le loro temerarie intraprese col nome di bene pubblico, maschera antica dei partiti con cui coprono le frodi ed i misfatti.

Ed invero l' accusa vi ricorda l' arrivo in queste contrade de' principali fautori della ribellione, che io non veggo sulla scranna dei giudicabili, perchè i più gravi colpevoli sogliono essere i più astuti nel sottrarsi al rigore della giustizia. Così del pari pervenivano da Napoli lettere di taluno, che la memoria non mi suggerisce, che sognando la sollevazione della Basilicata, e dicendo in armi *centomila Calabresi*, incitava gli abitanti di questo Comune a far causa con essi; d' onde la baldanza dei tristi, la depressione dei buoni, ed il rallentamento nello zelo di alcune autorità pubbliche. Nei principii di luglio dell' anno 1848 un orda di popolo era già tumultuante nel piano del Cilento, e le bande sediziose si eran composte imitando in tutto la gerarchia e la disciplina militare, perchè in gran parte composte dalle Guardie Nazionali, ed ingrossandosi a poco a poco dai quattro agli otto Luglio, percorsero e militarmente occuparono Perdifumo, Castellabate, Ogliastro, Capaccio, Rutino, ove a seconda del bisogno prendevano denaro dalle pubbliche casse e dai particolari.

Io non entro nell' esame delle singole, e peculiari re-

sponsabilità de' fatti, che taluno in tal rincontro commise, come l' involamento dei processi dai pubblici archivî, l' evasione dei detenuti, la resistenza alla forza pubblica, il furto dei cannocchiali nella officina del Telegrafo; perchè questi fatti peculiari a ciascuno degli accusati, e che costituiscono delle responsabilità proprie, non formano parte integrale e comune a tutti i responsabili del massimo misfatto, che è la ribellione; per modo che, respingendo queste accidentalità personali nella propria sede, e nella difesa individuale di ciascuno degli accusati, io procedo al racconto, ed allo sviluppo dei fatti, che riguardano la sedizione armata, oggetto precipuo e generale di questo giudizio. Come dicemmo nei principî di Luglio le legioni dei ribelli eran giunte a circa 2000 insorti, pronti, come almeno i capi credevano, a combattare le regie truppe inviate dal governo al ristabilimento dell' ordine.

Ma in un tratto o Signori, questa gran macchina cadde, precipitò da se stessa nel nulla sotto il peso della sua informe e mal congegnata mole. Più cagioni contribuirono a produrre questo istantaneo successo: come dicemmo ne fu prima cagione l'avversione dei moltissimi a quella intemperanza: vi contribuì la decisa ostinazione degli abitanti del Vallo, già logori per antiche sciagure di non far causa comune coi Celentani in quel movimento insurrezionale. Vi contribuì l'avversione dei pacifici cittadini, che atterriti nel vedere in armi questo fanciullo gigante della plebe, incominciava a provare i funesti effetti delle sue lunghe braccia, e dei suoi cupidi artigli: vi contribuì il rettificato racconto dei fatti della Capitale, della sua tranquillità e dell'atto magnanimo del Principe che avea fatto porre in libertà 800 uomini, che con le armi alla mano erano stati arrestati dalla truppa, e

tradotti nella Regia Darsena: vi contribuì il disinganno dei capi della inesistenza delle immense legioni che dovevano giungere dalle Calabrie, e dalla Basilicata: vi contribuì infine l'apparire delle truppe nella marina di Pesto. Qualunque di queste ragioni fosse stata la preponderante quel che è certo è che le bande armate istantaneamente, senza tirar colpi si sciolsero, che i loro stessi capi a ciò contribuirono; che mercè le loro cure furono inviate delle deputazioni al Comandante delle armi regie per entrare in quei paesi turbati dall' anarchia.

Questo fatto è innegabile, Sig. Presidente, tutta la istruzione processale lo contesta, i testimoni a carico Giovanbattista Paone, Michele Lombardi lo assicurano, i testimoni a discarico, e quelli precisamente chiamati dai Capi delle bande armate per andare in commissione presso il Colonnello Lecca, ed invitarlo a procedere nei paesi già asilo alla rivolta ed ora ricovero dei disingannati colpevoli, lo asseriscono; ed infine l'Egregio Procurator Generale lo accennava fin dalle belle prime nel suo atto di accusa con quella lealtà che onora gli atti del rappresentante della *Legge*, con le seguenti parole: N° 3° dell' atto di accusa — « Formate in fatti le bande rivoltose, che « percorsero quasi tutti i Comuni dei distretti di Vallo, « Sala e Campagna dal giorno 4 fino al 14 Giugno su- « detto anno 1848; quando si sbandarono all'apparire del- « le Regie Truppe » — Dunque non fu inferiorità nella mischia non fu influenza estrinseca, che produsse quello scioglimento delle bande armate, fu sinderesi propria, fu personale pentimento.

Ecco in sostanza l'origine ed il termine di quella insurrezione: ecco in breve il fatto fondamentale di questa

causa, spogliato di tutte le circostanze accessorie e di tutte le particolarità accidentali.

Permettete, o Signori, che io mi soffermi un poco su due circostanze di fatto che renderanno più spedito lo sviluppamento della quistione di dritto.

Prima circostanza

La rivoluzione nel Cilento posteriore al 15 Maggio 1848 scoppiò di botto, e di primo slancio in un'organizzazione istantanea di bande armate, o per l'opposto la cospirazione ordì prima, e creò i governi provvisorî d'onde partirono gl'impulsi, e l'ordine dell'organizzazione delle bande armate? In altri termini un governo di fatto fu sostituito a quello di dritto, furono sbandite le pubbliche autorità per cedere il posto a quelle designate dalla fazione, o invece quantunque coartate nel loro esercizio le autorità legittime rimasero al loro posto e tutto l'ordito della fazione si ridusse ad organizzare le bande armate tendenti a rovesciare il governo?

Il Pubblico Ministero nel suo atto di accusa parla di un governo provvisorio proclamato in Postiglione e di religiose cerimonie all'uopo celebrate: ma i miei onorevoli Colleghi ne hanno dimostrata la inesistenza, e tutti gli atti del processo rivelano, che si sia stato in mira di organizzarlo, ma nè si giunse ad attuarne il progetto, nè vi fu un'autorità suprema, che regolasse l'insurrezione: ed invero voi non trovate un atto solo di questo preteso governo; voi non avete la pruova di veruna sua riunione: voi ne ignorate il Capo e l'organizzazione, voi non potete dunque ritenerne l'esistenza. Tuttavia trovasi nel processo una carta

che ha per epigrafe Commissione Interina per la mobilizzazione della Guardia Nazionale colla data di Torchiara, che apparisce sottoscritta dal Maggiore Curcio, ed altri.

In questa carta, che mostrasi diretta al Cavaliere G. P. da cui fu presentata alla giustizia il 14 luglio 1849, vale a dire dopo 12 mesi ed otto giorni dacchè fu scritta e pervenuta al suo indirizzo, rilevasi, che una Commissione interina si era organizzata per mobilizzare la guardia Nazionale, si parla di molti Comuni che avevano aderito a questo movimento, si rimprovera l'indifferenza di alcuni Capitani, tra'quali l'esibitore, perchè mostravansi sordi a quell'invito, si dice che bisognava ubbidire agli ordini del governo provvisorio senza annunciarsi nè come, nè dove, nè da chi costituito, e finalmente si conchiude con una solenne mensogna cioè che in Vallo avrebbero trovata pronta la guardia Nazionale, e tutti i cittadini per secondare il movimento insurrezionale. Or questo documento, a prescindere dalla sua tarda presentazione, a prescindere dalla mano sospetta che l'esibisce, perchè viene da colui, che trovava in esso il panegirico dei suoi sentimenti moderati; a prescindere che accenna alla esistenza di un governo provvisorio in Vallo contro tutte le testimonianze del processo, e segnatamente contro i detti de'testimoni a carico i quali sostengono che non mai in Vallo ebbe luogo il governo provvisorio, e che quegli abitanti decisamente vi si opposero, a prescindere che niun atto vedesi emanato nè da questo ipotetico governo provvisorio di Vallo, nè dall'altro non meno efimero di Postiglione, il che deve far giudicare che non abbiano mai esistito, qual credito ha, qual' è il valore di questa carta sotto il rapporto della sua morale e legale veracità?

Trattasi, o Signori, di una privata scrittura esibita da mani private alla giustizia, trattasi di una scrittura di cui lo stesso esibitore non garentisce la veracità, poichè nè egli assicura che quelle siano le firme di coloro dei quali rappresentano i nomi, nè dice che quella carta dalle loro mani alle sue sia pervenuta. Trovasi, è vero, insinuata nel processo, riguarda, è vero, un fatto grave della causa, e ne costituirebbe, se fosse vera, una pruova irrecusabile di reità, ma questa insinuazione non altera la intrinseca natura del documento, nè può dargli la forza, che da per se stesso non ha. Il documento resta sempre qual'era, cioè un documento privato: l'unica forza, che può legittimarne la credenza, è, o la ricognizione della parte, o la pruova giuridica che, quando s'impugna il documento, rischiara la coscienza del giudice sulla falsità o veracità del medesimo. Voi non avete in legge che o le scritture autentiche che son quelle ricevute dai pubblici uffiziali destinati ad attribuirvi la pubblica fede nel luogo in cui l'atto si è reso, e colle solennità richieste dalla legge, o le scritture private, che quando sono riconosciute dalla parte cui si attribuiscono, o legalmente considerate come da essa riconosciute, acquistano la forza del titolo autentico; ma quando non sono riconosciute, quando per l'opposto sono negate da colui cui si attribuiscono, il difetto legale dell'autorità, che l'ha raccolte e delle forme che ne assicurano la veracità, toglie ad esse ogni privilegio di fede fino a che con mezzi legali non ne sia provata la veracità. Or quest' atto che porta l'apparente sottoscrizione di Paone non è stato a lui esibito nell'interrogatorio, o costituto per riconoscerlo, o impugnarlo: quando il processo è divenuto pubblico il suo egregio difensore l'ha rinvenuto tra gli atti; ma chi non sa che il processo

è un arsenale d'onde l'accusa e la difesa attingono le loro armi per combattere nel solenne agone del pubblico dibattimento? Il difensore credè, come avrebbe creduto ognuno, che non essendo stato quest'atto privato riconosciuto dalla parte, il P. M. non potesse invocarlo al presidio dell'accusa, tuttavia le sue speranze furon deluse, ed il P. M. annoverò nella lista a carico tra le letture il documento sudetto. Allora quegli energicamente si oppose perchè non poteva esser ferito da un atto contro cui non aveva potuto spiegare la sua difesa, e la Corte con quella giustizia che la distingue ordinò, è vero, che il documento si leggesse, ma soggiunse di tenersene conto come per legge. La quistione è dunque integra, voi dovrete giudicare se questo documento può far fede contro l'accusato. Io son certo, o Signori, che voi non potrete prestar alcuna fede ad un documento privato, che la parte non solo non riconosce ma impugna. Non è un argomento che io fo, ma il letterale precetto degli art. 1277, e 1278 delle leggi Civili, che io invoco a mio favore.

I giureconsulti di fama non hanno mai dubitato di questo diritto della difesa, e l' Egregio Cavalier Nicolini [1]) « c'insegna « che la parola repulsa da *repellendo* può spie- « garsi nel termine legale contro la persona, o contro il « suo detto, contro la natura del documento, o contro ciò « che il documento contiene : si repulsa la persona met- « tendo in vista le sole sue qualità personali, o per farla « respingere del tutto dal giudizio, o per renderne sospetta « la fede, si repulsa il suo detto o per escludere questo « del tutto perchè impossibile, o per renderlo malsicuro

[1]) Parte 3, Vol. 25 pag. 169.

« perchè inverosimile o figlio di seduzione: *Si repulsa il* « *documento perchè falso o contenente attestazione di un uomo* « *vivente* ». Non solo dunque la scrittura privata non fa fede finchè non è riconosciuta, non solo non può far fede quando è impugnata, ma può la parte contro un documento esibito nella sede del giudizio penale attaccarlo di falso, e così distruggerne non solo la fede, ma aprirsi il varco alla punizione del colpevole. E per tal modo si spiega il gran principio che mette a paro il giudizio civile ed il giudizio penale nella teorica del falso incidente. Il falso incidente prende questo nome perchè non risguarda lo scopo principale dell'azione, ma è un incidente che s' innesta al giudizio principale. La domanda principale è pel pagamento di un debito, per la soddisfazione di una obbligazione. Se il convenuto esibisce un documento privato falso, che annienta o menoma la dimanda dell'attore la iscrizione in falso contro di questo documento prende il nome d' incidente, perchè non riguarda il soggetto principale del giudizio, ma è un episodio che si è verificato durante il suo corso: or questa falsità incidente può verificarsi così nella sede del giudizio civile, che in quella del penale, perchè se nel corso di un giudizio penale è prodotto sia nell' istruzione sia nei termini, un documento che sia falso, l'oppugnazione dello stesso che non risguarda l'azion pubblica, che non ha di mira il subietto principale del giudizio penale, ma bensì riflette una circostanza dello stesso, può dar luogo ad un giudizio di falso incidente criminale nello stesso modo come abbiamo veduto che può verificarsi un falso incidente civile. In Francia il codice d'istruzione penale prevede negli art. 459 e 460 il giudizio di falso incidente penale. L'oratore del governo Berlier ne annunzia

i motivi, ed il Merlin, il Dalloz, il Legraverend sviluppano questa materia nel senso che io ho avuto l'onore di esporvi. Presso di noi il legislatore non ha fatto del falso incidente penale una procedura speciale, ma non ne ha abolito, e non ne ha potuto abolire l'esistenza, perchè quando un documento falso s'insinui nel giudizio penale, e la parte l'impugna formalmente come tale, il Giudice deve al certo espletare una simile domanda perchè deve chiarire un elemento di pruova, perchè infine deve rischiarare la sua coscienza sulla falsità o veracità del documento da cui può dipendere la innocenza o la reità.

Voi dunque quando vi riunirete nella Camera del Consiglio giudicherete se mai al mondo civile può darsi l'esempio che un documento privato non solo non riconosciuto, ma impugnato espressamente dalla parte possa far fede in un giudizio capitale contro un uomo, cui si è interdetto lo sperimento di ogni dritto per mostrarne la falsità.

Permettete, o Signori ch'io riassuma in due parole quanto finora ho sottomesso alla vostra giustizia.

I movimenti insurrezionali di questa provincia furono l'eco dei funesti avvenimenti del 15 maggio. La ribellione non scoppiò in queste contrade per proprio mal talento, e per ingenito fuoco, ma fu accesa, soffiata da istigazioni straniere che falsando l'avvenimento, minacciando i timidi, eccitando i tristi quasi per morale coazione spinsero alla rivolta.

La rivolta si manifestò coll' organizzazione delle bande armate, atto primogenito ed unico delle sue propalazioni. Il maggior nerbo di queste bande armate era composto dalle Guardie Nazionali, che portavano nella rivolta almeno pel maggior numero la gerarchia della sua istituzio-

ne, e non elezione di capi creati da' ribelli. L'esistenza del governo provvisorio di Postiglione, o una favola o un progetto, ma non fu questo attuato e molto meno compiuto. Se anche fosse esistito questo governo provvisorio non risguarderebbe alcuno dei miei clienti per la differenza dei luoghi per la differenza dei tempi, perche infine il P. Ministero enuncia coloro che ne fecero parte, e tra questi non li novera. Gli atti privati, l'apparente sottoscrizione di D. Carlo Paone, che menerebbero alla esistenza di un governo provvisorio in Vallo: a prescindere, che sono smentiti dalle pruove che mostrano la inesistenza di questo governo provvisorio per la decisa resistenza degli abitanti di Vallo: a prescindere dalla loro tardiva esibizione: a prescindere dalla mano sospetta che li esibisce, sono scritture sfornite di ogni privilegio di fede, la parte non solo non le ha riconosciute, ma impugnate, e quindi per espresso comando della legge, e per voto unanime dei giureconsulti dovete stimarle di niun conto.

Ritenuto che le bande armate furono l'atto con cui si manifestò la ribellione; ritenuto, ciocchè è innegabile, che queste bande armate per propria sinderesi, e per istigazione dei loro capi si disciolsero al primo apparire delle regie truppe, è il momento questo opportuno di stabilire due quistioni di dritto, su cui a mio modo di vedere poggiano in gran parte i destini della causa.

Il P. M. nel suo atto di accusa e nelle sue requisitorie orali, ha generalmente non solo pei miei clienti Ricci, Ferranti, Pavone, De Angelis e Serino, ma per tutti i giudicabili classificato il reato politico di cui sono aggravati in tre categorie, sotto tre nomi di reati distinti, e quindi definibili in tre modi diversi e sottoposti a tre *sanzioni penali.*

Egli ha detto: nella sedizione armata, nella ribellione del Cilento io scorgo tre reati, la cospirazione, l'attentato, e la organizzazione ed assembramento in banda armata, nel fine di rovesciare il governo costituito. Egli ha scorto la cospirazione nell'accordo dei mezzi , nella fusione delle volontà dei colpevoli nell'unico fine di cambiare il Governo; egli ha scorto l' attentato nell' intrapresa e nella commessione degli atti primitivi di esecuzione, osteggiando in armi contro il Governo, saccheggiando le pubbliche casse , per arricchire le forze della ribellione, e privare di risorse il tesoro dello Stato; egli ha scorto l' organizzazione delle bande armate in quest'apparato di forze coordinate, gerarchiche nelle quali vi erano capi, gradi, comandi, gregarii, nell'uso di queste forze nel pravo fine palesato dagli atti, dai detti, dalle pubbliche propalazioni di attentare alla sicurezza interna dello Stato. Sta dunque, conchiude l' egregio Pro. G. che le azioni dei colpevoli rivestono il carattere di tre misfatti distinti che sono sottoposti a tre diverse sanzioni di pene.

Per l'opposto noi sosteniamo, che la cospirazione , l' attentato la banda armata possono costituire tre reati distinti, quando l'azione criminosa dei colpevoli si arresta ad uno di questi tre stadii del reato politico, ma quando senza discontinuità di tempo o diversità di colpevoli, il reato procede dal pensiere criminoso della cospirazione sino alla banda armata, che è quasi l'ultima manifestazione del reato in cui restano assorbiti la cospirazione e l'attentato; il reato diventa unico, quelle tre azioni di cospirazione , attentato e bande armate non sono più tre reati distinti, ma tre stadii dello stesso reato, tre elementi incarnati compenetrati, costitutivi dell'ultima espletazione del misfatto, di cui unicamente ed esclusivamente debbono rispondere i colpevoli.

Signori, la cospirazione, ed i caratteri legali che la costituiscono sono testualmente definiti dalla legge nell' art. 125 del Cod. Penale.

« La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qua-
« lunque di agire sieno stati concertati e conchiusi tra due
« o più individui. »

Avvertite, o Signori, che basta a costituire il misfatto di cospirazione l'unità dello scopo, l'insieme delle volontà, la scelta dei mezzi determinati e conchiusi tra i colpevoli per raggiungere lo scopo comune. E quale dev'essere questo scopo? La legge lo ha definito nello art. 123. È misfatto di lesa Maestà » ed è punito colla morte, l'attentato
« la cospirazione, che abbia per oggetto di distruggere o
« di cambiare il governo, o di eccitare i sudditi, e gli abi-
« tanti del regno ad armarsi contro l'autorità Reale. »

Ma in questo reato di suo genere, in cui il legislatore per la enormità del misfatto, per l' alta compromissione della Società, per le mire parricide contro il Capo dello Stato, e contro la forma del governo, derogando alle regole generali dell'imputabilità, eleva a delitto un pensiere criminoso scompagnato da ogni atto di esecuzione, rende punibili dei progetti criminosi senza atti esterni, voi già vi accorgete che trattasi di materia eccezionale ed odiosa, in cui la nuda volontà colpevole, ed al più gli atti preparatorii inimputabili nei reati comuni diventano imputabili come reati politici. E questa eccezione alle regole comuni, diventa più flagrante e spiccata quando si rivolge l'attenzione all' art. 126 delle stesse leggi penali in cui il legislatore punisce il solo progetto della cospirazione quantunque non accettata, il che sempre più conferma il principio, che pei reati politici, nel concerto dei mezzi unicamente risie-

da la imputabilità senza che si sia proceduto ad atti esterni, purchè lo scopo sia di distruggere o cambiare la forma del governo.

Nelle stesse leggi penali è punita non solo la cospirazione ma ben anche l' attentato, tendente allo stesso reo fine, ma i di cui caratteri sono proprii, e differenziali da quelli della cospirazione, giusta il disposto dell' art. 124 del Codice Penale.

« L' attentato esiste nel momento che si è commesso o
« cominciato un atto prossimo alla esecuzione di ciascuno
« dei misfatti contemplati negli articoli precedenti.

Or supponete che molti individui sieno correi, e complici del misfatto dell' attentato, che risiede nella commessione o cominciamento di un atto di esecuzione; chi non vede che per potersi da più individui cominciare ed eseguire un operazione tendente a rovesciare lo Stato, è neccessario che essi si sieno innanzi tempo riuniti in un comune accordo di volontà che ne avessero concertati i mezzi per poterli mettere in esecuzione, in altri termini che essi abbiano cospirato prima di commettere l' attentato? Dunque può esservi una cospirazione senza attentato, ma non può esservi tra più persone attentato senza cospirazione, perchè la cospirazione si trova fusa nell' attentato, perchè è un elemento costitutivo della sua intrinseca natura, perchè ripugna al più comune buon senso, che molti comincino ad agire senza un intendimento comune, e senza la scelta dei mezzi coordinata, e consentita pel comune intendimento. Non si può dunque dire ai colpevoli dell'attentato voi siete rei di cospirazione, perchè nel più è compreso il meno, perchè nell' attentato la cospirazione vi figura come elemento di reità e non come reità distinta ed indipendente, perchè non si può distinguere ciò che è indivisibile.

Or questo sistema dell' assorbimento, che domina nella natura fisica, e che signoreggia anche nel sistema penale, questo assorbimento della cospirazione nell'attentato diventa più manifesto, più chiaro e si verifica in più grandi proporzioni, quando trattasi di bande organizzate nel fine di rovesciare il Governo, in cui per la intrinseca natura della materia restano fusi e compenetrati la cospirazione e l'attentato.

Ed invero, elemento indispensabile, requisito essenziale delle bande sediziose contemplate nell' art. 133 delle Leggi Penali è la loro organizzazione, cioè la riunione di gente armata secondo un ordine prestabilito, regolato da principii di disciplina e da vincoli di gerarchia, idee tutte fuse nella parola organizzazione ch' esclude una congerie indistinta e confusa di plebe, che è più un efimero attruppamento, un' accozzaglia disordinata e confusa anzichè una banda orgánizzata, ove si esercítano funzioni e comandi, ed a quale scopo, o Signori, questa banda organizzata può tendere? Tra i quattro misfatti che il Legislatore enumera come scopo alle sue prave intenzioni, vi è quello di voler commettere i misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, val dire, che le bande armate possono avere in mira l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto di distruggere o di cambiare il Governo.

Or quando si organizza una banda nel fine precipuo di attentare ad un governo, quando si scelgono i capi, e si dividono le gerarchie, quando tutti si associano sotto il vessillo della ribellione, quando portano in campo le legioni della rivolta, evadono i Comuni, saccheggiano le pubbliche casse, tendono d' intercettare le comunicazioni telegrafiche, scelgono i punti strategici per combattere le trup-

pe del Re, manifestano ad ogni tratto lo scopo della loro riunione di voler costringere il capo dello Stato a più larghe concessioni; in tutta questa congerie di operazioni non ritrovate voi fuse la cospirazione e l' attentato come elementi intrinseci, costitutivi l'essenza del misfatto di bande armate? Rivolgendovi all'elemento morale voi trovate che se nella cospirazione, se nell'attentato il fine criminoso dei colpevoli è quello di voler distruggere, o cambiare la forma del governo, questo stesso fine criminoso può essere il soggetto delle bande armate, ed è in questa causa designato dal P. M. come scopo al suo pravo intendimento. Dunque è l' elemento intenzionale lo stesso nella cospirazione, nell' attentato e nella organizzazione delle bande armate. Vi rivolgete ai caratteri intrinseci che costituiscono il reato di cospirazione, e voi ritrovate la fusione delle intelligenze, il comune intendimento dei colpevoli e la scelta dei mezzi che si credono idonei a raggiungere lo scopo. Or nelle bande armate quale maggior fusione d'intelligenza; quale maggiore accordo nelle volontà, che quella di stringersi in un comune patto di guerra, di scegliere i capi, distribuire le gerarchie, organizzare il comando? Nella cospirazione si richiede il concerto sui mezzi del reato: nelle bande armate i mezzi non sono più concertati ma eseguiti: non costituiscono più un progetto, ma un fatto, perchè l' armamento della banda armata è l' elemento caratteristico di questo reato. Nell'attentato i mezzi di esecuzione debbono essere cominciati o intrapresi: in una banda armata, che sorge in campo, invade la città, saccheggia le pubbliche case, osteggia le armi regie, voi trovate più che un principio di esecuzione, vi rinvenite i caratteri del misfatto mancato, perchè non vi resta che il di

del combattimento, la mischia, che ne costituirebbe il compimento. Dunque l' organizzazione delle bande armate nel fine di cambiare, o distruggere la forma del Governo è un reato che contiene in se fusa la cospirazione e l'attentato; vi son fuse per l'elemento morale, vi son fuse pei caratteri intrinseci che le costituiscono, e voi non avete più tre reati a punire, ma un solo massimo misfatto, in cui gli altri due figurano come elementi dello stesso. Questo principio dell' assorbimento domina tutta la materia dell'imputabilità penale.

Così voi, o Signori, avete nel tentativo, nel reato mancato e nel consumato tre reati diversi, ma quando? Quando l'azione criminosa si arresta in uno di questi tre stadî del suo corso, ma sarebbe assurdo il credere che quando il reato procede fino alla sua compiuta espletazione si possa scindere la sua unità e dire al colpevole, voi siete reo di omicidio tentato, di omicidio mancato e di omicidio consumato, e sarebbe assurdo perchè nel reato mancato sono compenetrati gli elementi del reato tentato e nel consumato sono fusi gli uni e gli altri, e tutti sono inerenti e rappresentati nel massimo reato.

Or la cospirazione, l' attentato e l' organizzazione delle bande armate nello scopo di rovesciare o cambiare la forma del governo sono tre periodi dello stesso fatto.

Dunque il duplice reato della cospirazione e dell' attentato sono compresi nell' organizzazione delle bande armate, sono elementi di questo massimo misfatto, che può dirsi l'ultimo stadio, la più solenne e finale manifestazione del misfatto politico.

Signori, dagli argomenti diretti passo ad un argomento per *absurdum* per ribadire la forza del principio che ho sviluppato.

Voi conoscete, e sarà questa la conseguenza ultima, e lo scopo finale della mia dimostrazione, che il legislatore per motivi di alto interesse sociale, di pubblica salvezza, condona la pena dell' organizzazione in banda a coloro che al primo invito dell'autorità, o per proprio pentimento si sciolgono ed abbandonano il campo della sedizione ed il reo fine cui si era intento: soggiungendo che questo beneficio solenne non cancella le colpe ed i reati estrinseci alla sedizione ed alla banda armata di cui taluno avesse potuto rendersi colpevole.

Da ciò è chiara la conseguenza che il pentimento annulla da per se stesso il reato politico della organizzazione in banda, e che il Legislatore, derogando al suo giusto rigore, in grazia della pace pubblica condona al colpevole di sì grave reato ogni pena.

Or se il Legislatore, condonando la pena della organizzazione delle bande armate per lo fine politico di rovesciare il governo, lasciasse permanente l' imputabilità della cospirazione e dell' attentato, si verificherebbero tre assurdi:

1.° Che la indulgenza sovrana condonerebbe il massimo reato e si mostrerebbe severa pei minori, perchè come abbiamo dimostrato le bande armate sono il progresso e lo sviluppamento della cospirazione e dell'attentato.

2.° La legge sarebbe inconseguente con sè stessa, perchè lo scioglimento delle bande armate allettato dall' impunità perderebbe ogni forza, se restasse permanente l'imputabilità capitale per ciascuno dei componenti la banda armata come rei di cospirazione e di attentato. L' indulgenza della legge sarebbe efimera, derisoria, improduttiva di risultamento, perchè la legge con una mano darebbe la vita, e con l'altra la morte.

3.° Il fine politico dell' indulgenza della legge sarebbe infallibilmente perduto; perchè quando lo scioglimento della banda farebbe restare permanenti due accuse capitali sul capo di ciascuno dei colpevoli, ben lungi di esservi uno sprone alla defezione, la disperata condizione dei colpevoli li renderebbe pertinaci nel proposito del delitto.

Non solo dunque per argomenti diretti, ma per gli assurdi che deriverebbero dall'opposto sistema, la banda armata racchiude la cospirazione e l' attentato, il reato è unico e deve essere sottoposto ad una definizione, ad una pena, e deve fruire del beneficio legale inerente al suo nome solo, ed al suo unico carattere.

Ma volete un ultimo argomento che chiude il varco a qualunque discussione? Voi lo trovate, o signori, non solo nello spirito della legge, non solo negli assurdi che deriverebbero da una contraria sentenza, ma voi lo trovate scolpito nella lettera stessa dell'art. 137 delle LL. Penali che io ricordo a me stesso.

Art. 137. « Non verrà pronunziata alcuna pena per lo « solo fatto di associazione in bande, *o per lo solo fatto* « *di sedizione* contro colui che o facendo parte di esse o « essendone complice o ricettatore al primo avvertimento « delle autorità civili o militari, o anche prima ne faccia « eseguire l' effettivo scioglimento o ne arresti il Capo o « Comandante ».

Pesate, o Signori, le parole della legge. — La legge non dice che lo scioglimento della banda toglie ogni responsabilità per lo solo fatto dell'associazione, ma vi soggiunge le gravi parole *o per lo solo fatto di sedizione*: or questa voce sedizione, di cui la Storia Romana sopra tutto ed il Codice della lingua, esposto dal Calvini, dal Cardi-

nale, dal Tommaseo ci rivelano il valore, è sinonimo di movimento popolare, è sinonimo di ribellione, cioè dell'ultima esplicazione e dell'estremo svolgimento della cospirazione e dell'attentato.

Ebbene il Legislatore dice ai colpevoli di sedizione e di rivolta, che non è più un reato preparato dalla cospirazione, o cominciato coll'attentato, ma compiuto colla sollevazione flagrante, io dismetto il mio rigore in grazia del vostro pentimento, io preferisco la rigenerazione della vostra coscienza al vostro inutile supplizio quando siete i primi a maledire il vostro fallo, io mi disarmo innanzi ad uomini che invocano la pietà del Legislatore, che immagine di Dio sulla terra, se ne ha la forza, ne ha benanche la generosità e la clemenza. — Or se il Legislatore condona la pena della sedizione, condona al certo i fatti e le azioni primordiali che la precedono, perchè gli atti preparatorî ed il principio di esecuzione sono inviscerati nella sedizione, che n'è la massima manifestazione e l'ultimo svolgimento del reato.

Quale dev' esser dunque il senso e la potestà delle parole, che la condonazione si limita al solo fatto di associazione in banda o di sedizione? Dev'essere, o signori la limitazione che la legge stessa ha prescritto e definito nell'articolo 139.

Art. 139. « Le persone che ai termini dei due articoli « precedenti sono esenti da pena, potranno ciò non ostante « essere sottoposti alla malleveria. *Saranno inoltre puniti* « *dei reati particolari che avessero personalmente commessi* ».

Cosa vuol dir ciò? Che il reato politico è abolito col pentimento; ma tutto ciò che è estrinseco al medesimo, tutto ciò che non ne costituisce l'essenza, ma un puro epi-

sodio estraneo alla sua natura debba rimanere permanente ed imputabile.

Io dunque mi riassumo per questa prima parte.

Il resto è unico, non è triplice, la cospirazione, l' attentato sono elementi costitutivi delle bande armate, e figurano come caratteri di questo reato, che è il massimo tra essi.

Se il reato è unico deve godere del beneficio che la legge accorda ai componenti delle bande armate, che per pentimento si sciolgono all' invito delle autorità. Sarebbe contro la ragione accarezzare il pentimento con una mano, e schernirlo con l' altra, il che accadrebbe se si rendesse impunita l' associazione di bande armate, e intanto si punisse la cospirazione e l' attentato. Sarebbe un frustrare lo scopo della legge quello d' istigare per una via lo scioglimento della banda armata in grazia della pubblica salute, e punendo i colpevòli sotto il rapporto della cospirazione e dell'attentato, renderli fermi a sostenere la sedizione. Ribadisce infine una tal dimostrazione la lettera e lo spirito della legge, con cui vien condonata la pena della sedizione, frase generale, che risguardando la ribellione in atto, comprende in se la cospirazione e l' attentato che ne sono gli elementi.

Or se son veri tutti questi principii, non è men vera la conseguenza, che la difesa ne trae a favore degli accusati, cioè che tutti coloro i quali formarono parte delle bande organizzate senza esserne stati capi, od organizzatori, senza avervi esercitato funzioni, o comandi, essendosi sciolti per pentimento, avendo invitato le truppe regie ad occupare i paesi, che abbandonava la ribellione, abbiano dritto a godere la impunità proclamata dal Legislatore nell' articolo 138 delle Leggi Penali.

Molti dei giudicabili si ricovereranno sotto questo presidio della legge, due dei miei clienti, cioè D. Carlo Pavone, e D. Carlo de Angelis hanno dritto a goderne gli effetti.

Ma che dirò per gli altri due D. Ovidio Serino e D. Giovambattista Riccio; uno come quartiermastro e l'altro maggiore per elezione nelle bande armate? Istigatori anche essi dello scioglimento di quelle milizie, lo stesso pentimento sarà ai primi cagione di vita ed ai secondi sol per la qualità di Capi comandanti o esercenti funzioni distinte inesorabilmente sarà dovuta una condanna di morte?

No, o Signori. Quantunque a prima vista, ad occhio inesperto e superficiale sembri che la legge avesse voluto essere severa e pertinace nella severità contro i capi delle bande armate, pure se s' interroga l' elemento storico del diritto, se se ne valuta lo spirito, se se ne esclude il complesso ed un articolo di legge si chiarisce con l'altro, sorgerà fulgida una idea contraria e quel che è più questa idea di benignità surta per la prima volta nel Codice Napolitano è un omaggio dippiù alla sapienza del Legislatore.

Comincio la dimostrazione col ricordare il precetto dell' art. 138 del Codice Penale.

Art. 138. « Non verrà pronunziata alcuna pena pel fatto « di associazione in banda o di sedizione, contro coloro « che avendo fatto parte delle bande suddette, *senza aver- « le però* organizzate e senza avervi esercitato alcuno im- « piego o funzione, si fossero ritirati nel momento che ne « siano stati avvertiti dalle autorità civili o militari o si « fossero ritirati anche dopo, purchè in questo caso con- « corra la circostanza che sieno questi fuori dei luoghi « della riunione sediziosa, senza aver opposta resistenza e « senza armi vietate.

Quale è lo scopo o Signori di questa disposizione? Come dicevano gli oratori del Governo, è questo un precetto di legge in cui l' equità e la politica si danno la mano. L' equità perchè soccorre il pentimento dei traviati: la politica perchè adesca con l' impunità lo sbandamento della sedizione. Ma in questo articolo è scolpitamente detto che i Capi sono esclusi dalla indulgenza della legge. Questa disposizione della nostra legge è presa alla lettera dal Codice Francese, non vi è nè una parola dippiù nè di meno di quanto in quello si contiene.

Signori, l' influenza che i Capi delle bande debbono esercitare sulle bande, l' inesorabilità della legge che non apre una via di scampo al pentimento dei Capi, li rende per disposizione tenaci al loro proposito, come fu giudicato dai giureconsulti francesi, commentando l'articolo 100 del Codice Penale in tutto consono all' articolo 138 delle nostre leggi.

Il Carnot fu il primo Consigliere della Corte di Cassazione commentatore profondo del Codice Penale, il quale disse che impolitica ed assurda era la severità della legge contro i Capi delle bande armate, che questo rigore rendeva disperatamente tenaci i Capi a vincere o morire; e che la loro influenza sulle masse rendeva quasi inevitabile che queste spinte, coatte dai Capi non si sarebbero sciolte.

Il Merlin le di cui opinioni sono riportate dal Faustin, proclamava lo stesso pensiero, dicendo, perchè suol forzare i Capi a persistere nel delitto per la necessità di difendere la loro vita? Ecco lo stato delle cose in Francia.

La legge coll' art. 100 consono al nostro 134 si mostrava indulgente coi membri delle bande armate, coi gregari

delle bande stesse, inesorabile coi capi: i giureconsulti elevano la loro voce per mostrare che questo rigore è impolitico ed assurdo. Dunque tra l' asprezza della legge e l'opinione benigna dei comentatori si chiude il periodo della legislazione francese e si apre presso di noi il piano di una novella codificazione nell' anno 1817.

Il Re nominò per questa grande opera il Supremo Consiglio di Cancelleria ricco di grandi ingegni, tra i quali io ricordo i nomi del Marchese Tommasi, di Francesco Magliano, un Criteni ed un Capone. Questi uomini di polso volgendo lo sguardo sulla legislazione francese, dopo che la legge dei 20 maggio tutta di conio Napolitano aveva imperato tra noi col decreto del 1810, esaminarono al certo una quistione di sì grave importanza, pesarono nella bilancia della retta ragione la disposizione del Codice francese austera contro i capi con l'opinione dei giureconsulti che voleva che si aprisse anche a questi una via di scampo e di salvezza, non solo per la loro salute individuale ma anche per la salvezza della società compromessa dalla condizione disperata dei capi costretti dal rigor della legge a persistere nel proposito del misfatto.

Ma in materia così grave bisognava procedere cautamente acciò non si mettesse allo stesso livello il pentimento del gregario e quello del capo, ed acciò non si fosse eccessivamente indulgente contro de' capi che dopo aver compromesse le masse, turbata la società, lasciassero la società stessa in periglio, le masse compromesse e con farisaico personale pentimento carpissero il perdono della legge. Bisognava dunque esigere dal pentimento di un Capo della banda armata condizioni maggiori, più utili, più decisive per l' interesse sociale di quello che si esigeva dai

semplici gregari, e così rendere utile ai capi il proprio pentimento, quando però questo pentimento avesse assicurata la tranquillità sociale.

Ecco, o Signori il motivo per cui surse nella nostra legislazione il disposto nello articolo 137 delle leggi penali inesistente nella legislazione francese, di nuova creazione nel Codice Napolitano, e che, come da qui a poco vedremo, non può avere altro senso, altra virtù, altra potestà, se non che quella di far eco al voto dei giureconsulti francesi, di riparare a quell' eccessivo rigore, e di dischiudere ai Capi delle bande un mezzo di salvezza purchè si salvasse la pace sociale. Leggiamo l' art. 137.

« Art. 137. Non verrà pronunziata alcuna pena per lo « solo fatto di associazione in bande o per lo solo fatto « di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse o « essendone complice o ricettatore al primo avvertimento « delle autorità civili o militari, o anche prima, ne faccia « seguire l' effettivo scioglimento o ne arresti il capo o « comandante ».

Si avvertano le differenze sostanziali tra l' articolo 137 e l' articolo 138 delle nostre leggi.

Nell' art. 137 il legislatore parla della diserzione individuale ; nell' art. 137 del disgregamento totale della banda o dell' arresto del capo della stessa ciò che indirettamente ne produce o ne agevola lo scioglimento.

Nell' art. 138 il legislatore accorda l' impunità ai gregarii di una banda armata, che per pentimento si sciolgono escludendone però i capi o coloro che vi abbiano esercitato funzione o comando. Nell'art. 137 la locuzione della legge è generale e non vi si legge quella limitazione pei capi o per coloro che abbiano esercitato funzione o comando.

Da queste differenze caratteristiche delle due disposizioni comincio la mia argomentazione prevedendo tutte le difficoltà che possono farsi al mio assunto.

1. Il primo argomento è nel tempo stesso istorico e razionale. Come osservammo, nel codice Francese esisteva il solo art. 100 corrispondente al nostro art. 138.

In questa disposizione di legge non vi è alcuna via di scampo per parte dei capi delle bande armate. Se un gregario si penta all'avviso di un'autorità costituita, la legge in grazia del suo pentimento lo lascia impunito. Se si pente il Capo della banda la legge inesorabilmente lo punisce. Come osservammo il Carnot ed il Faustin elevavano la loro voce contro l'asprezza del dritto Francese, osservando che la inesorabilità contro i capi delle bande era un mezzo da prolungarne la durata. I giureconsulti emettono questo voto nell'anno 1810. Nell'anno 1819 si rinnova presso noi la legislazione e si vede sorgere l'art. 137, tutto di conio Napolitano. Io dunque senza leggerlo ancora e scrutarne lo spirito ho dritto a dire che una novella disposizione deve racchiudere un novello principio e debbo conchiudere benanche che i compilatori del Codice Napolitano tenendo sott'occhio i reclami dei giureconsulti francesi, i quali volevano che si aprisse anche a' capi delle bande una via di salvezza, abbian voluto accoglierne il pensiero e fonderlo nell' Art. 137 di nuova creazione nelle leggi vigenti.

Questo mio pensiere che per ora non è che una ipotesi comincia ad acquistare forza e positività da un altro confronto tra la legislazione Francese e la Napolitana in una materia se non identica alquanto simile, cioè nella materia della Comitiva Armata. In Francia il Legislatore covriva d'impunità tutti i componenti della comitiva armata che al

primo invito delle autorità ritirassero il piede dal delitto o ritirandosi nelle proprie case o presentandosi alle autorità costituite.

Ma questo beneficio di legge secondo il Codice Francese non è estensibile ai capi delle Comitive armate, ai quali il pentimento ed il ritorno volontario nulla giovava.

Viene la legge Napolitana e nell'art. 157 modifica il codice Francese ed estende il beneficio dell'impunità sui capi delle bande armate, quando essi non già si ritirano al primo invito delle autorità ma quando facciano sciogliere gl' individui delle bande armate. Io dunque conchiudo, se nel Codice Francese i capi delle bande organizzate in comitive armate erano privati di ogni beneficio di legge, qualunque fosse il loro pentimento: se io trovo che pei capi delle bande armate pel Cod. Napolitano vi è una disposizione innovatrice del dritto Francese, ed i capi delle bande armate purchè le facciano disciogliere godono il beneficio della impunità: se io trovo che i giureconsulti francesi proclamavano l'istesso temperamento pei capi delle bande armate: se io trovo che nel Cod. Napolitano è surto il nuovo art. 137, io debbo conchiudere per l'elemento istorico, per l'uniformità dei principii, per la simiglianza della materia, che se deve godere dell'impunità un capo della banda armata che faccia disciogliérla, abbia del pari voluto il legislatore che ne goda un capo della banda armata che ne abbia procurato l'effettivo scioglimento.

Ho detto che tra la banda armata e la comitiva armata non vi è identità di materia ma una simiglianza di rapporto; ebbene la differenza di queste due ipotesi di legge ribadisce il mio argomento.

La comitiva armata quantunque abbia uno scopo grave

quale è quello di percorrere armata le campagne per commettere misfatti o delitti, questa pravità è sempre circoscritta nei limiti dei reati contro i particolari e per uno scopo quanto perfido altrettanto limitato. Per l'opposto la banda armata che ha per iscopo di cambiare la forma del governo si propone un fine più empio e più sovversivo dell'ordinamento sociale, non lede i particolari ma sconvolge tutta la società precipitandola negli orrori della guerra civile. Or perchè mai il legislatore dismette la sua giusta severità contro i capi delle comitive armate che le facciano disciogliere? Non per altro se non per la politica veduta della salute pubblica, che dev'essere preferita alla giustizia astratta della legge. Or se la banda armata interessa l'ordine sociale più della comitiva armata, se la salute pubblica è in maggior periglio, con quale logica si potrebbe sostenere che il Legislatore per un reato di second'ordine in grazia della tranquillità sociale assolva i capi della comitiva armata, e si mostri poi stoicamente inesorabile contro i capi delle bande armate, i quali sono dal rigor della legge disperatamente condannati a proseguire nel proposito criminoso?

Ma questi sono argomenti di analogia, ed è uopo discendere agli argomenti diretti che sostengono la nostra tesi.

È principio di ermeneutica legale che la legge debba interpetrarsi in modo da spiegare l'armonia delle sue diverse parti, senza che una disposizione contraddica o pregiudichi l'altra.

Or che cosa contiene il disposto nello art. 138 delle leggi penali? Contiene un principio semplicissimo, cioè che tutti i componenti di una banda armata, purchè non siano capi o comandanti della stessa quando si sciolgono al primo invito delle autorità debbono rimanere impuniti.

Quale è l'ipotesi dell'art. 137? E supponiamolo per poco esclusiva pei capi dal perdono della legge: La disposizione conterrebbe che tutti i membri di una banda armata complici o ricettatori se fanno disciogliere la banda o se arrestano il capo della stessa debbono rimanere impuniti.

In questa ipotesi io domando a me stesso come mai il Legislatore possa accordare la stessa impunità a chi individualmente volge le spalle alla banda rimanendola permanente e colui che fa disciogliere la banda istessa, o colui che corre il rischio più grave di arrestare il capo della banda? Voi converrete che la stessa impunità si accorderebbe a due operazioni distinte affatto e che nè la giustizia nè la ragione consentono di mettersi nello stesso livello.

Ma un argomento più grave io sottometto alla vostra giustizia.

Se gli art. 137 e 138 contenessero tutti e due la esclusione dei capi dal benefizio della legge, se la stessa impunità fosse accordata all'individuo che isolatamente si allontana dalla banda e rientra nella propria casa, ed a colui che essendo anche gregario scioglie la banda e ne arresta il capo, l'art. 137, non avrebbe mai in questo mondo la sua esecuzione, poichè non potendosi supporre eroismo nel delitto e virtù nella colpa come lusingarsi che chi ottiene l'impunità col semplice ritorno in casa sua cerchi senza scopo di privato vantaggio correre tutti i rischi dello scioglimento della banda armata e dello arresto del suo capo? Voi dovete convenir meco che in questa ipotesi la parità dei risultati stabiliti negli art. 138 e 137 nella disparità dei rischi e delle azioni renderebbe ineseguito il disposto dell'art. 137, e lo renderebbe ineseguito il precetto con-

tenuto nell' art. 138; il che si traduce che lo stesso Legislatore con uno articolo di legge conculcherebbe la forza dell' altro.

Per l' opposto ammettete il mio principio e la ragion della legge, la sua utilità la concordia delle sue disposizioni sfavillano all' occhio di tutti.

Se nell' art. 138 si accorda il benefizio della impunità del gregario che si ritira e si esclude il capo lo è perchè non solo il pentimento altrui non deve giovare al terzo, ma non deve giovare a lui il proprio pentimento quando la banda sussiste e dura il pericolo della società per effetto delle sue prave azioni.

Ma quando l' organizzatore della banda invoca il benefizio della legge non perchè egli singolarmente si è pentito, ma perchè ha fatto pentir tutti e li ha disciolti, egli ha distrutto col proprio fatto il malefizio, egli si è rigenerato alla virtù col pentimento che ha ingenerato in tutti, egli ha renduta salva la società, egli può aspirare al perdono di Dio ed alla indulgenza della legge, ed ecco come gli art. 137 e 138 hanno due significati distinti, ma concordi ed a questo modo l' equità e la ragion politica sono d' accordo tra loro.

La lettera della legge scolpita nell' art. 137 non offende questi principî.

Dapprima osservate la generalità delle frasi di cui fa uso il legislatore — associazione in bande — parola collettiva, generale che comprende nel suo ambito il capo fino all' ultimo gregario, e questa generalità di espressione comprende ancora i capi in quanto che servendosi la legge della stessa frase nell' art. 138. ha dovuto aggiungere le espressioni — che gli organizzatori ed i capi delle

bande erano esclusi dal benefizio dell' art. 138. Da ciò due argomenti che la frase *associazione in banda* era così generica e comprende così i capi come i gregari, che quando il Legislatore ha voluto escludere i primi lo ha tassativamente detto. La seconda conseguenza è che avendo il Legislatore usata questa eccezione nell' art. 138 dove si tratta dei gregarî che abbandonano la banda e non nell' art. 137, dove si parla dello scioglimento della stessa, intanto non ne ha parlato in questo art. perchè ha voluto precisamente contemplare i capi delle bande che le facean disciogliere. Conferma questo principio la successiva locuzione dell' art 137. in cui si dice che quando la banda è sciolta i complici o ricettatori debbono godere della impunità. Or nel linguaggio del dritto il complice è l'autor morale del reato, perchè gli dà vita dando il mandato o commissione a commetterlo, ed io non arrivo a comprendere come colui che abbia eccitata la organizzazione delle bande armate, che abbia corrotte le masse per sollevarsi, se le bande armate si sciolgano anche per volontà, egli resta impunito; e resti punibile quel comandante della banda armata che per propria volontà e con proprii mezzi e perigli abbia fatto sciogliere la banda suddetta. Conferma questo assunto infine l' idea che spicca lucida adoperata dalla legge nell' art. 137. cioè — *colui che facendo parte di essa ne faccia eseguire lo scioglimento*, il che accenna ad una superiorità d' influenza, di comando, di gerarchia da cui le masse ciecamente dipendono o possono influire sulle stesse.

Quì si dirà come poter comprendere i capi o comandanti nella disposizione dell' art. 137. se il Legislatore come motivo d' impunità prende il caso dello arresto del capo o comandante?

Vi è un mezzo semplicissimo per chiarire il senso di quelle parole.

La legge ha distinto nelle bande armate il capo o comandante da coloro che vi esercitano impiego o funzione per l'uno e per gli altri si spiega un indistinto rigore.

Or due ipotesi possono verificarsi nella materia, o che un capo della banda la sciolga ed allora l'impunità è per tutti, o che il capo della banda e la banda stessa rimangano fermi nella volontà della sedizione, ed in questo caso il Legislatore per seminar la diffidenza, per giungere con un modo indiretto allo stesso risultamento rende impunito chiunque esercita impiego o funzione nella banda e ne arresti il capo, e con questo segnalato servizio si rende degno della considerazione della legge.

— Signori, io ho sottoposto alla vostra saviezza il frutto delle mie meditazioni.

Gli accusati ed io fidiamo nella vostra giustizia perchè la virtù vi è guida e vi sarà compenso la vostra coscienza!

ARRINGA

PRONUNZIATA NEL 1852

RIEPILOGANDO TUTTE LE ARRINGHE DEGLI ALTRI DIFENSORI

NELLA CAUSA

DELLA SETTA L'UNITÀ ITALIANA

Signori, siamo dal pelago alla riva! Una stella ci guidò tutti quantunque investiti di diversi doveri, accusator pubblico, giudici e difensori, nell'arduo cimento: il rispetto alle leggi, il culto alla verità. Combattemmo con l' accusa, ma con quella lealtà che onora ogni equilibrato e leale combattimento, in cui il vinto succumbe ma non arrossisce.

In otto mesi di pubblica discussione abbiamo ogni giorno in ogni istante disputato il terreno all' accusa, sorretti dalla stessa fiducia dei giudicabili, che hanno contato non sul nostro valore ma sul nostro zelo.

L' accusa aveva iniziato questa discussione con un' apparato quanto grave e solenne altrettanto spaventevole, dimostrando prima quanto si deve dal popolo Napolitano alla clemenza del Re.

Nella seconda parte del suo discorso il P. generale stabilì i fatti della causa, le pruove che li sostenevano, le ree trame degli agitatori, i pravi fini della setta, le mene

dei cospiratori , lo stile affilato dei pugnalatori , le illustri vittime da immolarsi l' empio ed esecrando fine del Regicidio, e noi compresi da spavento e da terrore quasi ci sentimmo oppressi dal peso enorme della causa.

E quando nella terza parte della sua eloquente requisitoria egli classificò i fatti in tre grandi categorie, di setta, di attentato e di cospirazione e richiese per ciascuno le corrispondenti pene tra le quali sei capitali , l' animo nostro già depresso pei tristi ed atroci racconti, fu vinto da quell' immenso dolore, che impietra il cuore e rende muto ogni labbro.

Una voce divina però ci riscosse dal nostro scoraggiante cordoglio, la voce di Dio che intuona le gravi parole:

Andate al soccorso dei vostri simili, strappateli al periglio che li sovrasta e combattete finchè avrete lena per sottrarli alla morte.

Ma ora ricordando una discussione sì lunga, sì complicata, suddivisa in tanti speciali elementi, ricordando una discussione in cui ciascuno dei miei colleghi ha congiunto all' analisi più severa tanta copia di erudizione e di eloquenza, io non posso, non debbo, non saprei dire tutto, e mi limito a ricordare le parti culminanti della difesa e quasi ad indicarvi le pietre milliarie del lungo spazio che abbiamo percorso.

In quanto all' attentato, l' eloquente Avvocato Tarantini vi pose innanzi la Storia del diritto dalle sue prime origini fino alla vigente legislazione la prima tra quante ne conta la culta Europa ed egli ne trasse la conseguenza, che , l'attentato come reato politico costa di due elementi caratteristici che lo informano e costituiscono.

L' elemento morale che costituisce l' attentato consiste

nel fine unico, principale esclusivo del colpevole di distruggere, di cambiare il governo, o di eccitare i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale.

In ciò non vi è luogo ad interpetrazione, perchè la lettera della legge ed il suo spirito sbandiscono ogni dubbio.

L'elemento materiale che congiunto al primo costituisce l'attentato, sta nel cominciamento o nella commissione di un atto di esecuzione tendente a raggiungere quel grave politico scopo. Compenetrandosi quindi tra loro questi due elementi morale e materiale, dicea l'egregio Giureconsulto si ha l'attentato politico. Passava di poi l'oratore dal diritto al fatto, dall'ipotesi della legge alla tesi della causa, e dimostrava come il suo cliente non solo è estraneo, ma ancora abborrente dalle sette e ve lo indicava irretito tra gli artigli di quei due speculatori di Sessa e Giordano che corruppero quel giovanile ed innocente cuore e lo spinsero a quel malaugurato proclama, il di cui scopo colpevole irreligioso, punibile era quello di frastornare l'augusta Papale benedizione, non quello di sovvertire il governo; per lo che mancando il primo requisito per l'attentato, manca la base che lo costituisce.

L'egregio difensore vi schierò sotto gli occhi della mente la genuina spontanea, invariata confessione del Catalano, che non solo è sorretta da tutte le pruove processuali, con cui armonizza, e combacia, ma è mostrata vera da un argomento irrepugnabile, cioè che il Catalano non accusa gli altri discolpando se stesso, ma rivelando i proprii fatti in omaggio della verità s'immola egli il primo sull'altare della giustizia. Cosa ha detto Catalano? Questo giovane sventurato illuso dalle arti di Sessa e Giordano (due speculatori di mene politiche, che dopo

aver seminato il germe di tante colpe, compromessi tanti nomi, distrutte tante famiglie sono come per incanto scomparsi da questo suolo) dice, che per sua sventura conobbe nel Caffè d' Errichiello D. Francesco Giordano, e che in Maggio 1849 vedendo declinare l'amore per la Costituzione, nel fine di ravvivarlo pensarono di istallare un Comitato così detto d' Esecuzione dipendente da un Comitato dirigente, che immaginavano in S. Maria Apparente fra que' detenuti politici. Che tutto ciò fu progetto, e che nulla si conchiuse, che nè il Comitato Dirigente ebbe vita, nè quello d' esecuzione fu mai attuato. Che in Luglio 1849 si riprese tra lui e il Giordano il discorso del Comitato d'Esecuzione, fuori setta, perchè senza vincolo di segreto, senza giuramento, senza diploma, molto più fuori la setta dell' Unità Italiana, il cui scopo tendea alla Repubblica, mentre questo ipotetico Comitato d' esecuzione avea la mira di attuare la costituzione. Che in Luglio fu invitato Carafa ad appartenere a questo Comitato, ma egli si negò col silenzio a farne parte, e che richiesto a sborsare i 30 carlini, come sua simbola all' arrolamento si rifiutò di soddisfarli. Che giunti a settembre, un tale Alfredo Spina consigliò al Catalano di fare affiggere dei cartelli per frastornare il popolo dall'accorrere alla festa di Nostra Donna di Piedigrotta, e fu all'uopo adibito Vellucci, che egli disse di essersi prevaluto anche dell' opera di Achille Vallo. Fra il sette, ed il 15 settembre quando dovea accadere l' augusta cerimonia, cioè di quella benedizione che il Vicario di Cristo dalla Reggia impartir dovea al popolo Napoletano, si fece tra essi l' escogitazione di mezzi quanto irreligiosi, tanto empii e colpevoli per impedire e frastornare il Popolo Napoletano emi-

nentemente religioso di accorrere a pia, e sublime cerimonia. Ed indica il motivo di quest' insano e colpevole disegno, perchè quelle fatue menti aveano creduto, supposto, immaginato che in quel giorno dovea gridarsi « abbasso la Costituzione ». Che misero a parte Faucitano del reo disegno, che questi sciaguratamente l' approvò, e dapprima divisarono di comporre de' proclami (che affissi per le mura della Città avessero eccitata la diffidenza del Pubblico) e la compra di alcune serpi vive, che lanciate fra la moltitudine avesserla atterrita producendo un generale scompiglio. Catalano aggiunge, che questi proclami furono scritti in sua casa presenti Vellucci e Piterà, e che surse disputa fra loro se un periodo facesse oppur nò senso, e che egli il Catalano allora disse, che quel proclama era stato approvato da Poerio e Settembrini, soggiungendo che ciò disse per mera millanteria, non li conoscendo neanche di nome. Soggiunge, che egli e Giordano fecero leggere questi proclami a Carafa e li disapprovò, che tornarono da lui il 14 Settembre, cioè due giorni avanti la fatale esplosione, e Carafa persistè a disapprovare, e che alla fin fine li consigliò che si mostrassero rispettosi al Re.

Catalano infine dice, che i proclami furono affidati al Vellucci per affiggerli mercè compenso di 20 carlini, che non essendosi potuto acquistar serpi Giordano e Faucitano concertarono di fare esplodere una bomba innanzi alla Reggia, che quest' atto fu affidato al Faucitano, che si compromise di mandarlo a termine.

Stabiliti questi fatti, dicea l'egregio avvocato, chi può negare la criminosità di que' proclami, chi l'atrocità di quell' esplodere fra la calca del popolo quella materia accensibile, come segno di generale perturbazione? Ma, egli

soggiungea, avrete un' atto empio, insensato, il cui carattere unico, esclusivo, è quello d'attentare contro il Governo Costituito? Ricordate, egli dicea, che quest' azioni si circoscriveano tra Sessa, Giordano, Catalano, Faucitano, Vallo, Vellucci, fuori ogni relazione settaria; vedete che i rei pensieri delle serpi, e de' proclami furono turpemente escogitati dal 7 al 16 settembre, e l' esplosione di quella bomba improvvisata in 24 ore, quando era venuto meno a' colpevoli l' acquisto delle serpi: Vi è dunque una grave reità a punire, ma non un palco di morte da innalzare. Ricordando dappoi la vita del Catalano, religiosa, umana, caritatevole, la sua giovanile età facile e pieghevole alle suggestioni d' uomini perfidi, la sua spontanea confessione, l' esempio unico in questa causa d' averla costantemente sostenuta, conchiudea, siate equi, o giudici, nel punirlo, non aggiungete il lungo tormento della pena a quello de' suoi rimorsi, fate che egli non muoia nella casa del dolore, e che rigenerato dal pentimento rivegga pria di morire la moglie, i congiunti, ed il bel sole della libertà civile.

A questa parte della causa van connessi tre episodi del giudizio, quello di Vellucci, di Piterà, di Carafa. Sentiste in quanto a Vellucci, dal suo eloquente difensore signor Russo, che il suo cliente era braccio materiale, e meccanico all' affissione de' proclami, sentiste, che lo stesso Catalano dice che come compenso, e forse incitamento alla rea opera, ebbe il Vellucci carlini 20; sentiste, che la sua deserta fortuna eragli incentivo a mal operare, e che la cagion vera di sue sciagure è di aver troppo presto abbandonato il tetto paterno, privandosi al maggior uopo del consiglio della più saggia magistratura, la magistratura di un padre.

In quanto al Piterà il suo valoroso difensore sig. Zannone, vi mostrò, come egli quasi coatto trovavasi nella casa di Catalano, come non scrisse quei proclami affidati a Vellucci, come indotto a scrivere degli altri proclami, che non ebbero più corso, egli condannando fin d'allora l'opera rea, trasformò in modo la sua scrittura da rendere inintelligibile lo scritto. Ricordate in fine, che non avendo fatti pubblicare quegli stessi proclami da lui informemente scritti ciò esclude da lui ogni responsabilità riducendo il suo fatto ad un vero atto preparatorio, che la legge rende impunibile. Ricordate in fine le sue commoventi parole profferite tra il parosismo ed i singhiozzi del suo dolore. « *Io sono innocente, o Giudici, degli scellerati voleano rovinare me, ed altri poveri giovani.* » Che queste parole, vi rimbombino nel cuore, quando giudicherete del suo destino.

In quanto a Carafa, come si può dubitare di sua innocenza, se egli in luglio si rifiutava d' appartenere ad un Comitato non settario, ma che avea lo scopo di fare attuare la Costituzione; come supporlo colpevole, se egli si rifiutò di pagare 30 carlini, richiesti a questo scopo, se disapprovò la prima, e la seconda volta il proclama; e la seconda volta lo disapprovò il 14 settembre 48 ore prima della fatale esplosione? Come immaginare, che questo proclama avesse potuto essere emanazione della Setta, se Giordano e Catalano andavano a mendicare da lui un consiglio, se dovesse o pur no publicarsi? Come supporre, che Carafa fosse settario, se volea che si scrivesse ai piè del proclama Viva Iddio, Viva il Re, sensi religiosi, ignoti ad una setta, che ne' suoi riti mettea insieme il Vangelo, l'immagine del Divino Re-

dentore, ed il pugnale? Questi fatti ribadiscono, o signori, l'innocenza di Carafa, e faranno germogliare ne'vostri cuori il pensiero della sua assoluzione, come alimentano nel mio animo questa grata speranza.

Prevalendosi delle dimostrazioni teoretiche dell'avvocato Tarantini, l' egregio difensore di Faucitano, sig. Francesco Schiano, nella sua splendida arringa, dimostrò che il suo cliente anche ritenuto come colpevole di quella esplosione innanzi alla Regia, non solo non potea essere responsabile dell' attentato per la mancanza di scopo colpevole politico di attentare cioè contro il Governo, ma benanche perchè mancava l' elemento materiale necessario a costituir l' attentato, cioè il cominciamento di un' atto di esecuzione, che avesse l' efficacia e la virtù a raggiungere lo scopo. E qui egli dimostrò come la mancanza de' partiggiani, la inesistenza de' mezzi opportuni allo scopo, il difetto di ausilio e di preventive architettate macchinazioni, Se non toglieva a quel fatto il carattere di empio e sacrilego gli toglie però il carattere di mezzo efficace ed idoneo a scuotere la gran machina dello Stato. Ricordò che nella scienza del Dritto dicesi cominciata la esecuzione di un atto quando l'azione iniziata abbia la virtù, la potenza a produrre l'effetto: che l'impossibilità del risultato fa svanire l'attentato perchè non s' incomincia un'azione quando l'arresta la mano onnipossente della natura, che fatuo e non colpevole era quel fanciullo che si affannava a disseccare l'oceano, che insensato si reputa colui che credendo alla magia suppone con due parole simboliche far disperdere gli eserciti, far crollare le città.

Il Trono de'Borboni, che à resistito all'uragano francese dell' 89, che come rocca tra le onde ha resistito non solo

ma frenata la tempesta Europea del 1848 ; questo trono che è sostenuto da un' armata fedele e valorosa di 100 mila uomini, non poteva essere scosso da due grani di polvere.

Nè in quanto a Faucitano, supposto settario, per aversi ricevuto il diploma che era il simbolo di affiliazione alla setta, mancò di dirvi l' egregio avvocato, che quella carta gli fu data per carpirgli uno scudo; che egli non prestò giuramento, non intervenne ad alcuna riunione clandestina perchè veruna n'esisteva, che la sua stessa ignoranza lo salva perchè dall' aversi ricevuto il diploma non sapendo leggere, non potea conoscerne il contenuto, e che lo diede a Torassa il quale giudicando quella carta per quel che veramente era, cioè una vergognosa speculazione, la ridusse in pezzi.

Così chiudeva il suo arringo il difensore di Faucitano, e vi s'inoltrava vigoroso l'avvocato Vecchi, difensore di Torassa. Immune di ogni risponsabilità con argomenti vittoriosi egli il dimostrava, di niuna appartenenza alla setta il chiariva, di niuna responsabilità per la scienza e non rivelazione del diploma settario che gli avea affidato Faucitano ; perchè giudicata frande, e non setta, scrocconeria, e non associazione criminosa, scompariva nella sua coscienza il reato politico, e quindi l' obbligo della rivelazione. Ed in quanto a quella fatale bottiglia di chimico ferale composto, che al Torassa si attribuiva, egli dimostrò che non solo ne ignorava lo scopo, ma che non avendola, la Dio mercè menomamente adoperata, si riduceva ad un atto preparatorio, che la legge sottrae ad ogni responsabilità penale. Da ultimo onorò di meritate laudi la condotta morale e politica del Torassa, i suoi nobili studii, la sua meritata

fama e conchiuse: schiudete le porte della prigione restituite alla scienza il suo benemerito cultore.

In quanto alla setta dell'Unità Italiana, esordiva l'egregio avvocato Castriota, esaminando dapprima i caratteri legali costitutivi la setta. Paragonava di poi con una severità logica ammirabile i caratteri teoretici della setta con quelli speciali, che gli Statuti ci rivelano di essere proprii di quella che appellasi della Unità Italiana, e quindi ne trasse la conseguenza, che per esservi setta nel senso della legge, siavi bisogno di una società illecita, organizzata in corpo col vincolo del segreto, e che abbia in mira un fine politico e che per esistere la setta dell'Unità Italiana, conveniva ritrovare nella sua organizzazione, nei suoi affiliati, nelle sue gerarchie tutte quelle condizioni proprie, che trovavansi indicate nel catechismo della setta. Con questa guida alla mano egli percorse rapidamente tutta la causa, e mostrò che una mano occulta si studiava di far sorgere tra noi la setta dell'Unità Italiana, ma che nè si giunse a costituirla, e molto meno ad attuarla. Cominciò egli a mostrarvi che la riunione al Caffè di Errichiello non poteva dirsi una riunione settaria, ma bensì il ritrovo di gente schiamazzatrice e petulante che pendendo dal labbro di Sessa e Giordano, spacciatori di fole, mensognieri per calcolo, parlavano di politica, trinciavano popolo e governo, abusavano de' nomi conosciuti per eludere inesperti giovani ed inesperti vecchi, e tutto ciò nel fine di carpire quello scudo che stava scritto nel piede del diploma.

Poi soggiungeva, dove sono i luoghi di riunione, dove sono gli atti deliberati, dove i capi, dove i dipendenti, dove i giuramenti prestati, dove il numero indefinito di quei proseliti che dovevano mettere in giù tutte le Monarchie della Penisola Italiana?

E qui egli invocava due testimonianze: una di Catalano, l'altra di Luciano Margherita. Catalano vi dice che egli abborrendo le Sette, avea proposto a Giordano un comitato così detto di esecuzione, che dipender doveva dai detenuti politici in S. Maria Apparente, il di cui scopo era quello di mantener vive le idee liberali per raffermare la costituzione, ma che ne anche questo Comitato erasi mai riunito; che in Luglio 49 rinnovò le stesse premure a Giordano; che all'uopo fu invitato Carafa, che si rifiutò di appartenervi, e che neanche in questa ultima epoca, cioè 60 giorni prima del colpo fatale innanzi alla Reggia, poteva attuarsi questo Comitato non settario.

Ricorrete al Margherita. E questo uomo fantastico, che come da qui a poco sentirete, falsamente vi congrega un gran consiglio, è costretto a confessarvi che i circoli inferiori non si riunirono mai, e che mancava quindi la setta di quella attuazione, senza la quale non può dirsi sussistente.

Non vi fu parte della causa, alla quale il valoroso difensore non facesse l'applicazione di questi principi, e quando giunse alle colonne d'Ercole de' rinvenuti diplomi di Margherita e de Simone egli valicò ardito il confine, e disse che la esistenza del diploma scompagnato da tutti que' requisiti che costituivano la effettiva associazione della Setta, non era un'argomento apodittico di reità settaria, e che alla fin fine mancava quella organizzazione in corpo, che costituisce l'elemento caratteristico di questa reità.

Compiuta così la sua dimostrazione, l'egregio avvocato cedeva il posto al difensore di Margherita signor Egidio ed a me; che imprendemmo a forze riunite di combatterne le deposizioni, e dimostrare la inesistenza di questo castello incantato dell'Alto Consiglio.

Noi osservammo, che tutto questo grande edifizio del Gr. Consiglio immaginato da Margherita è romanzo calunnioso. Cominciammo dall' esaminar l' uomo e lo trovammo per documento rilasciato dall' Egregio Direttor di Polizia definito per uomo vagabondo e di disonesta vita.

Paragonammo da poi la sua prima confessione alla seconda fatta dopo sei giorni e mostrammo come mentre nella prima parlava del Gran Consiglio per detto di Giordano e per soli cinque giudicabili, nella seconda ne gonfia il numero a 12, e, cosa orrenda a dirsi, sostituisce la scienza propria al detto di Giordano circa gli uffizii, i gradi, le relazioni, le dipendenze dei membri di questo Areopago della Setta.

E qui vi dice che Agresti che per equivoco nascente da ignoranza di persona chiama Colonnello al ritiro, era il Presidente del Gran Consiglio, e lo fa capo di un congresso dove figurano Poerio, Pica, Settembrini, Pironti, che non si sarebbero al certo sottomessi alla sua autorità. Quello stesso Agresti, o signori, cha Marotta colloca nel comitato dell'analfabeta Romeo come semplice coscritto della Setta sotto gli ordini di Romeo e del farmacista Dono — Nè di ciò è contento: dice il suo uffizio speciale; la corrispondenza coi comitati Italiani, ed intanto una carta sola non si rinviene di questa estesa epistolare relazione.

Vi dice che Settembrini era segretario e nello Statuto organico della Setta non si riconosce questo ufficio.

Vi dice Pica membro del Gran Consiglio e Pica che aveva la corrispondenza coi tre Abruzzi non è in causa; vi dice Persico cassiere della Setta e membro del Gran Consiglio e nè la setta conosce quest' ufficio di Cassiere, nè Persico era in Napoli permodochè il procuratore Generale ha provocata la sua liberazione.

Vi dice che Poerio da lui nè mai veduto, nè conosciuto nè indicato, ma per sola relazione di Giordano era membro del Gran Consiglio ed aveva la corrispondenza con le Calabrie: Poerio è arrestato, la corrispondenza con le Calabrie si rinviene ma era innocua e gli fu restituita.

Vi dice che Andria faceva parte del Gran Consiglio, quell' Andria che il 14 novembre voleva pure aggiungere ai proclami le parole dette di sopra.

Vi dice che egli per ordine di Giordano portava de'biglietti scritti, e suggellati ad alcuni membri del Gran Consiglio, acciò si riunissero nel Caffè di de Angelis, e tutti uniti procedessero in solenne apparato alla casa di Agresti, ove si teneano quelle clandestine riunioni. E quì egli cade in molti assurdi, perchè fa usurpare a Giordano le operazioni presidenziali di Agresti circa la riunione del Gran Consiglio, perchè fa imprudentemente scrivere ad un Capo Settario dei biglietti compromessivi e fatali, quando vi era un'intermediario fedele, che potea colle fuggevoli parole convocare i socii. Cade nell'assurdo di far riunire in un pubblico Caffè quasi a spettacolo i Corifei di una setta misteriosa ed arcana; di far riunire il Gran Consiglio nella casa di Agresti, che avea l'ospitalità in casa di suo fratello, ed occupava una sola camera. Cade finalmente nell' assurdo di recare uno di questi biglietti a Pironti nella fine d' ottobre 1848, quando Pironti non era in Napoli, e quando la casa, ove egli dice di avergli portato il biglietto, fu fittata dal 4 novembre in poi.

Vi dice e più balordamente ancora, che accadde uno scisma nel Gran Consiglio, perchè Poerio, e Pica voleano la rivoluzione per la Costituzione, mentre gli altri voleano la rivoluzione per la Repubblica. E così egli di-

strugge dalle fondamenta e l'esistenza della setta, e quella del Gran Consiglio medesimo, poichè la Sctta avea per precipuo istituto il rovescio delle Monarchie della Penisola Italiana, e quindi non poteano i membri del Gran Consiglio sconoscere i principii della loro costituzione.

Vi dice, che fu presidente dell'Alto Consiglio dopo l'arresto di Agresti, Settembrini, e fa ricevere i membri del Gran Consiglio nella casa di Lui, quando le sue occupazioni glielo impedivano, la compresenza de' suoi discepoli, e quella della sua nascente famiglia lo rendeano impossibile.

Vi dice, che la Setta ordinò l'arrolamento de' sicarî, ne indica i nomi, i connotati, e la casa de' Sersale, come covo di loro ree riunioni. Si fruga, si ricerca per le città, per le provincie l'esistenza di quel Giuseppe, del Vardarelli, e non si trovano ncl Regno, nell'Italia, nel mondo. E da ultimo l'egregio P. Generale è costretto a domandare l'assoluzione di quel Sersale indicato da Margarita, come l'ospite di quegli uomini nefandi.

Vi dice, che il Gran Consiglio sotto la presidenza di Pironti non si riuniva nella costui casa per mancanza di capacità, e noi abbiamo dimostrato, che Pironti avea in quell'epoca una casa di ben dieci stanze.

Aggiunge, che il Gran Consiglio andava in quell'epoche incerto e vagabondo per le strade, cd in ciò non si sa se i suoi detti siano più ridevoli, o assurdi.

Prosegue che il Gran Consiglio ordinò una rassegna delle forze settarie, e che Pica vi fu destinato ad ispezionarle come fece nella strada di S. Maria degli Angeli. Su questo esercito i difensori di Margherita, di Pironti, di Cavaliere, di di Errichiello, di Maro, si strinsero in

falange; mostrarono l'assurdità di questa riunione settaria, mostrarono che tutti quelli, che la composero si riducevano non più che ad 8 o 10 persone; che la concione di Pironti era una chimera, e finalmente prendendo argomento da due testimoni dell'accusa Amabile e Vella mostrarono ad un tempo l'innocenza di Pironti e di Errichiello, non che quella di Cavaliere e di Muro.

Conchiude in fine, che il Gran Consiglio avea ordinato un Comitato di Pugnalatori, ed allarma la pubblica coscienza su di questo progetto infernale, e dice di averlo saputo da Giordano, quando Pironti era già in carcere, e riscontrate le date si rinviene impossibile questa sua assertiva, perchè quando Pironti era in carcere, lo erano del pari Giordano e Margarita.

Noi dunque mostrammo che i detti di Margarita erano assurdi contraddittorî, contraddetti da' vostri stessi giudicati per Cuomo, e per Gargano che voi avete assoluti, e scherniti dal P. M. che ha chiesta l'assoluzione del Pallotta accusato dal Margarita e del Sersale, del Persico Cassiere, e membro del Gran Consiglio, e del Gualtieri, che Margarita dicea esser Presidente di un Comitato a Maddaloni, mentre l'Intendente, ed il Commessario della Polizia della Provincia hanno attestato, che tal Comitato non ha mai esistito.

Noi dunque conchiudevamo, che i detti del Margarita sono indegni di fede, se anche fossero detti di testimone integro, ed idoneo, e l'assurdo e la contraddizione li smentiscono. E qui osservammo, che Margarita era un reo confesso della sua colpa, e della pretesa colpa dei suoi socî. Ci spaziammo nel campo de Diritto, per conoscere quali erano i connotati storici, filosofici, e legali, che accredita-

vano la fede della nomina del socio, ed applicando le teorie al fatto vedemmo, che nè anche una delle condizioni richieste ad accreditarne la fede concorrea a corroborarei detti di Margarita. Conchiudemmo quindi col rescritto d'Adriano: *Confessiones Reorum ecc.* e che mancando ogni altra pruova atta a sorreggere la pruova del Margarita per comando espresso della Legge non potea tenersene alcun conto.

Dicemmo infine che Margarita colpito dalla mano di Dio tormentato dai rimorsi, vinto dal crucio della sua chiara calunnia, aveva innanzi a voi nell'agonia di una vita turpe e colpevole gridato: salvate o Giudici quest'infelici che ho calunniato :, diminuite il tormento della mia morte.

Così chiudemmo le nostre discussioni, ed entrarono in iscena i difensori di Poerio, e Settembrini per altre speciali imputazioni ad essi addebitate. Voi sentiste per Poerio la voce del suo eloquente difensore, e la sua stessa nobile parola; voi sentiste come tutte le sue imputazioni si compendiano ne' detti di un Jervolino denunziante, e forse spia salariata. Voi vedeste che in otto diverse denunzie fatte da quest'uomo perduto ed iniquo egli circoscrive ad una sola l'accusa contro Poerio, di averlo cioè con un giro tortuoso tra d'Ambrosio e Nisco fatto ascrivere alla Setta dell'Unità Italiana. Egli denunziante l'asserisce. Poerio lo niega; egli denunziante l'asserisce senza pruove; Poerio lo smentisce con argomenti irrecusabili: scegliete fra i detti assurdi e vaghi di un denunziante, od il niego dell'accusato; scegliete fra i detti di un uomo di perduta esistenza, e quelli d'un uomo, che non ha perduta la f ma del suo nome anche nelle sventure. Ma quando esaminerete i detti di Jervolino ricordatevi che dovendo Poerio affi-

liare alla Setta un'uomo fra sette milioni d'abitanti, il solo che lo dica è il denunziante Luigi Jervolino. Ricordatevi che Poerio era conscio di essere Jervolino il suo denunziante pei documenti che ha esibiti; ricordatevi gli assurdi dei suoi detti, le contraddizioni in cui cade, il niun conto che le Autorità fecero per lunga stagione delle sue impudenti assertive; che niuna pruova avvalora i suoi detti: che lo stesso Margarita lo combatte perchè fa espellere dall'alto Consiglio Poerio perchè avverso alla Repubblica, mentre Jervolino lo fa arrollatore di settarii e per una Setta che tendeva alla Repubblica: ricordatevi i detti del Carafa che ha da Poerio consigli per abborrire le sette; ricordatevi le punture che la stampa clandestina faceva a Poerio; ricordate quelle sue nobili parole: ricordate che è l'ultimo rampollo di una cospicua famiglia, volgete lo sguardo alla sua desolata madre, rimembrate la gloriosa immagine paterna e poi con la mano sul cuore giudicate della sua sorte.

Nè con minor polso l'egregio difensore di Settembrini smentiva i bugiardi detti di Jervolino in quanto alle date commissioni per la diffusione di quel proclama, in cui rivaleggiano la ferocia, l'anarchia, la ribellione, e la conculcazione de' doveri più sacri. E qui egli sostenne con ammirabile dimostrazione arricchita poscia dal suo stesso cliente, come il Settembrini non conoscea Jervolino, come egli non fu mai l'autore di quell'infame libello, non lo fu perchè lo stile non è suo, e lo stile è l'uomo; non lo fu perchè quei sentimenti crudeli, spietati non possano appartenere ad un'uomo che sollevando la voce diceva: io attentare alla Monarchia di Carlo III che da Provincia ci sollevò a Stato? io parlar di morti, di stragi, di saccheg

gi, io che non odio alcuno? Mostrò come il nome di Ludovico Pacifico è insinuato nella deposizione di Jervolino per escludere da se la responsabilità della diffusione di proclami. Dimostrò come era inutile ricorrere alla cooperazione di un Jervolino per la diffusione di proclami nella Città, quando già per altre mani erano stati diffusi per le Province; e come in fine, si aggiunga al carattere di Jervolino denunziante e spia l'atto feroce e brutale di aver assistito all'arresto di Settembrini, sorridendo di gioja alle lagrime della sua famiglia.... Oh! io son certo che voi ben lungi dal prestargli la benchè menoma fede pregherete il sommo Dio, che purghi la terra da simili mostri!

Dalle confessioni di Gaetano Romeo rilevasi che quel proclama era stato stampato per commissione di Crispino, il che a ritenersi è una calunnia del Romeo, ma che nell'ipotesi che non fosse tale, smentisce sempre più la supposizione che Settembrini fosse l'autore di quel proclama, perchè nè Crispino conosce Sattembrini, nè Settembrini Crispino; ed il non esserci tra essi la benchè menoma relazione scinde qualunque nesso tra la stampa del proclama ed il suo autore, e dà l'ultimo colpo di discredito alla denunzia di Jervolino.

Volgea dipoi la difesa il suo sguardo a quella parte della setta, per cui tutta la pruova contro molti giudicabili poggia sull'unico, ed esclusivo detto di Antonio Marotta; che accusa 29 individui, de'quali ne avete assoluti 18. Egli inverosimile contraddittorio, contraddetto, nel suo selvaggio delirio confonde uomini e cose, mette allo stesso livello la Costituzione e la Repubblica, Carlo Alberto e Garibaldi; calunnia il prossimo, calunnia Dio! Accusa i suoi fratelli

germani spingendoli con le sue braccia sotto la scure del carnefice e non esitò di dire, che avrebbe fatto lo stesso per suo padre! Niuno vede fuor di lui la setta Romeo, niuno assiste a que'conciliaboli. Egli ne disegna stranamente gli uffizî situando Agresti nella presidenza, ma dipendente dall'analfabeta Romeo; fa ricevere 40 membri del Comitato Romeo nella casa de Pamphilis, che voi avete assolnto. Si mostra in fine non solo indegno di fede, ma meritevole dell' odio e dell' esecrazione di tutti, ed è solo in ciò che la giustizia ha delle colpe da punire.

Or in quanto al Comitato settario riunito nella tipografia Romeo, di cui si dicon membri Miraglia, Tedeschi, Agresti, Dono, Nardi, Molinaro, Esposito, tutta la pruova poggia su' detti d' Antonio Marotta, denunziante, e che ha rivelato dopo dieci mesi dalla pretesa conoscenza, che egli avea della setta di Pietrapertosa, e di quella di Napoli, e che ha rivelato non quel che egli conoscea, ma il parto della propria fantasia calunniatrice.

Egli rese quattro diverse dichiarazioni nel periodo di otto giorni e fu colpito due volte in flagranza di falsità nel pubblico dibattimento per la gita a Gaeta, per le confidenze fatte al sergente Regina del Treno, che non ha mai esistito, per la sua permanenza all'Ospedale, in che è stato smentito da pubblici documenti e per aver confuso la setta della Giovane Italia con quella dell'Unità Italiana.

Ricordate come l' egregio avvocato Cianci difensor di Nardi, e De Vivo difensor di Romeo, sostennero il primo come una setta fosse diversa dall'altra, e come essendosi compilato il processo, stabilita l'accusa, e istituito il giudizio per la setta della Unità Italiana, voi dobbiate circoscrivere a questo solo perimetro le vostre incumbenze; ed

il secondo esaminando tutte le parti del processo, dimostrò come la denunzia del Marotta resta distrutta, isolata, e vilipesa da tutte le pruove raccolte.

In qnanto all' abate Miele non vi è contro di lui per la pubblicazione di quelle carte criminose, e settarie rinvenute nella Tipografia Romeo, che la costui confessione; ma mentre Romeo nei primi detti indicando il committente di una parte di quelle ree opere indicava un prete di provincia per nome o D. Antonio, o D. Raffaele Miele, nello stesso giorno quasi ispirato da un demone converte il dubbio in certezza, dichiara quel prete chiamarsi Antonio Miele, ed asserisce con una ributtante impudenza, che era l'amico, il confidente, quasi il fratello di colui, del quale poco fa non conoscea nè il nome, nè le dignità ecclesiastiche. Ma la Provvidenza volle, che a furia di contraddizioni e mendacî il Romeo svelasse la sua calunnia; così egli non seppe indicare la casa del prete. Or dice di conoscere ora d' ignorare il carattere della scrittura del Miele, sbaglia ne' tempi, e sull' epoche degli avvenimenti, s' impaccia in mille errori e smentisce se stesso. Dato che ebbe Romeo il primo passo alla calunnia audacemente ne percorse lo stadio; osa di calunniare l' intera sua famiglia, e fra gli altri il povero Cancelliere Crispino, come autori di una setta domestica, in cui, cosa incredibile a dirsi, il vecchio Padre di Miele dividea co' figli il delirio del delitto, e della pena. Voi sbandiste questo assurdo della natura, assolvendo co' vostri giudicati il padre, ed il figlio Miele, e ciò facendo macchiaste di calunnia i detti di Romeo. Egli accusava Torelli, e Bozzelli, voi assolveste il primo, e non procedeste contro il secondo, e con ciò solo ribadiste il marchio di calunniatore

sulla sua fronte. Romeo accusava del pari per una voce vaga sorta in casa di Miele Settembrini, e Poerio come capi della Setta. Dopo aver calunniato costoro calunnia le pubbliche Autorità, perchè dice ritrattando i suoi detti contro Settembrini e Poerio, che egli li avea nominati, perchè era sotto gli artigli della Polizia. Fallaci e calunniosi i detti di Romeo pel padre, e pe' figli Miele, per Torelli, e Bozzelli, li crederete per Poerio e Settembrini? Io lo ripeto voi non potete farlo, perchè pesate le cose, e non i nomi. L'innocenza di Crispino per la pubblicazione di quegli scritti è un vero, che non ammette discussione. Che vi resta contro Miele, se non la deposizione di Bernardino Cristiano? Io non voglio parlarne, perchè temo, che alcuno impadronendosi delle mie parole non le tramandi altrove, e ci faccia segno all' abbominio straniero. Spero, o giudici che applaudirete a questo mio eloquente silenzio, che è una civica virtù, che è un sacrificio d'una parte della mia difesa all' onore del nostro paese.

Circa poi la seduzione de' soldati, in cui sono comprómessi Agresti, Barilla, Cocozza, Caprio, Colombo, Dono dissero gli egregi difensori, come questa reità si divide in tre distinte categorie: 1° seduzione tentata da Agresti e Dono su' sold.ti della Guardia, Natale, de Leo, Lobuglio; 2.° seduzione tentata da Brancaccio, Cocozza, Barilla sopra altri soldati della Guardia, cioè Bocchino, Malacarne, Vella e Taddei. È non solo degno di nota, ma di maraviglia, come la setta tentasse la seduzione esclusivamente su' soldati della Guardia, il di cui privilegio militare dovea farli presumere i meno proclivi alla seduzione. È strano come una setta, a cui si dava per iscopo

la distruzione delle Monarchie Italiane, proseliti infiniti, aderenze, mezzi, rapporti vasti, e potenti non abbia tentato la seduzione di un solo uffiziale, la di cui defezione avrebbe di gran lunga arricchite le fila della rivolta. E questi tre diversi tentativi di seduzione dei soldati della Guardia appartenenti allo stesso corpo, e molti di essi alla stessa compagnia procedeano in tre modi distinti, e l'uno all'altro ignoti. La seduzione d'Agresti e di Dono non ha contatto con quella di Columbo e Caprio, e quella di Agresti, di Dono, di Caprio e di Columbo non ha veruna relazione con quella di Cocozza, di Brancaccio e di Barilla. I tre fonti di corruzione non hanno un canale di comunicazione tra essi. I soldati, su cui si spiegava la seduzione convivono nello stesso tetto, difendono la stessa bandiera, vivono in continuo contatto tra loro, sono tutti investiti dal medesimo desiderio di riferire al Governo le pratiche criminose, che si adoperavano per corrompere la loro fedeltà, e nulla si comunicavano delle reciproche confidenze.

Osservaste come in tutti, permettetemi che io il dica, si verifichi uno spirito subdolo ed ingannatore, che toglie ai loro detti ogni virtù. Simulavano co' pretesi seduttori proclività alla ribellione, Picco e Colaneri gozzovigliavano a spese di coloro che doveano denunziare, stendevano una mano mercenaria ad un preteso Principe accettandone doni. Bocchino, Vella, Malcarne confessano di aver ricevuto al Caffè del Mercato rosolio, caffè ed altro da coloro stessi, che avevano in mira di denunziare alla Giustizia. Questa non è dunque una rivelazione; fu un inganno menzognero e fraudolento, fu un eccitare altri ad un opera rea per quindi rivelare alla giustizia non le altrui colpe, ma il frutto della propria malvagità.

Come in tutti questi soldati denunzianti si verifica il caso di una ritardata rivelazione! Pico e Colaneri rivelano dopo un mese, Bocchino, Malcarne, Vella dopo 29 giorni; Natale, De Leo, Lobuglio, quale dopo 14 giorni, quale dopo un mese, son dunque tutti rei innanzi agli occhi della legge; se voi non li avete puniti, li crederete poi indifferenti testimoni?

Per la maggior parte di questi soldati, che si pretendono sedotti (mentre voleano essi i primi se non sedurre, illudere) le filiazioni offrono delitti e misfatti, delle severe condanne, e reiterate espiazioni di pene, talchè l'immoralità della vita passata aggiunge un altro motivo fortissimo alla diffidenza, che debbono eccitare i loro detti.

Ed in quante inverosimiglianze, ed in quante spiattellate contraddizioni non si avviluppano? Spesso vi fu matematicamente dimostrata la loro falsità. Questa parte io non posso riepilogarla, ma la credo già troppo raccomandata alla vostra intelligenza, e coscienza.

I vostri stessi giudicati smentiscono la fede delle loro deposizioni. Pico e Colaneri vi accusano Michele il Piazziere, come reo della trama cospirativa, e voi l'avete assoluto. Vi accusano Chiarolanza di Mariancila, che avea 500 uomini armati, e voi l'avete messo fuori causa. Accusano il Custode Maggiore della Vicaria, che dovea fare uscire i detenuti al primo segnale della ribellione; e contro costui non si è neppure istruito. Bocchino, Vella, Malcarne vi accusano il Maestro Carminiello di S. Giovanni a Teduccio, che avea a suoi ordini 200 fabbricatori, pronti a fare le barricate; voi non avete trovati elementi per procedere contro costui, ed i 200 fabbricatori sono sfu-

mati, come il sogno delle Fate. De Leo, Natale e Lobuglio accusano con Dono e con Agresti Miraglia, Giovanni de Giovanni, e D. Antonio Fiorillo; ed il P. M. non procedendo contro l' ultimo ha nella requisitoria orale rivocata pei primi l'accusa scritta, e chiesto che sieno condannati come scienti e non rivelatori della setta. Ma si dirà contro di Agresti esistono i documenti delle sue scritture esibite da' soldati cioè un preteso bigliettino senza data scritto in sozza carta volante contenente le seguenti parole « *Signor Pietro Sterbini — questa è la persona di cui ti ho scritto* ». Ed un altro cartellino del tenor seguente *27 gennaio 1849 Napoli* come segno all' arruollamento di altri soldati. In quanto al primo, che dicesi diretto dall' Agresti allo Sterbini ministro della Repubblica Romana a prescindere dalla sconvenevolezza della forma, e del dettato perchè s' incomincia di terza persona, e poi si segue col dar del *tu* ad un Ministro, a prescindere, che sia inverosimile ed assurdo, che il De Leo, nella stessa mattina in cui dovea denunziare, si fosse di nuovo portato in casa Agresti, ove ebbe quel cartellino, non contento de'fatti che avea antecedentemente conosciuti, vi è l' anacronismo che distrugge la fede del sergente de Leo, perchè se De Leo oggi, dice ad Agresti di dover partire per la Campagna di Roma, come Agresti potea dire a Settembrini nel biglietto, questa è la persona, di cui ti ho scritto? Bisognerebbe dire, che Agresti avesse avuto una prescienza sovrumana; ed in questo caso egli sarebbe non solo colpevole di seduzione, ma di sortilegio ancora. Ma si dirà esservi una perizia, la quale attesta che questi scritti si appartengono ad Agresti. Su quali elementi è stata eseguita la perizia? Sulle sole firme di Agresti esistenti nel suo

interrogatorio, nelle quali firme mancano 10 lettere che si trovano negli scritti controvertiti, vale a dire i periti calligrafi han giudicato senza fatti, senza elementi comparativi, senza autografi, che potessero dare quello, che nel linguaggio misterioso di quest'arte sibillina appellasi aria, e tratteggio regolare di scrittura. Agresti vi chiese una revisione di perizia e non l'ottenne, egli ha dunque diritto a sperare, che voi non ammetterete una pruova contro di lui, quando non gli avete offerti i mezzi per combatterla; e quale pruova, o signori? Quella nascente da una perizia istruttoria per confrontazione di scritture in un tempo, in cui l' arte dell' imitazione de' caratteri spaventa la società, in cui tutti i vecchi esempii degli errori della Giustizia per aver creduto ciecamente al giudizio de' calligrafi si ripetono ogni giorno; in un tempo, in cui la scienza non riguarda la pruova per confrontazione di caratteri, che come un semplice indizio, il quale può concorrere con altre pruove allo scoprimento del vero. E chi non sa, che quell' uomo, cui nessuno ha potuto negare l'eminenza del genio guerriero e del genio politico e legislativo volea, che dal codice francese fosse tolta la pruova per verificazione di scrittura, perchè pericolosa alle indagini della giustizia? Oggi noi diciamo pe' calligrafi quello, che Cicerone dicea per gli auguri Romani, i quali incontrandosi per istrada si deridevano l'un l'altro in viso, maravigliati della stolta credulità degli uomini alla loro impostura.

Gli argomenti morali contro la fede de' soldati, le contraddizioni de' loro detti, le ritardate rivelazioni, la improbità de' deponenti, l'inverosimiglianza di quello scritto, la poca fede, che meritano le perizie, la negata dimanda per la revisione delle stesse spargono per lo meno un

dubbio ed il dubbio è assoluzione. E questa assoluzione è più che giusta per Agresti, il di cui prolungato esilio, ed il ritorno in patria, canuto donde partì già biondo, è pegno alla giustizia, che l'agitata vita, i prolungati malanni, il tormentoso vivere in terra straniera, il sospirato ritorno nel paese, ove si parla la natìa favella, ove sono gli amici della infanzia, ove godonsi i teneri affetti di famiglia, ove il sacro deposito delle ceneri degli avi, lo abbian consigliato a viver giorni sereni e pacifici sull' ultimo confine della vita. E questi giorni, o Signori, volle vivere Agresti, quando messo al comando della Guardia Nazionale in que'momenti perigliosi di sfrenate passioni egli arginò col consiglio e coll'opera il fatale avvenimento de'15 maggio. Direte voi, che chi non fu ribelle ne' giorni, in cui la ribellione sollevava il capo contro la Monarchia, quando poi la Monarchia avea trionfato della ribellione, quando la possanza dell' esercito si era ingigantita, tentasse di sedurre uno o due soldati alla defezione, mostrandosi folle, quando molti avean ricuperata la ragione, egli stesso, che si era mostrato saggio, quando moltissimi l' avean perduta? Questa sola considerazione basterebbe alla sua salvezza.

Ma per Braico imputato di seduzione di popolani, e di associazione settaria, chi udiste contro di lui? Margarita e Musolella. Che dire del primo? Trafitto da mille colpi, distrutto, incenerito dalla possanza della logica legale, dirò che è vano il parlarne, che è barbarie inveir contro gli oppressi, e che è impotente la vendetta degli uomini contro di un uomo già tocco dalla mano di Dio, che vive a' rimorsi, e che sarà di vita, e di morte, e di memoria infame. Eppure lo stesso Margarita non accusa Braico come set-

tario per un fatto da lui riferito, ma dice, che trovandosi nelle carceri della Prefettura con Giordano, e con Braico, da loro discorsi giudicò, che Braico fosse capo di un circolo ; crederete voi i giudizii di Margarita, quando l'avete colpito in flagranza di falsità nelle sue più costanti, e ripetute assertive ?

Musolella è quel prete, che sente da Barilla l'esistenza della setta dell' Unità Italiana, di cui erano membri Nisco e Braico; parla del vincolo del giuramento dell' associazione settaria collo scopo della Democrazia Italiana, e dice, aver udito nel Caffè, ove Braico intertenevasi, che Nisco partir dovea per concitare la rivolta nella Provincia di Terra di Lavoro. Rivoca però tutto in dibattimento sostituisce alla Democrazia le libere istituzioni, nega le confidenze di Barilla per la setta, pel giuramento, e pel vincolo del segreto ; non più dice, che Barilla gli confessò, che Nisco e Braico vi appartenenano, ma che forse ci poteano appartenere; nega di avere inteso al Caffè, ove Braico tratteneasi, che Nisco dovea partire per sommovere la Provincia di Terra di Lavoro.

Ricorderete, che il Mesolella non contento di calunniare i giudicabili, calunniò le autorità costituite, asserendo che quando egli scrisse la sua deposizione era presente nella camera dell'istruttore una spia di polizia, ricorderete, che il P. M. chiese contro di lui l'esperimento in carcere, e voi lo rimandaste, con dispregio, libero dalla pena, ma non da' suoi rimorsi.

Ed in quanto alla seduzione de' popolani al Braico imputata insieme col Caprio cosa altra esiste contro di loro, che le deposizioni di Peluso ritrattate in pubblica discussione, e la dichiarazione di Tafuri? Sovvengavi in quali

errori flagrantissimi di date l'avvocato Castriota sorprese gli accusatori di Braico; sovvengavi come egli dimostrò essere fisicamente impossibile, che il Peluso dal Caffè della Rosa Bianca avesse potuto udire, e vedere ciò, che diceasi e faceasi nell'altro della Croce di Malta, e che il dare diciotto carlini a Caprio, se pur fosse vero sarebbe un fatto per se incapace di essere convertito in elemento di accusa. Sovvengavi, Signori, che dopo le ragioni esposte da quel valoroso fu un sentimento universale nell'udienza l'innocenza di Braico. Sovvengavi in fine le sentite parole di Braico, cui voi dimandaste, perchè Tafuri lo accusava; al che egli rispose con eloquenza del più veemente affetto — domandategli perchè è malvagio?

Il filosofo e poeta Barilla è un altro anello di questa gran catena della setta. Sorgono contro di lui tre denunzianti, tra'quali il primo è Gaetano Vittoria, il quale l'accusa per averlo fatto settario, e gli altri due, cioè il Barone Longobardi (cui non è rimasto, che il titolo, e per feudo attuale il mestiere di delatore) ed un altro per nome Luigi Antico, di condizione domestico, ed ora di vita o ignota, o mal nota, lo accusano come un notorio membro dell'alto Consiglio, ed un abituale cospiratore; e come lo sanno? Per averlo ad essi detto una persona, che non ricordano. Vilipesi così i loro detti dalle loro stesse assertive, tutta la loro accusa settaria di Barilla si circoscrive al denunziante, al famoso Gaetano Vittoria. Ma voi ricorderete, che Vittoria è non solo un denunziante, ma colpevole, perchè avendo conosciuta l'esistenza della setta a Gennajo 1848, la rivela dopo tre mesi contro il prescritto della legge, che impone questo necessario dovere fra 24 ore. Voi ricorderete, che Vittoria è non solo un denunzian-

te, ed un colpevole, ma un abituale calunniatore, perchè avendo denunziato un gentiluomo, la cui innocenza è stata da voi chiarita, si è aperto contro di lui un giudizio di calunnia. Voi udiste in quante contraddizioni ei cadde fino a dire, che ei non avea prestato giuramento, ma l'avea dato per comunicazione.

Voi ricorderete come avendo impudentemente asserito, di essere stato fatto Unito da Vitale, ed Unitario da Barilla, non ha potuto presentarvi diploma, che è il brevetto dell'associazione settaria; come egli intendea irretire i fratelli Rocca Genovesi, e voi prudenti nello scorgere in questi nomi un agguato contro la loro cospicua fortuna, non solo non li avete giudicati, ma nemmeno processati. Riterrete come reo di arruolamento alla setta il Barilla su'soli detti di Gaetano Vittoria? condannerete alla pena capitale un uomo, che ha vissuti giorni di stento per acquistarsi il lauro delle scienze, che ora si vorrebbe convertire in cipresso di morte? Per giudici come voi il nome di Vittoria è un nulla come pruova, ed il nome di Barilla basta da se solo a mostrare che tra la scienza e l'ignoranza, tra la virtù ed il vizio non vi può essere alcun rapporto.

Chiude questo dramma del giudizio l'accusato Nicola Nisco. Egli è incriminato di fatti settarii e di ribellione; i primi avvenuti in Napoli, i secondi nella provincia di Principato Ulteriore. In quanto alla setta voi sapete che è accusato da quel Jervolino che calunnia Poerio e Settembrini. Nisco invoca a suo favore gli stessi detti di Luciano Margarita che è stato sì largo calunniatore. Margarita non lo nomina, Margarita non lo chiama settario nè per scienza propria nè per confidenza di Sessa e Giordano. Le porte del G. Consiglio son chiuse a Nisco secondo lo

stesso Margarita, Margarita stesso non lo nomina come un semplice settario o appartenente a circolo inferiore. Così per Nisco la calunnia combatte la calunnia, Margarita atterra Jervolino, e la sua imputazione svanisce. Parlava di Nisco anche il prete Mesolella non per scienza propria ma per una strana confidenza di Barilla; ed intanto Barilla smentisce i detti di Mesolella e Mesolella in dibattimento smentisce se stesso.

Altra pruova contro Nisco sorge da' detti di un tal Paladino che nulla sa per scienza propria ma riferisce i detti di un tal Fiorentino, e si fa testimone di confidenze a lui fatte dal Nisco, di discorsi sediziosi, e di propositi cospirativi tra lui un falegname chiamato Cafone ed un caffettiere denominato Colombo. Cafone e Columbo han costantemente sostenuto di non conoscer Nisco.

Volete conoscere tra Fiorentino e Paladino, l'uno eco e l'altro voce chi di essi sia più credibile contro Nisco? Paladino giusta la fede di perquisizione è accusato di ben 50 reati infamanti; questa è l'eco. Ricorrete e Fiorentino che è voce. La fede di perquisizione ci rivela che è imputato di furto e di falsità. Io dunque li abbandono alla propria onta ed al comune ludibrio. Che altro vi è per le imputazioni di Napoli contro Nisco? L'averlo imprudentemente rivelato Barilla come un liberale ricco non come un cospiratore a Bocchino, Malcarne, Taddei sopra Capodimonte; ma quando lo rivelò? Il 28 novembre dell'anno 1848 diceva a' soldati — Nisco è ricco, andate da lui potete aver de' denari. Ed era tanta la strettezza de' rapporti cospiratorii tra Barilla e Nisco da tenere questo discorso a' soldati il 29 novembre, quando Nisco era stato già carcerato il giorno 13 dello stesso mese ed anno? Che

dunque ci resta per Nisco in quanto alle imputazioni della Setta e delle cospirazioni? De' detti fuggevoli delle parole avvelenate, ma un fatto palpabile, una testimonianza valevole, un documento qualunque un indizio veruno che sgorghi dalle limpide sorgenti del vero non esiste contro di lui.

Ed in quanto alla ribellione tentata dal Nisco in S. Giorgio dalla Montagna per (cosa non so se più stolta e ridevole od orrenda a dirsi) ripristinare in Napoli gli orrori del 15 maggio, senza ripetere ciò che con tanta critica ed eloquenza ci disse il suo difensore riassumerò in due soli detti questa parte della sua causa. Non negò che il processo scritto offriva gravi argomenti contro del Nisco. Ma dove compilato, quando compilato, da quali testimoni sorretto? Compilato in quel circondario, ed in quel tempo in cui depressa l'anarchia tutti sospiravano il ritorno dell'ordine, ma non tutti animati dagli stessi sentimenti. Le rivalità municipali, gli odi ereditarii de' piccoli paesi, le gelosie di fortuna, le antipatie politiche ribollirono in quel momento, e così furono ascoltati come testimoni i capitali inimici della famiglia Nisco; i quali esalarono contro di lui la rabbia della loro vendetta; ma cosa accadde in dibattimento quando egli rivelò la inimicizia de' testimoni contro di lui? Quando egli li interrogò sulle più minute circostanze della causa, e su' fatti che mendacemente avean deposti? Voi lo ricordate o signori, la discussione pubblica non modificò in quanto a Nisco il processo scritto ma lo capovolse; alle accuse furon sostituite le lodi, all'incentivo alla sollevazione i principii di rispetto all'ordine ed alle autorità, e per quel Iacobacci condottiere di masnade per ordine del Nisco e

secondo il processo scritto protetto e careggiato dal Nisco, l' onorevole intendente della Provincia sig. Albanese depose al vostro cospetto che Nisco proteggeva tanto Iacobacci da essersi diretto a lui per farlo arrestare.

Se dunque la santità de' dibattimenti deve preponderare sulle istruzioni segrete ; se la santità del giuramento , la sanzione morale dell' intervento pubblico che risveglia il pudore ne' testimoni , la sanzion politica dell' augusta cerimonia delle leggi rendono la pubblica discussione il termometro infallibile della verità ; condannare sulla fede di un processo tutto rivocato e distrutto alla vostra presenza sarebbe uno sconoscere la legislativa preponderanza tra i dibattimenti e le istruzioni, tra il mistero e la pubblicità , tra le tenebre di un' informazione arcana, ed il vero che sorge dall' attrito delle pruove come la luce sfavilla dall' urto de' corpi.

IL RAPPORTO
ANCHE MENDACE DI UN'AUTORITÀ
DIRETTO
AL SUPERIORE GERARCHICO
NON DÀ LUOGO AD AZIONE DI CALUNNIA

Da una memoria per la C. S. di Giustizia — 1846

La G. Corte Criminale di Trani pronunziava la seguente

DECISIONE

« Fatto — Nella sera del 14 agosto passato anno 1844, Leonardo Stallone, e Francesco Maggio dopo di aver cenato in casa di Felice Dattolico, nella ebbrezza dello scherzo ravvolgevansi in taluni cappotti, che legavansi in testa, e si davano a girare per le strade di Palo. In siffatta acconciatura pervenivano nella strada detta de' Greci ossia di Majorana, laddove molte donne eran radunate, che dopo di aver detto il rosario (ricorrendo la vigilia della festività dell'Assunta) se ne stavano discorrendo fuori delle proprie abitazioni. Ivi giunti imbattevansi nella pattuglia degli urbani guidata dal Capoposto Nunzio Saulle, il quale vedendo il Maggio, e lo Stallone in quella foggia vestiti, e dicendo loro « chi è là? » davasi a percuoterli con un ba-

stone, che avea fra le mani, e quindi li facea tradurre in arresto.

Apposita perizia rilevava in Francesco Maggio una ferita sull'osso parietale destro lunga circa un pollice, larga una linea, profonda una linea e mezzo, ed un'altra vicino al tubercolo occipitale, lunga circa mezzo pollice, profonda due linee, larga una linea, come pure sulla scapula sinistra quattro contusioni tutte prodotte da strumento contundente e di natura lieve. Ed altra simile contusione rilevavasi pure nell'angolo interno della scapula destra di Leonardo Stallone. E poichè il Nunzio Saulle a giustificare la sua condotta, avea redatto verbale, ed aperta processura contro di Maggio e Stallone di attacco e resistenza con violenze e vie di fatto contra la forza urbana, e poichè la istruzione praticata dava solenne mentita al sudetto verbale, e tutt' i testimonî intesi, mentre contestavano il fatto sopra esposto, allontanavano persino l' ombra di attacco e di resistenza; il Regio Giudice di Palo dichiarava il Saulle colpevole — 1° di calunnia per reato di misfatto ecc.

« Considerando, che il suddetto Saulle allorquando foggiava un verbale dettato dal pravo disegno di perdere Stallone e Maggio, addossando loro la grave imputazione di attacco e di resistenza alla forza urbana; ed all' uopo immaginava ingiurie non mai profferite, insulti e vie di fatto non mai esistite; ordiva calunnia per reato di misfatto, di che per conseguenza debbe rispondere nel presente giudizio ecc.

Ha condannato, e condanna il sudetto Nunzio Saulle a sette mesi di prigionia, all' ammenda di duc. 100, ed alle spese del giudizio ».

Questa causa offre l'esame di un'importante quistione. Il rapporto anche infedele e mendace di un'autorità costituita diretto al suo gerarchico superiore, può definirsi denunzia o querela fino a renderne l'autore risponsabile di calunnia, quando una regolare istruzione abbia smentito i fatti nello stesso contenuti?

La prima idea che si affaccia al pensiero è per la risoluzione affermativa del problema proposto, poichè se la morale e la legge congiunte insieme comandano il rispetto alla verità, l'aborrimento alla menzogna, e la maledizione contro la calunnia, questo dovere è maggiore nelle pubbliche autorità nelle quali la legge presume e vuole maggior virtù, maggior rispetto a' propri doveri, e maggior zelo dell'ordine pubblico turbato e sconvolto dalle funeste conseguenze della calunnia.

Dall'altro lato considerando nella legislazione non il codice impassibile delle leggi della morale, ma un complesso di regole tendenti alla conservazione e miglioramento delle umane associazioni, è facile lo scorgere che se non lice al legislatore convertire l'immoralità in dritto, l'interesse sociale molte volte comanda che talune improbità restino impunite; e però saggiamente diceva il Bentham aver le leggi e la morale lo stesso centro, ma non la stessa circonferenza.

Si dee dunque esaminare se l'obbligo che hanno le autorità costituite di riferire a' loro superiori ogni fatto ch'esse credono degno di osservazione, debba essere sottoposto alla responsabilità della calunnia quando il fatto asserito fosse combattuto dagli eventi della istruzione. Sicchè di leggieri si scorge, che potrebbe per avventura questo rigoroso principio consigliare alle autorità costituite il cauto av-

viso di non riferire quel che si sa, o s'intravede, per non correre i rischi di un giudizio in cui il favore, la prepotenza, l'errore, le false testimonianze, le municipali tendenze potrebbero dar fisonomia di falso ad un fatto vero, ma non provato. In questo caso d'ordine pubblico, la suprema vigilanza che il governo deve e che non può esercitare senza essere illuminato da ogni autorità, otterebbe ella una maggiore o minor guarentia?

Nè ciò è tutto, poichè se nel privato l'interesse personale può far sospettare la calunnia, nelle autorità costituite la presunzione è contraria; se pel privato la querela è volontaria, per le autorità costituite il rapporto è obbligatorio; se per lo privato la querela apre l'istruzione, il rapporto gerarchico è rivolto a tutt'altro scopo, cioè a far palese alle autorità superiori tutto quello che si è osservato; perchè infine se il privato querelante ha il dritto ad esibire fogli di lumi, ad aiutare le indagini istruttorie con la sua personale assistenza, l'autorità pubblica che non partecipa di verno di questi dritti, non può mai divenire risponsabile per non aver provato ciò che non è stata chiamata a provare.

Nell' art. 186 LL. pp. è detto che è colpevole di calunnia chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzi di un reato ec.

Adunque principale estremo del reato di calunnia è che il disegno di nuocere sia messo in atto per mezzo di una querela o denunzia; se quindi noi dimostreremo che quel rapporto di Saulle non è nè una querela nè una denunzia, il reato di calunnia sparirà e verrà chiaro l'errore in cui si è lasciata andare la G. C.

Che il rapporto di Nunzio Saulle non sia una querela

è chiaro per la lettera , e per lo spirito dell' art. 33 LL. di P.P. « Ogni persona, è detto in questo articolo, che si crederà offesa da un reato, può farne la dichiarazione dinanzi a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria. Una tal dichiarazione chiamasi querela ».

Ma il rapporto del ricorrente fu diretto non ad un uffiziale di polizia giudiziaria , ma al Capo Urbano, dunque non è querela secondo la lettera dell' articolo. E che il Capo Urbano non sia punto un uffiziale di polizia giudiziaria risulta dall' art 9 delle dette leggi di proc. pen. che annoverando coloro da' quali è esercitata la polizia giudiziaria non vi comprende il Capo Urbano.

Che poi quel rapporto non sia querela per lo spirito del citato articolo è chiaro quando si considera:

1. Che la querela dà vita ad un processo, e quindi ad un giudizio penale, cosicchè la pena del calunniatore è varia secondo che il giudizio cui fu sottoposto il calunniato era o criminale, o correzionale o di polizia, ed il rapporto certo non era rivolto allo scopo di dar principio a processi ed a giudicati.

2. Che la querela deve esser fatta da chi si crede offeso personalmente da un reato, quando il rapporto è fatto da chi niun danno particolare riceve dal reato.

3. Che finalmente la querela è volontaria, si può o non fare, e fatta si può rivocare, laddove il rapporto è di obbligo come quello che parte da chi è posto a vegliare alla sicurezza della società.

Ma se il rapporto di Saulle non è una querela potrebbe dirsi che sia una denunzia , a' sensi dell' art. 27 delle ll. di p. p. e che però sia compreso nella disposizione dell' art. 186 delle leggi penali che parla di querela , o denunzia ?

Pure è agevole il mostrare che quel rapporto di Saulle neppure si può confondere con le denunzie.

Nell' art. 27 delle ll. di p. p. trovasi stabilito.

« Che ogni cittadino può denunziare all' uffiziale di po-
« lizia giudiziaria un reato di cui abbia in qualunque mo-
« do conoscenza ».

Da questa disposizion di legge chiaramente risulta, che la sola differenza che passa fra la querela e la denunzia consiste nel dipendere la querela dalla offesa personale ricevuta da colui che se ne rende querelante, mentre la denunzia riguarda il reato che colpisce i terzi, e da cui la persona del denunziante non soffre nocumento. In questa sola circostanza di fatto risiede la differenza tra la querela e la denunzia, poichè il requisito della spontaneità è comune così all' una come all' altra, e lo è del pari l' altra essenziale condizione, che così la querela che la denunzia debbono essere dedotte innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria competente.

Ed invero nell' art. 27 di sopra citato dicesi per la denunzia ciò che nell' art. 33 delle stesse leggi è detto per la querela. Non dice il legislatore così per l'una come per l' altra, che il cittadino offeso debba querelare, o che il cittadino spettatore di un reato debba denunziarlo, ma per l' opposto si serve della parola può denunziare, o querelare. Il che dimostra di rimettersi alla piena libertà delle parti, e di rendere la denuncia, o la querela un diritto facoltativo, e non un dovere. Così ha prescritto la legge, e così dovea fare, poichè la necessità della querela, avrebbe preferita la vendetta alla virtù del perdono; e se avesse comandata la necessità della denunzia, non solo avrebbe disseminato negli ordini civili quella diffidenza fatale che

vitupera i delatori, ma avrebbe confuso le reità di stato co' reati comuni, essendo ne'primi casi obbligatoria la denunzia, e però non necessaria ne' secondi. Nè meno evidente è l' altro requisito legale proprio così delle denunzie che delle querele, cioè che debbono esser dedotte innanzi all'autorità penali, poichè trovasi letteralmente scolpito nell'art. 17 doversi dar la denunzia a qualunque uffiziale di polizia giudiziaria.

Che lo scopo della denunzia debba esser quello di aprir un procedimento penale, è non solo chiaro per la disposizione dell' art. citato, ma benanche per la opinione de'più insigni giureconsulti. Riporteremo all'uopo le parole dello Cheveau.

« Per dichiararsi calunniosa una denunzia, dev'esser la causa determinante dell' azione criminale e disciplinare di cui ella provoca l' esercizio » [1]).

Nè meno costante presso la scuola, e presso le Corti regolatrici è il principio, che la denunzia debba essere ultronea. All' uopo ricorderemo le solenni parole della Cassazione di Parigi.

« È necessario, perchè una denunzia sia dichiarata calunniosa, ch' essa sia stata il risultato di una volontà libera e spontanea per parte del suo autore [2]).

Ed ancor più categorica è la stessa idea manifestata in un arresto più recente.

« Attesochè è dichiarato nel processo verbale, che il prevenuto non si è presentato innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria *(maire)* se non ad invito di costui, il che

[1]) Théorie du Code Penal. Cap. 22.
[2]) Arresto de' 20 giugno 1838.

esclude la spontaneità che è uno de' caratteri essenziali della denuncia » [1]).

Dalle quali cose risulta che il carattere differenziale delle querele, e delle denunzie consiste nell' esser la querela rivolta a far punire un' offesa personale, e la denunzia un reato che risguarda i terzi. Caratteri comuni poi così delle denunzie che delle querele son due, che entrambe sieno potestative, e che entrambe debbano essere dedotte innanzi all' uffiziale di polizia giudiziaria.

Conseguenza di questi principii è la disposizione dell' art. 186 delle leggi penali, con la quale si sottopongono all' azion di calunnia i querelanti e denunzianti, cioè coloro, che nella scienza dell'altrui innocenza spontaneamente facciano aprire sul conto di un innocente una giudiziaria investigazione.

Han nulla di comune la querela e la denunzia col rapporto che un'autorità costituita ha l' obbligo di fare all'uffiziale di polizia giudiziaria di un reato qualunque di cui ella abbia acquistato notizia nell'esercizio delle proprie funzioni ?

Per ben decidere la questione, è necessario riportare le parole dell' art. 24 nelle ll. pp.

« Ogni autorità, ogni uffiziale pubblico, ogni professore
« di arte, o mestiere, che nell' esercizio delle sue funzioni
« acquisti notizia di un reato, sarà tenuto di passarne im-
« mediatamente l' avviso all' uffiziale di polizia giudiziaria
« competente e di trasmettergli tutti i processi verbali, gli
« atti e i documenti relativi, qualora ve ne fossero. I tra-
« sgressori saran puniti, sulle requisizioni del ministero

[1]) Arresto de' 3 dicembre 1819 — Dalloz. Sirey 20, I, 98.

« pubblico con un' ammenda di tre a venti ducati se si
« tratti di misfatto, dal presidente della G. C. Criminale:
« se si tratti di delitto, saran puniti dal giudice del circon-
« dario inteso il min. pub. con un'ammenda di uno a die-
« ci ducati : salve sempre le pene maggiori ne' casi indi-
« cati dalle ll. penali. »

Or da questa precisa disposizione di legge risulta, che tra la querela, la denunzia ed il rapporto intercedono tre gravi differenze.

La prima è nelle voci di cui fa uso il legislatore; l'avviso delle autorità costituite è definito dal legislatore *rapporto*, parola ben distinta da querela, che suppone l'interesse personale di cui le pubbliche autorità debbono esser immuni; parola ben distinta dalla voce *denunzia*, che il legislatore filosoficamente non ha voluto riprodurre per lo discredito che accompagna i delatori.

La seconda distinzione è nella essenza delle cose, poichè la denunzia e la querela sono facoltative, ed il rapporto è obbligatorio.

La terza distinzione lo è del pari, poichè la querela, e la denunzia è opera del privato, il rapporto è della pubblica autorità.

Or se tra le querele, le denunzie, ed i rapporti intercedono differenze di voci di legge, e quel ch'è più, differenze sostanziali inerenti alla natura di questi tre diversi atti, quando il legislatore con l'art. 186 ll. pp. nel definire la calunnia parla esclusivamente de' querelanti, e dei denuncianti, è chiaro, che non annoverando in questo articolo le autorità pubbliche che abbiano fatto de' mendaci rapporti alle autorità giudiziarie, non abbia voluto comprenderle sotto la categoria de' calunniatori, e che quindi

non debba esser lecito al potere giudiziario di estendere il rigor della legge.

Ma si dirà qual legge sarebbe mai questa che punisce il privato calunniatore, e ne rende irresponsabile la pubblica autorità?

Al che basterebbe il rispondere che essendo chiara la disposizione della legge non è lecito d'interpetrarla, e meno in materia penale ch'è di dritto stretto, e meno ancora estendendo il rigore, ed assai meno senza veruna analogia, perchè tra il privato che querela o denunzia ultroneamente, e nel proprio interesse, e l'autorità pubblica che ha l'obbligo di riferire nell'interesse generale non vi è alcuna idea di rapporto.

Pure se se ne vuole una ragione è facile il rinvenirla, e sta nell'interesse governativo di essere a giorno di tutto, ed anche de' sospetti, perchè se condannare su i sospetti era proprio di Tiberio, conoscerli per legalmente valutarli è debito di ogni civile reggimento, che preferisce l'antivedere i reati, alla punizione de' medesimi. Or dire all'autorità costituite: di qualunque rapporto voi fate siete risponsabile in faccia alla giustizia, fino all'azion di calunnia, è lo stesso che dir loro; mettetevi al sicuro, non riferite nulla perchè non correrete alcun rischio. Ma in questo modo l'interesse pubblico e governativo farebbe acquisto o perdita? Ecco la ragione del perchè, sommando il legislatore i beni e i mali che nascerebbero da questa severa disposizione, non ha voluto che le autorità costituite fossero soggette all'azion di calunnia, neanche pei rapporti diretti alla competente autorità giudiziaria e facendo ciò il legislatore se non ha obbedito ai principî di una rigida morale, ha seguito i doveri prescritti da una

prudente politica: se non ha potuto scegliere tra' beni, ha preferito il minore dei mali, e tra un timor panico, che renderebbe mute le autorità pubbliche se il loro linguaggio fosse circondato di pericoli, e la loro mala fede nell'asserire fatti falsi ne ha sbandito colla minaccia della paura, senza tema di favorire la immoralità, poichè se è freno al privato la pena della calunnia, è freno all'autorità costituita ogni atto d'imprudenza e di malafede che il governo può reprimere colla censura e colla destituzione. A prescindere dalle disposizioni delle leggi penali contenute negli art. 144, 238, 269, 286, 347 e 394 delle ll. pp., in cui è prescritto l'obbligo della rivelazione in talune specie di reati, non è inutile di ricordare alcune leggi speciali, che impongono a certe determinate autorità la manifestazione di taluni reati, che giungono a loro notizia.

La legge de' 21 dicembre 1861 obbliga gl'Intendenti di rivelare, alle autorità competenti, gli autori di delitti e misfatti pervenuti a loro notizia. L'art. 295 della stessa legge obbliga il Sindaco a denunciare i delitti de'guardiani urbani e rurali. La legge de' 23 novembre 1819 obbliga le Camere notariali di rapportare al procuratore Generale i reati e le mancanze de' notai.

Sarà mai vero che tutte queste autorità, che hanno il dovere di riferire ciò che conoscono, corrono i rischi della calunnia, quando la istruzione, dipendente da volontà e passioni private, non pervenisse a dimostrare la verità dei loro rapporti che debbono presumersi fatti in buona fede, che come autorità pubbliche essi avevan l'obbligo di fare, e che spesso contengono la notizia di un reato inseparabile dal dubbio, poichè se è notizia, non si è potuto nè liquidare, nè lucidamente sottoporre ad analisi, allorchè se ne partecipa l'avviso?

Il querelante non può ignorar ciò che gli è proprio; il denunziante non può errare in buona fede su di un fatto che dice conoscere. Il rapporto delle autorità prende origine da una notizia che gli perviene; se quindi il dolo è inseparabile ne' primi due casi, l'errore è possibile nel terzo, e questo errore inerente alla natura stessa della cosa, omogeneo all'indole dell'autorità pubblica, ha determinato il legislatore a non perseguitarla coll'azion di calunnia.

La sapienza de' nostri maggiori ci conferma in questo avviso.

Nel Diritto Patrio non vi è Legge, Prammatica, Costituzione, o Capitolo, che sottoponesse le autorità costituite al giudizio di calunnia; che anzi la Regal Costituzione dei 18 marzo 1738 esclude le pubbliche autorità da questo giudizio, poichè obbliga irremissibilmente al ristoro delle spese solo quei litiganti, *che senza riflettere se l'assistesse, o no la giustizia, nel fine di ricavar qualche profitto abbiano litigato, e succumbuto* [1]).

Dal che deriva non dover esser tenute le pubbliche autorità nè anche ad indennizzazione di spese quando l'imputato fosse assoluto, perchè non eran libere, ma coatte dalla volontà della legge a promuovere i corrispondenti giudizj contro i creduti colpevoli.

Nè i Giureconsulti, ed i Prattici, commentando le patrie leggi, diversamente la pensano, ed all'uopo riferiremo il pensiere di Tommaso Briganti, la di cui prattica Criminale è giustamente decantata.

« Noi accordiamo volentieri, che al Fisco, ed ai suoi « coadjutori si usi benigno compatimento, conciossiachè « sono essi fortemente astretti dalle leggi della loro ca-

[1]) Real. Cost. de' 18 marzo 1738 §. 1. n. 33.

« rica a perseguitare i delitti, e non adempiendo la di
« loro obbligazione sono rei di omissione ai doveri es-
« senziali delle loro incombenze, e non a torto la neces-
« sità del loro uffizio li scusa dalla pena della calunnia,
« dell'ingiuria, e dell'emenda delle spese: *ne terreri de-*
« *bent ob accusando, ne delicta remaneant impunita*, come no-
« tò Tesauro e Giulio Claro. Ma che un ribaldo impo-
« store impunemente si vada prendendo bel tempo ad ac-
« cusare, infamare, e lacerare la stima di un uomo dab-
« bene, se non sarà questa un empia iniquità, quale mai
« sarà dessa [1])? »

Nella stessa Francia, ove al certo i riguardi alla libertà individuale non sono meno guarentiti che altrove, una disposizione testuale della legge, sottopone le autorità che han fatto dei falsi rapporti all'autorità giudiziaria, all'azione della presa a parte e non della calunnia.

Art. 358. L'accusato potrà ottenere la compensazione de' danni ed interessi contro i suoi denunziatori per motivi di calunnia; senza però che le autorità costituite possano esser molestate per causa del parere da esse esternato concernente i delitti de' quali hanno creduto acquistare la cognizione nell'esercizio delle loro funzioni, eccettuata contro di esse la domanda di presa a parte se vi ha luogo.

Nè i giureconsulti l'han diversamente opinata comentando la legge suddetta, ed all'uopo riportiamo alcuni squarci del Carnot.

« I membri delle autorità costituite non possono essere

[1]) Briganti Prat. Criminale tit. 15 pag. 234 § 20.
Tesauro quist. 45 n. 5.
Giulio Claro quist. 62.
Rovito in rubric. Pragm. de paenis n. 34.

perseguitati in questa maniera, (cioè per calunnia) per ragione dell' *avviso* ch' eglino hanno dato, allorchè hanno creduto avere acquistata la conoscenza dei delitti ch' essi hanno denunciati *nell' esercizio delle loro funzioni;* ma questa disposizione del Codice non assicura punto loro l' impunità. Se fosse stabilito ch' eglino hanno agito per passione, per vendetta , e nell' intenzione di nuocere all' accusato , essi potrebbero essere *presi a parte* ».

« Egli non basta che il denunziante sia funzionario pubblico, perchè l' accusato sia costretto a prendere contro di lui la via della presa a parte; deve aver dato l'avviso *nella sua qualità di funzionario pubblico,* egli deve avere acquistata la conoscenza del fatto che ha denunziato *nell' esercizio delle sue funzioni*; perchè fuori di questo esercizio non è più che un semplice particolare , e sarebbe comprender male lo spirito del Codice, nel farlo partecipare alla benignità della legge , allorchè egli non sarebbe realmente che un vero denunziante ».

« La presa a parte essendo un mezzo estraordinario , non deve essere autorizzata che allorquando vi ha una colpa grave ed anche una colpa gravissima ad imputare al funzionario pubblico , contro di cui la dimanda è formata: egli non basterebbe punto di avergli a rimproverare troppa credulità , troppa precipitazione nell' avviso ch' egli ha dato ; bisogna che possa essergli imputata una intenzione di nuocere ; altrimenti qual sarebbe il funzionario pubblico che si azzarderebbe a dare avviso dei misfatti la di cui conoscenza gli sarebbe pervenuta? Non avviene ogni giorno che i più forti indizii svaniscano ne' dibattimenti »?

« Nel caso di presa a parte del funzionario pubblico

che à dato l' avviso, l' affare deve essere portato davanti i Tribunali Civili, nella forma prescritta dal Codice di procedura civile ».

« Questi non è in effetti nè la parte querelante, nè un vero denunziante nel senso del Codice: egli rientra necessariamente nella classe dei terzi che devono essere perseguitati per la via civile (art. 351) [1]. »

« L' art. 29 esige che l' avviso dei reati sia dato al Procuratore del Re, perchè trattandosi della ricerca di misfatti e delitti il Codice ne commette la cura a lui solo, ed anche perchè se lo avviso fosse dato ad un uffiziale della polizia giudiziaria di secondo ordine, farebbe mestieri che questo uffiziale ne trasmettesse la notizia all' uffiziale del Re; il che darebbe luogo a degli inutili e sovente pregiudizievoli indugi ».

« Il Codice d' Istruzione Criminale non dice punto che il funzionario pubblico che acquista la notizia di un misfatto o di un delitto nell' esercizio delle sue funzioni *debba denunziarlo*, perchè non è già una vera denunzia che la legge l' obbliga a fare, ma bensì è un avviso che deve porgere ».

« Se dunque l' imputato sarà assoluto dalla accusa non avrà azione in danni ed interessi contro il funzionario pubblico che avrà dato l' avviso, se non nel solo caso che i fatti fossero stati da lui alterati, o che avesse usato delle cattive pratiche per rappresentare come colpevole un fatto innocente » [2]).

Che se si rivolgesse l' attenzione alla specie attuale in cui trattasi di un rapporto diretto non all' autorità giudi-

[1]) Carnot — Dell' istruzione Criminale Vol. 2. p. 703.
[2]) Id. ibid. vol. 1. pag. 213.

ziaria, ma ad un funzionario amministrativo, che per ordine gerarchico era superiore, l'assurdo per la risponsabilità di calunnia diventa a mille doppi maggiore. Ed in vero estendete ad altri casi analoghi se non simili questo abusivo principio, e voi troverete che il rapporto dell'Intendente contro il Sotto-Intendente, e del Procurator Generale contro alcuni de' suoi subordinati darebbe luogo a giudizi di calunnia; e con ciò il segreto governativo sarebbe rotto, i ministeri diverrebbero un campo di battaglia aperto alle passioni private, il diritto delle supreme autorità dello stato sarebbe interrotto, e le loro misure non più libere, ma sottoposte agli eventi di un giudizio. Il disordine e lo sconvolgimento che produrrebbe questo principio basta a mostrarne l' illegalità.

Che se voleva ritenersi Saulle querelante o denunziante, sarebbe almeno convenuto dimostrare che non avesse saputo sostenere la sua querela o denunzia. Ma se l'autorità non l'ha chiamato, non richiesto a somministrar delle pruove, deve dirsi ch'egli è stato nell'impossibilità di provare i fatti da lui esposti.

Avrà dunque tutta la responsabilità della querela senza averne il dritto? ne avrà i danni senza gli attributi?

Ed in verità se abbisognasse una prova ch'egli potea dimostrare tutto quello che assumeva nel suo rapporto si avrebbe negli atti. Quando fu abusivamente imprigionato come colpevole di arresto arbitrario di calunnia e percosse, ripetè alla lettera quel che disse nel suo rapporto, e tutto provò. Disse nel rapporto aver saputo da un tale Savino Sbendorio, nell'atto che pattugliava per la città nella sera de' 14 agosto, sacra ad una festa nel Comune di Palo, che due persone travestite con cappotti legati in testa

all' uso carnevalesco, coverta la faccia e l' intera persona si raggiravano per la città. Difatti s'incontrano, e la guardia dice ad essi; *Chi viva ?* e questi rispondono *Chi viva ? Un c....* La guardia ripiglia: come, così si risponde alla guardia, e quelli soggiungono : andate a f. f. nè vogliono scovrire la faccia. La guardia infine dice: in nome del Re siete arrestati: quelli fuggono, e la guardia gl' insegue, ma fuggendo le tiran colpi di pietra; ma questa li raggiunge, e scovertili riconosce Maggio e Stallone. Or questi fatti sono stati limpidamente comprovati sotto la santità del giuramento nella Pubblica Discussione, da' testimoni Luigi Adesso, Tommaso Liantonio, Vito Calasuonno e Martire Giove? Se dunque Saulle fosse stato chiamato a guarentire il suo rapporto gli avrebbe indicati in sostegno della veracità delle sue assertive; non è già dunque che il rapporto era falso, ma non si ebbe l' opportunità di comprovarlo, opportunità che la legge accorda a'querelanti e denunzianti, de'quali egli non ha il nome, e con cui si pretende assimilarlo pe'danni, senza fargliene partecipare i diritti.

Dalle quali cose risulta, che il rapporto dell' autorità costituita diretto ad un uffiziale di polizia giudiziaria, quando anche contenga la manifestazione di un reato, o inesistente, o fallacemente attribuito ad un cittadino non può definirsi nè querela, nè denunzia, e quindi non può dar luogo a delitto di calunnia. E nella specie presente una tal dimostrazione vince il bisogno della causa, poichè il rapporto di Nunzio Saulle non fu nè anche diretto ad un uffiziale di polizia giudiziaria, ma bensì al suo gerarchico ed amministrativo superiore, nè ebbe per iscopo l'apertura di una istruzione e di un giudizio, ma bensì quello di rendere consapevole il suo superiore di quanto era accaduto sotto i propri sguardi.

SULLA INTERPRETAZIONE

DELL'ARTICOLO 613 DELLA PROCEDURA PENALE a)

Da una Memoria per la Corte Suprema di Giustizia

1853

La G. Corte criminale di Catanzaro con decisione del 26 giugno 1853 ha condannato D. Giovambattista Palazzi alla pena del 4° grado de' ferri come colpevole di un omicidio avvenuto nel 15 maggio del 1821. — Una pruova generica redatta da due barbieri nelle funzioni di chirurgi, alla presenza di un ferrajo che esercitava l'ufficio di 2. eletto nel comune ove il reato fu commesso; un verbale di reperto e di ricognizione cadaverica formato senz'alcuna solennità legale in presenza di cinque testimoni che non prestavano giuramento, e dello stesso 2 eletto che rappresentava ad un'ora la qualità di uffiziale di polizia giudiziaria e di perito; una pruova specifica fondata sui detti di tre fanciullini, l'uno di sei, l'altro di cinque ed il terzo di quattro anni appena, i quali si narrava che avessero indiziato come autore dell'omicidio il loro fra-

a) Art. 613 P. Penale del 1819.
Non si prescrivono mai le condanne a pena di morte nè a pena di ergastolo o del 4° e 5° grado de'ferri.
L'azione penale che porti a queste pene si prescrive nel termine di anni venti.

tello maggiore D. Giovambattista, allorchè convenne nella loro casa l' autorità municipale co' testimoni or mentovati pel rinvenimento del cadavere della estinta; e d' altra parte un pubblico dibattimento celebrato 32 anni dopo il misfatto, quando una pietra sepolcrale erasi adagiata su l' intiero processo istruttorio per la morte di quasi tutti coloro che erano stati esaminati molti lustri innanzi, e quindi come simulacro di udienza pubblica la lettura delle loro dichiarazioni scritte, ecco in brevi accenti le pruove, discusse innanzi alla G. Corte, dalle quali essa ha tratta la sua convinzione.

Per quai motivi adunque, dimanderà ognuno al primo annunzio di questi fatti, per qua' motivi si è proceduto innanzi al pubblico dibattimento, e non si è dichiarata prescritta ogni azione penale contro l' imputato? Quali atti d' istruzione han potuto siffattamente avvicendarsi da mantener salda l' azion penale contro l' infelice Palazzi, che spaurito dal rumore delle prime apparenze di reità, che si addensavano sul suo capo per l' avvenimento di un omicidio nel seno della sua famiglia, è rimasto in preda alle angosce ed alle desolazioni di una latitanza durata per oltre a trent' anni? Se vi ha causa in cui il beneficio della prescrizione sia consentito ad un tempo dalla ragione dall' equità e dalla legge, tal era certamente la causa giudicata dalla G. C. criminale di Catanzaro, e della quale noi imprendiamo il patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Giustizia.

Nonpertanto la G. Corte criminale ha rigettata l' eccezione della prescrizione, avvisandosi che le fosse stata di ostacolo una condanna in contumacia emessa 21 anno prima della pubblica discussione celebrata con l' accusato

presente ; di tal che innanzi di ogni altro esame sulla legalità o illegalità della decisione definitiva di condanna, la quistione principale del ricorso consiste in vedere se una decisione contumaciale possa veramente esercitare sul corso dell' azion penale quella influenza che la G. Corte le ha attribuita.

Ma pria di farci a dimostrare come tutti i requisiti della prescrizione penale siansi avverati nella specie del giudizio di cui trattiamo, gioverà trascrivere le ragioni onde fu mossa la G. Corte criminale di Catanzaro in un contrario sentimento, acciò si vegga in qual modo la teoria che noi sosteniamo trionfi di tutte le obbiezioni elevate da' giudici del merito.

Decisione profferita dalla G. Corte criminale nel termine de'cinque giorni sulla eccezione della prescrizione.

« La G. Corte per ciò che riguarda la prima eccezione « ha considerato essersi malamente invocata la prescrizio- « ne dell' azione. Finchè il sig. Palazzo già condannato « in contumacia era latitante, stava contro di lui non un'a- « zione ma una condanna ; e l' azione non è posterior- « mente rinata, se non che dal momento in cui egli è sta- « to arrestato. Quindi durante la contumacia con qualun- « que elasso di tempo, non poteva egli prescrivere un' a- « zione che contro di lui non più esisteva perchè di già « passata in condanna; ma avrebbe potuto soltanto pre- « scrivere tale condanna, se mai di prescrizione fosse « stata suscettibile ai termini di legge. — Or la prima « parte dello istesso invocato art. 613 della procedura pe- « nale stabilisce che la condanna del deducente, comechè

« del 4. grado de' ferri, non poteva essere prescritta, molto
« meno perciò può dirsene prescrittibile l' azione , atteso
« che non potrebbesi lasciar sussistere l' effetto quando
« se ne perimesse la cagione. Per lo contrario la legge
« ha voluto che con la sopravvegnenza dell' imputato tolto
« l' effetto, ossia la condanna contumaciale , si rianimasse
« la cagione , per dare alla medesima più ponderato ed
« esatto sviluppamento; epperò ha stabilito che pervenendo
« il contumace nelle mani della Giustizia, il giudizio con-
« tumaciale si avesse come non fatto e si procedesse
« contro di lui a novello giudizio nelle forme convenien-
« ti. È dunque da tale momento che novellamente sorge
« contro di lui l' azione , e ciò anche senza alcun dritto
« a poter attaccare le conseguenze legali della condanna
« in contumacia. Quindi prima di tale momento non pote-
« va darsi luogo a prescrizione di azione , perchè natu-
« ralmente non si può prescrivere quel che ancora non
« sussiste.

« Il che se non fosse in tal modo la legge sarebbe
« irreconciliabilmente contraddittoria con se stessa ed as-
« solverebbe o condannerebbe nel medesimo tempo ciò
« che non può essere. E di vero col citato art. 613 essa
« dichiarando prima di non potersi mai prescrivere quelle
« determinate condanne dichiara poi per 20 anni pre-
« scrittibile l' azione. Or nell' interpetrazione pretesa dal
« deducente seguirebbe che l' imputato, elasso il periodo
« di 20 anni da una parte acquisterebbe il dritto di non
« dover più sottostare a pena per il beneficio della pre-
« scrizione dell' azione, e dall'altra per la imprescrittibilità
« della condanna contumaciale, non più annullata da no-
« vello giudizio, soggiacer dovrebbe alla pena che con la

« medesima contro di lui trovasi pronunziata. Nè puossi
« dire che l' art. 613 dichiari immprescrittibili le sole con-
« danne contro rei presenti atteso che tale distinzione
« non è nelle parole della legge, ed oltrecciò dal non esi-
« stere altra disposizione che particolarmente riguardasse
« le condanne contumaciali, deriva per necessaria illazio-
« ne che nelle generali parole del suddetto articolo si
« comprendano tanto le condanne contro i rei presenti
« quanto quelle contro i contumaci. Ma poi è anche dal
« Rescritto del 27 ottobre 1845 sovranamente dichiarata
« l' imprescrittibilità delle condanne contumaciali a pene
« di morte di ergastolo e del 4. e 3. grado di ferro: quindi
« l' assurdo testè rilevato non si potrebbe sfuggire quando
« si ammettesse la pretesa prescrittibilità dell' azione. Ar-
« roge che per effetto del giudizio contumaciale la con-
« danna dell' imputato viene ad essere annotata nell' albo
« dei rei assenti, il quale non è altro che un perenne
« pubblico editto con cui da una parte s' intima continua-
« tamente all' imputato la subìta condanna con l' ordine
« implicito di presentarsi alla Giustizia, e dall'altra parte si
« faculta ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non
« sia portatore di un mandato di deposito o di arresto a
« poterlo arrestare. Or nell' esistenza di tale perpetua e
« pubblica intimazione della riportata condanna è incom-
« patibile la tacita opera della prescrizione, *la quale es-*
« *senzialmente si fonda sul silenzio o sulla negligenza.* —
« Esauritosi il giudizio contumaciale, niun altro atto di
« legge rimane a dover essere eseguito contro l' assente :
« resta la sola impotenza di potersi ripetere il giudizio
« con la presenza dell' imputato per la stessa sua lati-
« tanza; ed è un principio elementare che *contra non va-*

« *lentem agere non currit praescriptio.* Nè pare potersi mai
« dire che la legge, incoraggiando la latitanza, ordinato
« l' esaurimento del giudizio contumaciale, non abbia vo-
« luto ordinare altri atti ulteriori per accordare in tal mo-
« do un principio di prescrizione a colui che essa mede-
« sima imprescrittibilmente ha già condannato in contu-
« macia.

« La prescrizione dunque dell' azione è interrotta dalla
« condanna, ed a contare dall' epoca di quest' ultima sa-
« rebbe una nuova prescrizione che principiar dovrebbe
« a decorrere, quella cioè della pena, se mai potesse es-
« serne prescritta la condanna. Ciò è manifesto ancora
« per lo stesso di sopra citato Rescritto il quale per i
« misfatti portanti al 1.° e 2.° grado de' ferri ha dichia-
« rato valevole la prescrizione di anni 10; perciocchè in
« tali casi il giudizio contumaciale non offre condanna;
« epperò la prescrizione dell' annotazione nell' albo è la
« stessa della prescrizione dell' azione. Ma nelle pene più
« gravi il giudizio contumaciale si porta sino alla con-
« danna, e ritenere che nel medesimo tempo possa pre-
« scriversi e azione, e condanna è lo stesso che potersi
« ritenere nel tempo stesso e giudicabile e giudicato, il
« che implica contraddizione.

1° MOTIVO D' ANNULLAMENTO

Se dopo una decisione contumaciale di condanna al quarto grado de' ferri, trascorrono 20 anni, e poscia l'imputato latitante è tratto in arresto, può procedersi al giudizio definitivo col reo presente, ovvero dee abolirsi ogni procedimento e dichiararsi prescritta l' azion penale giu-

sta le disposizioni del secondo comma dell' art. 613 della proc. penale? — Questa è dunque dopo i fatti innanzi esposti la quistione principale a cui dà luogo la causa di D. Giambattista Palazzo, il quale imputato di omicidio volontario commesso nel 1821, fu condannato in contumacia il 1832, e poscia dopo 20 altri anni di latitanza è stato sottoposto ad accusa e tratto a nuovo giudizio, in seguito del quale gli è stata inflitta la pena di anni 25 di ferri [1]).

La G. Corte criminale di Catanzaro ha creduto che una decisione contumaciale di condanna chiuda il corso dell' azione penale derivante dal misfatto, e che quindi il tempo successivo possa essere utile alla prescrizione della pena inflitta, se sia prescrittibile, ma non mai a prescrizione dell' azion penale, la quale è cessata con la condanna, non potendosi prescrivere ciò che non esiste.—Ma una semplicissima riflessione sulle conseguenze che deriverebbero dal sistema adottato dalla G. Corte basterebbe per se sola a dimostrarne l' insussistenza. Immaginiamo che un individuo imputato di un misfatto che porti al 2° grado de' ferri, si celi alle indagini della giustizia, per modo che debba procedersi contro di lui ad un giudizio in contumacia: in questo caso se l' accusa del Ministero Pubblico venga accolta dalla G. Corte criminale, il giudizio contumaciale finisce coll' annotazione nell' albo dei rei assenti, e quindi è indubitato che se il contumace continua a rimaner nascosto per altri 10 anni dopo la sua iscrizione nell' albo de' rei assenti, al decorrimento di questo periodo di tempo l' azione penale contro di lui sarà

[1]) La condanna contumaciale fu pronunziata il 21 novembre 1832. L' arresto dell' imputato avvenne nel 26 giugno del decorso anno.

prescritta — Immaginiamo da un' altra banda che l' azion criminosa commessa da un altro individuo si mostri dapprima sotto l' aspetto di un reato che porti al 3° grado de' ferri, pel quale dopo l' annotazione nell' albo de' rei assenti debba passarsi alla discussione pubblica della causa in contumacia dell' imputato, e che la G. Corte valutando le pruove risultanti dal pubblico dibattimento trovi l' imputato meritevole di una scusa, e lo condanni in contumacia non alla pena del 3.° grado bensì a quella del secondo grado de' ferri: allora se il contumace si presenti dopo il decorrimento di 10 anni dalla pronunziazione della condanna contumaciale, potrà egli o no invocare in suo favore il benefizio della prescrizione? Secondo il sistema della G. Corte dovrà rispondersi negativamente, e dovrà dirsi che il contumace potrà invocare la prescrizione della pena se si presenti dopo 20 anni; ma se si presenta prima, e fossero pur decorsi 19 anni non debba esservi luogo a prescrizione alcuna in suo favore. Dunque l' errore de' giudici produrrà questa conseguenza, che di due individui colpevoli dello stesso reato che si presentino entrambi 10 anni dopo il giudizio contumaciale, l' uno abbia a godere il benefizio della prescrizione, e l'altro no: e debba essere fatale alla sorte degl' imputati il primo giudizio di accusa reso contro di loro, avvegnachè si fosse posteriormente rivocato. Se il reato si fosse dapprima mostrato come meritevole della pena del 2.° grado de' ferri, dopo 10 anni sarebbe stato coverto dalla indulgenza della legge, sol perchè la sua prima figura fu di un reato più grave, e poi si scopre più lieve di quello che era sembrato, gli sarà inapplicabile lo stesso favore della legge, e dovrà invece trascorrere un periodo di 20 anni per po-

tersi invocare la prescrizione della pena? Il principio assunto dalla G. Corte mena dunque ad un'ingiustizia manifesta, a far dipendere il beneficio della prescrizione dalle prime apparenze de' reati, a dare effetto ad un errore del Pubblico Ministero che ha reputato un misfatto più grave di quel che era in sostanza rendendo improficuo il giudizio posteriore de' magistrati che ha corretto quell' errore, ad invalidare un principio fondamentale del nostro procedimento penale che cioè la decisione del magistrato è quella che stabilisce i caratteri dell' imputazione dovendo sempre reputarsi come se per tale si fosse appresentata nel primo momento in cui il malefizio fu commesso.

E l'inconseguenza della teoria proclamata dalla G. Corte si rende più manifesta, qualora si rifletta che con essa addiverrebbe impossibile la prescrittibilità dell'azion penale per reati che portino a pena maggiore del secondo grado di ferri; poichè avendo il legislatore stabilito nell'art. 459 della proc. penale che tre mesi dopo la spedizione del mandato di arresto contro gl' imputati di misfatto debba passarsi al giudizio in contumacia, supposto che la decisione contumaciale estingua del tutto il corso dell' azion penale, la prescrizione di cui si parla nel secondo comma dell'art. 613 non potrebbe avverarsi che nel caso rarissimo, che le pruove di reità contro un individuo sorgessero nientemeno che 20 anni dopo l' avvenimento del misfatto. Chi vorrà mai credere che il legislatore avesse non altro contemplato che questo caso, allorchè disponeva che le azioni penali per misfatti che portino al terzo o al quarto grado de' ferri, all'ergastolo o alla morte, si sarebbero prescritte nel termine di 20 anni?

Quando si afferma che il tempo che intercede tra la

pronunziazione di una condanna in contumacia e l'arresto o la presentazione dell'imputato non possa essere utile alla prescrizione, perchè l'azion penale è cessata con la condanna, non si fa attenzione alla manifesta illegalità di questo principio. — L'azione penale finisce quando ha luogo una decisione irrevocabile, e non già quando si pronunzia una condanna capace di essere annullata. » Che cosa è mai, si dimanda il Mangin [1]), un giudizio definitivo di condanna? Quello contro cui non si può nè opporre nè appellare; dappoichè fino a tanto che una di queste due vie può praticarsi, non ha luogo l'esecuzione, nè la pena comminata si prescrive, perchè l'imputato non è ancora in potere della giustizia. *Un giudizio suscettivo di riforma è un atto d'istruzione, che interrompe la prescrizione, ma non impedisce che ne ricominci il corso.* » In conseguenza finchè dura il periodo di tempo, in cui si può muovere richiamo contro la decisione pronunziata, continua l'azion penale, e non si estingue se non quando sia decorso questo termine o sia rigettato il gravame prodotto al magistrato superiore; ma ogni decisione contumaciale si annulla alla prima comparsa del contumace innanzi alla giustizia, dunque non essendovi irrevocabilità di condanna durante la contumacia dell' imputato, l'azion penale non può dirsi estinta. E per fermo se contro una sentenza di condanna emessa da un Giudice Regio si produca appello, non vi ha dubbio sulla permanenza dell'azion penale; sicchè trascorrendo un anno per le contravvenzioni di polizia, o due anni pe' reati correzionali, senza confermarsi dal magistrato di appello la sentenza del primo giudice, l'azione penale sarà prescritta.

[1]) V. trat. dall'azion pub. e civ. p. 2. n.° 338.

« Se àvvi appello, dice il Sourdat [1]), l'azione si rianima, la sentenza di prima istanza rimessa in esame non è più che un atto di procedimento ordinario, ed il corso della prescrizione di tre anni (per noi *due*) ricomincia dalla data dell' atto di appello. » E la ragione di questa teoria universalmente ricevuta sta nel non essere irrevocabile la sentenza di condanna pronunziata da un giudice Regio, per cui potendo essere annullata in grado di appello, l'azion penale dee dirsi tuttavia in vigore. Or se questa teoria per le sentenze di condanna soggette ad appello è irrefragabile, a *fortiori* essa dee valere nel caso di condanna profferita in contumacia ; perciocchè in questo caso non è soltanto possibile che la condanna contumaciale venga annullata, ma l'annullamento è inevitabile alla prima comparsa dell' imputato senza bisogno di dichiarazione veruna. Quindi l'impronta di revocabilità che porta con se la condanna contumaciale, come la condanna correzionale, le rende entrambe incapaci di metter termine all'azion penale, che continua ad esser in corso, e perciò ad essere prescrittibile fino a tanto che non si elevi contro l' imputato un giudizio di reità irretrattabile.

Oltrecchè qual effetto ha mai la legge attribuito alla presentazione del contumace? « Tutte le volte, così s' e-
« sprime l'art. 475 delle leggi di proc. penale, tutte le
« volte che il contumace anche dichiarato pubblico ne-
« mico pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio
« contumaciale *si avrà come non fatto.* » — Ora se alla comparsa del contumace tutto il giudizio contumaciale è nullo agli occhi della legge, e dee reputarsi come non

[1]) V. trat. della responsabilità penale n. 394. Conf. Mangin loc. cit. Lagraverend, e Custourier uniformi.

avvenuto, l'azion penale si ravviva, e si presenta come continua ed ininterrotta dal momento dell'ultimo atto di procedimento penale, e quindi dall'epoca di quest'ultimo atto dee calcolarsi la prescrizione; ma nella specie l'ultimo atto di procedimento penale è la decisione in contumacia, la quale per l'arresto o spontanea comparizione dell'imputato perde ogni valore di decisione di condanna e resta come un semplice atto d'istruzione, dunque se da questo momento è decorso uno spazio di tempo atto a prescrivere, l'azione nascente dal reato dee dichiararsi estinta e chiudersi il varco ad ogni giudizio definitivo in contraddizione dell'imputato. E qui ripigliando l'argomento di analogia, che chiarisce meglio che ogni altro l'affinità de' fatti, e quindi l'identità de' principii che debbono regolarli, noi domandiamo — Quando la Corte Suprema mette nel nulla la decisione di una G. Corte criminale, si può attribuire più a questa decisione la virtù d'interrompere il corso dell'azion penale derivante dal reato? Certo che no; essa dopo l'annullamento vuole considerarsi come destituita di ogni effetto sulla durata dell'azion penale: di tal che se tolta di mezzo la decisione annullata, si trovi decorso il termine legale richiesto a prescrivere l'azione nascente dal reato commesso, l'imputato potrà dimandare il benefizio della prescrizione. — L'unanime sentimento degli Scrittori in questo caso è l'espressione del principio generale, che un atto nullo non possa interrompere la prescrizione, *quia quod nullum est nullum producit effectum* [1]). — Ebbene per qual ragione dovrebbe

[1]) V. Custourier trattato della prescrizione in mat. crim. cap. V.I n. 41 e 53. V. Vazeille n. 782. V. Lesellyer n. 2274. V. Sourdat trat. della respon. n. 398.

respingersi lo stesso principio riguardo alle condanne contumaciali annullate per la comparsa dell' imputato che la legge stessa prescrive che debbansi considerare come se non avessero mai avuta esistenza? Qual differenza vi ha mai nello stato dell' azion pubblica e nella condizione del giudicabile tra l'annullamento di una condanna in grado di ricorso, e quello di una condanna in contumacia per effetto dell'arresto dell'imputato, per cui debba negarsi alla prima la virtù d'interrompere il corso dell'azion penale, ed attribuirsi all' altra un valore somigliante? Nell' un caso una decisione fu pronunziata, e l'annullamento posteriore la fa riguardare come non avvenuta; nell'altro parimente una decisione fu pronunziata e la presentazione posteriore dell'imputato non annulla soltanto la decisione col dibattimento, ma fa andare in dileguo tutti gli atti del giudizio celebrato in contumacia.

Che se dalla esegesi delle disposizioni delle nostre leggi vogliamo risalire alla teoria della prescrizione onde sono derivate quelle disposizioni, si troverà esserne una spontanea conseguenza la soluzione da noi data alla proposta quistione.

La prescrizione penale trae la sua origine da' principii medesimi dell' imputabilità de' reati e dalla natura intima del dritto di punire.—Se primo scopo della pena è di prevenire con l'esempio l' esecuzione di altri attentati all' ordine sociale, è evidente che questo effetto tanto meglio si raggiunge quanto più immediata e più prossima sia la pena all'avvenimento del delitto; che se questo pel lungo elasso di tempo siasi cancellato dalla memoria degli uomini, la pena non raggiunge più nella sua pratica applicazione gli effetti che il legislatore dovè attendersene comminandola,

perchè il tempo porta con se l'obblìo e la compassione, e quando per la lontananza dal tempo in cui avvenne, l'orrore del delitto è finito, se non restasse altro che il solo fatto della pena, essa si mostrerebbe come una crudeltà ed un'ingiustizia agli occhi del pubblico. In secondo luogo un altro scopo della pena da cui si deriva la sua legittimità si è l'emendazione morale del colpevole. Ebbene non dovea la legge tener conto per questo scopo al delinquente delle angosce che hanno tormentata la sua vita, de'rimorsi e delle perplessità da cui venne agitato durante gli anni che la forza pubblica vigilava per arrestarlo e l'azion penale era in vigore contro di lui? Le agitazioni, i perigli, l'esilio, la solitudine, la lontananza dalla propria famiglia, l'impossibilità di prender cura de' proprii affari, i dispendi sofferti per fuggire, per nascondersi, per non essere rivelato alla Giustizia, non doveano ritenersi come una espiazione del delitto commesso? Può mai immaginarsi, diceva con eloquenti parole al Consiglio di Stato il Real, può mai immaginarsi supplizio più spaventevole di quella crudele incertezza, di quell' orribile timore che toglie all' imputato la sicurezza de'suoi giorni, il riposo delle sue notti? Venti anni di terribili giorni! venti anni d' insonni notti! venti anni la spada della legge sospesa sul capo del colpevole questo supplizio più crudele della morte non vendicò abbastanza il reato e legittimò la sua prescrizione?—Nè men grave di questi era l'altro motivo che sulla necessità della prescrizione aggiungeva il Louvet nel suo rapporto al Corpo Legislativo. » Se il sacrifizio delle vendette individuali innanzi all'azion pubblica, così egli si esprimea, è richiesto particolarmente per prevenire i disordini che esse arrecherebbero alla pace sociale, questa stessa pace sociale

sembra richiedere alla sua volta che la vendetta pubblica non resti irrevocabilmente armata ed operosa, che ella si queti e si soffermi in taluni casi dopo il decorrimento di un tempo più o meno lungo secondo la varietà de' reati. È mestieri che gli odii pubblici non meno che i privati si spengano e si assopiscano col tempo, questo grande moderatore delle umane cose ». E quando a tali considerazioni si aggiunga il pericolo degli errori a cui facilmente si può andare incontro quando i giudici son chiamati a conoscere di un reato, i cui elementi, i cui indizii, le cui pruove non possono presentarsi che monche ed alterate dopo il decorrimento di un gran numero di anni dalla sua consumazione; e l'altra ragione esposta dal Filangieri di essere ingiusto proseguire un accusa molti anni dopo il delitto, perchè il tempo che ha sconvolta la memoria delle circostanze che lo accompagnarono, toglie all'accusato i mezzi di giustificarsi ed offre più vasto campo alla calunnia di falsificare le pruove e mascherare le sue meditate menzogne, dal complesso di tutte queste ragioni si ravvisa come la prescrizione penale sia tanto conforme alla Giustizia per quanto dopo il decorrimento di un lungo tempo cessa di essere necessaria e quindi legittima l'applicazione di una pena a' delinquenti. Tutto dee finire, ed il dritto, come acconciamente osserva un insigne giureconsulto moderno, ha pure i suoi misteri; anzi noi aggiungeremo che questa massima è vera soprattutto nel dritto penale, pel quale vi sono soventi tali secreti che dee vietarsi di scrutare con tardive e pericolose investigazioni giudiziarie. Ora se il legislatore ha stabilito che con l'elasso di 20 anni debba prescriversi l'azione penale de' reati che portano al 3° e 4° grado di ferri, ergastolo, o morte, vuol dire che

nella sua mente è questo il termine maggiore oltre il quale egli ha creduto che non possano conservarsi intatte le pruove della reità di un individuo, e che quindi pel deperimento e l'alterazione delle pruove sia facile che sottentri l'errore alla verità nell'animo de'giudici: vuol dire che sia questo il termine oltre del quale si è creduto che per l'obblio del reato sarebbe senza effetto sul pubblico esempio l'applicazione di una pena all'imputato.

Ciò posto che dovrà dirsi di una teoria che vorrebbe prorogare l'azione penale oltre il termine sanzionato dalla legge, e tradurre un individuo in giudizio criminale quando già son decorsi oltre 20 anni dall'ultimo atto d'istruzione? Se l'inazione della forza sociale, se il silenzio della Giustizia per 20 anni determinarono il legislatore a covrire della sua indulgenza ogni imputabilità penale del reato commesso, interessando alla quiete sociale che la spada della Giustizia non incalzi implacabilmente i colpevoli insino al sepolcro, perchè mai questa indulgenza dovrebbe cessare qualora i 20 anni fossero decorsi dopo la pronunziazione di una condanna contumaciale? Giudicandosi il contumace che si presenta dopo 20 anni non si andrebbe forse incontro a quegl'inconvenienti ed a quei pericoli, che sonosi voluti evitare mercè la prescrizione? Qual differenza vi ha mai tra il decorrimento di 20 anni dopo una decisione contumaciale ed il decorrimento dello stesso periodo di tempo dopo un altro atto d'istruzione, se quella decisione contumaciale non produce alcun effetto e dee l'imputato giudicarsi di nuovo sopra pruove raccolte 20 anni indietro, che han potuto in così lungo intervallo deperire o alterarsi, e quando già l'orrore del delitto è scomparso dalla memoria dei

viventi, e con esso viene a perdere ogn' efficacia morale la pena che sarebbe mai inflitta all' imputato? Se dunque con l' annullamanto della condanna contumaciale alla comparsa dell' imputato rivive l' azion penale, essa dee per necessità considerarsi come ravvivata quale era al giorno della consumazione del delitto, e tutti gli atti giudiziarii successivi non han potuto avere altro valore che quello d' interrompere il corso della prescrizione; che se dall'ultimo atto interruttivo, qual potrebbe tutt' al più nella specie presente risguardarsi la decisione contumaciale, è decorso quel periodo di tempo che è atto a prescrivere l' azione penale derivante dal reato, dee chiudersi il varco ad ogni ulteriore procedimento, che tenderebbe a far pronunziare una condanna definitiva, quando già l' azion penale trovasi estinta.

Ma la G. Corte per respingere l' eccezione della prescrizione in favore dell' imputato che si presenta 20 anni dopo di essersi pronunziata una decisione contumaciale, e fa annullare con la sua comparsa ogni condanna precedente, oppone due altri argomenti: l' un de' quali ella assume derivarsi da' principii generali del dritto sulla materia in esame, e l' altro è una induzione ch' ella trae a conforto della sua teoria da un Sovrano rescritto del 27 dicembre 1845. « Per effetto del giudizio contumaciale, « così imprende a ragionare la G. Corte, la condanna « dell' imputato viene ad essere annotata nell' albo de' rei « assenti, il quale non è altro che un perenne pubblico e- « ditto, con cui da una parte s' intima continuamente al- « imputato la subìta condanna con l' ordine implicito di « presentarsi, e dall' altra parte si faculta ogni individuo « della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un

« mandato di deposito o di arresto a poterlo arrestare. Or
« nella esistenza di tale perpetua e pubblica intimazione
« della riportata condanna è incompatibile la tacita opera
« della prescrizione , la quale *essenzialmente si fonda sul*
« *silenzio e sulla negligenza.* Esauritosi il giudizio contuma-
« ciale niun altro atto di legge rimane a dover essere e-
« seguito contro l'assente; resta la sola impotenza di po-
« tersi ripetere il giudizio con la presenza dell' imputato
« per la stessa sua latitanza, ed è un principio elementa-
« re che *contra non valentem agere non currit praescriptio.* »
Or tutto questo ragionamento involge una manifesta confusione tra la teoria della prescrizione criminale ed i principii che regolano la stessa materia nel dritto civile. — Poichè la negligenza ed il silenzio del proprietario prolungato per lungo tratto di tempo , che fa presumere una rinunzia a' suoi dritti è il fondamento della prescrizione civile, è chiaro che il corso di questa prescrizione debba essere sospeso ogni qual volta vi sia stata impossibilità di agire nella persona di colui contro del quale si vorrebbe prescrivere; perciocchè allora la presunzione di rinunzia a' proprii dritti e di tacito riconoscimento delle altrui pretensioni viene respinta dalla impotenza in cui era il proprietario di appalesare le sue ragioni e di smentire le pretese dell' avversario ; di qui l' assioma di dritto civile « *contra non valentem agere non currit praescriptio*, » a cui si riducono tutte le cause di sospensione delle prescrizioni in materia civile. — Ma questa stessa regola non può invocarsi nel dritto criminale , ove non è già che il silenzio del Pubblico Ministero induca una presunzione d' innocenza a favore dell' imputato, ma la prescrizione è tratta da motivi di più alto interesse sociale, indipendenti dall'ac-

cortezza o dalla negligenza di coloro che sono incaricati della persecuzione de' reati. Di fatti la prescrizione civile è sospesa contro i minori, gl' interdetti e le donne maritate; mentre la prescrizione penale corre contro ogni imputato e contro ogni offeso. Parimenti la demenza di un imputato impedisce al Ministero Pubblico di promuovere il giudizio contro di lui, ma non perciò costituisce una causa d' interruzione della prescrizione la sua impotenza ad agire. Nè cause di sospensione potrebbero risguardarsi la guerra la peste o altre pubbliche calamità, duranti le quali il magistrato sia stato costretto ad una necessaria inazione. — Le guerre, le turbolenze che agitano lo stato, dice il Merlin, non interrompono la prescrizione delle azioni criminali; e qnando al ritorno della pace si pubblichi un editto che annulla il tempo che han dnrato le ostilità, non vi son mai comprese le azioni criminali. [1] — Quindi l' esclusione della massima *contra non valentem agere* nel dritto penale o così certa e generale, come lo è la sua applicazione nel dritto civile; anche il tempo in cui è necessario soprassedere dall' esercizio dell' azion penale per aspettare l' esito di una quistione pregindiziale di competenza di una giurisdizione diversa come le qnistioni di stato di competenza de' tribunali civili [2], come lo scioglimento della garentia che covre i pubblici fnnzionarii, ed ogni altro ostacolo o impedimento sia di fatto sia di dritto all' esercizio dell' azione penale, non sospende il corso della prescrizione; perciocchè sia qualunque l' ostacolo che abbia impedito di agire al Pubblico Ministero,

[1]) Repert. v. prescriz. 3.° V. Custourier n.° 51. Mangin n.° 334. — Faustin Helie cap. VIII de l' action pub. et de l' action civile.

[2]) V. Custourier traité de la pres. n. 97.

per qualunque tempo siasi protratta questa impotenza; non è men vero che dopo il lungo tempo decorso le pruove del reato sono alterate o disperse, che sia in questo caso pericoloso ogni giudizio, che le angosce ed i timori del colpevole per tanti anni continuati siano stati una bastevole espiazione del suo fallo, che l' obblio del delitto privi delle sue conseguenze salutari al pubblico esempio l' esercizio del dritto di punire, e che interessa alla pace sociale che si soffermi una volta la pubblica vendetta: quali sono i motivi da cui viene legittimata la prescrizione criminale.

Nè con maggior fondamento ha potuto la G. Corte invocare il Real Rescritto de' 27 dicembre 1845 pel rigetto della dimanda di prescrizione avanzata dal giudicabile — Ecco le parole del rescritto. « Le leggi di procedura nei « giudizii penali, nel determinare le norme di rito contu- « maciale a carico dell' imputato di misfatto, han conto « del grado di loro gravità. Se il misfatto sia punibile « col secondo grado de' ferri o con pena minore, la pro- « cedura si porta fino all' annotazione del contumace nel- « l' albo de' rei assenti, come ultimo atto del giudizio in « contumacia, ai termini dell' art. 465 delle enunciate leg- « gi. Ove poi si tratti di misfatto punibile col 3° grado « de' ferri o con pena maggiore, la procedura s' inoltra « ad atti consecutivi fino alla condanna ad alcuna delle « enunciate pene nel caso di comprovata reità.

« Le leggi medesime sulla prescrizione delle pene e « dell' azione penale contengono negli articoli 613, 614 le « seguenti disposizioni.

« Art. 613. — Non si prescrivono mai le condanne a « pena di morte, nè a pena di ergastolo, o del 3° e 4° « grado de' ferri.

« L' azione penale per misfatto che porti a queste pe-
« ne si prescrive nel termine di 20 anni.

« Art. 614. — Le condanne a pene criminali minori
« delle pene indicate nell'art. precedente si prescrivono in
« 20 anni.

« L'azione penale per misfatto che porti alle pene an-
« zidette, si prescrive in 10 anni. —

« Per misfatto portante al 1° o al 2° grado dei ferri è
« nato dubbio intorno al termine a prescrivere quando
« l'accusato contumace siasi inscritto nell' albo de' rei as-
« senti.

« Nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 di questo
« mese Sua Maestà, veduto il parere della Consulta ge-
« nerale del Regno, ha dichiarato che il termine a pre-
« scrivere ne' giudizi contumaciali pe' reati che portino
« al 1° o 2° grado de' ferri è di anni 10 a norma della
« parte 2ª dell'art. 614 delle leggi di procedura penale ».

Ora a quali induzioni può dar luogo questo rescritto contro la teoria da noi sostenuta? Il dubbio, pel quale si ebbe ricorso all' autorità Sovrana, fu sul termine a prescrivere, cioè sull' epoca da cui bisognava computare il periodo della prescrizione quando l' imputato fosse stato iscritto nell' albo de' rei assenti, e Sua Maestà lo risolvea col dichiarare che il periodo della prescrizione debba calcolarsi dal giorno dell' annotazione nell' albo de' rei assenti; ma in qual luogo del Rescritto si parla d'inammessibilità di prescrizione di azione dopo una condanna contumaciale? D' onde mai si ricava che la comparsa del contumace faccia risorgere l'azion penale dal giorno in cui si è presentato alla Giustizia, rivocandosi il principio stabilito nelle leggi di procedura penale che la presentazione

del reo assente annulla issofatto qualunque decisione profferita in contumacia ? Quali parole del legislatore consacrano questa nuova teoria , che la decisione contumaciale, dichiarata nulla e priva di effetto per ogni altro riguardo sia efficace soltanto ad impedire che si prescriva l' azion penale pel tempo decorso insino al giorno della comparizione o dell' arresto del contumace ? — Noi per quanto abbiam potuto assottigliare il nostro cervello non siamo giunti a scorgervi quella imprescrittibilità delle condanne contumaciali a pena di morte , di ergastolo del 4° e 3° grado de' ferri , che la G. Corte ritiene *Sovranamente dichiarata* nel Rescritto del 27 dicembre 1845.

E l' esame delle modificazioni apportate nella riforma delle nostre leggi alle disposizioni del codice d' istruzione criminale di Francia concernenti la materia , della quale trattiamo , rafferma maggiormente la teoria che noi sosteniamo. — L' art. 476 del codice d' istruzione criminale era concepito in questi termini. « Se l' accusato si rende prigioniero, o se è arrestato *prima che si prescriva la pena*, « il giudizio contumaciale e le procedure eseguite dopo « l' ordinanza di arresto saranno annullate di pieno drit- « to, e si procederà nel modo consueto.» Quindi i comentatori del codice francese han dovuto concludere che il condannato in contumacia non possa mai pretendere che sia decorsa la prescrizione dell' azion pubblica dopo la decisione contumaciale , ma che solo possa aver dritto alla prescrizione della pena , se mai fosse compiuto il tempo determinato dalla legge per la prescrizione della pena al momento della sua comparsa. Ma nella redazione dell' art. 475 delle nostre leggi di procedura penale si tolse quella clausola « prima che si prescriva la pena » e si dispose

soltanto che tutte le volte che il contumace anche dichiarato pubblico nemico pervenga nelle mani della Giustizia, il giudizio contumaciale *si avrà come non fatto.* » D' onde sorge apertamente una induzione contraria a quella che gli scrittori francesi derivano dal loro codice; perciocchè la soppressione di quella clausola, che era nel codice d'istruzione criminale addimostra che il legislatore non ha voluto che la condanna contumaciale impedisse il pieno risorgimento dell' azion penale alla spontanea presentazione o all' arresto dell' imputato. Nè si dica che il motivo di tale soppressione stia nell' essere imprescrittibili le pene del 3° e 4° grado di ferri, d' ergastolo e morte, per le quali soltanto si può procedere ad un giudizio di condanna in contumacia; perciocchè può un reato manifestarsi dapprima come meritevole della pena del quarto grado dei ferri e dopo il dibattimento contumaciale scovrirsi qualche circostanza scusante o attenuante del reato medesimo per cui debba comminarsi una pena minore, che sia prescrittibile; si avrebbe in questo caso una condanna in contumacia ad una pena capace di prescrizione, e per questi casi sarebbe stata utile la clausola del codice francese di doversi anullare il giudizio contumaciale quando *la pena non fosse prescritta*, se alla condanna contumaciale anche il nostro legislatore avesse voluto attribuire l' effetto di troncare di mezzo ogni prescrizione di azione. Dunque la riforma dell' articolo del codice francese mostra che dopo la presentazione spontanea o l' arresto del contumace, annullandosi ogni condanna in contumacia, il tempo precedente dee considerarsi non come tempo di pena, ma d'azione penale, la quale dee dichiararsi prescritta se sia spirato il termine stabilito dalla legge a tale prescrizione.

Nè alcuno tra i nostri scrittori ha mai elevata controversia intorno a questa conseguenza che si deriva dalle testuali disposizioni delle nostre leggi; anzi il Cav. Nicolini, oracolo della patria giurisprudenza in materia criminale ha segnalata la stessa dottrina nella interpetrazione dell' art. 475 delle leggi di procedura penale con recise parole, che manifestano di non aver egli neppur pensato che potesse essere il soggetto di alcuna quistione. Pre-
« scrizione di pena, così si esprime l' illustre giureccon-
« sulto, prescrizione di pena per condanna contumaciale
« non può verificarsi, perciocchè non vi è condanna con-
« tumaciale se non di morte, o ergastolo, o 4° e 3° gra-
« do di ferri, e le condanne a queste pene sono impre-
« scrivibili. *Ma perchè la condanna si ha come* NON PRONUN-
« ZIATA, è chiaro che a chi si presenta rimane intatta la
« eccezione DELLA PRESCRIZIONE DELL' AZIONE. » [1])

Adunque dalle disposizioni dell' art. 475 delle leggi di procedimento penale messe d' accordo co' principi su' quali è fondata la prescrizione criminale risulta ineluttabilmente che se un individuo condannato in contumacia alla pena del quarto grado de' ferri sia tratto in arresto dopo 20 anni dalla pronunziazione della decisione contumaciale, l' annullamento *ipso jure* di questa condanna per la sua comparsa renda utile a stabilire la prescrizione dell' azione penale il periodo de' 20 anni precedenti, e quindi la G. Corte criminale di Catanzaro avendo rigettata siffatta eccezione ha violato apertamente gli articoli 475, 613 delle leggi di procedura penale.

[1]) V. proc. pen. III. n. 1237.

DEL DANNO
ARRECATO DAGLI ANIMALI

Da una memoria per la Corte Suprema

1855

Per dritto romano il danno per effetto di dolo o colpa dell' uomo, sebbene dagli animali o dai servi arrecato, era penalmente perseguibile.

La circostaaza che il servo o il bruto lo avea commesso non dava sempre ed indistintamente luogo all' azione *nossale.*

Intenta la romana legislazione a tutelare la privata proprietà, venne provvedendo ai casi in cui questa venisse danneggiata o diminuita. E poichè per tre modi può il patrimonio, col danno, venir diminuito, o per caso fortuito, o per colpa dell' uomo, o per opera delle cose nostre quali sono gli animali e i servi, che alle cose si assomigliavano, venne ancor essa per tutti e tre questi casi assegnando le norme della riparazione.

Dopo di avere la legislazione escluso dalla sua sanzione il danno prodotto dal caso fortuito, il cui impero a quello della forza umana non soggiace, si volse a trattar degli altri due danni.

Il Tribuno Aquilio fu il primo, con suo plebiscito, ad incriminare il danno, che dall' uomo all' altrui proprietà si inferisce; e Giustiniano venne annoverando poscia tra delitti privati un tal fatto. Epperò, non altrimenti che dell' azione del furto, fu anco quella del danno reputata criminosa.

Riputata così reato la dannificazione, vennero su di essa ad applicarsi tutte le teoriche della impntabilità e venne conseguentemente essa a subire la sorte di tutte le altre azioni penali, quella cioè di esser personale, e poichè le leggi nel reato oltre al fatto considerano la volontà dello agente, si vennero al danno applicando le teorie tutte della filosofia criminale e si diè luogo ad esaminare se nel danneggiante vi fosse stato dolo o colpa, e se il primo fosse stato *vero* o presnnto, e se l'altra fosse stata *lata*, *lieve* o *lievissima*, e secondo il concorso della volontà del reo la pena si venne a costui diversamente applicando.

Si trattò poscia del danno arrecato all' altrui patrimonio dagli animali o dalle cose nostre.

Per tal caso esisteva già nel Dritto Romano un frammento di antica legge decemvirale *della pauperie*, che provvenendo dall' Ebraica nazione era stata adottata dai Fenici, indi da Solone, come ci riferisce Plutarco, ed era stata ammessa da Platone e per ultimo dai Romani.

Colui, alla cui proprietà un animale avesse recato danno, ebbe per tal legge il dritto d' impossessarsi e far suo il corpo danneggiante.

Avendo egli dritto alla riparazione ed al risarcimento del danno, potendo a tanto costringere giudiziariamente l' animale perchè *sensu caret*, ebbe il gius di ritenere la *nossa*, cioè l' animale nocivo, come in via di risarcimento.

È questo il genuino e vero concetto della celebre legge *nossale* e così fu esercitata nei primi tempi di non molto matura civiltà, e tal dritto s' avea il danneggiato, sia che l' animale fosse domestico, sia che stato fosse selvaggio. Infatti Platone, la cui autorità invochiamo non come legislatore ma come filosofo di legislazione e storico, che ci ritragga lo spirito della giurisprudenza antica, trattando del danno arrecato dal cane, dal cavallo, dal bue, per tali pauperie, dice, si fa dei cennati animali ciò che si farebbe del cervo che è animale selvaggio cioè si ritiene la nossa.

E se volessimo noi tener dietro allo svolgimento di tal legge nei tempi antichi vedremmo sempre più rifermato che in fatto di pauperie il danneggiato *brevi manu* riteneva la *nossa*, tal che bisognò mettere un freno a tal costume e fu statuito da leggi, che non si potea ritenere la *nossa* se non per custodia temporaneamente, e dovesse attendersene dai magistrati l' aggiudicazione.

La facoltà che si diede al padrone di poter redimere, diciam così, la nossa non fu similmente che un temperamento che si volle aggiungere dalla legislazione Romana alla genuina e primitiva legge nossale, atteso che gli animali aver potevano un padrone cui appartenevano; talchè se questi non volea, o se negava esser suo l' animale si ritornava a quella azione e si trattava dell' animale domestico come se fosse stato selvaggio.

Da ciò ricavasi che in fatto di *pauperie*, di danno cioè recato dagli animali per solo loro istinto e senza concorso di altrui volontà, il padrone restava totalmente estraneo al giudizio e la perdita che faceva egli dello animale, o l' indennizzo che offeriva, non era una pena che a lui a-

vesse voluto infliggere la legge , ma era solo una conseguenza che si riverberava su di lui , per far meglio sicura la proprietà altrui.

Ed è un falso asserto che quando non era nel danno alcuna *colpa* o negligenza diretta del padrone non potea nè anco darsi luogo al risarcimento del danno *vel noxae deditione.*

La *deditio noxae*, il ripetiamo , si dava come compenso al danneggiato , e la si dava benchè il padrone nulla avesse saputo dell' azione del bruto.

L'autorità è chiarissima del chiosatore delle instituzioni, Aldobrandino alle parole *damnato domino* cioè *nescienti cum delinqueret servus*, *vel sciente tamen prohibere non potuit.*

L' azione *nossale*, il concediamo, non era un' azione penale , nè riguardava il padrone , ma essa era un favore voluto concedere al danneggiato, un' azione venuta in supplemento alla penale, che non sempre ed indistintamente si concedeva.

Però quando l' animale avesse nociuto per direzione data allo stesso dal padrone, cioè per dolo di costui , o per una negligenza o qualsiasi indiretto concorso , il che costituisce la di lui colpa o il di lui quasi-delitto, taceva allora l' azione nossale e davasi luogo alla legge *damno injuria illato*, cioè alla legge Aquilia, poichè non era allora l' animale, che un agente mosso da una esteriore rea volontà, o almeno colpevole, e contro questa criminalmente si procedea.

Ciò è solennemente definito e dalle leggi e dalla giurisprudenza romana. E per cominciare dalla filosofica autorità di Platone , dopo aver questi nel suo lib. XI *de legibus* esposto nel su indicato modo la legge nossale e

detto esservi luogo a *deditio* della *nossa* nel caso di pauperie commessa da animali domestici soggiunge, *nisi dolus intercesserit*, poichè in tal caso cessava l' azione nossale e davasi luogo a procedimento contro colui che avesse agito con dolo.

Nè altro ànno fatto le leggi ed i Dottori, coi loro moltiplici esempii all' uopo arrecati, che rifermare ciò stesso cioè che ove nella *pauperie* fosse il concorso di altrui opera o volontà contro costui si dirigesse l' azione.

Così, per citarne alcuni, se il mulattiere caricò di soverchio basto il suo animale, e questo, passando per augusto luogo, cagionò del danno, si procedeva contro del mulattiere, e non si invocava la legge nossale, poichè alla esecuzione di tal danno fu causa l' imperizia del mulattiere. Lo stesso è di colui che per imperizia e infermità non seppe raffrenar l' impeto del cavallo da cui era trasportato, per cui fosse avvenuto danno ad altri; lo stesso di quello che conducendo un cane per luoghi ove *duci non debebat*, avveniva che la bestia, *asperitate sua* mossa, avesse recato danno; e ciò in considerazione dell' imperizia a contenere il cavallo o il cane quando *firmius* poteva naturalmente esser raffrenato [1]).

Ed è tanto vero un tal principio, che anco nel caso in cui uno avesse semplicemente instigato un animale, o dato causa al danno con spingere o altro il bruto, allora cessava l' azione nossale e si procedeva contro quest' uno.

Si alio instigante, così il Voet comentando la legge della pauperie, *vel causam dante* fosse il danno avvenuto, *nulla*

[1]) D. I l.ª § 4 e seg. *si quadr. paup. fec. dic. Item Mela scr.* §. 5. D. ad leg. Aquil. t. 2. l. 9. Cod. tit. 9. *si quadr.* — Ed estesamente ne parlano; Voet, Richerio, Caravita, Aldobrandino, *ut infra*.

contra animalis dominum actio de pauperie, sed utilis ex lege Aquilia datur contra instigantem vel causam damno praestantem.

In conformità all' altro principio riportato anco dal Caravita. *Si dolo, sive culpa, sive negligentia hominis damnum datum sit, legis Aquiliae et actione in factum emendari* (Caravita Just. Crim. ec. ec. lib. 4 § 1. cap. 33. n. 48).

Ricordiamo per ultimo che era anco provveduto colla legge Aquilia o con altra penale contro colui che avesse immesso anco per negligenza nel fondo altrui gli animali che poi avessero arrecato danno, quantunque egli non avesse con dolo ciò praticato.

E quando quest' uomo fosse stato il padrone o il custode dell'animale, obbligati entrambi alla massima diligenza del padre di famiglia, ben contro loro, come applicando le leggi 1ª Cod. *de injuriis*, lib. 9 tit. 35 e *de fundis et salt. rei dom.* lib. 11 tit. 66, ha detto il Richerio, si agiva in giudizio penale, anco nel caso che direttamente non l'avessero immessi *cur ei imputari plerumque possit, cur animal non custodierit* (Richeri *Jurisp. Crimin. e Civ.* lib. 4 tit. 4. 2778 e 2789).

Il principio regolatore adunque della materia si è che, ove nel danno arrecato agli animali ci sia stato concorso della volontà dell' uomo, contro costui deve esclusivamente procedersi invocando la legge Aquilia, ed allora si darà luogo ad esaminare se il concorso dell' uomo sia stato per dolo o per colpa secondo quello che sin da principio osservammo. Ed è da notare che anco nel caso che il concorso della altrui volontà sia stato effetto di una colpa lieve e levissima e perciò che proveniva da un quasi-delitto, era sempre tenuto l' uomo con l' azione della legge Aquilia.

A tralasciare altre autorità, ci basti quella del Voet e del celebre abate Palermitauo, per cui dopo aver quest' ultimo, trattato del sudetto concorso nel foro della coscienza, dice *secus est in foro contentioso quia in Aquiliana actione venit etiam levissima culpa.* (L. 1 ff. ad leg. Aquiliam.) E reputa egli di tanta ragionevolezza tal legge che non dubita di estendere anco al foro della coscienza tale obbligazione (Abb. in Cap. *Si egressus de Injuriis* n. 1).

E il Voet con svariati e moltiplici esempî sostiene *actione legis Aquiliae coerceri non tantum dolus sed culpa etiam levissima.* (Voet ad pand. lib. 9 tit. 2° § 13).

Poste siffatte teoriche è facile il ravvisare in qual parte difetti l' argomentare dei nostri avversarî. Essi non hanno distinto nella *pauperie* il caso in cui l'animale *sponte sua*, senza il concorso del padrone, avesse arrecato il guasto alla altrui proprietà, dal caso in cui il padrone o il custode vi avesse avuto parte col suo dolo o con la sua colpa, e perciò han creduto che non si dia luogo ad alcuna azione pel primo, e che l'azione nossale sia solo d'applicarsi al secondo caso, sconoscendo o mostrando di sconoscere, come in questo secondo caso, che è appunto quello che ci occupa, sia da invocarsi la legge Aquilia e da procedersi criminalmente contro del padrone perchè è un danno *injuria datum;* nel che è da notare che quella parola *injuria* non si deve intendere, come fingono gli avversarî nostri d' intenderla, *di fatto diretto colposo o doloso*, ma tal parola, come le leggi stesse [1]) e gli autori [2]) ci dicono,

[1]) Arg. delle istitut. *de leg. Aquil.* Injuriam autem occiderc intelligitur qui nullo jure occidit.

[2]) Vedi alla parola Injuria Calvino lex. crim. Brisson. Claro Cardinale ec. ec.

vale *non jure*, e così, in altri termini, deve intendersi come sinonimo di colpa in quanto colui, che fa ciò che il dritto non gli permette o trascura di far ciò che il dritto gli impone, *agit culpose*, perchè non agisce *secundum jus* e quindi *agit injuria.*

E Domizio Ulpiano nel suo libro *ad edictum* così estende la intelligenza della parola *injuria*, allorquando dice *Injuriam damnum hic accipimus culpa datum etiam ab eo qui nocere noluit.* (L. 5 § 1. Ulp. lib. 18 ad Edict.)

Perciò possiamo conchiudere che la legge Aquilia allorchè parla del danno generalmente *non jure datum*, tratta ben anco di tutti quei danni che colposamente *injuria* siano stati all' altrui proprietà, ancor involontariamente arrecati.

Dal che ricaviamo con l' Aldobrandino e con lo Aretino che sotto tal categoria di danni considerati dalla legge Aquilia vanno anco compresi, perchè *non jure* arrecati, tutti i danni occorsi per l' incuria, l' ignoranza, la negligenza, la imperizia, e per tutte le azioni od omissioni che costituiscono non solo il *dolo*, ma la *colpa* ; non solo il concorso diretto, ma anco l' indiretto dell' altrui volontà, ed anco l' involontario. (*Aldobrandinus nel titolo de leg. Aquil. delle Istitut.*)

Epperò *tenetur ex lege Aquilia*, colui che non usò la debita diligenza nello scegliere i servi che dovean servirlo, e *licet ignorans uti opera malorum hominum,* il servirsi che egli avesse fatto dell' opera di questa gente disaccorta, costituiva una tal quale responsabilità che lo rendeva penalmente tenuto delle loro azioni , in conformità alla massima che il padrone o l' abitatore di una casa sempre *suam suorumque culpam praestari debet.* (*V.* leg. 127 *D.* § 11.—*D. l.* 5 § ult. *de obb. et act.* Lib. 4 Quest. *de obb. quae ex quasi delict. nasc.* — leg. 2. *D.* § 1. *ad leg. Aquil.*)

Perciò ancora, per come ànno insegnato l'Eineccio ed il Vinnio, appartiene alla detta legge il conoscere e punire anco i quasi-delitti del *posto* o *sospeso*, della *dejezione* o *effusione* del servo, sul padrone, quantunque sia indiretto e spesso involontario il concorso dell' opera di quest' ultimo, poichè desso si presumeva in colpa in negligenza per non aver impedito l' azione.

Che se il suo concorso al fatto fosse stato *indiretto materialmente*, ma a lui imputabile per averlo precedentemente al servo ordinato o perchè il fatto stesso si operava nella sua scienza, allora egli veniva obbligato come semplice o autor mandante il mal fatto (Leg. 2 lib. 18. Diocletianus et Max. ad Edict.); ovvero *diretto*, allora si era nel caso di un delitto *vero* con maggior rigore punito. (Leg. ultima D. *de his qui effud.*)

In somma, *tenentur ex lege Aquilia* tutti coloro che agissero in contravvenzione al loro dovere o alla legge con dolo o con qualunque specie di colpa.

Posti tali principii possiamo adesso riguardare dal vero suo lato la quistione che ci occupa a stabilire che trattandosi di danno arrecato all' altrui proprietà da animali, il danneggiato avea per Dritto Romano il gius a presumere che stato vi sia in ciò il concorso o diretto od indiretto della volontà del padrone, il quale presumesi aver dato occasione al danno per aver male custodito o fatto custodire gli animali. Era poi in linea di difesa e di eccezione che il padrone si potea discolpare, mostrando, che dovea esser invocata dall' attore l'azione *nossale* accordata per la *pauperie* fatta dal bruto, poichè non vi era stato nel fatto alcun suo concorso, avendo egli usato *diligentiam et custodiam qualem bonus et diligentissimus pater-familias suis rebus*

adhibet, ed osservato *omnia quae oportebant*, per cui il danno avvenuto apparteneva a quelli che *etiam in prudentibus accidunt*. Ed era in risultato di tale dimostrazione che il padrone venia liberato dalla sua responsabilità, e concessa la *nossa* al danneggiato, cioè *corpus quod nocuit*, e si concedeva qui al padrone il potere di redimere questo corpo col prezzo del suo valore.

Essendo questa la vera e genuina intelligenza dell'azione *nossale*, possiamo francamente concludere essere stata essa inopportunamente dai nostri avversarii invocata e poco esattamente applicata al caso in esame, quando si volle di essa, per come abbiam dimostrato, formare un principio generale applicabile indistintamente a qualunque danno arrecato d'animali, senza calcolare il concorso, anco indiretto che possa avervi avuto il padrone.

La Romana Legislazione, dritto pubblico di tutte le nazioni fu anco dal nostro adottata e le patrie leggi che formano il vigente nostro dritto si sono anch'esse ispirate a quel principio di doversi cioè la proprietà nel più efficace modo garentire, e con non minore energia che il furto, hanno punito il danneggiamento alla proprietà altrui, stabilendo riguardo allo stesso una pena, che con la sua controspinta avverso la possibilità di delinquere, servisse come valevole guarentigia ad impedirlo.

La legge del 20 maggio 1808, che è pure nostro dritto in tutto ciò che tassativamente non fu escluso o proibito dalla legge del 1819, all'articolo 37 dice. « I danni sulle « raccolte in piedi e sulle piante ed alberi fruttiferi quan- « do nascono da *sola colpa* oltre alla riparazione del dan- « no saranno *puniti* con la *pena* doppia di quella stabilita « dall'articolo 11 e potrà secondo le circostanze infliggersi

« anco la *pena* della *prigionia* di tre giorni. Dove sieno
« dolosi sarà punito il delitto correzionalmente ».

Così venne incriminato e punito il fatto del danno, e non è a dimostrare che avendo qui la legge parlato di danno prodotto da *mera colpa*, volle con ciò dire ancora di qualunque danno anco indirettamente cagionato da disattenzione, negligenza, omissione, circostanze che costituiscono la colpa nella *involontarietà* stessa del fatto.

La quistione in disamina può benissimo venir ultimata colle vigenti leggi; ed ha ben fatto a conoscere di essa quel magistrato penale, che ritualmente adito applicava delle disposizioni legislative, quelle al fatto che direttamente lo riguardavano.

Ed invero, il giudice di Terlizzi ed ultima la Gran Corte di Lucera applicavano l'articolo 450 ll. pen.

Dice il citato articolo: « L'incendio delle altrui pro-
« prietà mobili, o immobili che sarà stato cagionato da
« vetustà ec. ec., come ancora *qualunque altro guasto, dan-*
« *no, e deterioramento alle proprietà altrui commesso per di-*
« *saccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' re-*
« *golamenti* sarà punito con l'ammenda correzionale, salvi
« sempre i danni ed interessi ec. ec. »

Or chi non vede che in questo articolo delle suddette leggi va previsto *ogni danno* involontario in generale causato da disaccortezza e che perciò è l'unico articolo applicabile alla causa nella quale versiamo?

Non è dubbio nella specie che il custode Angelico, a motivo della propria disaccortezza e colpa lasciò inferir *danno involontario* dagli animali del signor M. nella proprietà dei signori de N. Lo han dimostrato gli atti della doppia istruzione e lo abbiam noi veduto consacrare nei

fatti e nei rilievi ritenuti dalle G. Corti di appello. Eppure non ostante tale certezza la parte avversa assume, che questo articolo 450 LL. PP. non comprenda il caso di danno prodotto da animali su le altrui proprietà, e che per potersi applicare questo articolo, dovea il danno esser prodotto direttamente dalle mani del custode Angelico! Ma questa falsa ipotesi combattono così la disposizione testuale della legge nell' articolo precitato, come lo spirito della medesima.

Il testo della legge è chiaro pur troppo. Esso parla di *qualunque* danno inferito alla proprietà altrui: se adunque la legge si esprime con termini sì generali e non equivoci, quale stranezza è mai il dire, che questo articolo 450 non comprenda in se il danno commesso dagli animali per disaccortezza dei loro custodi? Questo errore è nato dall' aver voluto assegnare alla voce *commesso*, adoperata dalla legge in questo articolo, un significato troppo restrittivo, e da meno di quello che realmente e naturalmente essa ha. La parola *commesso* non sempre accenna ad un fatto che viene direttamente, immediatamente e materialmente dalle mani dell' uomo; imperocchè un fatto può commettersi direttamente ed indirettamente dal medesimo. Così se altri contro il divieto della legge pone dei testi nei suoi balconi, e un di essi cade giù, e uccide l' uomo che passa, come si dirà egli questo fatto? Senza dubbio verrà qualificato dal Giudice penale qual omicidio *commesso* per disaccortezza, comecchè l' uccisione non venga direttamente dalle mani dell'uomo. E perchè ciò? perchè, diceva il principe dei giureconsulti romani, Ulpiano: *qui occasionem damni praestat damnum fecisse videtur.*

Ed a prescindere da questa solenne autorità volendosi

valutare il senso e la potestà della parola *commettere* si troverà nella stessa Crusca, ch' è il Codice della nostra lingua, di essere la parola *commettere* adoperata a significare non solo il fare o il comandare qualche cosa, ma ben anche l' omettere o tralasciare di fare quello che doveva farsi; tanto dunque per l' autorità del dritto Romano quanto per lo intrinseco significato della parola *commettere* che a senso dei filologi importa anche omettere, il significato restrittivo che vuole attribuirlesi dagli avversari di dinotare soltanto un fatto materiale direttamente cagionato dall' uomo è abusivo ed immaginario [1]).

E per non impegnarci in un esame tutto filologico della parola *commesso*, osserviamo che essa nel linguaggio della legge vien usata in un senso sempre generico, e che quando poi si vuole qualche volta particolarizzare oltre il genere si aggiunge sempre qualche altra frase che più specificatamente riveli questo concetto.

Però noi la vediamo accompagnata or dell' avverbio *volontariamente* or dall' altro *involontariamente* come gli art. 445 e 375 LL. PP. per confrontarne due soli tra i varii ove ciò avviene.

Ed è del pari per tanto che, siccome con somma penetrazione ci ha ricordato il nostro giureconsulto il Nicolini, nelle sue Quistioni di dritto, *tutte le volte che la legge usa la parola reato commesso intende sempre reato consumato* [2])

In conformità a quanto avean scritto il Calvino *Lexicon Codic. Crim.* ed il Brissonio, *de verborum significatione* alla parola *committere.*

[1]) V. il Vocabolario della Crusca nella parola *commettere.*
[2]) Quist. di dritto par. 2 pag. 270.

Non è dunque a ritenere che se il legislatore in detto art. 450 avesse voluto specificare e distinguere, come han preteso i nostri contrarii, non avrebbe saputo impiegare altra frase più atta di quella generica onde significare il suo pensiero.

Ed è troppo nota la forza del principio *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus,* e dell'altro *ubi lex voluit dixit*, per dispensarci da ulteriore sviluppo.

Perchè adunque il custode Angelico dee rispondere penalmente del fatto degli animali da lui avuti in guardia? perchè ripetiamolo, *culpae reus est, nam et qui occasionem praestat damnum fecisse videtur.*

Molto più rifulgenti appariranno queste nostre osservazioni se volessimo risalire allo spirito, e ragione della legge che informa l'articolo summentovato.

Ed in verità quali sono gli elementi costitutivi il reato nel fatto di cui è parola in esso art. 450 LL. PP.? Sono due: la colpa, cui le nostre leggi esemplificano con le parole imprudenza, disaccortezza, disattenzione ec., ed il danno prodotto. Or se nella specie troviamo entrambi riuniti questi due elementi nel medesimo fatto; poichè il custode Angelico fu un uomo disaccorto, come quegli che chiamato alla guardia degli animali, li lasciava per contrario entrare negli altrui campi, a farvi danneggiamento: se a questa colpa si è congiunto il danno inferito dagli animali medesimi contro la proprietà: se questi sono i due elementi del malefizio di cui parla l'articolo 450 LL. P. P. ed essi soli *a prescindere da qualunque* altra estrinseca circostanza, costituiscono il reato, come può logicamente sostenersi che l'art. 450 non sia applicabile alla specie, solamente perchè il danno non fu prodotto dal custode

bensì dagli animali ? Forse che il danno, allora che dall'uomo direttamente è prodotto, perchè assuma il carattere di reato è necessario che sia stato prodotto per la disaccortezza dell'uomo, e non già che sia stato commesso dall'uomo con le proprie sue mani. La legge istessa nell'art. 450 non dice: *ogni danno commesso per le mani dell'uomo;* ma bensì *per disaccortezza del medesimo.*

Oltre che, quali conseguenze non seguirebbero ove si volesse ricusare all'articolo in discorso quella naturale estensione, che la legge gli ha dato? Si dovranno lasciare impuniti degli atti che, quanto frequenti nella società altrettanto sono sorgente e scaturigine di risse, e reati sovente atrocissimi! Si dovranno lasciare impuniti dei fatti che, comunque non provvegnenti da deliberata volontà, provvengono però da riprovevole ed ingiustificabile disaccortezza, la quale è tanto nociva non solo all'ordine pubblico, ma eziandio alle esigenze dell'agricoltura, ed alle fatiche del laborioso coltivatore, il quale, in men che il pensa, vede già sparita sotto la sua mano la desiderata, raccolta, e sparsi invano i proprii sudori? No: è ingiusta cosa il pensare che la legge guardi con occhio indifferente consimili fatti.

Aggiungiamo da ultimo, a compiere la nostra dimostrazione del significato del vocabolo *commettere* adoperato nell'art. 450 delle leggi penali, la corrispondenza tra questo e l'art. 375 delle stesse leggi, la quale è stata sì acconciamente notata da un insigne giureconsulto. « I due « art. 375 e 450 ll. pp. l'uno per le offese alle persone, « l'altro per i danni alle proprietà sono non solo corri« spondenti fra di loro, ma concepiti con le parole mede« sime: l'uno s'interpreta con l'altro; e l'uno l'altro

« prevedono ciò che le leggi romane chiamano *colpa* , e
« che le leggi nuove chiamano con le voci con le quali
« si definisce, e si esemplifica la colpa: *si quis citra animi*
« *propositum quo res male eveniret*, *tamen quidpiam fecit vel*
« OMISIT, *ex quo res evenit*, *quodque omittere vel* FACERE *tene-*
« *batur* [1]). »

Or se gli articoli 375, e 450 ll. pp. sono in corrispondenza perfetta tra loro, tranne la diversità dell' oggetto materiale del reato compreso in ciascuno di questi due articoli; se l' art. 375 si applica evidentemente non solo al caso che l' uomo direttamente commetta un omicidio involontario, ma anco allor quando *praestat occasionem*, o allorquando *quidpiam fecit*, *vel* OMISIT *ex quo res evenit* , *quodque omittere vel* FACERE *tenebatur*; è ragionevole inferire che l'articolo 450 , il quale sta in corrispondenza *perfetta* , come si è già veduto, con l' art. 375, si applichi del pari ed al caso in cui il danno promani direttamente dall' uomo , ed al caso in cui il danno avvenga per colpa dell' uomo.

[1]) Nicolini Quist. di dritto 2. pag. 44.

DELLA PRESCRIZIONE

NE' REATI SUCCESSIVI

Da una memoria per causa di falsità

Si è detto che l' uso sciente di una carta falsa sia un reato successivo, e quindi imprescrittibile. Ciò ci obbliga a ricordare sull' assunto i veri principii della scienza, l' opinione dei più chiari giureconsulti, e l' ultimo stato della giureprudenza.

Per regola generale tutte le azioni penali e per qualunque reato sono prescrivibili. Il precetto degli articoli 613 e seguenti ll. di p. pen. è categorico sull' assunto.

Un principio non meno inconcusso si è, che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno del commesso reato — *Circa tempus* (c' insegna il Renazzi) *unde incoatur praescriptio non ambigitur quod illud incipiat currere a die admissi delicti* [1]).

Questa regola non subisce veruna eccezione pei reati che gli Autori chiamano *successivi*, perchè componendosi questi di una serie di fatti che si rinnovano incessantemente non possono reputarsi commessi che quando sono compiuti, o

[1]) Renazzi lib. 3.

che hanno cessato di esistere. I reati *successivi* non offrono quindi un' eccezione alla regola della prescrizione, dappoichè è evidente che la prescrizione non riguarda i reati in corso, ma i reati consumati, e nei reati *successivi* ripetendosi ad ogni istante il fatto criminoso la prescrizione non può aver principio che o quando siasi giunto all' atto ultimo del reato, o quando siasi finalmente desistito dallo stesso. *Si agatur* (lo stesso Renazzi) *de criminibus quae fuerint pluribus diversis actibus perfecta praescriptionis exordium sumitur a tempore postremi actus criminosi* [1]).

Ma quali sono veramente i reati *successivi? Hic labor: hoc opus.* Perchè non essendo questa voce un *nomen juris* adoperato dalla Legge, e quindi non essendo indicati i casi in cui la legge fa consistere la successione dei reati, la Scuola e la Giureprudenza non sono state nè uniformi, nè costanti nell' indicare quali sieno i reati successivi, ora ampliandone ora restringendone il numero, fino a che meglio valutandosi la natura dei reati si è giunto alfine a circoscriverne l' ampiezza in giusti confini [2]).

L' insigne Cav. Nicolini enumerando i reati *successivi* così ragiona nella sua opera sulla procedura penale.

« Nel segnare però il punto da cui si parte per la pre-
« scrizione, convien distinguere i reati i quali consistono in
« un atto unico o in una successione di atti consumati in
« un sol giorno, da quelli i quali si compiono o si rinno-
« vellano per una lunga processione di tempo. Ne' primi
« la prescrizione comincia da quel giorno: ne'secondi dal-
« l' ultimo atto. Così p. e. la *comitiva armata* a'termini del-
« l' art. 154 delle ll. pp. *l' usurpazione de' titoli e funzioni*

[1]) Renazzi lib. 3.
[2]) Cremani vol. 2.

« a' termini dell' art. 164 e 165 , le *vie di fatto* dell' art.
« 166 *l'arresto arbitrario* dell'art. 169, l' *esercizio abusivo*
« *dell' autorità* degli art. 226 e seg., *la fuga de' condannati*
« a' termini dell' art. 233, la *diserzione* a'termini degli art.
« 15 e seg. dello *statuto penale militare*, le *falsità* per tutto
« il tempo che se ne fa uso, l' abuso delle *carte rilasciate*
« *in bianco*, fin tanto che non vi si rinunzii, la *vagabondi-*
« *tà*, e l' *improba mendicità*, l' *adulterio*, il *ratto*, la *frode* il
« *deposito*, l' *usura* l' *asportazione delle armi vietate*, la *de-*
« *tenzione* o il *godimento* della cosa *usurpata* o *rubata* ed
« altri molti reati, sono tali che la perseveranza crimino-
« sa del reo li rinnovella in ogni momento, e sono in o-
« gni momento reati. Chiaro e per questo che la prescri-
« zione non può cominciare dal primo, ma dall'ultimo atto
« criminoso. I giureconsulti francesi chiamavano i reati di
« tal sorta, reati *successivi*: ma io direi piuttosto *continua-*
« *zione*, *reiterazione* di *reato*, ne' quali i rei in *eadem teme-*
« *ritate propositi perseveraverint*. Perciocchè la frase *reato*
« *successivo* mi risveglia l' idea d' un reato *unico* che costa
« di molti atti semplici, i quali si consumano in diversi
« tempi, e talvolta anche in diversi luoghi. Per questi la
« prescrizione comincia egualmente dall' ultimo atto crimi-
« noso: se questi atti però sien tali che non giungano an-
« cora a compiere il *misfatto*, ma presentano un *delitto*, o
« una *contravvenzione*, la prescrizione sarà quella dei delitti o
« delle *contravvenzioni*. All' incontro ogni momento dell'uso
« della falsità contiene un reato intero e dello stesso peso e
« genere del momento appresso, ed in ogni istante si ri-
« produce, e si consuma con egual forza: è abito, stato di
« reato, più che reato successivo. (P. 1 v. 3 pag. 819) [1]).

[1]) Nicolini Proc. Pen. Parte 1, vol. 3. pag. 869.

Questa larga categoria dei reati successivi enunciata dall'illustre Giureconsulto Napolitano, non aveva nè fra noi, nè in Francia, nè altrove il pieno assentimento dei giureconsulti.

In Napoli il Canofari con quella sua rara lucidezza di mente escludeva dal numero dei reati successivi, la bigamia, il furto, la frode; perchè consistendo la bigamia nella contrazione di un secondo matrimonio, il reato ha avuto con quest' atto il suo compimento e quindi la prescrizione comincia a decorrere dal dì della contrazione mentovata. Egualmente per lo furto il reato consiste nell' involamento doloso dell' altrui cosa mobile, e con questo atto diviene perfetto e compiuto: sicchè il detenere la cosa altrui non veste di una nuova circostanza il furto già consumato. Del pari la frode, o sta nel niego del deposito, o in un profitto già ottenuto col mezzo di raggiri colpevoli, o nel distorno o dissipazione di cose affidate per uso determinato. Il reato in questi casi è compito con l' ultimo atto che costituisce il compimento del reato, e da quest' ultimo atto comincia il periodo della prescrizione. *Dire che il ladro, il frodatore siano in istato di reato sino a che non restituiscano la cosa furtiva e frodata* (son parole del Giureconsulto) non *è sapienza* ma *disragione* [1]). Il Carnot in Francia, il Bourguignon, il Legraverend avevano professato lo stesso principio.

Conservare la cosa altrui è un rendersi colpevole di un'ingiustizia, ma non commettere un furto, che è stato già consumato con l' involamento della cosa altrui [2]).

Il misfatto di ratto, che il Nicolini annovera tra i reati successivi, sulla scorta del Jousse è stato in Francia di-

[1]) Canofari sulla pr. pen. vol. 1.

[2]) Carnot. De l' Instruc. crim. Tom. I Vol. III Pag. 627.

svestito di questo carattere, perchè il reato consiste tutto intero nel rapimento, e segue da ciò che è compiuto quando il ratto è avvenuto. Che se il rapitore seguiti a tenere presso di se la persona rapita ciò può dar luogo secondo i casi ad un' altro reato, ben diverso dal ratto. Il Cousturier, ed Hèlie sono di questo stesso avviso [1]).

Il delitto di evasione si è anche giudicato non successivo, perchè il reato è consumato col fatto dell' evasione: il resto è conseguenza dell' evasione. La Corte di Cassazione di Parigi ha ritenuto questo principio con arresti del 27 gennaio 1820, 20 luglio 1827 e 3 febbraio 1835.

Il delitto di diserzione era stato ritenuto dalla Corte di Cassazione di Parigi come un reato successivo, ma l' Hèlie ne combatte la massima osservando che il reato di diserzione consiste nell' aver mancato all' appello durante un certo intervallo senza congedo o permesso, e che questo solo fatto costituisce il reato compiuto ed apre l'adito alla prescrizione [2]).

Ed in quanto al falso (per non dilungarci in questo esame) che cosa ha opinato la Scuola e la Giureprudenza?

Che la falsità sia un reato prescrivibile, non vi è chi lo neghi: il dubbio può solamente nascere sull' uso delle carte false. La Corte di Cassazione di Francia avea considerato l' uso di un documento falso, e l'abuso d'una sottoscrizione in bianco come reati successivi, perchè il misfatto non consiste solamente nella fabbricazione del documento falso, e della firma in bianco, ma nell' uso fraudolento che se n' è successivamente fatto, e quindi doversi considerare come se a ciascuno degli atti di quest' uso il

[1]) Hèlie Instruc. crim. Vol. I. Pag. 625.

[2]) Hèlie Istr. Pen. Pag. 626.

misfatto si riproduca e si perpetui costantemente.— L'opinione degli scrittori si è però sollevata contro una dottrina siffatta, ed il giureconsulto Hèlie nell'esaminare quell'arresto della Corte di Cassazione si esprime nel seguente modo:

« Sembra che questa decisione riveli qualche confusio-« ne. È certo che a ciascun fatto di uso il misfatto si ri-« produce, ma non perciò si perpetua. Ciascun fatto di uso « è un misfatto o un delitto distinto, che non ha alcun « rapporto con quello che ha potuto precederlo, o seguir-« lo: la prescrizione a riguardo di ciascuno di questi fat-« ti, corre dal giorno della sua perpetrazione. Non vi ha « punto in ciò fatto continuo dappoichè il possesso di un « atto falso indipendentemente dalla sua fabbricazione non « costituisce un misfatto, quando non se ne fa alcun uso. « Molto meno vi ha perpetuità nell'atto, perchè ciascun « atto di uso può esser fatto ad intervalli ed applicarsi ad « affari distinti » [1]).

Il Cousturier sparge sulla materia una luce anche più splendida [2]).

« L'uso di un documento falso, egli dice, costituisce « qualche volta un misfatto successivo allorchè il fatto del-« l'uso è continuo, come nel caso di produzione di un si-« mile documento nel corso di una istanza con dichiara-« zione di volersene servire. Un tale uso fatto sciente-« mente non si arresta se non quando l'istanza è stata « definitivamente terminata, o con dichiarazione del col-« pevole con cui rinunzii al documento falso. In tutt'i casi « in cui questa persistenza di volontà non apparisca, l'uso « anche molte volte ripetuto dello stesso documento non

[1]) Hèlie de la prescription pag. 625.
[2]) Cousturier vol. 2.

« costituisce punto un misfatto successivo, specialmente
« quando è stato fatto in varie circostanze e con scopo
« differente. Vi sarà in questo caso successione di diversi
« misfatti della stessa natura, distinti però gli uni dagli
« altri e che si prescrivono ciascuno a partire dal giorno
« in cui è stato commesso ».

Nè difformi da questi sono i principii professati da'giureconsulti Alemanni.

La teoria de' reati successivi è anzi stata da essi con molta sapienza illustrata, ed il dotto ed infaticabile Mittermaier in una dissertazione sulla differenza de' reati *continuati* e *reiterati* ha sparso molta luce su questa importante materia di Dritto.

Egli combatte dapprima l' opinione dello Schultz e dello Schroter, i quali ritengono di aver luogo il reato successivo quando la concorrenza delle offese si verifichi in un solo e medesimo obbietto, distinguendolo dal delitto reiterato che, per essi, è quello che colpisce obbietti diversi, e si fa a dimostrare che quando lo stesso delitto si commette dopo molto tempo contro il medesimo obbietto, sussiste del pari la reiterazione: come accade nel caso di chi ferisce Tizio oggi, e torna a ferirlo dopo due anni, e nell' altro del ladro che ruba Sempronio e dopo varii mesi torna a rubarlo. Il primo commette due reati di ferite, ed il secondo due reati di furto a danno dello stesso individuo.

Molto meno è vero, egli dice, che i reati successivi costituiscano un solo delitto: perciocchè intrinsecamente considerati costano di tanti fatti compiuti, e di cui ognuno costituirebbe un delitto. L' illustre scrittore prosegue, che per regola di diritto: 1° Chi commette più volte un delitto della medesima specie lo reitera. 2° Che per ogni commis-

sione l'agente deve essere punito colla pena minacciata dalla legge. 3° Che è indifferente, che il delitto sia stato commesso a danno del medesimo o di un obbietto diverso.

E poscia conchiude osservando che la teorica de' reati successivi dipende dalla natura di certe azioni illecite dichiarate delitti, nelle quali la legge per poderose ragioni politiche non si fa a determinare la pena secondo il numero degli atti che commette il delinquente, ma guarda piuttosto a qualche relazione in cui egli si è posto, e che viene da lui durevolmente usata e messa a profitto. Così se un mercante si fa costruire false misure e falsi pesi e se ne serve cento volte, ripete cento volte il reato, ma sempre con la continuata ripetizione dello stesso illecito mezzo: similmente succede nell' adulterio, in cui il numero degli atti del contatto colpevole si considera come la continuazione della stessa cagione.

Dalle quali dottrine scaturisce come conseguenza necessaria, che i reati successivi costano di ripetuti atti di commissione dello stesso delitto, puniti come unico reato e non come reiterato, avuto riguardo alla loro speciale natura ed a politiche considerazioni, delle quali non è forse l' ultima quella di non esasperar molto la pena, dando a ciascun atto dello stesso reato una penalità tutta propria; che nè Mittermaier nè alcuno dei giureconsulti alemanni ha mai confuso l' effetto del reato con la rinnovazione degli atti, che ne costituiscono l' imputabilità; e quindi allorchè la falsità è compiuta, il furto è consumato, dire che questi sono reati successivi sol perchè il frutto della falsità, e l' oggetto furtivo non si sono restituiti, è un confondere la commissione con l' omissione, il reato con l'inerzia, la perseveranza colpevole nel ripetere gli atti criminosi costi-

tuenti il delitto, col fruire degli effetti di un reato già consumato.

Difatti enuncia il Mittermaier nel suo pregevole lavoro i casi dei reati successivi, ma non vi annovera nè quello della falsità nè quello del furto, per aver trascurato il colpevole di risarcire il danno prodotto dalla falsità e ritenuto gli oggetti che sonosi rubati [1]).

Il Carpzovio aveva nello stesso modo definito i reati successivi « Delictum aliquando saepe iteretur aut perdu- « ret, consequens est nulla praescriptio currat, sed de- « mum ab ultimo actu praescriptio computanda sit. » Or la parola *actus pro facto accipitur*, e significa l'ultima azione criminosa commessa dal delinquente ripetendo il reato. Chi gode il frutto del reato non commette un nuovo fallo, ma fruisce dell'antico, non compie un *atto* cioè un *fatto* delittuoso ma resta nell'inazione, e se non ristora il danno del reato non è reo di nuova colpa [2]).

Bisogna inoltre por mente in fatto di prescrizione a non confondere due idee essenzialmente distinte, cioè il *ravvivamento del reato* e *l'interruzione* che taluni atti giuridici frappongono al corso della prescrizione.

Ammesso il principio che l'azion penale contro ogni reato soggiace alla prescrizione, e che la teorica dei reati successivi non vi si oppone perchè questi consistono in fatti continui, ripetuti ed in attualità di commessione, la sola eccezione che si trova nella legge a questa regola generale è quella contemplata nell'art. 89 delle ll. PP.

Art. 89. « Quando le amnistie aboliscono il procedimen- « to, se colui che ne ha goduto commette nuovi reati sarà

[1]) Scritti Germanici di Dritto Criminale Tom. II. pag. 97.

[2]) Carpzovio Vol. III LXXXII.

« giudicato qual reiteratore come se non avesse goduto
« dell'indulto. La stessa regola deve osservarsi nei casi
« ne'quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia
« all'istanza privata. »

La saviezza di questa disposizione è evidente, cioè punire con severità la persistenza del colpevole *in eadem temeritate propositi*, privandolo dei benefici effetti dell'amnistia di cui si è mostrato indegno. Ma come per virtù dell'amnistia la giustizia è stata messa nell'impotenza legale a perseguitare il colpevole, così il nuovo reato che si commette rianima il primo e lo ravviva, senza che possa tenersi conto della prescrizione che potrebbe per avventura trovarsi decorsa tra il primo reato ed il secondo.

In questi sensi la Corte Suprema di Giustizia decise la Causa di Giuseppe Tollo in data dei 30 settembre 1835 di cui è utile riportare le considerazioni.

« Considerando per ciò che appartiene all'eccepita prescrizione, che l'omicidio avvenuto il 2 ottobre 1819 fu condonato dalla reale indulgenza del 1820; e nell'art. 89 ll. PP. è prescritto che ove colui che gode di un'amnistia commette nuovi reati dev'essere giudicato qual reiteratore, come se non avesse goduto l'indulto. Che di qui la conseguenza che il secondo reato rianima il primo, la procedura del quale erasi arrestata in forza dell'amnistia; che indi l'altra conseguenza, cioè che il primo reato non è soggetto a prescrizione, giacchè l'indulto arresta la procedura, e la prescrizione non corre *contra non valentem agere.*

Taluno ha opposto contro questi principii ritenuti dalla Corte Suprema che la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio* è propria della materia civile e che non possa applicarsi alle materie penali, in cui la prescri-

zione procede per altri principii di ordine pubblico, cioè il pericolo di veder condannata l' innocenza o delusa la giustizia per difetto di quelle pruove che il tempo ha disperse, o di vedere irrogata una pena per fatti già obliterati e pei quali il colpevole ha avuto una espiazione equivalente con lunghi anni di rimorso. Ma bisogna distinguere per fare giusta applicazione della citata massima *contra non valentem agere non currit praescriptio* tra *l'impotenza di fatto e quella di dritto*, cioè i casi ne'quali non si sospende nè si altera il corso della prescrizione, la quale decorre a danno del minore, del mentecatto, degli interdetti ed anche nei casi di politiche perturbazioni quando il potere della giustizia è materialmente sospeso [1]) dagli altri casi in cui la legge toglie ai magistrati la facoltà di procedere contro di un delitto; come avviene nelle quistioni di stato per le quali il giudizio civile deve onninamente precedere il giudizio penale, e nei casi di scioglimento di garentia pei pubblici uffiziali che ne sono ricoperti, pe'quali il giudizio penale è legislativamente sospeso fino allo scioglimento di garanzia. In questi casi d' impotenza di dritto all' esercizio dell' azion penale il Legislatore sarebbe incoerente se interdicendo alla Giustizia lo esperimento dell'azione, proclamasse la impunità dei reati, che la giustizia non ha potuto perseguitare. Or quando l'amnistia sospende il procedimento, la sospensione dell'azione pubblica nasce da un elemento di fatto o di dritto? Dipende al certo da un ostacolo di dritto, e quindi in questo caso è appli-

[1]) Due arresti del parlamento di Parigi sentenziarono che la prescrizione era corsa durante le civili perturbazioni, e che l' art. 59 dell' Editto di Nantes non si applicava alle materie penali.
Merlin Repert. V. Prescr.

cabile la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio.*

L'egregio giureconsulto Hèlie ritiene egualmente come cause d'interruzione della prescrizione quelle che dipendono da un impedimento legale all'esercizio dell'azione, come nei giudizî per quistioni pregiudiziali sullo stato, ed in quelli contro gli agenti del governo ricoverti di garentia, perchè in questi casi l'ostacolo che si oppone all'esercizio dell'azion pubblica dipende non dal fatto delle parti ma da quello della legge stessa [1]).

Il principio quindi ritenuto dalla C. Suprema merita plauso e l'opposizione innanzi mentovata non ha valore di sorta.

La reiterazione opera dunque il ravvivamento del reato nei soli casi di amnistia e di rinunzia all'istanza privata non potendosi una legge penale interpetrare estensivamente e molto meno ampliarne il rigore: e solamente in queste due ipotesi si rende inefficace il benefizio legale della prescrizione.

Ben diverso è il caso dei reati la cui azione sia prescrittibile in un determinato periodo di tempo, e questo periodo si trovi interrotto da atti di procedura che ne sospendono il corso e ne prolungano la durata, giusta il Real Rescritto dei 7 marzo 1822 così concepito. « Le leggi di procedura penale negli art. 613 e seguenti fissano il tempo in cui rimane prescritta l'azion penale nascente da misfatti, delitti e contravvenzioni. È nato il dubbio se la prescrizione stabilita nelle enunciate leggi sia interrotta dagli atti giudiziarii.

« Sua Maestà à sovranamente dichiarato che la prescri-

[1]) Hèlie Instruc. Crimin. vol. 1.

« zione è interrotta da ogni atto cui si procede per la
« persecuzione dei reati, e che si computi soltanto dal-
« l'nltimo atto giudiziario che siasi emesso ».

La virtù dunque di questi atti giuridici, è di allungare il periodo della prescrizione ma non di toglierne il benefizio: per cui la reiterazione ravviva i soli reati colpiti dall' amnistia, dalla rinunzia all' istanza privata, ma nè ravviva i reati prescritti nè sospende il corso della prescrizione. Non li ravviva perchè il Legislatore ha limitato il ravvivamento ai due casi di sopra espressi, nè poteva fare altrimenti perchè la prescrizione estingue l' azione persecutoria del reato, e l' amnistia l' arresta nel suo corso. Non sospende tampoco il corso della prescrizione, perchè il Rescritto Sovrano attribuisce una tale potestà ai soli atti di procedura penale rivolti alla persecuzione del colpevole ed il nuovo reato in cui consiste la reiterazione non è certo un atto di procedura.

Tuttavia il Nicolini mosse un dubbio su tali idee nella sua opera sulla procedura penale, e pensò un momento che la reitera potesse essere un mezzo da interrompere la prescrizione. Ecco le sue parole. « Utilissima novità si è in-
« trodotta dal nostro codice, con aggiungere a queste cause
« dell'interrompimento della prescrizione anche la recidiva.
« Le leggi francesi non parlano di ciò. È però da osservare
« che la parola recidiva non sembra qui impiegata in tutta
« la proprietà della significazion legale di reato commesso da
« chi era stato già condannato irrevocabilmente per altro
« reato. L' intero contesto della legge sembra che intenda
« la parola nella sua significazione antica ed ordinaria:
« *ricascata in un reato.* Sembra dunque che per interrom-
« pere la prescrizione basti tanto la recidiva quanto la rei-
« terazione.

« Mi muove a questo avviso il considerare che se l'arti-
« colo 618 intendesse la sola recidiva propriamente detta
« non potrebbe mai verificarsene il caso se non quando
« contra il reo si trovi irrevocabilmente profferita una pena
« in modo che se ne renda legale l'esecuzione, il che non
« potrebbe avvenire che nella prescrizione delle pene, e
« nemmeno per i condannati in contumacia; perciocchè per
« costoro anche che vengano dichiarati pubblici inimici è
« così revocabilmente pronunziata la pena, che al primo
« pervenir che essi fanno in mano della giustizia il giudi-
« zio contumaciale si ha come non fatto.

« All'incontro mentre gli articoli 613, 614, 615, 616,
« 617 sono tutti divisi in due paragrafi l'uno per la pre-
« scrizione delle pene, l'altro per la prescrizione dell'azio-
« ni, l'art. 618 dice in generale la prescrizione nei misfatti,
« la prescrizione nei delitti, espressioni che sembrano ab-
« bracciare indistintamente l'uno e l'altro caso. Ma si tratta
« di aggravare la sorte del reo e niun tribunale per quan-
« to io sappia, ha pronunziato ancora alcuna decisione so-
« pra un tale argomento. Prima dunque che non si fissi
« su di esso una stabile giurisprudenza, io pronunzio du-
« bitando il mio avviso e me ne richiamo al consiglio dei
« nostri giureconsulti.

« *Si quid novisti rectius istis*
« *Candidus imperti, si non, is utere mecum* »

Se l'illustre autore dubita della sua opinione non può utilmente invocarsi la sua autorità, perchè il dubbio è la incertezza della mente che sta in forse di dare un giudizio, nè si attenta di affermare la verità o la falsità di una idea: ma questo stesso dubbio è stato combattuto in modo non diremo vittorioso, ma trionfante.

Il Roberti dice sull'assunto. « La semplice *ricascata* in
« misfatto non interrompe la prescrizione di altro misfatto
« precedentemente commesso e non ancora giudicato. L'art.
« 618 delle LL. PP. prescrive che una simile prescrizione
« vada interrotta dalla recidiva, e questa è ben differente
« dalla reiterazione tanto per la sua natura quanto per gli
« effetti che produce; nè può la voce recidiva essere ormai
« tanto generica da comprendere anche la reiterazione che
« non ha più con quella altro di comune che il solo tito-
« lo, in cui viene contemplata dalle leggi. L'una e l'altra
« hanno definizione a parte e danno luogo a pene diverse.
« Siccome quindi la prescrizione va or distinta tra quella
« ch'è relativa all'azione e quella che riguarda le con-
« danne, e siccome tra le cause che interrompono la pre-
« scrizione va compresa la sola recidiva che presuppone
« necessariamente una condanna, così si deve conchiudere
« che quello articolo contempli il solo caso della prescri-
« zione della condanna precedentemente riportata ».

Il Canofari divide la stessa opinione circoscrivendo la potestà della parola recidiva nel suo senso tecnico e legale cioè di un secondo reato commesso dopo di essersi riportata una precedente condanna [1]).

E sarebbe bastato per tutto ricordare il precetto del Diritto Romano in fatto d'interpetrazione di legge per respingere ogni dubbio sull'assunto.

« Il senso proprio delle parole deve sempre seguirsi: il
« contrario deve farsi quando la legge stessa forzi a de-
« viare dalla sua espressione letterale [2]).

Dunque la reiterazione nè ravviva il precedente reato nè interrompe il periodo della prescrizione.

[1]) Canofari vol. 4, sulla P. P. pag. 260.

[2]) L. 20 Dig. de verb. inter.

DEL SEQUESTRO DI PERSONA

CON OFFESE E TORMENTI

Da un discorso profferito in Corte Suprema

Signori,

« Inalterabile è la riverenza a' principi negli animi devoti alla scienza; e però il santissimo zelo della difesa nella causa de' ricorrenti, non vale a menomare in noi il profondo rispetto per la *libertà civile*; nobilissimo sentimento spirato ne' nostri petti dall' indomabile coscienza della umana dignità e santificato dal più socievole degli affetti germe di tutte le virtù, l' amore dei nostri fratelli. Che anzi, profittando della propizia occasione che il subbietto della presente discussione ne porge, riputiamo primo ufficio del nostro ministero di riconoscere nella *libertà sapientemente ordinata dalle leggi*, il principal fondamento, la base più ferma e duratura del civile consorzio, la primitiva e feconda cagione di tutte le stupende conquiste della umana intelligenza, di tutt' i maravigliosi progressi delle successive generazioni nelle scienze, nelle arti, ne' commerci e nelle industrie. Per il che, essendo questo il massimo de' beneficii assicurati all' universale, ben a ragione

i più illustri Legislatori sono stati solleciti di fulminar con pene gravi e severe que' tristi che a un diritto sì sacro attentavano. Laonde non è punto da maravigliare se in Roma il *carcere privato* venne compreso tra' misfatti di maestà, perciocchè per la larghezza delle istituzioni di quel popolo ogni cittadino romano avea parte nello stato e quindi nella offesa alla libertà civile dell' individuo era implicito l' attentato alla maestà dell' imperio. Nè le nazioni moderne han mostrato minor sollecitudine a pro della *individuale libertà*; e tutte, a seconda della cresciuta civiltà, l'hanno solennemente proclamata ed accolta sotto l'egida di leggi sapientissime; massime l' Inghilterra col suo famoso statuto dell' *habeas corpus*, salutato da' più chiari pubblicisti come il palladio di tutte le guarentigie di quel popolo egregio ed altamente civile. Ed il nostro saggio Legislatore, a niuno secondo nell' amor dei principii, non ha obbliato di tutelare con salutari prescrizioni quel prezioso diritto, statuendo con provvida severità gravissime pene contro ogni maniera di attentato alla *libertà individuale*, ed affidandone l'esatta osservanza a'Giudici del merito.

Ma se da un lato è indeclinabile dovere del Magistrato di applicare la sanzione penale a' misfatti giuridicamente provati, ha dall' altro l' obbligo strettissimo di non incorrere nella esagerazione di que' medesimi salutari principii fermati dal Legislatore, ed in nessun modo gli è lecito d' incrudelire ne' colpevoli per soverchia pietà degli offesi, e la generosa indignazione contro il reato, e la tenera commiserazione per chi ne fu vittima (nobilissimi affetti che onorano l' umana sensibilità nella privata condizione) non possono, non debbono trovare adito nell' animo di lui; perciocchè la presunzione di giustizia che accompagna le

sue decisioni, e le sublima agli onori di giudicato, riposa tutta sulla certezza che il suo giudizio sia il concetto di una mente serena ed abbia la sanzione di una coscienza imperturbata, ed inaccessibile a qualunque passione, tranne quella del vero.

Io limiterò il mio dire alla nuda esposizione del ricorso, e torrò il carico di dimostrare rigorosamente la verità delle seguenti proposizioni, che in altrettante insanabili nullità si risolvono:

La Gran Corte punitrice ha mancato di enunciare i fatti materiali che, nella specie, costituivano l'attentato alla *individuale libertà*; e si è creduta dispensata dall'obbligo d' investigare se la *volontà* de' colpevoli fosse stata appunto quella di commettere siffatto reato.

Inoltre ha deciso una quistione diversa da quella dedotta nell' atto di accusa e proposta dal presidente nella camera del consiglio.

1.° Motivo — Gli articoli 169 e 170 delle patrie leggi penali (che in qnesto col codice francese del tutto consuonano) sono così concepiti:

« Art. 169. Chiunque senza l'ordine dell' autorità costituita, e fuori de' casi ne' quali la legge autorizza i privati all' arresto degl' incolpati, arresti, detenga, o sequestri qualsiasi persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto, o sequestro, sarà punito col primo grado di ferri nel presidio ».

« Art. 170. La pena del misfatto preveduto nell'articolo precedente sarà dal secondo al terzo grado di ferri, parimenti nel presidio in ciascuno de' tre casi seguenti:

« 1. se la detenzione, o il sequestro sia durato più di venti giorni:

« 2. Se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, o con falso ordine di una autorità pubblica;

« 3. se l' individuo arrestato, detenuto, o sequestrato sia stato offeso nella persona, o minacciato di morte ».

Il pieno esercizio della individuale libertà non può, o signori, essere sospeso che per comando della legge, e dalle autorità costituite, e ne' casi espressamente determinati. L' arbitraria sospensione della libertà individuale commessa da un pubblico ufficiale, è reato preveduto dal Legislatore sotto il titolo dell' esercizio abusivo dell' autorità contro i privati, ed è giustamente punita con pena più grave. E però le sanzioni de' succitati articoli, sono unicamente intese a punire que' privati che, fuori de' casi preveduti dalla legge, e senza l' ordine delle autorità a ciò deputate, attentano alla libertà de' cittadini.

Or se è innegabil canone di dritto non potersi infliggere la sanzione penale che quando nel fatto, che è il subbietto dell' accusa, concorrono gli elementi costitutivi del reato, cioè manifesta *volontà* di violare una legge, ed *effettiva violazione* della stessa; egli è evidente che nell' attentato alla *libertà individuale* (non altrimenti che negli altri reati) non vi ha imputabilità se non quando l'offesa a quel prezioso diritto sia stato lo *scopo immediato* dell' azione criminosa voluta dall' agente, il fine prossimo del suo misfatto, e quando costui, nel recare ad atto il reo proponimento, abbia *effettivamente* menomato l' esercizio di quel sacro diritto.

È pure indubitato (e siam lieti di poterlo proclamare altamente) che la semplice sospension temporanea della libertà di un cittadino, basti a render compiuto il misfatto; purchè però si verifichino nella specie le due

condizioni di sopra fermate, ossia purchè quella sospensione sia voluta dal colpevole, e costituisca lo scopo immediato o mediato che per mezzo dell' azione criminosa intendevasi conseguire, e si è conseguito. Deriva da ciò che ogni qual volta la sospensione dalla libertà individuale del cittadino non è il subbietto dell' azione criminosa, ma è effetto necessario degli atti di esecuzione di un altro misfatto o delitto voluto e commesso dall' agente, l'attentato alla libertà non costituisce un reato di suo genere, ma in quello si confonde, e da quello è compreso. E che sia così e non altrimenti apparirà manifesto sol che si ponga mente alle sanzioni penali statuite dal Legislatore pel furto con violenza, per lo stupro, pel ratto violento, misfatti da' quali è inseparabile l' attentato alla libertà individuale; perciocchè non li punisce con la medesima pena dell' attentato (primo grado di ferri nel presidio), ma con pene più o meno severe, secondo la maggiore o minore gravità del reato voluto ed eseguito dal colpevole, cioè il furto, lo stupro, o il ratto. Così se più individui a mano armata, di notte tempo sulla pubblica via, in aperta campagna fermano il viandante e lo svaligiano, niun dubbio v' è ch' essi nel corso dell' azion criminosa son venuti a sospendere la libertà individuale del derubato; nulladimeno, poichè quella sospensione non è stato lo scopo ma il mezzo del reato, il Legislatore misura la pena dall' aggregato delle circostanze aggravanti il furto, nè la inasprisce maggiormente mettendo a calcolo quella momentanea sospensione della individuale libertà. Così nello stupro (nel quale è sempre insita la violenza) la pena è minore di quella statuita per l' attentato alla libertà individuale, sebbene quel reato sia da questo assolutamente inseparabile,

perciocchè il costringimento dell' altrui libertà non è lo scopo precipuo dell' azion criminosa, ma il mezzo come venirne a capo; laonde l' equità della legge, tenendo ragione della veemenza degl' impeti del senso che nel reato di stupro incitano l' uomo e lo spingono a delinquere, tempera i suoi rigori, e del primo grado de' ferri (pena statuita quanto l' attentato alla libertà è *scopo* e non *mezzo* del reato) discende alla semplice reclusione. Così nel ratto violento, nel quale similmente è inerente l' attentato alla libertà della persona rapita, la legge non considera il *mezzo* sibbene il *fine* cui tende la volontà del rapitore, cioè di rendersi padrone dell' oggetto amato per abusarne; per il che, ponendo da canto la pena comminata contro l' attentato alla individuale libertà, e, valutando con profonda cognizione del cuore umano l'impero esercitato dalla violenza di una passione amorosa, il Legislatore discende alla pena della relegazione, e giunge a mitigarla fino al semplice esilio correzionale ogni qual volta il rapitore *rimetta in libertà* (son parole della legge) la persona rapita senza averla offesa e senza averne abusato, ossia ogni qual volta egli abbia di per sè rinunziato a conseguire il fine del reato, quantunque come *mezzo* a raggiungere lo scopo che erasi prefisso, egli avesse di già indubitatamente commesso un reato più grave, qual' è la sospensione della libertà individuale della rapita. Questa disposizione di legge è troppo scolpitamente precisa per abbisognar di comento; e scorgesi a chiare note che nel concetto legislativo la pena è diretta contro il fine criminoso dell' agente, ossia l'abuso della persona rapita, non già contro il reato di sospensione della libertà di lei, ch' era inseparabile da' mezzi di esecuzione; sicchè il colpevole

rinunziando volontariamente allo scopo cui tendeva, col rendere alla sua piena libertà la persona che ne avea priva, allevia la gravità del suo fallo, e si rende meritevole di una minorazione di pena, tuttochè si fosse spinto tant'oltre, ed avesse compiuto l'attentato all'altrui libertà individuale.

I principii di diritto finora discorsi hanno un'applicazione speciale nella soggetta materia, perciocchè per la testuale disposizione del succitato articolo 170 l'offesa nella persona di colui che è stato arrestato, detenuto, o sequestrato, costituisce uno degli elementi della esasperazione della pena; laonde il reato consiste nell'arrestare, nel detenere, o nel sequestrare un cittadino; la qualifica che lo aggrava consiste nelle offese recate alla persona. Dunque è evidente che il colpevole volle uno di quei reati, come unico, o almeno principale scopo del suo misfatto.

Nè diversamente hanno opinato gli scrittori; ed un egregio patrio Giureconsulto e Magistrato, nel suo dotto comento delle leggi penali, esprime sul proposito il medesimo concetto, e dimostra con copia di ragioni che *le vie di fatto* adoperate nel fine di trattenere una persona per toglierle dalle mani una cosa su cui si vanti diritto, non cessano di essere semplici *vie di fatto*, e però punibili correzionalmente; nè cadono sotto la disposizione dell'art. 169 *nella stessa guisa* (egli dice) *che non vi cadrebbe colui che per offendere, per percuotere, o per ferire una persona, la inseguisse per raggiungerla, e raggiunta la trattenesse per forza, onde non si sottraesse a' suoi colpi.*

Questi sono gl'inconcussi principii della scienza: facciamone ora l'applicazione al caso in esame.

Sapia percuote Russo credendolo colpevole di furto; ed

in ciò per certo non v' ha che un reato correzionale e nulla più. Il percosso, indispettito desiste dal lavoro in tutto quel giorno; nè alcun testimone afferma nè la G. C. ritiene che fosse stato sottoposto ad un modo qualunque di coazion personale. Verso sera Sapia impone a' fratelli li Trenta di sospendere ad una trave del pagliajo il Russo legato pe' piedi, e col capo all' ingiù affinchè si confessasse colpevole del furto commesso. Il peso del corpo spezza la fune e Russo cade sul fuoco che trovavasi acceso sotto di lui. Allora dopo novella inchiesta di Sapia a Russo se avesse rubato e dopo una novella negativa di costui, ebbe termine quel tristo esperimento di vecchia e riprovata barbarie. Ma in quale stato rimase il Russo in tutto il corso di quella notte? Fu forse trattenuto violentemente in quel luogo? Sarebbe questa una supposizione smentita dal processo e dalla stessa decisione, poichè nè i testimoni, nè la Gran Corte ne fan motto; dunque è da ritenere che fu lasciato libero. Nel seguente mattino i fratelli li Trenta per comando di Sapia sottoposero il Russo ad un secondo sperimento, e quindi ad un terzo; allora, stanco di più soffrire, questi confessò la sua colpa, e si dichiarò pronto a restituire il danaro involato. Soddisfatti di questa promessa i colpevoli, cessarono dalle violenze.— Ora dal complesso di tutte le circostanze dell' avvenimento si ha la reiterazione di più delitti, ma manca la volontà de' colpevoli, e vi ha difetto assoluto de' fatti materiali di essersi attentato alla individuale libertà del Russo, come scopo principale e determinato del reato. La volontà ed il fatto si circoscrivono alle sole violenze commesse sulla persona del Russo; e però di questi soli reati i colpevoli son tenuti a rispondere innanzi alla Giustizia.

Ma qui ci piace di andare incontro a due obbiezioni.

E che? (si dirà forse) nell' esser sospeso ad una trave col corpo penzoloni, non fu il Russo avvinto con una fune? E non è questo un attentato alla libertà individuale? E se egli avesse goduto la piena libertà della persona, non si sarebbe sottratto a coloro che del suo corpo facevano sì duro strazio? — Ma noi rispondiamo: può il ladro spogliare il viandante senza impedire la libertà delle azioni di lui? Si può svaligiare una carrozza senza fermarne il corso, e sospendere l'esercizio della libertà individuale de' derubati? È immaginabile uno stupro (che per essere punibile esser debbe violento) senza che il colpevole costringa la libertà altrui? Può concepirsi ratto senza che il rapitore s' impossessi della persona rapita, e le impedisca ogni libertà di azione? Eppure, come abbiam veduto, in tutti questi casi l' attentato alla libertà individuale scomparisce come reato di suo genere, perchè è un elemento necessario alla consumazione del furto, dello stupro, del ratto; e quindi è fuori della volontà principale dell' agente, ed assorbito nella punizione del misfatto a cui le sue azioni sono state dirette, e ch' egli ha voluto principalmente commettere. Così pure nel caso in esame, perciocchè non si può sospendere un uomo ad una trave senza avvincerlo con funi; ma la limitazione della libertà dell' individuo è la conseguenza inevitabile del mezzo adoperato da' colpevoli, la cui volontà era diretta a commettere un tutt'altro reato, ad estorquere, cioè, con quelle violenze la confessione del furto, ed assicurare il ricuperamento del danaro involato.

La seconda obbiezione potrebbe desumersi dall' art. 72 delle ll. pp. dove è scritto:

« Ne' reati mancati o tentati, in modo però che gli atti « di esecuzione *costituiscano per se stessi un reato consumato*; si farà confronto fra la pena di questo reato « consumato e quella del reato tentato o mancato, e si « applicherà la più grave ».

Or se non può negarsi esser volontà della legge che ogni qual volta la pena del *mezzo* adoperato dal delinquente superi quella del *fine* del reato, debba applicarsi la pena più grave; non v' ha dubbio alcuno che quando nella consumazione di un altro misfatto la libertà individuale vien manomessa, è obbligo del Giudice di fare un confronto fra le due pene, e se da questo paragone risulti che la pena dell' attentato alla libertà sia maggiore di quella statuita per l' altro misfatto, la legge gl' impone l' applicazione della pena più severa.

Ma l' accurato esame del testo della legge non consente questa sforzata interpretazione, perciocchè la obbiezione è respinta del pari dalla lettera dell' art. 72, e dallo spirito che l'informa. Ed invero troppo significative e scolpitamente precise sono le parole adoperate dal Legislatore perchè si dia luogo al menomo dubbio: ogni qualvolta *gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato.* Dunque per darsi luogo all' ipotesi della legge, tutt'i connotati del *reato consumato* debbon concorrere negli atti di esecuzione di un altro misfatto. Or se il primo degli elementi costitutivi di ogni reato compiuto è la volontà criminosa del colpevole nel determinarsi a commetterlo, è evidente che non v' ha reato consumato quando la materialità del fatto non fu voluta dall' agente da per se stessa, ma unicamente come atto necessario alla consumazione di un tutt' altro misfatto. E come potrebbe dubitarsene, se

manca l' elemento morale della volontà speciale diretta a commettere il reato? se sotto l' aspetto della materialità dell' azione (a prescindere che il fatto disgiunto dalla volontà non risponde all' idea complessa che in ogni reato si racchiude) questo stesso fatto considerato, non come essenza del reato voluto, ma come elemento di un reato intermedio, è sfornito di ogni carattere proprio per dirsi reato consumato?

Ma quali saranno (potrebbe dirsi) i reati preveduti e puniti dall' art. 72 delle ll. pp., se questi non sono? E noi rispondiamo; i reati intermedii che la legge contempla, derivanti dagli atti di esecuzione, sono que' fatti criminosi *voluti* dal delinquente e *compiutamente eseguiti*, i quali costituiscono una successione di reati connessi, ma ciascuno de' quali da per sè stesso è reato voluto e compiuto. Così nel caso dell' omicidio commesso nel fine di agevolare l' esecuzione di un furto, vi sarà furto ed omicidio, poichè colui che ha ucciso ha voluto privar di vita un suo simile, e sebbene il fine ultimo del colpevole sia stato il furto, pure il reato di sangue, che è stato l' intermedia azione criminosa, racchiudendo in se il complesso del dolo e danno, è per sè stesso punibile. Così nel caso del falso adoperato come mezzo alla frode. Certamente non è l' alterazione del vero il fine dell' azione criminosa, ma lo scopo del falsario è di appropriarsi, mercè il falso, le altrui sostanze. Or se dopo la consumazione del falso il colpevole si ferma, ovvero se non giunge a conseguire il fine del suo reato, il falso sussiste sempre, e debb' esser punito, poichè costituisce da sè stesso un reato distinto e consumato. — Ma in questo caso il falso, mezzo alla frode, fu *voluto* dal colpevole e *voluto* come falsità la sua

intelligenza vide e conobbe la pravità dell' azione e la *volle* commettere; con libera determinazione egli scelse nel mezzo del falso un reato diverso dalla frode, poichè nella frode non è insita la falsità, e si può frodare senza commettere il reato di falsità; ebbe la coscienza di violare due leggi, e quindi si sottopose alla doppia sanzione penale commettendo due reati, connessi sì, ma distinti.

La connessione de'misfatti è definita dall' articolo 161 delle leggi di procedura penale, che così suona:

« Sono connessi i misfatti:

« 3.° *Quando un misfatto sia stato il mezzo a commettere un altro reato.*

« 4.° *Quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione di un altro misfatto, per consumarlo, e per assicurarne l' impunità* ».

Dunque per esservi connessione fa mestieri che i due reati siano distinti nella volontà del colpevole, distinti negli elementi materiali che li costituiscono; rannodati soltanto dal reo fine cui sono rivolti, come ne' casi testè raffiguranti dell' omicidio con furto, della frode con falsità.

Poniamo un caso, che è pure avvenuto. S' immagini che un ladro dopo essersi introdotto nel domicilio di un cittadino, non potendo sfasciare una porta vi appicchi il fuoco nel solo fine di penetrare nella contigua stanza dove è riposto il danaro; ovvero, temendo i latrati di un cane, lo uccida; o pure leghi la fantesca e le turi la bocca acciò non conclami. Diremo esservi incendio di casa abitata ovvero uccisione volontaria di un animale domestico; o finalmente sequestro di persona? Certo che nò; perciocchè l'abbruciamento della porta non fu eseguito dal ladro nel fine di cagionare l'incendio, ma per aprirsi il varco nella stanza

contigua, e come mezzo necessario alla effettuazione del furto; e del pari la uccisione del cane, o la temporanea coazione della fantesca non furon volute dal colpevole nel determinato scopo de' rispettivi reati, ma come mezzi atti al conseguimento del fine criminoso, cioè il furto.

Nè mancano, o Signori, luminosi esempi di giudicati ne' quali questi principii sieno stati altamente proclamati. Ed io, temendo di abusar di soverchio della indulgente attenzione di cui mi onorate, starò contento a riferirne un solo; la decisione pronunziata in causa *Viccarone* e *de Siena*, nella quale fu fermato che l'appiccar fuoco ad una delle porte di una pubblica Amministrazione (dove parecchi individui dimoravano) nel fine di commettere un furto, non costituiva *misfatto di mancato incendio volontario di edificio abitato.* E questa massima rimase salda contro tutti gli sforzi che furon fatti per abbatterla da coloro che risguardavano quella decisione come sovversiva di tutt' i canoni della imputabilità, e sostenevano con ingegnosi argomenti non potersi quell' incendio considerare altrimenti che come reato *compiuto*, sebbene adoperato come mezzo ad agevolare il furto mancato. E mi gode l' animo nel rammentare che il degnissimo Magistrato che questa mane compie le parti di Pubblico Ministero, fu il chiaro estensore del concorde parere emesso dalla Commissione consultiva di questa Corte Suprema, a richiesta del Real Governo; solenne documento, nel quale non saprei se sia più da ammirare la felice limpidità della esposizione, o la profondità della dottrina, o il filosofico acume, o la copia de' poderosi ed ineluttabili argomenti, mercè i quali quella decisione è vendicata da tutte le accuse d' illegalità, o la sua intrinseca giustizia è severamente dimostrata.

La preliminare investigazione intorno alla volontà del colpevole, può solo imprimere il suggello della legalità alla definizione del reato; perciocchè la moralità, e quindi l' imputabilità di ogni umana azione, dalla volontà determinata a delinquere è costituita. — Qual sarà l' imputabilità di Tizio s' egli vibra un colpo d' arme da fuoco contro Sempronio e gli produce uno storpio? Dovrà risguardarsi come reo di storpio, o di omicidio mancato? Questo dubbio non può essere sciolto altrimenti, che investigando l'intenzione del colpevole, per venire in chiaro s' egli volle uccidere, o più veramente soltanto ferire. La differenza tra i due reati sta tutta nell' elemento morale della volontà che produsse l' azione criminosa; e quindi l' imputabilità si misura sul maggiore o minor grado di pravità dell' azione, e secondo che il fine propostosi dal colpevole sia più o meno reo. Or se il Giudice trascura quella indispensabile investigazione, il suo convincimento intorno alla reità del colpevole non è tutelato dalla legge, e però la decisione che n' è la giuridica espressione, merita di esser rescissa. E basti per tutta pruova del nostro assunto, il solenne pronunziato dalla Corte di cassazione nella causa di Antonio Pelagio, il quale in una briga, dato di piglio allo schioppo, avea ferito in una spalla uno de' rissanti. La decisione che lo avea condannato come colpevole di omicidio volontario mancato fu annullata, sulle seguenti gravi considerazioni, che la *volontà di commettere il misfatto* era il primo requisito essenzialmente richiesto perchè vi fosse tentativo del misfatto medesimo; che la Gran Corte punitrice avea ritenuto due soli elementi del fatto criminoso, cioè l'esplosione dell' arme e la ferita, e però mancava l' elemento più essenziale, cioè che l' esplosione era

stata fatta *nel fine di uccidere.* — Luminosa conferma del principio, che senza la volontà diretta ad uno scopo determinato e colpevole, non possa esservi reato compiuto e per sè stesso punibile.

Per il che è manifesto esser l'impugnata decisione radicalmente nulla, poichè applica la sanzione dell'articolo 169, senza avere stabilito che i colpevoli vollero attentato alla libertà individuale di Russo, e senza avere enunciati gli elementi materiali di questo reato.

2.° Motivo — Il Pubblico Ministero, o Signori, accusava Sapia ed i fratelli li Trenta, il primo come complice, i secondi come autori materiali di *arresto* illegale; ed in questi precisi termini la quistione veniva proposta dal Presidente in Camera di Consiglio. Intanto la G. C. e nei ragionamenti e nella dichiarazione di colpabilità, parla di *sequestro* di persona, e per questo reato pronunzia condanna contro i ricorrenti. Nè questo scambio dell'*arresto* in *sequestro* è effetto dell'intima persuasione del Giudice significato con apposito ragionamento, ma è visibilmente la conseguenza di una supposta *identità* tra i due reati. Quindi è che la risoluzione della quistione non risponde alla proposta, mentre in questa si parla di *arresto*, ed in quella di *sequestro.*

Ed in vero, se la legge adopera nel suddetto articolo tre vocaboli diversi, e con la giunta di una particella disgiuntiva, tre idee distinte debbonsi reputare designate dalle voci anzidette; perciocchè è proprietà di ciascuna voce di significare una idea speciale; nè vi ha veri sinonimi, ed i vocaboli apparentemente più affini tra loro hanno una intrinseca diversità, e tutto al più rappresentano le distinte gradazioni di una medesima idea complessa che servo-

no a denotarne scolpitamente le varie qualità. Nè di questa verità può ormai dubitarsi, in tanto progresso delle discipline riguardanti la filosofia delle lingue, e dopo i classici lavori sulla *sinonimia*, frutto della più severa analisi, e delle sottili investigazioni de' sapienti intorno alla idea significata da ciascun vocabolo.

Inoltre non è lecito obbliare che il principio regolatore di ogni sistema di codificazione sta tutto nella semplicità, nella proprietà del linguaggio, nella evidenza del precetto legislativo enunciato con chiare ma concise note e lontano da ogni inutile ridondanza, e molto più da sconci pleonasmi.

Esaminando con la scorta di questi principii il precetto legislativo racchiuso nel succitato articolo, è forza convenire che il Legislatore adoperando vocaboli diversi, ha voluto esprimere tre reati distinti. E l' esame accurato delle idee denotate dalle tre voci *arrestare*, *detenere*, e *sequestrare* renderà, manifesto il concetto della loro diversità.

Ne' reati che hanno per iscopo l' attentato alla individuale libertà, fa mestieri distinguere la moralità dell' azione criminosa dalla sua materialità. Immutabile è la moralità dell'azione, o che si arresti, o che si detenga, o che si sequestri alcuno, poichè a qualunque di questi modi abbia ricorso il delinquente, l' altrui libertà individuale vien sempre costretta e menomata. Ma la materialità del reato varia secondo il mezzo adoperato perciocchè l' arresto ha un' indole diversa dalla detenzione, ed il sequestro non può confondersi nè con l' uno nè con l' altro reato. Non ignoriamo, per verità, che per diritto Romano l' arresto illegale andava confuso con la detenzione, ossia col carcere privato; ma ricordiamo del pari che la pratica e la giurepru-

denza non tardarono a riconoscere che in quell'idea complessa erano elementi distinti; poichè ben si poteva vietar con violenza l'esercizio della libertà individuale di un cittadino, senza punto rinchiuderlo in un carcere privato; nè era da dubitare che fosse colpevole di arresto illegale colui che anche per brevi istanti avesse violentemente soffermato per via un cittadino. La limitazione del principio del diritto romano venne quindi rimossa in grazia del rispetto che la libertà civile richiedeva; e fu fermato che in qualunque modo e per qualunque tempo venisse sospeso l'esercizio di quel diritto, dovesse riputarsi compiuto il reato di arresto illegale.

La detenzione è ben diversa dall'arresto. L'arresto può commettersi per mezzo di qualunque sospensione violenta della libertà individuale, anche in luogo pubblico ed aperto, e frequente di popolo; non così la detenzione, la quale necessariamente suppone un luogo chiuso che serva a circoscrivere il pieno esercizio della libertà. Inoltre si può ben detenere senza arrestare. E, valga il vero, se alcuno impedisce ad un cittadino di uscire dalla propria abitazione, è senza dubbio colpevole di detenzione. Ma potrà dirsi con proprietà di linguaggio ch'egli abbia commesso arresto?

Il sequestro poi ha caratteri speciali, che nella detenzione o nell'arresto non sono, poichè consiste nel sottrarre temporaneamente alcuno dal contatto della società e dalla salutare protezione della legge; e più esattamente significa il trasporto in luogo ermo, lontano, e dove il colpevole possa a suo talento abusare della persona del sequestrato, ed imporgli i brutali patti della forza come condizione del suo scampo.

E la legge del 20 maggio 1808 ci dà l' autentica definizione della voce *sequestro*, perciocchè nell' art. 103, dopo avere espressi i counotati legali della detenzione in carcere privato, e dell' arrresto arbitrario, soggiunge: « Dicesi *sequestro* della persona il trasporto che si faccia di alcuno in luogo remoto, che lo metta fuori del caso di qualuuque difesa, per obbligarlo col timore o con le minacce a fare qualsivoglia atto, a cui egli si sarebbe altrimenti negato ». Quiudi stabilisce la pena per *l' uno e l' altro* abuso dell' altrui libertà individuale. Dal che deriva che nel concetto legislativo que' reati souo distinti, sebbene sottoposti alla medesima sanzione penale.

Or se è vero, come è verissimo che prima regola della ermeneutica legale nella interpretazione de' precetti legislativi, e uella loro logica applicazione, si è che *anteriores leges ad posteriores trahuntur*; se è del pari innegabile che la legge del 10 maggio, (frutto non di importazione straniera, ma di patria sapienza, e che stampò la prima orma di quelle felici innovazioni nella ragion peuale, che sono state salntate dal plauso di tntta Europa, imitatrice del nobile esempio) precede immediatamente quella del 1819 che al preseute ci governa; se non v' ha un dnbbio al moudo che il Legislatore ha in quella nettameute definito il siguificato delle voce *sequestro*, nè ha punto con la legge susseguente alterato quella definizione; è forza conchiudere e per la genesi della legge, e per la identità dell' argomento, e per la sapienza legislativa che informa i suoi dettami, doversi repntare vero e legale il coucetto espresso nella legge precedente, e nou derogato, auzi tacitameute confermato nella successiva.

E qui ci sia dato di ricordare l' aurea sentenza di uno

de' più illustri giureconsulti viventi (il Nicolini); il quale obbedendo al gran precetto del sommo Vico — *Pristina instituta ad presentia producere* , — nel dichiarare le regole del diritto Romano intorno al modo d' interpretare le leggi le une con le altre, e le antecedenti con le susseguenti, mercè la luce di cui scambievolmente s' irradiano, per penetrarne le origini, e seguirne la filiazione, chiude l' argomento con queste parole — « Così si lega il pas-
« sato al presente, e questo al futuro; nella successione
« de' bisogni e de' mezzi civili si celebra quello spirito di
« vita che rende veramente una e fa considerar sempre
« viva una nazione. *Unum est quod uno spiritu continetur* ».

Nè a' principii da noi invocati è mancata la solenne sanzione della G. C. di Cassazione di Parigi, la quale con suo arresto del 27 settembre 1838 li ha altamente proclamati nelle seguenti considerazioni: « Che le espressioni
« *arresto*, *detenzione*, o *sequestro* indicano *tre nature di mi-*
« *sfatto*, che quantunque analoghe, possono esistere isola-
« tamente, e non sono perciò meno punibili e prevedute
« dall' articolo 341; che in effetti l' arresto illegale può
« esistere come misfatto *senza essere stato seguito dalla de-*
« *tenzione*, *nè dal sequestro*, *i quali costituiscono da per se*
« *stessi de' misfatti distinti*, *che rientrano nel precetto dell'ar-*
« *ticolo citato* ».

Nè la scuola ha opinato altramente, e son degne di speciale ricordo le parole adoperate da Chauveau e Faustin nella esposizione della massima fermata dalla Corte regolatrice « Così (essi dicono) l' arresto momentaneo di una
« persona senza che sia stata rinchiusa in un luogo qua-
« lunque; la detenzione nella sua propria casa, e per con-
« seguenza senza che sia stata preceduta dall' arresto; in-

« fine, ed a più forte ragione, il sequestro in un luogo « solitario; questi tre atti *identici per loro carattere*, *diffe-* « *renti per la loro forma* costituiscono *de' misfatti indipen-* « *denti l'uno dall'altro*, quantunque compresi nella stessa « disposizione ».

Ora, di qual reato erano accusati Sapia e li Trenta dal Pubblico Ministero? Di *arresto illegale.* Qual'era la quistione che il Presidente proponeva in Camera di consiglio? Quella di *arresto illegale.* Ed invece la Gran Corte decideva la quistione per *sequestro* di persona, ossia dichiarava la colpabilità per un reato diverso da quello indicato nell'accusa, e nella stessa proposta della quistione che intendeva risolvere. È dunque d'intuitiva evidenza che la Gran Corte non ha giudicato sull'accusa; e non solo ha mancato di risolvere la quistione proposta, ma ne ha risoluta una tutt'altra, senza che fosse stata proposta, senza che l'imputato avesse potuto difendersi contro la novella imputazione, nè ne' termini, nè alla pubblica udienza; e però flagrante è la violazione degli articoli 175, 193, e del comma 3 e 4 dell'art. 269 ll. p.

E la nullità da noi dedotta apparirà più grave e di funesto esempio, sol che per poco si getti uno sguardo su quella parte della decisione, destinata a dar forme visibili e permanenti al processo psicologico ed ideologico della convinzione; perciocchè in tutto il corso del suo ragionamento la Gran Corte non mostra neanche di sospettare esservi distinzione alcuna tra i due reati; chè anzi mostra fermamente di credere esser sinonimi perfetti i tre vocaboli adoperati dal Legislatore nell'articolo 169, e quindi esser nell'arbitrio de' giudicanti di usare indistintamente or l'uno or l'altro, e poterli liberamente scambiare,

senza recare offesa alla precisione del linguaggio legale. Che se la Gran Corte giudicatrice avesse tenuto presente qual differenza era tra *arresto* e *sequestro*, e per la materialità del fatto, e per la moralità dell' azione, e per la legale definizione del reato, o se di questa differenza le fosse almeno balenato un lontano sospetto, quando pur si fosse persuasa che il complesso delle pruove menava più all' idea del *sequestro* che dell' *arresto*, avrebbe per certo applicato il precetto dell' articolo 299 delle leggi di procedura, che a pena di nullità fa divieto al giudice di pronunziare la sua decisione ogni qual volta nel corso della pubblica discussione risulti un misfatto nuovo non mentovato nell' atto di accusa, e ne rinvia la cognizione ad altro giudizio; o per lo meno essa Gran Corte non si sarebbe creduta dispensata dall' obbligo di esprimere i motivi che la inducevano a punire come rei di *sequestro* coloro che di *arresto* erano stati accusati. Laonde per tutt' i versi è dimostrato che la G. C. adoperando indistintamente le due voci, tenne per vero che rappresentassero una medesima idea, ossia risguardò come identici due reati distinti; e però nello scambio della parola precisamente destinata a significare la natura del reato ch' era il subbietto dell' accusa, è implicitamente e virtualmente compresa la violazione dell' articolo 269 delle leggi penali.

Nè dicasi che nella causa presente non vi è mancanza assoluta di motivazione, ma semplicemente motivazione monca e difettiva. Che noi risponderemo; avverarsi la motivazione difettiva, o quando tutto il fatto non sia espresso, o quando sia malamente espresso, o infine quando non esponga tutti gli elementi ne' quali si decompone l' idea

complessa che è l' ipotesi della legge. Per contrario quando i fatti ritenuti sono tra loro così contraddittori ed inconciliabili che l' uno escluda necessariamente l' altro per la impossibilità della loro consistenza (è questo è appunto il caso nostro); quando la motivazione risposa sull' impossibile assoluto, sopra un fatto contrario alle leggi eterne della natura; quando infine la motivazione con manifesta petizion di principio dà per dimostrato ciò che doveasi dimostrare; in tutti questi casi essa manca assolutamente, perciocchè la *contraddizione ostativa*, la *impossibilità fisica*, la *petizione di principio*, non è difetto di rito, ma difetto di senso comune, che distrugge finanche la possibilità del ragionamento.

Questi sono i principii adottati dalla Corte regolatrice fin da' fortunati primordii della sua inaugurazione tra noi, e confermati da una costante giureprudenza di cinque lustri. Ed il vostro arresto di questa mane (giova sperarlo) non farà che maggiormente rifermarli.

Raccapitolando, o Signori, le ragioni finora esposte in sostegno de' motivi per annullamento, crediamo per certo di non andare errati nell' affermare, che la impugnata decisione non possa aspirare agli onori del giudicato, e meriti di esser rescissa. E che? Diremo legale una decisione che disconosce il sacro dovere della indagine primitiva ed indispensabile circa la volontà motrice del reato? Che punisce il misfatto dell' attentato alla libertà civile, senza stabilire i fatti elementari che lo costituiscono, e senza darne la legale definizione? Che non risponde nè all' accusa, nè alla quistione proposta, e risolve la controversia col mettere in campo un tutt' altro reato, senza che l' accusato abbia potuto esercitare gli imprescrittibili diritti

della difesa, nè ne' termini, nè in pubblica discussione? Una decisione che ponendo in non cale le leggi anteriori, la costante giurisprudenza, la concorde opinione de' più chiari Giureconsulti, ed immutando con incomportabile arbitrio la proprietà de' vocaboli, suppone l' identità di due reati distinti, e scambia l' *arresto col sequestro di persona* quasichè le due voci rappresentassero una medesima idea, e non avessero un significato proprio e speciale? Una decisione che nel fatto e nel ragionamento offre una perpetua contraddizione ostativa, una decisione infine la quale; oltrepassando i confini della stessa accusa, non giunge alla dichiarazione di reità che a traverso una serie di deplorabili errori, ne' quali è dubbio soltanto se l'offesa alla legge sia vinta dallo strazio della logica, o questo da quella? No per certo; che una decisione siffatta non può sfuggire alla censura della Corte Suprema, vigilatrice dell' esatta osservanza delle leggi. Nè la serenità della nostra speranza è menomamente turbata dal pensiero di quella morale irritazione che dalla efferatezza de' colpevoli suol esser ingenerata. Voi, Giudici supremi, dalla natura delle vostre nobili e, diremmo quasi, scientifiche funzioni, a tanto pericolo siete sottratti, poichè non giudicate le colpe degli uomini, ma le decisioni de' tribunali. Or se la voce della difesa ed il grido della pietà non giungono a trovar le vie del vostro cuore ed a farvi discendere dall' altezza de' principii, quando la legalità del giudicato tutela un convincimento temerario, o una condanna troppo aspra, come mai potremmo senza irriverenza temer per poco che, quando la sentenza più rigida incontra il divieto della legge e da quei salutari principii si diparte, la severità abbia nel vostro cuore la preferenza, e goda di un privilegio che è negato alla compassione? »

DISCORSO

LETTO

IN OCCASIONE DELLA MORTE

DI ANTONIO STARACE

La perdita de' grandi uomini, sopratutto quando è immatura, è sentita dall'universale come una pubblica calamità, perchè questi esseri privilegiati non appartengono esclusivamente ad una famiglia, ad un ordine, ad uno stato, ma sono, come la sapienza, universali e cosmopoliti. La loro morte è quindi appresa amaramente da tutti, da vicino e da lungi, dentro e fuori della loro terra natale, perchè è danno di tutti lo spegnersi di una gran face, che rischiarava le menti, e perchè le grandi intelligenze hanno per patria il mondo.

La morte di Antonio Starace ce ne ha offerto una prova.

Quantunque colpito, or son quattro anni, da una grave infermità, dalla quale non essendosi in tutto riavuto, il suo spirito non abitava che tra ruine, il pubblico si compiaceva di vedere ancora in lui la maestosa quercia, percossa, ma

non atterrata dalla folgore, ed accorreva alla sua casa, come al fonte della sapienza forense, facendo voti che si prolungasse così preziosa esistenza.

Ma un nuovo malore lo assale, e si propaga in un baleno per la città la nuova del gran pericolo che gli sovrasta. L'ansietà degli animi diventa generale; in tutti la stessa agitazione, in tutti la stessa premura. Il risuonante Foro tace all'annunzio che sono in periglio i giorni del suo più illustre rappresentante; ognuno si studia di far lieti prognostici sulla sua guarigione; quando una voce ferale, che con la rapidità dell'elettricismo si diffonde da per tutto: *Starace è morto*! agghiaccia tutt' i cuori e fa muto ogni labbro.

Signori, la sua vita mortale è finita! Per moltissimi la tomba copre e nasconde con le ossa il nome degli estinti il nome che, pe' grandi uomini, è la seconda esistenza; ma quello di Starace sarà imperituro, perchè egli non fu grande soltanto per la forza dell' ingegno, ma per quella più potente della virtù.

Nato da Giosuè Starace, avvocato primario dei suoi tempi, e poscia sollevato alla più alta magistratura, e da Anna Maria Villari, figlia di quell' Antonio Villari, che può dirsi l' Ippocrate della medicina napolitana, il giovane Starace fu educato nel Liceo del Salvatore quando un Teodoro Monticelli n' era Rettore e n' erano precettori gli uomini insigni Ciampitti, Rossi, Flauti e Tenore. L' alacrità del suo ingegno, l' indefesso studio, lo fecero ben presto segnalare tra' suoi numerosi compagni, e fecero presagire quel che doveva essere e che di fatti fu un giorno.

Appena uscito dal collegio, sentì la vocazione del suo stato e si addisse allo studio delle leggi, avendo a mae-

stro l' egregio Loreto Appruzzese e quando doveva apprendere come applicare l' astrattezza de' principii a' fatti, prescelse di essere ascritto all' alunnato della Corte di Cassazione, di questo sublime istituto della civiltà moderna, che può dirsi il crogiuolo della giustizia.

Avventuroso pensiero! poichè non poteva scegliere un campo più vasto alle sue lucubrazioni, dovendo approfondire le più grandi quistioni e non trascurare le più semplici; dovendo supplire con la riflessione a'tardivi soccorsi dell' esperienza, dovendo studiare le controversie per la verità e rettitudine de' principii, senza lo sforzo di contorcerle o di piegarle all' interesse privato, e perchè infine a guida de' suoi studii la Provvidenza avea riunito in quel supremo Consesso de' sovrani intelletti, de' veri oracoli di sapienza civile, Giuseppe Raffaelli, Giuseppe Poerio, Nicola Nicolini, Davide Wispeare, Felice Parrilli, Filippo Cianciulli di cui andiamo superbi e di cui ricorderemo con riverenza la memoria.

Questo periodò della sua vita decise del suo luminoso avvenire, poichè quella fervida mente, arricchita ogni giorno di nuove dottrine eccitata dall' emulazione de' suoi valorosi compagni, era passo a passo guidata da' consigli e dal sapere di que' luminari.

Che l' impazienza di alcuni, i quali vogliono giungere di salto alla meta, senza percorrerne gradatamente lo stadio, si specchi in Starace: il suo tirocinio durò oltre i cinque anni, attendendo con pazienza dal tempo il frutto delle sue enormi fatiche.

Ma quantunque l' alunnato gli desse dritto di ascendere alla magistratura, egli preferì di appartenere all' ordine degli avvocati; ad un ordine che il gran D' Aguessau qua-

lificava antico quanto la magistratura, nobile come la virtù, necessario come la giustizia. E forse prescelse questo stato come l'arena più atta al suo caldo ingegno, ed alla sua instancabile operosità, come palestra che non frappone indugi alla rinomanza e che assicura un vivere indipendente sulle basi incrollabili della pubblica stima e della generale fiducia.

Signori, se la mediocrità si forma con lentezza, il genio spicca rapido volo, lasciando tutti sorpresi della sua istantanea elevazione.

I primi anni della sua avvocheria bastarono a collocarlo tra le sommità del Foro, ed a' nomi venerandi per senettù e per dottrina de' Capponi de' Borrelli, de' Cassini, de' Guido Guida, de' Damora, de' Carrilli e de' Cacace, andava già unito il suo. I grandi riconobbero in lui un eguale, gli emuli un maestro, il pubblico una delle nostre più splendide glorie.

Ma che forse e' suberbì di sì rapida rinomanza? Che no, o signori. Egli considerò che il sostenere una grande riputazione è sovente più difficile che l'acquistarla, e quindi, perseverando negl' indefessi suoi studii sul dritto naturale e pubblico, romano, francese, ecclesiastico, sulla letteratura e la storia, cercava di arricchirsi di tutte le cognizioni, cotanto necessarie ad un giureconsulto ed oratore.

Anzi il peregrino intelletto avvertì che chi tutto abbraccia nulla stringe, e ch' è un arrogante temerità aspirare ad una dottrina universale. Principalmente quindi rivolse l'animo a tre discipline; cioè allo studio, e, dirò meglio alla riforma de' suoi studii filosofici, ed a quelli della filosofia della storia e del diritto, cui gli avanzamenti della civiltà e l'indirizzo del presente secolo avevano spianato un nuovo e più grandioso arringo.

Egli invero aveva atteso a' suoi primi studii quando signoreggiava le menti dell'universale quella filosofia del decimottavo secolo che aveva abbrutita l'umana natura tra il dubbio ed il materialismo, col professare il principio di *essere la sensibilità fisica l' unica sorgente di tutte le nostre idee.* E ci volle tempo e fatica perchè una nuova filosofia, iniziata dal Kant e dagli Scozzesi , e svolta successivamente da varii scrittori francesi ed alemanni , e quindi con più puri principii rassodata da quattro insigni italiani, più di tutti ispirati alle verità eterne del Vangelo, avesse rivendicati i dritti dell'umanità, ci avesse sollevati dal fango in cui eravamo prostrati , e ci avesse fatto di nuovo riconoscere come immagine di Dio.

Starace quindi dovè ritornare sul passato , correggere i vecchi errori, non suoi, ma de' suoi tempi, sostituire nuove dottrine alle antiche, e rigenerare la mente ed il cuore.

Altrettanto fece per la storia , che in Europa e nella stessa nostra patria, quantunque patria di Vico , era letta come una memoria del passato, come una raccolta di fatti, come una pittura degli antichi costumi e degli uomini che avevano figurato sulla scena del mondo.

Ma anche in ciò il nostro secolo , evocando dall' ingiurioso obblìo le immortali dottrine dell'autore della Scienza Nuova, cominciò a considerare la storia non come un' accozzaglia di casi fortuiti , ma come una serie di avvenimenti subordinati ad una legge provvidenziale che presiede al corso delle Nazioni in una sfera sempre più ampia e progressiva di crescente civiltà.

Ed in quanto al dritto, studiando giorno e notte le opere profonde degli scrittori Tedeschi , i quali restituiscono a questa nostra Italia , fecondati , quei germi della prisca

dottrina ch'ebbero da lei; si adoperò a conciliare i principii della scuola storica con quelli della scuola filosofica, e tenendosi lontano dal cieco empirismo come dalle nebulose astrattezze, rischiarava i fatti co' principii, e modificava la severità de' principii, quando incontravano la ripugnanza de'fatti. Ed a compiere tutto ciò fra tante occupazioni del Foro, come la verità non abita nel tumulto, ma vive nella solitudine e nel silenzio, egli quasi furtivamente s'involava al fragore della capitale raccogliendosi in una campestre dimora, e talvolta, me presente, suo amico, suo ospite e suo ammiratore da trent'anni, nell'operosa quiete egli progrediva ne' suoi nobili studii.

Qual maraviglia adunque che fra tanto tesoro di cognizioni egli non pubblicasse delle aride memorie da servire a' soli bisogni della causa, ma de' dotti trattati, delle splendide monografie, come nelle cause di Piombino, di Arianiello, Sterlik, Palliano, Volpicelli e tante altre, che ammirate in Italia e fuori, gli meritarono il nome di Aquila del Foro napolitano!

E noi tutti che ammirammo le sue eloquenti arringhe, quella vasta e precisa erudizione, quella mitridatica memoria, quella stringente argomentazione, quel genio che più lucido sfavilla quanto maggiori sono gli ostacoli che incontra, noi tutti eravamo compresi di maraviglia, come tante doti ed in sì alto grado potessero in lui trovarsi riunite.

Tanta e sì meritata fama si sollevò sino al Trono, e la sua nomina ad avvocato consulente di Casa Reale, ed a membro della Camera di Disciplina, coronò il suffragio pubblico col solenne attestato della sovrana considerazione.

Ecco perchè egli godette in vita di quella gloria, che

per tanti altri è il frutto del tempo, e qualche volta il tardivo tributo della posterità. E questa gloria, che ne ha illustrata la giovinenza e per quarant' anni ne ha circondato il nome di nuovo e sempre crescente splendore, non era solamente imposta dal genio, ma accettata, gradita, festeggiata dall'amor pubblico per la soavità dei suoi modi, per la generosità del suo carattere, pel suo immenso amore alla gioventù, e perchè ogni sventura non trovava in lui lo sterile compatimento, ma pronto il soccorso, il patrocinio e la protezione. Così il corredo di tante rare qualità risparmiava al suo genio i dardi dell' invidia e della bassa gelosia.

Le sue virtù private erano in pieno accordo con la sua vita esteriore. Marito affettuoso, padre tenerissimo, amico costante, egli non sapeva che amare, e quando il poteva, beneficare.

L'urna che racchiude il suo frale, sarà dunque confortata di pianto. Finchè saranno in pregio la sapienza, la virtù, la generosità, l' amicizia, la commiserazione per la sventura, il nome di Antonio Starace sarà benedetto!

FINE DEL 2° VOLUME.

INDICE